



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 773

Resoconti

Allegati

**GIUNTE E COMMISSIONI**

Sedute di martedì 12 luglio 2022

## I N D I C E

### Giunte

Regolamento:

*Plenaria* (\*)

### Commissioni riunite

3<sup>a</sup> (Affari esteri, emigrazione) e 4<sup>a</sup> (Difesa):

*Plenaria* . . . . . *Pag.* 5

### Commissioni permanenti

1<sup>a</sup> - Affari costituzionali:

*Sottocommissione per i pareri* . . . . . *Pag.* 21

*Plenaria* . . . . . » 23

2<sup>a</sup> - Giustizia:

*Plenaria* . . . . . » 33

*Ufficio di Presidenza (Riunione n. 202)* . . . . . » 41

4<sup>a</sup> - Difesa:

*Plenaria* . . . . . » 42

5<sup>a</sup> - Bilancio:

*Plenaria* . . . . . » 51

6<sup>a</sup> - Finanze e tesoro:

*Plenaria* . . . . . » 156

---

(\*) Il riassunto dei lavori della Giunta per il Regolamento verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 773<sup>o</sup> Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 12 luglio 2022.

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Insieme per il futuro-Centro Democratico: Ipf-CD; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Uniti per la Costituzione-C.A.L. (Costituzione, Ambiente, Lavoro)-Alternativa-P.C.-Ancora Italia-Progetto SMART-I.d.V.: UpC-CAL-Alt-PC-AI-Pr.SMART-IdV; Misto: Misto; Misto-ITALIA AL CENTRO (IDEA-CAMBIAMO!, EUROPEISTI, NOI DI CENTRO (Noi Campani)): Misto-IaC (I-C-EU-NdC (NC)); Misto-Italexit per l'Italia-Partito Valore Umano: Misto-Ipl-PVU; Misto-Liberi e Uguali-Ecosolidali: Misto-LeU-Eco; Misto-MAIE-Coraggio Italia: Misto-MAIE-CI; Misto-+Europa - Azione: Misto-+Eu-Az; Misto-ManifestA, Potere al Popolo, Partito della Rifondazione comunista-Sinistra europea: Misto-Man.A PaP PRC-Se.*

8 <sup>a</sup> - Lavori pubblici, comunicazioni:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 163)</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	163
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	163
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 164)</i> . . . . .	»	181
9 <sup>a</sup> - Agricoltura e produzione agroalimentare:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 389)</i> . . . . .	»	182
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 390)</i> . . . . .	»	182
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 391)</i> . . . . .	»	183
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	183
10 <sup>a</sup> - Industria, commercio, turismo:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 269)</i> . . . . .	»	189
<i>Plenaria (1<sup>a</sup> pomeridiana)</i> . . . . .	»	189
<i>Plenaria (2<sup>a</sup> pomeridiana)</i> . . . . .	»	190
11 <sup>a</sup> - Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale:		
<i>Plenaria (1<sup>a</sup> pomeridiana)</i> . . . . .	»	212
<i>Plenaria (2<sup>a</sup> pomeridiana)</i> . . . . .	»	213
12 <sup>a</sup> - Igiene e sanità:		
<i>Sottocommissione per i pareri</i> . . . . .	»	218
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	218
13 <sup>a</sup> - Territorio, ambiente, beni ambientali:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 110)</i> . . . . .	»	225
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	225
14 <sup>a</sup> - Politiche dell'Unione europea:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 67)</i> . . . . .	»	237
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	237

### Commissioni bicamerali

#### Questioni regionali:

<i>Plenaria (1<sup>a</sup> pomeridiana)</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	251
<i>Plenaria (2<sup>a</sup> pomeridiana)</i> . . . . .	»	252
<i>Ufficio di Presidenza</i> . . . . .	»	271

#### Inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:

<i>Comitato X analisi dei programmi e dei collaboratori di giustizia (Riunione n. 34)</i> . . . . .	»	326
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	326

#### Per la sicurezza della Repubblica:

<i>Plenaria</i> . . . . .	»	328
---------------------------	---	-----

Inchiesta sul sistema bancario e finanziario:

<i>Plenaria</i> . . . . .	<i>Pag.</i> 330
<i>Ufficio di Presidenza</i> . . . . .	» 331

Inchiesta sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori:

<i>Plenaria</i> . . . . .	» 332
---------------------------	-------

### **Commissioni monocamerali d'inchiesta**

Sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati:

<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 10)</i> . . . . .	<i>Pag.</i> 334
---	-----------------

---

## COMMISSIONI 3<sup>a</sup> e 4<sup>a</sup> RIUNITE

3<sup>a</sup> (Affari esteri, emigrazione)

4<sup>a</sup> (Difesa)

Martedì 12 luglio 2022

**Plenaria**

**22<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza della Presidente della 4<sup>a</sup> Commissione*

**PINOTTI**

*Intervengono il vice ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Marina Sereni e il sottosegretario di Stato per la difesa Stefania Pucciarelli.*

*La seduta inizia alle ore 15,05.*

### **AFFARI ASSEGNATI**

**(Doc. XXVI, n. 5) Relazione analitica sulle missioni internazionali in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, riferita all'anno 2021, anche al fine della relativa proroga per l'anno 2022, deliberata dal Consiglio dei ministri il 15 giugno 2022**

**(Doc. XXV, n. 5) Deliberazione del Consiglio dei ministri in merito alla prosecuzione delle missioni internazionali in corso e alla partecipazione dell'Italia a ulteriori missioni internazionali per l'anno 2022, adottata il 15 giugno 2022**

(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti di cui all'articolo 50 del Regolamento, e rinvio)

La presidente PINOTTI evidenzia, anche a nome della collega presidente Garavini, che la seduta odierna ha all'ordine del giorno l'esame delle deliberazioni del Governo sulla partecipazione italiana alle missioni internazionali per il 2022.

Ricorda a tal proposito come il prossimo giovedì, unitamente alle omologhe Commissioni della Camera dei deputati, prenderà avvio un mi-

rato ciclo di audizioni sulle missioni internazionali, a partire da quella del Capo di Stato maggiore della Difesa, ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone.

Ricorda altresì come la cosiddetta «legge quadro» (legge 21 luglio 2016, n. 145) nello stabilire i procedimenti di autorizzazione e finanziamento delle missioni internazionali, distingua la procedura per l'avvio di nuove missioni da quella relativa alla proroga delle stesse per l'anno successivo.

All'esame delle Commissioni riunite sono quindi sottoposti due diversi documenti, una deliberazione che contiene la relazione analitica dell'andamento delle missioni nel 2021 e la richiesta della loro prosecuzione per il 2022, e una deliberazione che contiene la richiesta di autorizzazione per nuove missioni da avviare nel corso del 2022.

Negli stessi documenti il Governo riferisce anche sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione.

In particolare, la Relazione analitica deve:

- precisare, anche con riguardo alle missioni concluse nell'anno in corso, l'andamento di ciascuna missione e i risultati conseguiti, con riferimento esplicito anche alla partecipazione delle donne e all'adozione dell'approccio di genere nelle diverse iniziative per attuare la risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite n. 1325 del 31 ottobre 2000 e le risoluzioni successive, nonché i Piani d'azione nazionali previsti per l'attuazione delle stesse;

- essere accompagnata da un documento di sintesi operativa, che riporti, per ciascuna missione, i seguenti dati: mandato internazionale, durata, sede, personale nazionale e internazionale impiegato e scadenza, nonché i dettagli atualizzati della missione;

- essere corredata, ai fini della prosecuzione delle missioni in corso per l'anno successivo, della relazione tecnica sulla quantificazione dei relativi oneri, comprensiva della relativa copertura finanziaria.

Ricorda inoltre come schede analoghe, con gli stessi elementi, sono contenuti nella delibera per l'avvio di nuove missioni.

La legge del 2016 prevede anche che – a seguito delle deliberazioni parlamentari – le risorse del fondo per il finanziamento delle missioni internazionali siano ripartite tra le diverse amministrazioni con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri. I decreti sono adottati previo parere delle Commissioni esteri e difesa – competenti per materia – e della Commissione bilancio, per i profili finanziari.

Al termine dell'esame, le Commissioni riunite sono chiamate ad approvare una risoluzione per approvare le missioni (tutte o solo alcune di esse) o per negare l'autorizzazione. La risoluzione potrà anche contenere delle indicazioni al Governo sulle modalità di svolgimento di una o più missioni.

Conclude ricordando anche che – ai sensi dell'articolo 50 del Regolamento del Senato – la risoluzione approvata in Commissione può essere

sottoposta all'Assemblea su richiesta del Governo o di un terzo dei componenti le Commissioni riunite, ovvero da 15 senatori.

Dà quindi la parola ai relatori.

Il senatore VATTUONE (*PD*), relatore per le parti di competenza della Commissione difesa, rileva, in via preliminare, il notevole ritardo con cui sono state trasmesse, anche quest'anno, le deliberazioni del Governo in titolo; tale ricorrente circostanza pone l'esigenza di un intervento di manutenzione della legge quadro sulla partecipazione italiana alle missioni internazionali, per cui è auspicabile la semplificazione di alcuni procedimenti infragovernativi.

Ricorda quindi che le deliberazioni sottoposte all'esame delle Commissioni riunite – ai sensi della legge 145 del 2016 – autorizzano la partecipazione italiana alle missioni militari e agli interventi a sostegno della cooperazione e lo sviluppo, per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno in corso.

Si tratta nel dettaglio di due diversi atti:

- il documento XXV, n. 5 dispone l'avvio di 3 nuove missioni;
- il documento XXVI, n. 5 dispone invece la proroga delle missioni già in corso.

Tale proroga è stata approvata dal Consiglio dei Ministri il 15 giugno e trasmessa alle Camere il 4 luglio. Anche negli anni passati le delibere di proroga sono state approvate con molto ritardo rispetto alle previsioni della legge (che prevede l'approvazione entro il 31 dicembre dell'anno precedente). Questa volta, se si considera la trasmissione alle Camere, si è infranta la data simbolica del 30 giugno, cioè della metà dell'anno, rischiando di mortificare il dibattito parlamentare.

Aggiunge anche che sul tema delle missioni il Consiglio dei ministri è già intervenuto il 25 febbraio scorso, il giorno seguente l'aggressione russa all'Ucraina, con il decreto legge n. 14 che – in deroga alla normativa prima ricordata – ha prorogato alcune missioni e ha disposto l'avvio di un nuovo intervento per il rafforzamento del fronte est dell'Alleanza Atlantica.

Concentra la sua disamina sulle missioni militari, lasciando al collega della Commissione Affari esteri l'analisi della parte relativa agli interventi di cooperazione e sviluppo.

Prima di esporre le diverse missioni di cui si chiede l'autorizzazione, il Governo, nella Relazione analitica, presenta un quadro degli scenari geopolitici generali.

La premessa è che l'Italia intende mantenere, ancor più in un contesto internazionale particolarmente instabile come quello attuale, una adeguata presenza internazionale nei diversi formati fin qui condotti, e cioè

- a) le missioni in ambito ONU;
- b) le missioni NATO;

- c) le missioni e operazioni dell'Unione europea (sia militari che civili);
- d) le missioni condotte da coalizioni di Paesi;
- e) e, infine, le missioni bilaterali.

Il contesto internazionale è ovviamente sconvolto dall'aggressione all'Ucraina da parte della Russia. L'Italia ha ribadito con fermezza la sua appartenenza all'Unione Europea e all'Alleanza atlantica. Entrambe le organizzazioni – tra l'altro – hanno appena aggiornato il proprio concetto strategico, riaffermando la reciproca complementarietà.

Il conflitto in Ucraina non può però far dimenticare gli altri scenari di crisi, a cominciare da quelli presenti nell'area del Mediterraneo: la Libia, dilaniata dai conflitti interni e condizionata dalle presenze straniere, in particolare russa e turca; la Siria; la questione israelo-palestinese e la profonda crisi che attanaglia da tempo il Libano, con importanti riflessi sul piano migratorio e in termini di sicurezza anche per i Paesi europei.

La relazione menziona i contributi del nostro Paese per l'azione di contrasto al terrorismo internazionale e al Daesh, per assicurare la libertà e la sicurezza della navigazione nello Stretto di Hormuz, ma anche per un allentamento delle tensioni con l'Iran, in vista dell'auspicabile ripristino da parte iraniana del Piano d'azione congiunto globale sul nucleare. La Relazione ricorda inoltre come l'Italia mantenga vivo un dialogo costruttivo con tutti i Paesi del Golfo, ivi incluso il Qatar e, con il progressivo superamento delle difficoltà del recente passato, anche con gli Emirati Arabi Uniti.

L'impegno del nostro Paese prosegue anche nei Balcani occidentali, segnati dalla perdurante crisi istituzionale della Bosnia-Erzegovina e dallo stallo nella normalizzazione dei rapporti fra il Kosovo e la Serbia, nonché dalle difficoltà nel percorso di adesione all'Unione europea di Paesi come Albania e Macedonia del Nord. L'Italia continuerà a giocare un ruolo chiave in questo quadrante strategico per i nostri interessi nazionali, anche in termini di sicurezza, assumendo di nuovo, da novembre 2022, la guida della missione NATO KFOR in Kosovo.

Particolare attenzione viene inoltre riservata dalla relazione al continente africano, per i rischi sistemici alla sicurezza europea di cui è portatore, ma anche per le grandi opportunità di partenariato e di sviluppo che può determinare. Particolarmente preoccupante appare la situazione securitaria in Sahel, dove si assiste ad un aumento delle attività terroristiche, che rischiano di estendersi anche in direzione dei Paesi del Golfo di Guinea. In alcuni Paesi – come il Mali, la Repubblica Centrafricana – la presenza militare della Russia è ormai massiccia. Il Corno d'Africa è segnato dalla perdurante instabilità interna dell'Etiopia e dai rischi della fase post elettorale che complicano la situazione in Somalia. Anche nella regione dei Grandi Laghi, particolarmente ricca di risorse naturali, si registra il susseguirsi di crisi umanitarie e di violenze alimentate da interessi economici contrapposti e da scontri di natura interetnica.



Per quanto riguarda il rapporto con la NATO, l'Italia continua a fornire un contributo particolarmente qualificato, sia in territorio alleato che nelle operazioni e missioni fuori area, in particolare per il rafforzamento della postura di deterrenza e difesa dell'Alleanza, partecipando ai dispositivi posti a presidio del fianco orientale, alle operazioni di *air policing* dello spazio aereo alleato e della presenza navale nel Mediterraneo e nel Mar Nero. A seguito dell'aggressione russa all'Ucraina, la NATO si è riaffermata quale pilastro della sicurezza europea, al punto da attrarre e indurre due Paesi tradizionalmente neutrali come la Svezia e la Finlandia a presentare formalmente domanda di adesione.

Procede alla disamina delle singole missioni di cui si chiede l'autorizzazione, iniziando dalle nuove missioni.

Rimarca come esse siano relative:

– alla partecipazione di personale militare a supporto delle Forze armate del Qatar in occasione dei Mondiali di calcio 2022 (scheda 14-*bis*/2022). Sottolinea come nonostante la mancata presenza della nostra nazionale, la missione – bilaterale – abbia lo scopo di contribuire al sistema di difesa e sicurezza in occasione della competizione, che si terrà fra il 21 novembre e il 18 dicembre 2022. Si prevede un impegno consistente, anche se limitato nel tempo: un numero massimo di 560 unità di personale, di 46 mezzi terrestri, di una unità navale e 2 aeree, per un fabbisogno finanziario programmato di poco più di 10 milioni di euro. Durante la fase di condotta delle operazioni, è previsto lo schieramento, nel territorio del Qatar e nelle acque internazionali prospicienti, di un dispositivo nazionale interforze, posto sotto catena di comando esclusivamente nazionale, costituito da assetti CBRN (per il contrasto alle minacce chimiche e batteriologiche), contro gli ordigni esplosivi improvvisati, contro droni ostili, unità cinofile, una unità navale con elicotteri imbarcati e un radar di scoperta contro minaccia aerea. In aggiunta, sono schierati unità di collegamento tra le varie componenti del dispositivo di sicurezza. Al fine di garantire il coordinamento delle attività operative il comandante del contingente nazionale è ubicato presso l'autorità militare qatarina;

– alla partecipazione di personale militare alla missione UE denominata EUTM Mozambico (scheda 28-*bis*/2022). Si tratta di una missione UE di addestramento delle forze armate del Paese africano, per sostenerle nel contrastare la minaccia terroristica di Al-Shabaab nell'area di Capo Delgado. L'obiettivo è la costituzione di una forza di reazione rapida, capace di intervenire rapidamente nell'area. La missione è stata avviata lo scorso anno ed è a guida portoghese. L'Italia prevede l'impiego di un numero massimo di 15 unità di personale, per un fabbisogno finanziario programmato di 1,21 milioni di euro. Il mandato della missione è stabilito inizialmente in due anni dalla piena operatività. La missione fornirà formazione militare – che comprende preparazione operativa, formazione specializzata sulla lotta al terrorismo come anche formazione e istruzione sulla protezione dei civili e sul rispetto del diritto internazionale umanita-

rio e del diritto in materia di diritti umani – alle unità delle Forze armate mozambicane che faranno parte di una futura forza di reazione rapida;

– al potenziamento della NATO nell’area sud-est dell’Alleanza (scheda 38-bis/2022). L’iniziativa è finalizzata a rafforzare i meccanismi di deterrenza e le posizioni di difesa della NATO, in risposta all’aggressività russa. L’alleanza prevede lo schieramento di Battlegroup multinazionali in Slovacchia, Ungheria, Romania e Bulgaria, ciascuno guidato da una *Framework Nation*, complementare alle forze dei Paesi ospitanti, analogamente a quanto già operativo nei Paesi Baltici. Il fabbisogno finanziario programmato per il nostro Paese di 39,6 milioni di euro, per una presenza massima di circa 1.000 unità (di cui circa 750 saranno assegnati in Bulgaria e il restante in Ungheria). Ricorda che nel recente Vertice di Madrid del giugno 2022, gli alleati hanno concordato un cambiamento fondamentale nella deterrenza e nella difesa della NATO. Ciò include il rafforzamento delle difese avanzate, il potenziamento dei gruppi tattici nella parte orientale dell’Alleanza fino al livello di brigata, la trasformazione della Forza di risposta della NATO e l’aumento del numero di forze ad alta prontezza a ben oltre 300.000 unità. Tutto ciò sarà sostenuto da un maggior numero di equipaggiamenti e rifornimenti, da più capacità dispiegate in avanti e da piani di difesa aggiornati, con forze pre-assegnate alla difesa di specifici Alleati. Tutto ciò costituisce la più grande revisione della difesa collettiva e della deterrenza alleata dai tempi della guerra fredda.

Passa quindi alle missioni già in corso, di cui si chiede la prosecuzione per il 2022.

Per ogni missione, la relazione analitica riporta due schede:

- la prima contiene un resoconto di quanto si è fatto nel 2021;
- la seconda (su incentrerà la sua disamina), dà invece conto delle risorse e degli assetti previsti per il 2022.

Ricorda anche che ciascuna scheda-missione riporta:

- l’area geografica di intervento e la sede del comando;
- il mandato internazionale e gli obiettivi;
- la base giuridica di riferimento;
- gli assetti e il personale impiegato;
- la durata programmata;
- e il fabbisogno finanziario.

Tra le missioni in Europa e nel Mediterraneo, l’impegno più rilevante è costituito, ancora una volta, dalla missione NATO nei Balcani, con un numero massimo di 1.490 unità di personale (in considerevole aumento rispetto alle 638 del 2021), con 367 mezzi terrestri e due mezzi aerei, per un fabbisogno finanziario programmato di circa 109 milioni (in aumento rispetto agli 80,93 milioni dello scorso anno).

Di assoluto rilievo, per il ruolo dell’Italia e per l’importanza dell’area di intervento, è la missione EUNAVFOR MED Irini, che ha lo scopo di implementare l’embargo di armi verso la Libia e di contrastare le espor-

tazioni illecite di petrolio, e che – come sapete – ha il proprio comando operativo a Roma. L'impegno nazionale è stato però significativamente ridotto per il 2022. La missione prevede un numero massimo di unità di personale pari a 406 (in diminuzione rispetto alle 596 dello scorso anno), e impiega 1 unità navale e 2 aeree, per un fabbisogno finanziario programmato di 40,32 milioni di euro (in aumento rispetto ai 39,72 milioni di euro dello scorso anno).

Da non trascurare inoltre gli assetti impiegati (2 unità navali, 2 aeree ed un numero massimo di 240 unità di personale) nell'ambito della operazione NATO Sea Guardian nel Mediterraneo, con cui si intende contribuire al mantenimento di un ambiente marittimo sicuro, per un fabbisogno finanziario programmato di 17,19 milioni di euro.

Rispetto al 2021 non risulta invece prorogata la partecipazione di un magistrato collocato fuori ruolo del Ministero della giustizia alla missione civile dell'Unione europea in Ucraina, (EUAM Ukraine), di cui alla scheda n. 43/*bis* del 2021.

Con la conclusione della missione in Afghanistan, la presenza italiana in Asia, si concentra essenzialmente in Medio Oriente.

Alla missione Onu in Libano (UNIFIL) – che da quest'anno è a guida spagnola, dopo molti comandi italiani – il nostro Paese partecipa con un numero massimo di 1.169 unità di personale (in diminuzione rispetto alle 1.301 dello scorso anno), nonché con 368 mezzi terrestri, 1 mezzo navale e 7 mezzi aerei, per un fabbisogno finanziario di 163,58 milioni di euro.

Sempre in Libano, segnala la missione bilaterale di addestramento delle Forze armate libanesi (MIBIL), che impiega fino a 160 unità di personale, oltre ad un mezzo navale ed uno terrestre, con un onere di 10 milioni e mezzo.

Ancora molto significativo è il contributo italiano per la Coalizione internazionale di contrasto alla minaccia terroristica del Daesh, che impiega 97 mezzi terrestri, 11 mezzi aerei e 650 unità di personale (in diminuzione rispetto alle 900 dello scorso anno), con un onere di oltre 217 milioni di euro.

Corposo è altresì l'impegno per la partecipazione alla missione NATO in Iraq (NM-I) – di cui l'Italia ha assunto il comando lo scorso maggio – che, per quest'anno, impiega 100 mezzi terrestri, 8 mezzi aerei e fino a 610 unità di personale, con un onere di circa 78 milioni di euro.

Rispetto al 2021 non risulta prorogata la partecipazione italiana alla missione EUBAM Rafah, al valico di frontiera tra Territori palestinesi e Egitto (scheda 11 /2021 che impegnava una unità di personale).

In Africa, tra gli impegni più rilevanti, si segnala la missione bilaterale di assistenza e supporto in Libia, che impiega 69 mezzi terrestri, 2 mezzi aerei ed un numero massimo di 400 unità di personale, per un fabbisogno finanziario di poco più di 40 milioni (in diminuzione rispetto allo scorso anno). L'obiettivo della missione – si legge nella Relazione – è di assistere il Governo di Accordo nazionale libico attraverso lo svolgimento di una serie di compiti (assistenza sanitaria, corsi di sminamento, formazione delle forze di sicurezza, assistenza nel controllo dell'immigrazione

illegale, ripristino dell'efficienza degli assetti terrestri, navali ed aerei comprese le relative infrastrutture, attività di *capacity building* ecc.). Fra i compiti della missione sono confluite pertanto le attività della precedente missione denominata operazione Ippocrate, terminata come missione autonoma il 31 dicembre 2017, il cui obiettivo era fornire supporto sanitario al Governo di Accordo nazionale libico, mediante l'installazione di un ospedale da campo presso l'aeroporto di Misurata.

Segnala, inoltre, che sempre con riferimento alla Libia la scheda n. 33 del 2022 contempla la missione in supporto alla Marina libica, richiesta dal Consiglio presidenziale – Governo di accordo nazionale libico, nell'ambito del più generale dispositivo aeronavale nazionale apprestato per la sorveglianza e la sicurezza dei confini nazionali nell'area del Mediterraneo centrale, denominato Mare Sicuro. Gli assetti di questa missione sono costituiti da 774 unità, 6 mezzi navali di cui una unità navale dedicata all'assistenza tecnica della Marina libica, di massima stanziata a Tripoli e 8 mezzi aerei.

Con riferimento alla Libia la scheda n. 47/2022 (*ex* 48/2021) reca, poi, la proroga, per l'anno 2022, della partecipazione di 25 unità di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione bilaterale di assistenza nei confronti delle Istituzioni libiche preposte al controllo dei confini marittimi. Gli assetti di questa missione risultano rimodulati con una riduzione da 49 a 25 unità di personale e un incremento da 3 a 4 dei mezzi terrestri. Invariata la presenza di una unità navale. Il fabbisogno complessivo della missione è incrementato di 1.368.84 euro (da 10.479.140 euro a 11.848.004 euro).

In relazione alla missione in esame si ricorda che la Risoluzione delle Commissioni difesa ed esteri del Senato, a conclusione dell'esame della delibera per il 2021 impegnava il Governo «a verificare, dalla prossima programmazione, le condizioni per il superamento della missione di assistenza alle istituzioni libiche preposte al controllo dei confini marittimi (scheda 48/2021), trasferendone le funzioni ad altre missioni, per consolidare il ruolo dell'Italia in Libia, razionalizzare la catena di comando e potenziare il coinvolgimento europeo». In senso analogo si erano espresse anche le omologhe Commissioni della Camera dei deputati.

La missione bilaterale di supporto in Niger impiega 100 mezzi terrestri, 6 mezzi aerei e un numero massimo di 350 unità di personale (rispetto alle 295 dello scorso anno), per un fabbisogno finanziario di 62,4 milioni di euro (in consistente aumento rispetto ai 44 milioni e mezzo del 2021).

Sempre nel Sahel l'Italia partecipa alla forza multinazionale di contrasto alla minaccia terroristica Task Force TAKUBA, con 44 mezzi terrestri, 8 aerei e un numero massimo di 250 unità di personale (per oltre 35 milioni di euro).

Menziona infine anche il contributo all'operazione UE Atalanta, per il contrasto alla pirateria nel bacino somalo e nell'Oceano Indiano, che impiega 1 nave, 2 mezzi aerei e un numero massimo di 199 unità di personale, in forte diminuzione rispetto alle 388 unità dello scorso anno (il

fabbisogno finanziario è di 26,84 milioni di euro). La missione peraltro è in fase di rinnovamento del mandato dopo che la Somalia non ha acconsentito al rinnovo del mandato Onu che consentiva l'ingresso delle navi di Atalanta nelle acque territoriali. Altre missioni dell'Unione europea sono in Mali (attualmente sospesa per la presenza del gruppo Wagner), Niger, Repubblica Centrafricana (anche qui con molti problemi con la presenza russa) e Somalia.

Per quanto attiene al potenziamento dei dispositivi nazionali, la proroga investe innanzitutto la missione «Mare Sicuro», dispositivo nazionale nel Mediterraneo, nel cui ambito è inserita la missione bilaterale in supporto alla Marina libica (scheda 33/2022). La missione impiega 6 mezzi navali (di cui uno dedicato all'assistenza tecnica alla Marina libica), 8 mezzi aerei ed un numero massimo di 774 unità di personale, per un fabbisogno finanziario di poco più di 95 milioni.

Un altro dispositivo aeronavale nazionale opera nel Golfo di Guinea (scheda 34/2022), impiegando 1 nave, 2 mezzi aerei ed un massimo di 190 unità di personale (in notevole diminuzione rispetto alle 394 unità di personale previste lo scorso anno), per un fabbisogno di circa 20 milioni e mezzo di euro.

Nello Stretto di Hormuz, l'Italia opera nell'ambito dell'iniziativa multinazionale EMASOH (scheda 35/2022), con una nave, 2 mezzi aerei ed un massimo di 200 unità di personale, per un fabbisogno finanziario di poco meno di 10 milioni di euro.

Il capitolo delle delibere più strettamente collegato con l'aggressione all'Ucraina è quello che riguarda la partecipazione italiana al rafforzamento delle iniziative della NATO entro i propri confini, lungo tutto il fronte orientale. Su questo fronte – come già anticipato – alcune misure erano già state assunte con il decreto-legge n. 14 che aveva prorogato alcune missioni fino al 31 dicembre e ne aveva autorizzate di nuove fino al 30 settembre.

Il contributo italiano alla sorveglianza dello spazio aereo dell'Alleanza impegna 12 mezzi aerei (già autorizzati con il decreto-legge n. 14) e un numero massimo di 170 unità di personale (in aggiunta alle ulteriori 130 unità autorizzate dal decreto). La spesa prevista è di 41 milioni e mezzo di euro.

Segnala al riguardo che una delegazione delle Commissioni difesa di Camera e Senato si è recata recentemente a Costanza, in Romania, per visitare il nostro contingente dell'Aeronautica.

Di rilievo anche la proroga della partecipazione di personale militare al potenziamento del dispositivo NATO per la sorveglianza navale nell'area sud dell'Alleanza, che impegna 3 mezzi navali (in aggiunta ai 2 già autorizzati col decreto-legge), 1 mezzo aereo già autorizzato ed un numero massimo di 403 unità di personale (in aggiunta alle 235 unità autorizzate dal decreto), per un fabbisogno di 32 milioni e mezzo di euro.

Una scheda specifica prende poi in considerazione le esigenze comuni a più teatri operativi delle Forze armate (fra cui le attività di cooperazione civile-militare, le operazioni di assistenza umanitaria, e una serie

di spese di carattere logistico e assicurativo (scheda 40/2022). Il costo complessivo è di 78 milioni di euro.

Sono inoltre confermate le esigenze di mantenimento del dispositivo info-operativo dell'AISE a protezione del personale impiegato nelle missioni e per le attività di cooperazione con le forze di sicurezza locali (scheda 41/2022), per un fabbisogno (in lieve crescita) di 30 milioni di euro.

La delibera di proroga prevede dunque una consistenza massima complessiva del personale delle Forze armate nei teatri operativi pari a 8.505 unità, la consistenza media è di 5.978 unità. Ai fini del calcolo dei contingenti complessivamente impegnati nelle operazioni all'estero nell'anno 2022, occorre considerare sia le 1.575 unità previste per le 3 nuove missioni, sia le unità da ultimo prorogate con il decreto legge n. 14 del 2022, pari a 1.980 unità. Considerando anche i richiamati dati, il totale di unità massime è pari a 12.183 unità di cui 12.060 appartenenti alle Forze armate, 64 alla Polizia di Stato, 57 alla Guardia di finanza e 2 alla Magistratura.

Quanto detto finora riguarda il personale delle Forze armate. Le delibere governative si occupano però anche delle missioni di polizia, tra cui si segnalano:

- EULEX Kosovo (scheda 42/2022);
- la missione bilaterale di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica (scheda 44/2022);
- EUBAM LIBYA, missione per l'assistenza alle attività di frontiera;
- e la missione bilaterale di assistenza nei confronti delle Istituzioni libiche preposte al controllo dei confini marittimi (scheda 47/2022).

Per lo svolgimento di tali missioni è stato autorizzato il fabbisogno finanziario per la durata programmata in misura pari a poco meno di 20 milioni complessivi.

Per quanto attiene agli oneri finanziari, il fabbisogno complessivo è individuato dalla delibera di proroga in 1 miliardo e 681 milioni di euro. A questa somma vanno però aggiunti i costi relativi alle nuove missioni, pari a oltre 50 milioni, e quelli relativi alle missioni prorogate nel decreto-legge n. 14 del 2022, pari a oltre 174 milioni. Il totale complessivo delle spese per le missioni nel 2022 è pertanto pari a 1 miliardo e 856 milioni.

Per quanto riguarda la delibera di proroga la cifra si ripartisce così tra i vari dicasteri:

- la parte principale è ovviamente quella del Ministero della difesa (con un onere di 1 miliardo e 171 milioni (in diminuzione di circa 70 milioni rispetto allo scorso anno).
- la Presidenza del Consiglio ha 30 milioni per l'AISE (in aumento rispetto ai 26 milioni dello scorso anno);
- le missioni a carico del Ministero dell'interno hanno un onere di 3 milioni e 709 mila euro (in lieve aumento rispetto allo scorso anno);

– le missioni a carico del Ministero dell'economia e delle finanze hanno un onere di 15 milioni e mezzo (in aumento rispetto agli 11,81 milioni dello scorso anno);

La somma restante – cioè 408 milioni di euro – va invece al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per gli interventi di cooperazione allo sviluppo, di cui parlerà il collega della Commissione affari esteri.

Interviene, quindi, il relatore per la 3<sup>a</sup> Commissione, senatore AIMI (*FIBP-UDC*) che evidenzia alcuni aspetti di interesse internazionalistico dei due documenti, in particolare in relazione agli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione.

Per quanto concerne le nuove missioni e gli impegni operativi da avviare nel corso del 2022, si limita ad osservare come essi rispondano ad esigenze di natura strategica, in particolar modo in relazione al potenziamento dell'Alleanza Atlantica lungo i suoi confini sud-orientali, nonché alla partecipazione di personale militare italiano alla missione UE denominata EUTM Mozambico, indispensabile per assicurare un contributo aggiuntivo alla stabilità del Paese, anche in ragione delle ricadute energetiche per l'Italia che un simile impegno può comportare. Rammento, al riguardo, come durante la recente visita del presidente della Repubblica Mattarella nel Paese africano sia stata più volte rimarcata l'importanza che la stabilità del Mozambico riveste anche per l'Italia. La partecipazione di personale militare in Qatar, viceversa, sembra inserirsi nel quadro dell'impegno, più volte auspicato anche dalle stesse Commissioni parlamentari competenti, di riservare attenzione crescente all'area del Mediterraneo allargato, offrendo un contributo alla stabilizzazione non solo dei Paesi africani, ma anche a quelli della penisola arabica, segnati nel recente passato da divisioni a carattere infra-religioso e politico, e da minacce di matrice terroristica.

Con riferimento alla prosecuzione degli interventi di cooperazione allo sviluppo che sono previsti a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, le aree geografiche interessate per il 2022 confermano un orientamento dell'azione italiana, in continuità con le iniziative del recente passato, incentrato soprattutto sull'area del Mediterraneo e sull'Africa, ma anche in Paesi fragili del continente asiatico, con una tipologia di azioni finalizzate a rafforzare la sicurezza e la stabilità di quelle realtà, e a sostenere i Paesi maggiormente impegnati nella lotta al terrorismo e al contrasto dei traffici illegali e delle migrazioni irregolari. Nella relazione che accompagna la scheda 48, in particolare, viene ribadito l'impegno, in coerenza con la Raccomandazione dell'OCSE-DAC del febbraio 2019, di rendere, per quanto possibile, complementari tra di loro gli interventi di sviluppo e quelli umanitari nei Paesi di intervento.

Viene quindi alla illustrazione degli interventi di cooperazione allo sviluppo, di cui alle schede 48, 49, 50 e 51 delle Relazioni analitica e tecnica per la proroga. Il fabbisogno finanziario complessivo per il periodo 1°

gennaio – 31 dicembre 2022 per questi interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione è pari a 408,69 milioni di euro (in aumento rispetto ai 343,80 milioni di euro dello scorso anno). Gli oneri complessivi a carico del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ammontano a 338,84 milioni di euro per l'anno 2022, e a 69,85 milioni di euro per l'anno 2023.

Con riferimento alle iniziative di cooperazione allo sviluppo e di smi-namento umanitario (scheda 48), il fabbisogno finanziario per il periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2022 risulta pari a 290,66 milioni di euro, di cui 40 milioni esigibili nel 2023. Si tratta di una cifra in considerevole aumento rispetto alle risorse stanziare per l'intero 2021, che erano state pari a 135 milioni di euro, come evidenziato dalla scheda 49 della Relazione sullo stato degli interventi per lo scorso anno. Le risorse effettive destinate per il 2022 alle iniziative di cooperazione allo sviluppo – fra progetti di sviluppo, interventi umanitari e di emergenza – ammontano, come si evince dalle Relazioni tecniche allegate al provvedimento, a 282,66 milioni di euro (in sensibile aumento rispetto ai 127 milioni previsti lo scorso anno), di cui 76 milioni di euro (15 milioni dei quali esigibili nel 2023) destinati a progetti in Africa (in aumento rispetto ai 70 milioni di euro dello scorso anno), 54 milioni di euro (di cui 10 milioni esigibili nel 2023) per iniziative in Medio Oriente (in aumento rispetto ai 35 milioni di euro dello scorso anno), e 84 milioni di euro (di cui 15 milioni esigibili nel 2023) riservati a programmi in Asia (in forte aumento rispetto ai 22 milioni dello scorso anno). Da ultimo vengono destinate risorse anche per iniziative di carattere umanitario in Europa, in particolare in relazione alla grave crisi internazionale in atto in Ucraina ma anche a beneficio dei Paesi coinvolti dall'imponente fenomeno migratorio proveniente dall'Afghanistan attraverso la cosiddetta «rotta balcanica», per un ammontare di 28,66 milioni di euro.

Fra i Paesi africani beneficiari degli interventi, e che restano l'assoluta priorità della politica estera italiana, la scheda annovera in particolare quelli del Corno d'Africa come l'Etiopia – fra i principali beneficiari dell'aiuto pubblico italiano – la Somalia, il Sudan, il Sud Sudan e l'Eritrea, i Paesi dell'Africa occidentale e del Sahel come il Niger, il Mali, il Burkina Faso, il Ciad e la Repubblica Centrafricana, oltre a realtà dell'Africa mediterranea quali la Libia e la Tunisia, in linea con le priorità geopolitiche individuate nel Documento triennale di programmazione ed indirizzo per il triennio 2021-2023 previsto dalla legge sulla cooperazione allo sviluppo (legge n. 125 del 2014).

Con riferimento all'area del Medio Oriente, il documento ricorda in primo luogo come in Siria e nei Paesi del Medio Oriente maggiormente interessati dal flusso dei rifugiati siriani (Libano e Giordania in particolare), proseguirà il contributo italiano allo sforzo della Comunità internazionale per rafforzare la resilienza delle comunità locali, con interventi nei settori sanitario, dell'istruzione e della protezione dei minori e della parità di genere. La scheda richiama altresì l'impegno italiano a favore della



Palestina, in particolare nel settore sanitario, e dell'Iraq, per un sostegno alla crescita economica e all'accesso ai servizi di base.

Ulteriori iniziative continueranno ad essere svolte anche in Asia, in particolare in Afghanistan, per fare fronte alle profonde esigenze umanitarie determinatesi dopo il ritiro della NATO, nonché in Pakistan, in Myanmar (in particolare a tutela della minoranza Rohingya) e in Bangladesh.

In relazione alle attività di sminamento umanitario, pertinenti alla stessa scheda 48, la relazione illustrativa evidenzia che le risorse disponibili, pari a 8 milioni di euro (cifra di identico importo rispetto a quanto stanziato lo scorso anno), saranno destinate a rifinanziare l'apposito Fondo istituito dalla legge n. 58 del 2001, in linea con l'impegno assunto dal nostro Paese in occasione del Vertice umanitario mondiale di Istanbul del 2016 di allocare risorse a tale scopo non inferiori a 2 milioni di euro.

La scheda 49 descrive gli interventi di sostegno ai processi di pace, stabilizzazione e rafforzamento della sicurezza, destinati ad alcuni Paesi dell'Europa orientale, dell'Africa, del Medio Oriente, oltre all'Afghanistan, all'America Latina e alla regione caraibica. Lo stanziamento per l'intero 2022 è di 47,30 milioni di euro (di cui 23,10 milioni per obbligazioni esigibili nel 2023), in sensibile aumento rispetto alla somma resa disponibile lo scorso anno e che era stata pari a 21,30 milioni di euro. Una quota considerevole delle risorse disponibili (20,33 milioni di euro, di cui 10,30 milioni per obbligazioni esigibili nel 2023) sarà destinata ad iniziative in Europa orientale, Africa settentrionale, Medio Oriente e Afghanistan, ed in particolare per interventi volti a facilitare il percorso di riconciliazione nazionale in Libia e di sostegno e stabilizzazione alle istituzioni democratiche legittime del Paese. Viene espressamente previsto che la cooperazione italo-libica riguarderà espressamente anche la gestione ordinata dei flussi migratori e la lotta contro l'immigrazione irregolare. Impegni analoghi per la stabilità istituzionale vengono menzionati anche in relazione al Libano, alla Siria, allo Yemen e all'Iraq. Di rilievo anche l'impegno per l'attuazione del piano italiano per il popolo afgano, da realizzarsi mediante il coinvolgimento dei Paesi vicini destinati ad accogliere rifugiati e sfollati, e per il rafforzamento istituzionale e della resilienza dell'Ucraina.

La maggior parte delle risorse della scheda, pari a 25 milioni di euro (di cui 12,50 milioni per obbligazioni esigibili nel 2023), è destinata ad iniziative in Africa sub-Sahariana, in America latina e caraibica e in Asia. Per l'Africa sub-sahariana sono previsti, fra gli altri, interventi concentrati nella fascia di instabilità che va dal Sahel al Corno d'Africa, fino alla regione dei Grandi Laghi e al Mozambico, aree la cui fragilità rappresenta una minaccia per l'Italia e l'Europa stessa e in cui sono previsti progetti di consolidamento dello stato di diritto, di rafforzamento della democrazia e di contrasto alla criminalità e ai traffici illeciti. In relazione alla Regione dei Grandi Laghi e al Mozambico, la scheda rimarca l'intenzione di realizzarvi progetti di *capacity building* istituzionale, già avviati nei Paesi vicini, e di tutela e promozione dei diritti umani, anche in collaborazione con agenzie delle Nazioni Unite ed Organizzazioni regionali, nonché con università italiane.

A beneficio dei Paesi dell'America Latina e caraibica sono previsti interventi di promozione della cultura della legalità e dello stato di diritto, in particolare in Colombia.

Risorse per 1,77 milioni di euro (in lieve diminuzione rispetto a quelle stanziato lo scorso anno, pari a 1,8 milioni) vengono destinate ad iniziative in Europa e nei Balcani per la promozione della stabilità e la pace, in particolare con riferimento alle sfide poste dall'emarginazione sociale e dal proliferare degli estremismi violenti e del terrorismo. Le iniziative riguarderanno in particolare i Paesi dell'area balcanica, che rappresentano una priorità strategica per la politica estera italiana, attraverso attività di rafforzamento istituzionale, sostegno alla transizione democratica e di *confidence-building* tra attori statali e non. Una quota di 150.000 euro viene destinata a favore della cooperazione italo-tedesca, in particolare per la promozione del dialogo interetnico e interreligioso e per la cultura della pace, con il sostegno alle attività dell'Associazione Villa Vigoni e alla istituzione di un Premio dei Presidenti per la cooperazione comunale italo-tedesca. Una novità riguarda inoltre lo stanziamento di 200.000 euro per l'anno 2022 per incrementare le risorse disponibili per la ricerca in campo internazionalistico e ciò al fine di rafforzare i campi della previsione strategica e dell'analisi predittiva al fine di supportare adeguatamente la politica estera nazionale nei suoi sforzi di comprensione dei possibili scenari del panorama internazionale.

In relazione agli impegni per la partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per la pace e la sicurezza (scheda 50), lo stanziamento complessivo per il 2022 è di 22,23 milioni di euro (di cui 6,75 milioni per obbligazioni esigibili nel 2023), in aumento e rispetto alle risorse stanziato nel 2021 che ammontavano a 16,8 milioni di euro. La maggior parte dei contributi (pari a 12,64 milioni euro, in netto aumento rispetto alla cifra dello scorso anno che era stata pari a 6,27 milioni di euro) sarà destinata: a Fondi ed Organizzazioni internazionali (tra cui il Fondo Fiduciario a sostegno del Dipartimento degli Affari Politici e per il Consolidamento della Pace delle Nazioni Unite, il Fondo ONU per il consolidamento della Pace, UNDP Libia, ed altri); ad iniziative dell'Unione europea (per 3,57 milioni di euro) di cui 3,40 milioni di euro per la partecipazione italiana alle missioni civili del Servizio Europeo di Azione Esterna; ad iniziative dell'Organizzazione per la sicurezza e cooperazione in Europa (OSCE) (per 3,67 milioni di euro – in diminuzione rispetto alle risorse disponibili lo scorso anno che erano state pari a 4,08 milioni), di cui 2,43 milioni di euro per la partecipazione italiana alle missioni OSCE sul terreno e presso il segretariato e 1 milione di euro quale contributo dell'Italia al bilancio della *Special Monitoring Mission* in Ucraina, nonché a progetti extra-bilancio dell'OSCE; alle Organizzazioni regionali in Europa (per un totale 2,35 milioni di euro), – fra cui il Segretariato permanente dell'Iniziativa Adriatico-Ionica (IAI) e il Fondo INCE presso la Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo (per 2 milioni di euro).

Nello specifico, i contributi a fondi ed organizzazioni internazionali saranno destinati – fra gli altri – al sostegno dell’Ufficio delle Nazioni Unite per il controllo della droga e la prevenzione del crimine (UNODC) e delle altre Agenzie ONU per il contrasto al crimine transfrontalieri e al traffico di stupefacenti (5 milioni di euro), del Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo (UNDP) in Libia (2 milioni di euro), del Fondo fiduciario della NATO sull’iniziativa «*defense capacity building* (DCB)» per programmi di rafforzamento istituzionale e degli enti di sicurezza e difesa dei Paesi *partner* dell’Alleanza di prioritario interesse per l’Italia (250.000 euro), della Corte Penale Internazionale (500.000 euro), del Fondo ONU per il consolidamento della pace (1 milione di euro), dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Diritti Umani (500.000 euro), del Fondo fiduciario della NATO per contribuire alla risposta alla crisi pandemica (130.000 euro), dell’Unione per il Mediterraneo (115.000 euro), del Centro Mediterraneo per l’Integrazione (95.000 euro), del Tribunale speciale delle Nazioni Unite per il Libano (400.000 euro), del Fondo globale per il coinvolgimento e la resilienza delle Comunità (500.000 euro), dell’Ufficio antiterrorismo delle Nazioni Unite (UNOCT) (150.000 euro) e del Processo di Aqaba, nell’ambito delle attività della Coalizione globale anti-Daesh (200.000 euro).

Con riferimento agli interventi operativi di emergenza e di sicurezza in aree di crisi (scheda 51), lo stanziamento per il 2022 è pari a 48,5 milioni di euro, di identico importo rispetto alle risorse disponibili per il 2021. La maggior parte di tali fondi – 42,8 milioni di euro, in lieve ed ulteriore aumento rispetto ai 41,75 milioni di euro resi disponibili lo scorso anno per il medesimo scopo – sono destinati, stante la perdurante gravità del contesto di sicurezza a livello globale, al potenziamento delle misure di sicurezza a tutela delle rappresentanze diplomatiche, degli uffici consolari, degli istituti italiani di cultura e delle istituzioni scolastiche all’estero, non solo nelle aree di crisi, ma anche nelle sedi europee e ovunque sia necessario garantire adeguatamente l’incolumità del personale e degli utenti. La relazione evidenzia inoltre come 4,15 milioni di euro siano destinati alla sicurezza dei connazionali all’estero, di cui in particolare 3,15 milioni di euro per il potenziamento del personale dell’Arma dei Carabinieri presso le sedi diplomatico-consolari, e 1 milione di euro per fornire idonea copertura assicurativa al personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale dell’Arma dei Carabinieri inviati in missioni di scorta e sicurezza in Paesi a rischio. Ulteriori fondi vengono infine previsti per l’invio in missione o in viaggio di servizio del personale del MAECI in aree di crisi, per un totale di 1,55 milioni di euro, di cui 70.000 euro per le missioni di personale del MAECI in aree di crisi, 615 mila euro per assicurare risorse agli inviati speciali e al consigliere per la cooperazione civile del Comandante della Missione NATO *Kosovo Force* (KFOR), 410.000 euro per viaggi di congedo e 455.000 euro per il rimborso spese di trasferimento.

La PRESIDENTE, nel ringraziare i relatori per le rispettive esposizioni testé svolte, dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore IWOBI (*L-SP-PSd'Az*), pur ribadendo la piena fiducia del suo gruppo di appartenenza circa l'operato delle Forze armate italiane nell'ambito delle missioni internazionali, esprime perplessità in relazione alla missione bilaterale di addestramento delle forze di sicurezza palestinesi, stanti i limiti da queste più volte palesati. A suo giudizio, peraltro, le stesse Autorità palestinesi dovrebbero riconoscere la piena legittimazione ad esistere dello Stato di Israele.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16.*

## AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)

Martedì 12 luglio 2022

### Sottocommissione per i pareri

187<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente della Commissione*  
PARRINI

*La seduta inizia alle ore 14,55.*

**(2646) Conversione in legge del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, recante disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile, nonché in materia di grandi eventi e per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili**

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente PARRINI (PD), relatore, dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

**(2668) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina, approvato dalla Camera dei deputati**

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente PARRINI (PD), relatore, dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

**(2668) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 5<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente PARRINI (*PD*), relatore, dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

**(2646) Conversione in legge del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, recante disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile, nonché in materia di grandi eventi e per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili**

(Parere all'8<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il presidente PARRINI (*PD*), relatore, dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

– all'articolo 2, comma 1, capoverso 1, si rileva l'opportunità di prevedere un termine temporale per l'adozione del decreto ministeriale ivi previsto, analogamente a quanto previsto dal testo previgente della disposizione novellata;

– all'articolo 7, comma 2, si valuti l'opportunità di indicare un termine temporale per l'adozione del decreto ministeriale previsto dalla disposizione.

La Sottocommissione conviene.

**(1130) RUFÀ e altri. – Disposizioni relative alla definizione della relazione tecnica di competenza della professione regolamentata di tecnologo alimentare**

(Parere alla 9<sup>a</sup> Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente PARRINI (*PD*), relatore, dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

**(2392) Vilma MORONESE e altri. – Misure urgenti per la riduzione dell'inquinamento da sostanze poli e perfluoroalchiliche (PFAS) e per il miglioramento della qualità delle acque destinate al consumo umano**

(Parere alla 13<sup>a</sup> Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente PARRINI (PD), relatore, riferisce sugli ulteriori emendamenti 2.0.1 (testo 2) e 2.0.2 (testo 2) al disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

*La seduta termina alle ore 15.*

## **Plenaria**

### **357<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**PARRINI**

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Deborah Bergamini.*

*La seduta inizia alle ore 15,05.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(2229) Emanuele PELLEGRINI. – Disposizioni in materia di compartecipazione da parte dello Stato alle spese sostenute dagli enti locali per i minori collocati in comunità di tipo familiare o in istituti di assistenza**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di martedì 24 maggio.

Il PRESIDENTE avverte che non è ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio.

Il relatore AUGUSSORI (L-SP-PSd'Az), nel confermare che non risulta che ci siano stati progressi nell'istruttoria della Commissione bilancio, coglie l'occasione per sollecitare il supporto del Governo al fine di calcolare la copertura economica effettivamente necessaria. Infatti, a seguito dell'innalzamento da 45 a 60 euro del contributo fisso *standard*

per ospite erogato dal Ministero dell'interno ai Comuni, appare evidente la necessità di una verifica dei costi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE REDIGENTE*

**(1359) Raffaella Fiormaria MARIN e altri. – Istituzione della Giornata in memoria delle vittime dell'amianto e assegnazione di un riconoscimento onorifico ai comuni maggiormente colpiti**

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 1° marzo e rinviata, da ultimo, nella seduta del 21 giugno.

Il PRESIDENTE avverte che non è ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio.

La relatrice PIROVANO (*L-SP-PSd'Az*) sottolinea che i ritardi nella predisposizione della relazione tecnica lasciano presupporre che vi sia un problema di copertura economica. Si stima, infatti, un onere di circa 1,5 milioni di euro per l'organizzazione della Giornata in memoria delle vittime dell'amianto, la valutazione delle candidature dei Comuni e le medaglie da apporre sul gonfalone del Comune.

In Commissione bilancio, sarebbe poi emersa la necessità di garantire l'invarianza finanziaria relativamente all'emendamento 2.0.1, sulla tenuta di un elenco di Comuni virtuosi, oltre alla esigenza di chiarimenti in merito all'emendamento 1.0.1, che prevede campagne di sensibilizzazione sui rischi per la salute nei luoghi di lavoro collegati alla presenza di amianto.

Considerato che l'obiettivo primario del disegno di legge è quello di onorare la memoria delle vittime, fornendo anche un aiuto alle famiglie delle persone malate o decedute, e sollecitare gli enti locali a proseguire l'opera di bonifica delle costruzioni in cui è ancora presente l'amianto, preannuncia la predisposizione di un emendamento per superare le difficoltà riscontrate. La proposta, dopo un confronto con la prima firmataria del disegno di legge in esame, senatrice Marin, sarà quindi sottoposta all'attenzione della Commissione.

Il PRESIDENTE ritiene che il percorso indicato dalla relatrice sia del tutto condivisibile.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.



(1650) FENU e altri. – Disposizioni in materia di imprese sociali di comunità

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 5 aprile e rinviata, da ultimo, nella seduta del 21 giugno.

Il PRESIDENTE avverte che non è ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio.

Il relatore TONINELLI (M5S) conferma di non aver ricevuto notizie dalla 5<sup>a</sup> Commissione, che a sua volta non può completare l'esame degli emendamenti in assenza della relazione tecnica richiesta al Governo.

Il PRESIDENTE ricorda di avere inviato una lettera al Ministro per i rapporti con il Parlamento per lamentare l'impossibilità di concludere l'esame di diversi provvedimenti in Commissione a causa della mancanza del parere della Commissione bilancio, la quale a sua volta non può svolgere l'istruttoria in assenza della relazione tecnica richiesta al Governo.

Sollecita pertanto anche per le vie brevi la rappresentante del Governo, affinché eserciti una positiva e costruttiva pressione sull'Esecutivo, al fin di superare la situazione di *impasse*.

Il sottosegretario BERGAMINI assicura che si farà interprete presso il Ministro dell'esigenza rappresentata dal Presidente, che peraltro si sta verificando anche in altre Commissioni, al fine di superare le difficoltà che ostacolano l'*iter* di alcuni provvedimenti.

Il PRESIDENTE sottolinea che, subito dopo l'invio della missiva, si è effettivamente sbloccato l'esame del disegno di legge n. 1785, recante norme sull'equilibrio di genere nelle cariche pubbliche. Ciò aveva fatto presagire che si potesse finalmente concludere anche l'esame degli altri disegni di legge in attesa di definizione, ma purtroppo questo non è accaduto.

Il senatore CALDEROLI (L-SP-PSd'Az) ricorda che simili disguidi non si verificheranno più una volta che saranno entrate in vigore le modifiche del Regolamento relative appunto ai pareri della Commissione bilancio.

Il PRESIDENTE concorda con il senatore Calderoli.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

**(2185) CANDIANI ed altri. – Modifiche alla disciplina relativa alla Corte dei conti a tutela del corretto riavvio del Paese**

(Rinvio del seguito della discussione)

Il PRESIDENTE avverte che non è ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio.

Il relatore BRESSA (*Aut (SVP-PATT, UV)*) conferma che la Commissione bilancio è ancora in attesa della relazione tecnica del Ministero dell'economia.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

**(2495) Disciplina dell'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Silvia Fregolent; Maria Anna Madia e Francesco Silvestri

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta di martedì 14 giugno.

Il PRESIDENTE comunica che la Commissione bilancio ha espresso parere non ostativo sul testo e parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7 e 5.8. Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti, fatta eccezione per la proposta 10.1, il cui esame resta sospeso.

Avverte che il relatore ha presentato gli emendamenti 3.100, 4.100, 5.100, 6.100, 7.100 e 11.100, pubblicati in allegato.

Comunica altresì che sono stati presentati i subemendamenti 7.100/1, 7.100/2, 7.100/3, 7.100/4 e 7.100/5, nonché gli emendamenti 8.50 (già 5.8 (testo 2)) e 9.6 (testo 2), anch'essi pubblicati in allegato.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

**(1444) Maria SAPONARA e altri. – Istituzione dell'Osservatorio nazionale per il sostegno ed il supporto psicologico del personale delle Forze di polizia**

(Discussione e rinvio)

La relatrice RICCARDI (*L-SP-PSd'Az*) riferisce sul disegno di legge in esame, a prima firma della senatrice Saponara, che istituisce l'Osservatorio nazionale per il sostegno e il supporto psicologico del personale delle Forze di polizia.

Il provvedimento si compone di sei articoli.

L'articolo 1, al fine di prevenire fenomeni di suicidio e di disagio del personale delle Forze di polizia, prevede l'istituzione del predetto Osservatorio, composto da esperti di comprovata esperienza nei settori medico, psicologico, comportamentale, lavorativo e sociologico. Precisa, inoltre,

che la partecipazione alle attività dell'Osservatorio è svolta in forma gratuita.

L'articolo 2 definisce i compiti dell'Osservatorio, ovvero: monitorare e raccogliere in modo sistematico tutti i dati relativi ai suicidi, ai tentativi di suicidio e alle situazioni di disagio che interessano il personale delle Forze di polizia; svolgere analisi e interviste, nonché elaborare i dati al fine di individuare i necessari miglioramenti della qualità delle attività lavorative del medesimo personale; elaborare programmi obbligatori di formazione per il personale, al fine di dotare il medesimo di strumenti adeguati per affrontare e gestire le situazioni di criticità e di disagio; elaborare programmi di sostegno per il personale, anche attraverso l'implementazione della metodologia del supporto tra pari; promuovere studi e ricerche relativi ai temi di sua competenza.

L'articolo 3 prevede che l'Osservatorio presenti, con cadenza annuale, una relazione alle Camere sulle attività svolte.

L'articolo 4 dispone che, entro il termine di sei mesi dalla data di prima presentazione della relazione annuale, la Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri, la Guardia di finanza e il Corpo di polizia penitenziaria attivino, per i rispettivi operatori, specifici programmi obbligatori di formazione e programmi di sostegno, anche attraverso la metodologia del supporto tra pari, tenendo conto dei programmi elaborati dall'Osservatorio.

L'articolo 5 demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la definizione dei criteri e delle modalità per l'istituzione dell'Osservatorio nonché dei contenuti dei programmi di formazione e sostegno previsti dall'articolo 4.

L'articolo 6, infine, reca una clausola di invarianza finanziaria.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,25.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE  
N. 2495**

**Art. 3.**

**3.100**

IL RELATORE

*Al comma 1, sopprimere la lettera h).*

---

**Art. 4.**

**4.100**

IL RELATORE

*Al comma 7, sostituire le parole: «nel sito internet istituzionale del Comitato di sorveglianza di cui all'articolo 7» con le seguenti: «nel proprio sito internet istituzionale».*

---

**Art. 5.**

**5.100**

IL RELATORE

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 3, al secondo periodo, sostituire le parole: «al Comitato» con le seguenti: «all'Autorità»;*

b) *al comma 3, al terzo periodo, sostituire le parole: «Il Comitato di sorveglianza» con le seguenti: «L'Autorità»;*

c) *al comma 3, al quarto periodo, sostituire le parole: «del Comitato» con le seguenti: «dell'Autorità»;*

d) *al comma 4, sostituire le parole: «il Comitato di sorveglianza di cui all'articolo 7» con le seguenti: «l'Autorità garante della concorrenza e del mercato».*

---

## **Art. 6.**

### **6.100**

L RELATORE

*Al comma 1, sostituire le parole: «dal Comitato di sorveglianza di cui all'articolo 7» con le seguenti: «dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato» e le parole: «secondo le modalità stabilite dal Comitato medesimo e pubblicate nel sito internet istituzionale dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato» con le seguenti: «secondo le modalità stabilite dall'Autorità medesima e pubblicate nel sito internet istituzionale della stessa».*

---

## **Art. 7.**

### **7.100/1**

PAGANO

*All'emendamento 7.100, capoverso «Art. 7», sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «rappresentanti di interessi», con le seguenti: «soggetti di cui all'articolo 4, comma 3».*

---

### **7.100/2**

MALAN, LA RUSSA

*All'emendamento 7.100, capoverso «Art. 7», sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «rappresentanti di interessi», con le seguenti: «soggetti di cui all'articolo 4, comma 3».*

---

**7.100/3**

MALAN, LA RUSSA

*All'emendamento 7.100, capoverso «Art. 7», sopprimere il comma 2.*

---

**7.100/4**

PAGANO

*All'emendamento 7.100, capoverso «Art. 7», al comma 2, sostituire le parole: «cinque deputati e cinque senatori», con le seguenti: «due deputati e due senatori».*

---

**7.100/5**

MALAN, LA RUSSA

*All'emendamento 7.100, capoverso «Art. 7», al comma 2, sostituire le parole: «cinque deputati e cinque senatori», con le seguenti: «due deputati e due senatori».*

---

**7.100**

IL RELATORE

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 7. – (Sorveglianza) – 1. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato svolge funzioni di controllo volte ad assicurare la trasparenza dei processi decisionali pubblici e del rapporto tra i portatori di interessi, i rappresentanti di interessi e i decisori pubblici. In particolare:

a) tiene il Registro, adottando le disposizioni necessarie per il suo funzionamento e vigilando sull'esattezza e sull'aggiornamento dei dati inseriti in esso dai rappresentanti di interessi;

b) redige una relazione annuale sull'attività dei rappresentanti di interessi e la trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri e alle Camere;

c) vigila e raccoglie segnalazioni sull'osservanza delle disposizioni della presente legge e del codice deontologico da parte dei rappresentanti di interessi e irroga le sanzioni nel rispetto del principio del contraddittorio.

2. Con riferimento all'attività parlamentare, le funzioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato previste dalla presente legge sono

svolte da una Commissione bicamerale composta da cinque deputati e cinque senatori, nominati entro trenta giorni dall'inizio di ogni legislatura dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, d'intesa tra loro, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, garantendo comunque la rappresentanza paritaria della maggioranza e delle opposizioni.

3. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con proprio regolamento, disciplina modalità e termini per garantire alle parti interessate il diritto al contraddittorio».

---

## Art. 8.

### 8.50 [già 5.8 (testo 2)]

DE PETRIS

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *all'alinea, sostituire la parola: «può» con le seguenti: «ha diritto di»;*

b) *alla lettera a), aggiungere in fine, le seguenti parole: «Il decisore pubblico garantisce al rappresentante di interessi di svolgere incontri presso i luoghi e le sedi della decisione pubblica, finalizzati alla rappresentanza degli interessi di pertinenza»;*

c) *dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:*

*«b-bis) ricevere tutte le opportune informazioni, anche tramite l'accesso ai documenti relativi, circa i processi decisionali su atti normativi e regolamentari rispetto ai quali vi sia pertinenza del rappresentante;*

*b-ter) essere informato circa i nominativi dei responsabili tecnici dei processi decisionali di cui alla lettera b) e dell'ufficio competente dell'amministrazione pubblica, anche al fine di consentire agevoli contatti e relazioni;*

*b-quater) ricevere le opportune risposte, in forma scritta e in tempi congrui, alle richieste presentate nella medesima forma, circa i processi decisionali su atti normativi e regolamentari rispetto ai quali vi sia pertinenza del rappresentante».*

---

**Art. 9.****9.6 (testo 2)**

AUGUSSORI, CALDEROLI, PIROVANO, RICCARDI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 9. – (*Obblighi degli iscritti nel Registro*) 1. I rappresentanti di interessi non possono corrispondere, a titolo di liberalità, alcuna somma di denaro o altre utilità economicamente rilevanti ai decisori pubblici.

2. Ciascun rappresentante di interessi è tenuto a segnalare tempestivamente all'Autorità garante della concorrenza e del mercato eventuali criticità rilevate.

3. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato può chiedere agli iscritti nel Registro, ove lo ritenga necessario, con richiesta adeguatamente motivata e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, la trasmissione di informazioni e dati integrativi rispetto a quelli forniti.

4. Entro il 30 giugno di ogni anno, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato redige la relazione di cui all'articolo 7, comma 3, lettera c), nella quale può segnalare eventuali criticità rilevate e formulare proposte per la loro soluzione».

---

**Art. 11.****11.100**

IL RELATORE

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 3, sostituire le parole:* «da parte del Comitato di sorveglianza» *con le seguenti:* «da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato»;

b) *al comma 4, sostituire le parole:* «irrogate dal Comitato di sorveglianza» *con le seguenti:* «irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato» *e le parole:* «Il Comitato di sorveglianza adotta» *con le seguenti:* «L'Autorità adotta»;

c) *al comma 5, sostituire le parole:* «sito internet istituzionale del Comitato di sorveglianza» *con le seguenti:* «sito internet istituzionale dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato».

---



## GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)

Martedì 12 luglio 2022

### Plenaria

303<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente*  
OSTELLARI

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Anna Macina.*

*La seduta inizia alle ore 14,40.*

#### *IN SEDE REDIGENTE*

**(2530)** *Disposizioni per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne e della violenza domestica*

**(1564)** *Valeria VALENTE ed altri. – Modifiche al codice di procedura penale e ulteriori disposizioni di contrasto alla violenza domestica e di genere*

**(1770)** *Alessandra MAIORINO ed altri. – Istituzione dei centri di ascolto per uomini maltrattanti e disposizioni concernenti la procedura di ammonimento da parte del questore*

**(1885)** *NENCINI ed altri. – Modifiche alle disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere*

**(1868)** *Donatella CONZATTI ed altri. – Interventi per il potenziamento delle misure a tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, al fine di favorire il recupero degli uomini autori di violenza domestica e di genere*

**(2377)** *Marzia CASOLATI ed altri. – Modifica alla legge 19 luglio 2019, n. 69, in materia di maltrattamenti contro familiari e conviventi*

**(2594)** *Michelina LUNESU e altri. – Disposizioni per la prevenzione del fenomeno della violenza nei confronti delle donne, della violenza domestica e la tutela del minore dagli episodi di violenza assistita*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 6 luglio.

La senatrice Valeria VALENTE (*PD*) saluta con favore il disegno di legge di iniziativa governativa, che incarna un movente profondamente sentito dal Gruppo del partito democratico: esso mira a realizzare una maggiore protezione della donna senza limitarne la libertà ma incidendo – semmai – sulla libertà degli uomini potenzialmente pericolosi, attraverso il rafforzamento delle misure di prevenzione. Ricorda in particolare il potenziamento dello strumento dell'ammonizione del questore, ma anche l'aumento delle ipotesi di arresto obbligatorio in flagranza per reati-spia oltre che per la violazione del divieto di avvicinamento. Auspica un'approvazione del disegno di legge in tempi brevi ricordando come l'aspetto più importante sia la prevenzione e la valutazione del rischio; si esprime in termini favorevoli in merito al ricorso al braccialetto elettronico, alla predisposizione di misure atte a realizzare una maggiore specializzazione degli operatori di polizia, all'allargamento dell'ipotesi di flagranza e quasi-flagranza nel reato; si riserva la possibilità di propiziare l'inserimento di ulteriori miglioramenti del disegno di legge, che comunque viene valutato positivamente.

Al Presidente, che le chiede se nella sua veste di Presidente della Commissione d'inchiesta sul fenomeno del femminicidio può mettere a disposizione dei commissari dati aggiornati sul fenomeno delle violenze a danno delle donne, la senatrice precisa che le relazioni depositate dalla Commissione recano dati ufficiali fino al 2018, ma con maggiore approssimazione si dispone anche di dati del Ministero dell'interno più recenti e si sofferma, poi, sul problema della emersione – all'interno di questi dati – di un notevole numero di provvedimenti di archiviazione: sul punto fornisce informazioni ad un'interruzione proveniente dal senatore Dal Mas.

Interviene il senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*) soffermandosi su alcuni aspetti prettamente giuridici del testo di legge che, a suo avviso, merita attenzione ed approfondimento in ragione del ricorso ad una massiccia anticipazione delle misure cautelari, fortemente limitative delle libertà fondamentali del cittadino in assenza di un previo accertamento definitivo della responsabilità penale; dal punto di vista politico, si sorprende che anche questo Governo abbia ritenuto di intervenire a così scarsa distanza dal provvedimento noto come «codice rosso».

Pur riconoscendo l'importanza del tema e la necessità di prestare attenzione all'allarme sociale che nell'opinione pubblica suscita, teme però che anche questo provvedimento – come quelli che lo hanno preceduto – sia affetto da una certa visione ideologizzata. Sorta nell'ambito culturale che risale a Friedrich Engels (la cui lettura dei rapporti familiari aveva individuato nella donna la vittima, che si sarebbe dovuta ribellare all'uomo parte dominante), tale visione è ispirata all'idea un po' stantia secondo cui tutti gli uomini sarebbero dei violenti mentre tutte le donne sarebbero delle vittime: auspica che si possa addivenire all'approvazione di una legge scevra da contaminazioni ideologiche e caratterizzata da risposte di buon senso rispetto ad un problema reale.

Si sofferma, commentandoli in maniera analitica, sui dati statistici forniti attraverso le tabelle contenute nella relazione illustrativa del disegno di legge governativo: emergerebbe, a suo dire, che il numero delle condanne conseguite negli ultimi anni per reati contro le donne è molto esiguo, rispetto al numero dei procedimenti avviati; si tratterebbe di un numero esiguo che non giustifica l'adozione di misure anticipatorie a carattere cautelare, limitative delle libertà dei cittadini che finirebbero con l'incidere, statistiche alla mano, anche su soggetti che – in una larghissima parte delle ipotesi – usciranno assolti da ogni addebito nel processo penale.

Ritiene sia necessario procedere ad un inasprimento delle pene, a patto che vengano irrogate al termine di un giusto processo; è invece assolutamente contrario a quanto proposto da questo provvedimento, vale a dire il ricorso alle misure cautelari anticipatorie che potrebbero colpire persone potenzialmente innocenti. Chiede inoltre al Governo se non sia il caso di investire, anche in termini di risorse economiche, nell'attuazione del «codice rosso»: esso prevedeva per esempio l'obbligo per le procure di audire la donna denunciante entro 3 giorni dalla presentazione della denuncia; in realtà tale obbligo è rimasto lettera morta, stanti le carenze di organico nei distretti delle procure. Pertanto auspica un intervento volto a rendere efficiente ed effettivo l'apparato legislativo già esistente ed adottato dal precedente Governo attraverso, per esempio, l'accorciamento dei termini del processo con il ricorso al rito per direttissima. Ritiene opportuno che si proceda anche attraverso misure volte a reprimere il fenomeno delle denunce false, che vengono utilizzate talora dalle donne come strumenti di pressione o ricatto nel corso del giudizio di separazione al fine di lucrare condizioni economiche più vantaggiose.

Il senatore BALBONI (*FdI*) interviene nella convinzione che le misure proposte siano necessarie per difendere le donne dalle violenze; tuttavia occorre prendere atto del fatto che il sistema si è dimostrato inefficiente dal momento che – nonostante l'intervento adottato con il «codice rosso» – ci si trova ancora una volta in presenza di un'emergenza sociale secondo quanto emerge dalle statistiche. A suo dire la violenza dipenderebbe da modelli comportamentali sbagliati, ma anche da una contaminazione delle società occidentali con società formate da immigrati di origine islamica, notoriamente poco rispettosi della cultura femminile; ricorda in proposito come le statistiche riferiscano che un numero maggioritario di reati a carattere sessuale siano commessi da cittadini extracomunitari appartenenti ad un particolare gruppo notoriamente poco rispettoso del ruolo delle donne. Coglie l'occasione per ribadire l'importanza di aprire un dibattito serio sulla concessione della cittadinanza, introducendo dei limiti al fine di evitare che il nostro Paese – attraverso politiche troppo lassiste sulla concessione della cittadinanza – finisca come la Francia o la Germania: tutti luoghi dove il fallimento delle politiche integrazioniste ha comportato scontri sociali violenti tra varie frange di giovani immigrati di seconda generazione, cresciuti all'ombra di valori che nulla hanno a che fare con i valori tipici della società occidentale.

La senatrice ROSSOMANDO (*PD*) individua venature ideologiche negli interventi dei colleghi che l'hanno preceduta, assai più che nel testo proposto dal Governo: questo riconosce l'importanza di distinguere la prevenzione dalla protezione. Essendo necessario partire dall'analisi dei dati, si rileva facilmente che la mancata predisposizione delle misure cautelari, a salvaguardia degli ordini dati dal giudice, è causa dell'eccessivo numero di femminicidi. Ricorda come l'adozione di misure di controllo preventivo, quali il divieto di avvicinamento collegato all'uso del braccialetto elettronico, possano statisticamente diminuire la probabilità di realizzazione di eventi nefasti. Varie e diverse sono le ragioni in base alla quale risulterebbe un numero elevato di provvedimenti di archiviazione: sono giustificati dalla difficoltà del raggiungimento della prova in una tipologia di procedimento, particolarmente delicato come quello che scaturisce da una denuncia di violenza di una donna nei confronti del coniuge o del compagno. Si dice infine favorevole all'utilizzazione di misure cautelari alternative al carcere ed a misure di sostegno e di recupero psicologico per gli uomini violenti.

Chiusa la discussione generale, la correlatrice UNTERBERGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*) replica agli intervenuti denunciando come – nonostante l'adozione del «codice rosso» – si sia ancora in presenza di una vera e propria piaga sociale, di un'emergenza di ordine pubblico dovuta all'ingente numero di femminicidi. Il nostro sistema penale – lungi dal porre rimedio ovvero offrire una pronta risposta dissuasiva – è caratterizzato da un eccessivo formalismo e da un garantismo esasperato, che finisce con l'assicurare l'impunità. Questo si riverbera sulle statistiche producendo l'effetto di un numero elevato di procedimenti di archiviazione: ricorda come spesso sia difficile il raggiungimento della prova della colpevolezza dell'imputato, in procedimenti che vanno ad indagare la sfera più intima della vita di una donna; i provvedimenti di proscioglimento che si leggono nelle statistiche possono, quindi, essere la conseguenza di fattori eterogenei e non sempre riconducibili ad una piena non colpevolezza dell'accusato.

Condivide nel merito il provvedimento del Governo, che dovrebbe subito essere assunto a testo base; invita i colleghi ad apportare ulteriori miglioramenti al testo con l'attività emendativa, fissando il prima possibile il relativo termine.

Il correlatore CUCCA (*IV-PSI*) interviene ricordando come – nella quasi totalità dei casi – il fenomeno della violenza familiare riguardi vittime femminili, seppur non sia negabile l'esistenza di un numero minimale di ipotesi in cui ad essere maltrattati siano gli uomini; non condivide le critiche della correlatrice in merito al processo penale italiano, che dovrebbe necessariamente essere ispirato ai principi del giusto processo. Essendo contrario all'adozione di misure custodiali, condivide nel complesso il disegno di legge governativo, anche se si riserva di esercitare un ruolo migliorativo esaminando le proposte dei colleghi in fase emendativa.

La sottosegretaria MACINA rinuncia alla replica sostenendo di aver già risposto alla richiesta di dati avanzata nella precedente seduta dal senatore CALIENDO (*FIBP-UDC*), che invece dichiara che la rappresentante del Governo non ha offerto alcun chiarimento in merito all'utilizzazione dei braccialetti elettronici: informazioni più dettagliate occorrerebbero in merito alla questione delle relative disponibilità per coloro che sono costretti a scontare la misura cautelare in carcere – invece che fuori dalla struttura carceraria – a causa della mancanza dei braccialetti elettronici.

Il PRESIDENTE chiede ai Gruppi se vi siano osservazioni alla proposta dei correlatori di adottare a testo base, per la successiva fase emendativa, il disegno di legge n. 2530.

Il senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*) interviene osservando, in contrario avviso rispetto ai correlatori, che dovrebbe essere valutata la possibilità di assumere a base anche i testi proposti dalle senatrici Conzatti e Lunesu: invita, pertanto, i relatori ad un supplemento di riflessione prima di decidere quale testo proporre, perché in caso contrario la Presidenza dovrebbe procedere indicando formale votazione.

Il senatore MIRABELLI (*PD*) si dice favorevole ad un rinvio che consenta ai Gruppi e ai Correlatori di meglio valutare la questione.

Il correlatore Cucca accoglie il suggerimento e pertanto chiede un rinvio di 24 ore.

Il PRESIDENTE, preso atto dell'orientamento dei Gruppi, rinvia il seguito della discussione congiunta, per cogliere l'occasione offerta dell'imminente seduta dell'Ufficio di Presidenza integrato in sede di programmazione dei lavori.

*IN SEDE REFERENTE*

**(1438) Modifiche alla disciplina sulla riforma organica della magistratura onoraria**

**(1516) IWOBI.** – *Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, recante riforma organica della magistratura onoraria ed altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio e introduzione delle tutele previdenziali*

**(1555) MIRABELLI ed altri.** – *Modifiche alla legge 28 aprile 2016, n. 57 e al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in materia di tutele dei magistrati onorari ed efficienza degli uffici giudiziari del giudice di pace e del tribunale*

**(1582) BALBONI ed altri.** – *Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in materia di riforma della magistratura onoraria e attuazione del principio di ragionevole durata del processo*

**(1714) ROMEO ed altri.** – *Modifiche alla disciplina sulla riforma organica della magistratura onoraria*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 21 giugno.

Il PRESIDENTE chiede al Governo se e quando intenda offrire il necessario supporto ai Correlatori nell'elaborazione di un nuovo testo unificato, da sottoporre alla Commissione come base per l'attività emendativa.

La sottosegretaria MACINA ribadisce che – ferma restando la sua piena disponibilità a ricevere i Correlatori in qualunque momento – il Dicastero è tutto proiettato nell'esercizio delle deleghe processuali civili e penali. Non prevede pertanto di dare una risposta prima della pausa estiva.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto ministeriale recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense (n. 392)**

(Parere al Ministro della giustizia, ai sensi dell'articolo 1, comma 3 e dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 6 luglio.

Il relatore URRARO (*L-SP-PSd'Az*) propone lo schema di parere favorevole pubblicato in allegato.

Non facendosi ulteriori osservazioni, con l'avviso favorevole del Governo la Commissione – accertata la presenza del numero legale – unanime conviene.

*La seduta, sospesa alle ore 16,15, riprende alle ore 16,25.*

#### *CONVOCAZIONE DI ULTERIORI SEDUTE*

Il PRESIDENTE, in esito alle determinazioni unanimi dell'Ufficio di Presidenza integrato testé svoltosi, convoca due ulteriori sedute: la prima avrà luogo domani, mercoledì 13 luglio alle ore 9, per il seguito degli argomenti non conclusi nonché per la sede consultiva sul testo e gli emendamenti del disegno di legge n. 2009 (in materia florovivaistica); la seconda si svolgerà giovedì 14 luglio alle ore 8,30, per il seguito dell'indagine conoscitiva sul trattamento dei soggetti sottoposti a regime carcerario, con l'audizione del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

## **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 392**

La Commissione, esaminato lo schema di decreto ministeriale in titolo, recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (AG 392);

preso atto che:

– quanto alla procedura di approvazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, gli articoli 1 e 13 della legge n. 247 del 2012 prevedono un *iter* procedurale in virtù del quale, su proposta del Consiglio nazionale forense, il Ministro della giustizia elabora uno schema di regolamento, sul quale esprimono un parere lo stesso Consiglio nazionale forense, il Consiglio di Stato e, entro sessanta giorni, le competenti Commissioni parlamentari;

– in sede di prima attuazione dell'articolo 13 della legge n. 247 del 2012, i parametri sono stati determinati con decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55, successivamente modificato con il decreto ministeriale 8 marzo 2018, n. 37;

– quindi il presente schema di decreto dà attuazione alla previsione di cui all'articolo 13, comma 6, secondo cui i parametri devono essere rivisti con cadenza biennale su proposta del Consiglio nazionale forense;

premessi che:

– lo schema di decreto sopprime in più punti del decreto ministeriale n. 55 del 2014, la locuzione «di regola» al fine di perimetrare in alcuni ambiti il margine di discrezionalità da parte degli organi giudicanti in sede di liquidazione dei compensi degli avvocati;

– la lettera *g*) del comma 1 dell'articolo 2 dello schema di decreto, modificando il comma 6 dell'articolo 4 del D.M. giustizia 10 marzo 2014, n. 55, prevede che il compenso per conciliazione giudiziale o transazione della controversia è aumentato di un quarto rispetto a quello previsto per la fase decisionale (nel testo vigente tale compenso è «di regola» aumentato «fino a un quarto»), incentivando così la soluzione conciliativa delle controversie;

– la lettera *h*) del comma 1 dell'articolo 2 dello schema di decreto, modificando il comma 9 del medesimo articolo 4, prevede che in caso di

responsabilità processuale aggravata ai sensi dell'articolo 96 del codice di procedura civile, il compenso dovuto all'avvocato del soccombente è diminuito del 75 per cento (in luogo del 50 per cento), determinando così un disincentivo alle cosiddette «liti temerarie»;

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**



**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 202**

*Presidenza del Presidente*  
**OSTELLARI**

*Orario: dalle ore 16,15 alle ore 16,25*

*PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI*

**DIFESA (4<sup>a</sup>)**

Martedì 12 luglio 2022

**Plenaria****152<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza della Presidente*  
**PINOTTI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Stefania Pucciarelli.*

*La seduta inizia alle ore 16.*

**IN SEDE REFERENTE**

**(2597) Disposizioni di revisione del modello di Forze armate interamente professionali, di proroga del termine per la riduzione delle dotazioni dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, nonché in materia di avanzamento degli ufficiali. Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Ferrari ed altri; Deidda ed altri; Giovanni Russo ed altri; Del Monaco ed altri; Del Monaco ed altri; Ferrari ed altri (Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 6 luglio.

La Presidente PINOTTI informa che sul provvedimento in esame non è ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio. Ricorda inoltre come nella scorsa seduta la senatrice Rauti avesse manifestato la disponibilità a ritirare gli emendamenti a sua firma. Chiede alla senatrice se intenda ufficializzare il ritiro degli emendamenti.

La senatrice RAUTI (*FdI*) conferma il proprio intendimento.

Nel sottolineare il grande senso di responsabilità dimostrato anche dalle parlamentari di opposizione rispetto ad un provvedimento così importante ed atteso per le Forze Armate, ed in attesa del parere della Com-

missione bilancio, la PRESIDENTE propone alla Commissione di rinviare il seguito dell'esame.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### MATERIE DI COMPETENZA

**(Doc. LXVII, n. 5) Relazione sulle operazioni autorizzate e svolte per il controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, relativa all'anno 2021**

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del Regolamento. Approvazione di una relazione ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del Regolamento: Doc. XVI, n. 12)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 6 luglio.

La PRESIDENTE ricorda come nella scorsa seduta il relatore Candura avesse messo a disposizione dei colleghi uno schema di relazione.

Il relatore CANDURA (*L-SP-PSd'Az*) dà lettura degli aspetti salienti di una nuova bozza di relazione (pubblicata in allegato), contenente alcune limitate modifiche rispetto al testo diffuso in precedenza e raccolte su suggerimento del Governo. Esprime infine l'auspicio che la relazione possa essere approvata dalla Commissione all'unanimità.

Il senatore GASPARRI (*FIBP-UDC*), pur anticipando il voto favorevole del proprio gruppo di appartenenza alla relazione in esame, esprime l'auspicio che possa essere fatta piena chiarezza sul comportamento assunto dall'Amministratore delegato di Leonardo S.p.a. in relazione alla vicenda riguardante l'intermediazione per la vendita di armi alla Colombia.

La presidente PINOTTI ricorda come l'Amministratore delegato di Leonardo S.p.a. sia stato espressamente audito in Commissione in merito alle operazioni autorizzate per l'esportazione dei materiali di armamento relative alla sua azienda, e come nella circostanza non si sia sottratto dal rispondere alle questioni richiamate dal collega Gasparri. Rileva, di contro, come il Governo non abbia ritenuto necessario essere audito sul punto sollevato.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, previa verifica della presenza del prescritto numero legale, la proposta di relazione testé illustrata dal relatore è posta in votazione, risultando approvata.

La PRESIDENTE rileva l'esito unanime della votazione.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

La PRESIDENTE informa che è stato assegnato ieri alla Commissione, in sede consultiva, il disegno di legge n. 2668, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina, approvato dalla Camera dei deputati. Stante il brevissimo margine tempo a disposizione del Senato per la conversione, il provvedimento è già stato iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea. Visto, tuttavia, il rilievo che esso assume anche per alcuni profili di interesse della Commissione, ritiene opportuno sintetizzarne alcuni contenuti a beneficio dei Commissari.

Evidenzia, in particolare, come l'articolo 51, ai commi 8 e 11 introduca significative novità per quanto riguarda l'assetto di vertice delle nostre Forze armate. Il Comando operativo di vertice interforze assume i connotati di vertice militare al pari e in aggiunta a quelli già annoverati dall'ordinamento militare. In base alle nuove norme, il Comandante del COVI fa parte del Comitato dei Capi di stato maggiore delle Forze armate, e dipende direttamente dal Capo di stato maggiore della difesa. Il Capo di stato maggiore della difesa, nel predisporre la pianificazione generale finanziaria e quella operativa interforze, senta, oltre ai Capi di stato maggiore di Forza armata e al Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, anche il Comandante del COVI. La durata della carica è fissata in tre anni, salvo la possibilità di permanere nell'incarico fino al limite di età e comunque al massimo per un altro anno, senza possibilità di proroga o rinnovo, qualora non abbia raggiunto il limite di età al termine del triennio stesso.

La nuova configurazione del Comandante del COVI comporta anche l'attribuzione della speciale indennità pensionabile, ai sensi dell'articolo 1818 del medesimo codice. Tale disposizione comporta nuovi oneri per la finanza pubblica per 408.813 euro annui lordi. Nella relazione tecnica, viene specificato che la speciale indennità pensionabile è assoggettata alle riduzioni al percettore per garantire il rispetto del tetto massimo annuale dei 240.000 euro.

Lo stesso articolo 51 – modificando l'articolo 88 del codice dell'ordinamento militare, aggiunge ai domini tradizionali (terrestre, marittimo ed aereo) anche i domini cibernetico e aero-spaziale tra gli ambiti tutelati dalla difesa nazionale quale funzione propria e principale dello strumento militare. È un aggiornamento importante, in linea con le direttrici di sviluppo in ambito NATO, UE e in applicazione del PNNR.

Di conseguenza, si adeguano le funzioni di concorso delle Forze armate includendo quelle previste, sempre in ambito di cybersicurezza, dalla legge istitutiva dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.

Infine, sottolinea come il decreto-legge ridefinisca i requisiti per la nomina del Vice comandante generale dell'Arma dei Carabinieri e la du-

rata dell'incarico. Il sistema vigente prevede che tale incarico sia conferito al generale di Corpo d'armata in servizio permanente effettivo più anziano in ruolo e che il relativo mandato abbia la durata massima di un anno, salvo che nel frattempo l'ufficiale debba cessare dal servizio permanente effettivo per limiti di età o per altra causa. In applicazione di tale sistema, succede frequentemente che i titolari dell'incarico vi permangano per periodi talvolta anche di molto inferiori a un anno, a discapito dell'efficienza e della necessaria continuità. Pertanto, al fine di evitare tali situazioni, la modifica in esame prevede che l'incarico debba essere conferito al generale di Corpo d'armata in servizio permanente effettivo più anziano in ruolo tra quelli che si trovano ad almeno un anno dal limite di età per la cessazione dal servizio permanente e che abbia la durata di un anno. Se al termine del mandato non è presente in ruolo alcun generale di corpo d'armata che si trova ad almeno un anno dal limite di età per la cessazione dal servizio permanente, il Vice comandante generale in carica è confermato nell'incarico sino a un massimo di due anni e comunque non oltre la data di cessazione dal servizio permanente.

Sempre in tema di organizzazione interna dei Carabinieri, il decreto-legge prevede che in luogo del solo Comando unità mobili e specializzate, retto da generale di corpo d'armata, vi siano due Comandi: il Comando unità mobili e il Comando unità specializzate, ciascuno retto da generale di corpo d'armata, che esercitano funzioni di alta direzione, di coordinamento e di controllo nei confronti dei comandi dipendenti.

La competenza dei parchi viene inoltre spostata dal Comando carabinieri per la tutela della biodiversità al Comando carabinieri per la tutela forestale.

Ulteriori modifiche riguardano le unità di personale in soprannumero ai ruoli organici dei rispettivi gradi o ruoli assegnata a diverse amministrazioni centrali (Ministero del lavoro, Ministero della cultura e Ministero della transizione ecologica).

Ci sono inoltre alcune modifiche nella composizione della commissione permanente per l'Arma dei carabinieri deputata alla valutazione ai fini dell'avanzamento ad anzianità e a scelta e per la compilazione dei quadri del personale appartenente ai ruoli ispettori, sovrintendenti e appuntati e carabinieri e gradi corrispondenti.

Alla luce delle specifiche e particolari circostanze che caratterizzano le operazioni svolte dalle Forze speciali delle Forze armate e della necessità di garantire l'immediatezza e la continuità degli interventi di soccorso, viene istituita la figura del «soccorritore militare per le forze speciali» che può effettuare manovre per il sostegno di base e avanzato delle funzioni vitali e per il supporto di base e avanzato nella fase di gestione pre-ospedaliera del traumatizzato. È stabilito che, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro 180 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e i percorsi di formazione per accedere alla qualifica di soccorritore militare per le forze speciali, nonché i limiti e le modalità di intervento.

Da ultimo, stante l'importanza del provvedimento, e in attesa che la Conferenza dei capigruppo ne ridefinisca eventualmente la tempistica di esame, si riserva di valutare la possibilità di una ulteriore convocazione della Commissione per procedere all'esame in sede consultiva del disegno di legge appena sintetizzato.

La Commissione conviene.

*La seduta termina alle ore 16,20.*

**RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE  
SULLA MATERIA DI COMPETENZA  
(Doc. XVI, n. 12)**

**(Doc. LXVII, n. 5) Relazione sulle operazioni autorizzate e svolte per il controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, relativa all'anno 2021**

*Relatore: sen. Candura*

La Commissione,

a conclusione dell'esame della Relazione sulle operazioni autorizzate e svolte per il controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, relativa all'anno 2021 (Doc. LXVII, n. 5);

e a seguito dell'attività conoscitiva svolta, anche nell'ambito dell'Affare assegnato sulle prospettive dell'*export* italiano di materiali per la difesa e la sicurezza e l'implementazione della recente normativa in materia di rapporti «governo-governo», e in particolare delle audizioni del ministro plenipotenziario Alberto Cutillo, direttore dell'Unità per le autorizzazioni dei materiali di armamento (UAMA), di Alessandro Profumo, amministratore delegato di Leonardo Spa, del Segretario Generale della Difesa e Direttore nazionale degli armamenti, generale Luciano Portolano, di Giuseppe Bono, amministratore delegato di Fincantieri Spa, e di Guido Crosetto, presidente della Federazione Aziende Italiane per l'Aerospazio, la Difesa e la Sicurezza (AIAD);

premessi che:

il controllo dell'esportazione ed importazione di materiali d'armamento è disciplinato dalla legge 9 luglio 1990, n. 185 e successive modificazioni, ed integrata dal Regolamento di attuazione di cui al Decreto interministeriale (Esteri e Difesa) del 7 gennaio 2013, n. 19;

la normativa interna è stata modificata per adeguarsi alle norme poste dal diritto dell'Unione europea;

la legislazione italiana ed europea sono state inoltre integrate dalle previsioni internazionali, e in particolare dal Trattato Onu sul commercio delle armi, entrato in vigore il 24 dicembre 2014;

la legge n. 185 prevede, all'articolo 5, che il Governo presenti al Parlamento una Relazione annuale contenente: indicazioni analitiche – per tipi, quantità e valori monetari – degli oggetti concernenti le operazioni contrattualmente definite; la lista dei Paesi indicati nelle autorizzazioni definitive e l'elenco delle revoche delle autorizzazioni stesse per violazione della clausola di destinazione finale e dei divieti previsti dalla

legge; l'elenco delle iscrizioni, sospensioni o cancellazioni nel Registro nazionale; l'elenco dei programmi sottoposti a licenza globale di progetto con l'indicazione dei paesi e delle imprese italiane partecipanti, nonché le autorizzazioni concesse dai Paesi *partner* relative a programmi a partecipazione italiana e sottoposti al regime della licenza globale di progetto;

considerato che:

la Relazione in esame costituisce un fondamentale strumento di conoscenza e di valutazione delle operazioni di esportazione, importazione e transito dei materiali d'armamento del nostro Paese, e sulle attività svolte dall'industria nazionale di settore;

la Relazione fornisce orientamenti anche sulle linee strategiche della politica estera e di difesa del nostro Paese;

la Relazione è chiamata a bilanciare in modo oculato le esigenze da un lato della trasparenza delle informazioni e del controllo parlamentare, dall'altro della sicurezza nazionale e della salvaguardia di industrie strategiche del Paese;

valutato, sul piano del merito, che:

nel 2021 il valore complessivo delle autorizzazioni per movimentazioni di materiali d'armamento è stato pari a di 5,34 miliardi di euro (in aumento rispetto ai 4,821 miliardi di euro dell'anno precedente), di cui 4,661 miliardi di euro per movimentazioni in uscita e 679 milioni di euro per movimentazioni in entrata in Italia (esclusi i trasferimenti intracomunitari e le importazioni effettuate direttamente dalle Amministrazioni dello Stato per la realizzazione di programmi di armamento ed equipaggiamento delle Forze armate e di Polizia);

nel complesso si riscontra un lieve incremento del valore complessivo delle autorizzazioni in uscita, passate dai 4.647 milioni di euro del 2020 a 4.661 milioni di euro nel 2021, mentre si conferma la tendenza calante, avviatasi sin dal 2016, relativa al valore delle autorizzazioni individuali all'esportazione, pari a 3.649 milioni di euro nel 2021, con un decremento del 7,1 per cento rispetto ai 3.928 milioni di euro del 2020;

il numero dei Paesi destinatari delle licenze di esportazione nel 2021 è stato di 92, in aumento rispetto agli 87 dello scorso anno;

il valore dei trasferimenti intracomunitari e delle esportazioni nei Paesi della NATO è stato pari al 52,07 per cento del totale, in considerevole aumento rispetto al 2020 quando si era attestato al 43,9 per cento;

fra i Paesi destinatari delle esportazioni italiane nel 2021 il Qatar si colloca al primo posto (con 813,5 milioni di euro), seguito dagli Stati Uniti (con 762,9 milioni), dalla Francia (con 305,7 milioni), dalla Germania (con 262,6 milioni) e poi dal Pakistan (con 203,7 milioni), dai Paesi Bassi (con 190,2 milioni), dal Regno Unito (con 119 milioni), dalle Filippine (con 98,7 milioni), dalla Corea del Sud (con 89,7 milioni) e dal Brasile (con 72,9 milioni);



nel 2021 si registra inoltre la ripresa nel valore delle autorizzazioni all'esportazione per programmi di cooperazione/accordi intergovernativi, soprattutto con Germania, Regno Unito, Stati Uniti e Francia, per un importo complessivo pari a 261,76 milioni di euro;

fra le categorie di materiali di armamento maggiormente coinvolte nelle attività di esportazione si annoverano gli aeromobili, i veicoli terrestri e la missilistica;

le prime 15 società esportatrici hanno un peso finanziario pari al 92,08 per cento sul totale del valore esportato con licenze individuali, in aumento rispetto all'anno precedente, quando si era attestato al 91,48 per cento;

rilevato altresì che:

nel sistema internazionale di *procurement* del settore, assume sempre più rilievo la cooperazione «*Government-to-Government*» (GtoG), che consente la vendita di beni e servizi da Stato a Stato, senza la presenza di intermediari commerciali;

tale cooperazione è sempre più richiesta dai Paesi potenziali acquirenti in termini di stabilità di relazione, semplificazione gestionale e garanzia politica dell'accordo, e, accanto agli aspetti puramente commerciali, consente di consolidare rapporti di partenariato e sviluppare cooperazioni strategiche;

l'attività *GtoG* è stata di fatto introdotta nel nostro Paese con il decreto legge n. 124/2019, che, anche su sollecitazione della Commissione difesa del Senato, che si era espressa in tal senso nella risoluzione approvata il 3 luglio 2019 (Doc. XXIV, n. 10), ha modificato l'articolo 537-ter nel codice dell'ordinamento militare, estendendo il supporto prestatato dal Ministero della difesa anche alle attività di natura contrattuale;

tale norma, nella sua attuale formulazione, autorizza il Ministero della difesa – d'intesa con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministero dell'economia e delle finanze – a svolgere, tramite proprie articolazioni e senza assunzione di garanzie di natura finanziaria, attività contrattuale e di supporto tecnico-amministrativo per l'acquisizione di materiali di armamento prodotti dall'industria nazionale anche in uso alle Forze armate e per le correlate esigenze di sostegno logistico e assistenza tecnica, al fine di soddisfare esigenze di approvvigionamento di altri Stati esteri con i quali sussistono accordi di cooperazione o di reciproca assistenza tecnico-militare;

tale normativa, implementandosi in coerenza con quanto disposto dalla legge n. 185 del 1990, è volta a sostenere l'industria nazionale in un quadro più ampio di cooperazione tra gli Stati;

al momento risultano conclusi due accordi di questo tipo: con il governo austriaco per la fornitura di elicotteri e con il governo sloveno per la fornitura di un velivolo da trasporto; mentre sono in corso attività per ampliare la cooperazione con questi due Paesi e per avviarla con Bulgaria, Slovacchia, Brasile e Argentina;

tutto questo considerato, impegna il Governo:

ad adeguare le procedure discendenti dall'art. 537-ter del Codice dell'ordinamento militare, così come modificato dal decreto legge 124 del 2019, con gli strumenti più opportuni, anche eventualmente di natura regolamentare, al fine di garantire meccanismi e procedure che, nel rispetto delle previsioni della legge n. 185 del 1990, possano favorire l'utilizzo più ampio ed efficace possibile della normativa in tema di cooperazione governo-governo;

a continuare a sviluppare un «sistema nazionale» per la cooperazione governo-governo, fondato sul lavoro sinergico tra i diversi Dicasteri coinvolti;

a rafforzare le articolazioni del Ministero della difesa cui sono affidate competenze per l'attuazione di tale normativa.

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

Martedì 12 luglio 2022

**Plenaria****583<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza della Vice Presidente*  
**RIVOLTA**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.*

*La seduta inizia alle ore 12,10.*

**IN SEDE REFERENTE**

**(2668) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina**, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il senatore CALANDRINI (*Fdi*) interviene preliminarmente sull'ordine dei lavori, chiedendo alla Presidenza delucidazioni circa il metodo di esame che si intende adottare.

Ricorda, altresì, che il disegno di legge in titolo è stato trasmesso dalla Camera dei deputati soltanto da poche ore e che, per una questione di dignità istituzionale, è necessario rispettare tutte le fasi procedurali previste dal Regolamento, esaminando gli emendamenti e gli ordini del giorno che verranno presentati.

La presidente RIVOLTA ricorda che, come convenuto nel corso dell'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi tenutosi lo scorso 6 luglio, il termine per la presentazione degli emendamenti e degli ordini del giorno è fissato alle ore 13 di oggi.

Successivamente, fornisce alcune delucidazioni sulle prospettive di esame del disegno di legge, ricordando che, al momento, esso è calenda-

rizzato in Assemblea per le ore 16,30 di oggi, ferme restando ulteriori determinazioni della Conferenza dei Capigruppo convocata per le ore 15,30.

Fa, peraltro, presente che il decreto dovrà essere convertito in legge entro il prossimo 16 luglio, a pena di decadenza.

Prospetta quindi di avviare l'esame del provvedimento, aprendo poi la discussione generale per riprendere la seduta alle ore 16, anche al fine di individuare un metodo di esame condiviso, alla luce del numero di emendamenti e ordini del giorno presentati, nonché delle determinazioni della Conferenza dei Capigruppo.

La Commissione conviene.

La presidente RIVOLTA (*L-SP-PSd'Az*), in qualità di relatrice, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che l'articolo 1 del disegno di legge di conversione prevede, oltre alla conversione in legge del provvedimento in esame, anche l'abrogazione del decreto-legge n. 80 del 2022, con salvezza degli effetti. Il decreto legge si compone di 59 articoli.

In particolare, il Titolo I reca disposizioni in materia di energia e imprese.

L'articolo 1 dispone che le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute e la compensazione per la fornitura di gas naturale siano rideterminate dall'ARERA entro il 30 giugno. L'articolo 1-*bis* interviene sul settore del mercato tutelato, attribuendo alla società Acquirente unico Spa la funzione di approvvigionamento utilizzando tutti gli strumenti disponibili sui mercati regolamentati dell'energia elettrica. L'articolo 1-*ter* attribuisce all'ARERA il compito di annullare per il terzo trimestre 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema elettrico applicate ad alcune utenze domestiche e non domestiche. L'articolo 1-*quater* estende l'applicazione dell'Iva agevolata al 5 per cento anche alle somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di luglio, agosto e settembre 2022 e rinnova il compito conferito a ARERA di ridurre le aliquote relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas.

L'articolo 2 incrementa alcuni crediti d'imposta concessi alle imprese del settore energetico con il decreto-legge n. 21 del 2022 e ne precisa le modalità di fruizione. L'articolo 2-*bis* prevede il riconoscimento per l'anno 2022 di un'indennità *una tantum* di 550 euro ai dipendenti di aziende private titolari di un contratto a tempo parziale ciclico verticale, che preveda periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa e complessivamente non inferiori alle 7 e non superiori alle 20 settimane.

L'articolo 3 concede alle imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia, esercenti le attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta; esso è pari al 28

per cento della spesa sostenuta, nel primo trimestre 2022, per l'acquisto del gasolio impiegato in veicoli, di categoria euro 5 o superiore, utilizzati per l'esercizio delle predette attività di trasporto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto e purché l'acquisto sia comprovato mediante le relative fatture. L'articolo 3-bis proroga al secondo trimestre solare 2022 il credito di imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante disciplinato dall'articolo 18 del decreto-legge n. 21 del 2022, limitatamente alle imprese esercenti la pesca.

L'articolo 4 prevede che alle imprese a forte consumo di gas naturale sia riconosciuto un credito di imposta in ragione del 10 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto di gas nel primo trimestre 2022.

L'articolo 5 definisce i rigassificatori come «interventi di pubblica utilità indifferibili e urgenti» e definisce le regole per la realizzazione di nuovi impianti. L'articolo 5-bis stabilisce che il GSE provvede a erogare un servizio di riempimento di ultima istanza tramite l'acquisto di gas naturale.

L'articolo 6 introduce norme di ulteriore semplificazione dei procedimenti di autorizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

L'articolo 7 reca norme in materia di semplificazione delle procedure di autorizzazione per l'installazione degli impianti di energia da fonti rinnovabili disciplinate dal decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. L'articolo 7-bis prevede il prolungamento a tre anni dal rilascio del permesso di costruire del termine entro cui devono iniziare i lavori per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili.

L'articolo 8 ammette la concessione di aiuti in favore delle imprese del settore agricolo, zootecnico e agroindustriale per la realizzazione di impianti di produzione, sulle coperture delle proprie strutture produttive.

L'articolo 9 interviene sulle disposizioni previste dal cosiddetto «decreto energia» relative all'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili sui beni del demanio militare o comunque in uso al Ministero della difesa.

L'articolo 10 reca novelle alla disciplina della valutazione di impatto ambientale (VIA) contenuta nella parte seconda del Codice dell'ambiente.

L'articolo 11 contiene una norma di semplificazione delle opere volte al miglioramento delle prestazioni di esercizio di linee esistenti oppure a consentire l'esercizio delle linee esistenti in corrente continua, funzionale al trasporto delle energie rinnovabili.

L'articolo 12 interviene sulla disciplina relativa alla sicurezza del sistema nazionale del gas naturale.

L'articolo 13 dispone, con riferimento al territorio di Roma capitale, il trasferimento al Commissario straordinario per il Giubileo 2025 delle competenze regionali in materia di rifiuti previste dal Codice dell'ambiente.

L'articolo 14 proroga di tre mesi il termine previsto per realizzare il 30 per cento dei lavori effettuati sulle unità immobiliari dalle persone fisiche, soglia necessaria per avvalersi nel 2022 dell'applicazione della de-

trazione cd. *Superbonus* al 110 per cento. L'articolo 14-*bis* stabilizza l'inclusione delle categorie N2 e N3 tra i veicoli il cui motore può essere trasformato in ibrido o motore esclusivamente elettrico.

L'articolo 15 contiene una misura finalizzata a sopperire alle esigenze di liquidità delle imprese con sede in Italia, riconducibili alle conseguenze economiche negative derivanti dalla aggressione militare russa contro la Repubblica ucraina. L'articolo 15-*bis* innalza a 120.000 euro (in luogo di 60.000 euro) la soglia per ottenere la rateizzazione con modalità semplificata, per ogni singola cartella, del pagamento delle somme iscritte a ruolo. L'articolo 15-*ter* dispone una estensione delle garanzie di cui all'articolo 15 del decreto legge n. 50 anche alle imprese che effettuano stoccaggio di gas naturale nel rispetto dei criteri e delle condizioni previste dal medesimo articolo e in conformità alla normativa europea in materia di aiuti di Stato.

L'articolo 16 contiene misure di sostegno alla liquidità delle piccole e medie imprese per far fronte alle difficoltà derivanti dall'interruzione delle catene di approvvigionamento e dal rincaro dei prezzi di materie prime e fattori di produzione, dovuti alle sanzioni e contro-sanzioni adottate a seguito dell'aggressione dell'Ucraina da parte della Russia.

L'articolo 17 modifica la disciplina relativa alle garanzie che SACE in via ordinaria è autorizzata a rilasciare a condizioni di mercato sui finanziamenti alle imprese italiane.

L'articolo 18 istituisce per l'anno 2022, nello stato di previsione del MISE, un Fondo con una dotazione di 130 milioni di euro per il sostegno alle piccole e medie imprese danneggiate dalla crisi ucraina, diverse da quelle agricole. L'articolo 18-*bis* estende la disciplina degli accordi di foresta ad alcune tipologie di imprese forestali. L'articolo 18-*ter* estende dal 31 luglio 2022 al 30 settembre 2022 il termine finale di efficacia delle disposizioni relative all'obbligo di notifica al MISE e al MAECI delle operazioni di esportazione dal territorio nazionale fuori dall'Unione europea delle «materie prime critiche» e dei rottami ferrosi anche non originari dell'Italia.

L'articolo 19 rfinanzia il Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura con una dotazione pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022.

L'articolo 20 prevede che sono ammissibili alla garanzia diretta dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), con copertura al 100 per cento, i nuovi finanziamenti concessi da banche, intermediari finanziari autorizzati, iscritti nell'albo unico tenuto dalla Banca d'Italia e dagli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in favore di piccole e medie imprese agricole e della pesca che abbiano registrato un incremento dei costi per l'energia, per i carburanti o per le materie prime nel corso del 2022 come da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà. Il comma 2-*bis* dell'articolo 20 interviene sulla procedura relativa all'assegnazione dei terreni demaniali o soggetti al regime dei beni demaniali di qualsiasi natura o del patrimonio indisponibile appartenenti ad enti pubblici, territoriali o non territoriali. L'articolo 20-*bis* prevede disposizioni in

materia di prelazione per favorire la continuità aziendale delle imprese agricole. L'articolo 20-ter estende la platea dei soggetti che possono compensare crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo.

L'articolo 21 eleva dal 20 al 50 per cento la misura del credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali immateriali tecnologicamente avanzati funzionali ai processi di trasformazione 4.0 effettuati dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022 (ovvero, a specifiche condizioni, entro il 30 giugno 2023).

L'articolo 22 rimodula complessivamente l'aliquota del credito d'imposta Formazione 4 per le piccole e medie imprese.

L'articolo 23 eleva al 40 per cento (per due anni) la misura massima del credito d'imposta riconosciuto alle sale cinematografiche per i costi di funzionamento delle sale stesse se riferiti a grandi imprese, o del 60 per cento dei medesimi costi, se eseguiti da piccole o medie imprese.

L'articolo 24 rfinanzia di 150 milioni di euro per l'anno 2022, di 200 milioni per l'anno 2023 e di 150 milioni per l'anno 2024 il Fondo IPCEI (Importanti Progetti di Comune Interesse Europeo), per sostenere le imprese che partecipano alla realizzazione dei progetti stessi. L'articolo 24-bis dispone la convocazione, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento in esame, presso il MISE, di un comitato di coordinamento finalizzato ad individuare soluzioni per il rilancio delle attività imprenditoriali, la salvaguardia dei livelli occupazionali e il sostegno dei programmi di investimento e sviluppo imprenditoriale delle aree industriali di Brindisi e Civitavecchia.

L'articolo 25 istituisce nello stato di previsione del MISE un fondo per il potenziamento dell'attività di attrazione degli investimenti esteri, con una dotazione di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2022. L'articolo 25-bis concede alle imprese aventi sede operativa nel territorio nazionale che partecipano alle manifestazioni fieristiche internazionali di settore organizzate in Italia un buono del valore di 10.000 euro, autorizzando a tal fine una spesa di 34 milioni di euro per l'anno 2022.

L'articolo 26 reca alcune disposizioni volte a fronteggiare, nel settore degli appalti pubblici di lavori, gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici. L'articolo 26-bis reca novella alla disciplina inerente all'affidamento dei servizi sostitutivi di mensa, resi, in particolare, a mezzo dei «buoni pasto», contenuta nell'articolo 144, comma 6, del codice dei contratti pubblici.

L'articolo 27 consente ai concessionari di cui all'articolo 142, comma 4, del previgente Codice dei contratti pubblici e a quelli di cui all'articolo 164, comma 5, del Codice dei contratti pubblici di aggiornare, utilizzando il prezzario di riferimento più recente, il quadro economico o il computo metrico del progetto esecutivo, in corso di approvazione o approvato alla data di entrata in vigore del presente decreto, in relazione al quale è previsto l'affidamento entro il 31 dicembre 2023, al fine di fronteggiare, nell'anno 2022, gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costru-

zione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, anche in conseguenza della grave crisi internazionale in atto in Ucraina.

L'articolo 28 istituisce la figura dei «patti territoriali dell'alta formazione delle imprese». L'articolo 28, commi 2-*bis*, 2-*ter* e 2-*quater*, istituisce presso il MUR la Struttura tecnica di valutazione dei progetti di ricerca.

L'articolo 29 prevede che le disponibilità del Fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato a favore delle imprese italiane che operano sui mercati esteri possono essere utilizzate per concedere finanziamenti agevolati alle imprese esportatrici per fare fronte ai comprovati impatti negativi sulle esportazioni derivanti dalle difficoltà o rincari degli approvvigionamenti a seguito della crisi in atto in Ucraina.

L'articolo 30 stabilisce una serie di poteri sostitutivi del MISE. L'articolo 30-*bis* apporta modifiche al Codice delle comunicazioni elettroniche volte a semplificare la disciplina per la realizzazione di opere e impianti di telecomunicazioni.

Il Titolo II reca misure in materia di politiche sociali, accoglienza e finanziarie.

In particolare, gli articoli 31 e 32 riconoscono una somma di 200 euro, a titolo di indennità una tantum, da erogare a lavoratori dipendenti, pensionati e altre categorie di soggetti. L'articolo 32-*bis* prevede il riconoscimento, nel 2022, di un'indennità una tantum al personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro.

L'articolo 33 istituisce un Fondo, con una dotazione di 500 milioni di euro per il 2022, ai fini della concessione, per il medesimo 2022, con un successivo decreto ministeriale, di un'indennità una tantum in favore dei lavoratori autonomi, ivi compresi i professionisti iscritti a regimi previdenziali obbligatori gestiti da enti di diritto privato. L'articolo 33-*bis* proroga dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 la concessione dell'indennità riconosciuta in favore dei lavoratori delle aree di crisi industriale complessa della Sicilia e pari al trattamento di mobilità in deroga previsto dalla normativa vigente, qualora tali lavoratori abbiano presentato la relativa richiesta nel corso del 2020.

L'articolo 34 dispone che Anpal Servizi S.p.A. ricontrattualizzi per due mesi, decorrenti dal 1° giugno 2022 e prorogabili per un periodo massimo di tre mesi, il personale che presta assistenza tecnica presso le regioni per il funzionamento del reddito di cittadinanza con incarico di collaborazione ancora attivo al 30 aprile 2022 e terminato alla medesima data (cosiddetti *navigator*). L'articolo 34-*bis* prevede che i datori di lavoro privati possano proporre offerte di lavoro congrue direttamente ai percettori del reddito di cittadinanza, salvo comunicarne l'eventuale mancata accettazione al centro per l'impiego competente anche ai fini della decadenza del beneficio.

Al fine di mitigare i costi di trasporto, soprattutto per studenti e lavoratori, l'articolo 35 autorizza l'erogazione di un buono per l'acquisto di abbonamenti per i servizi TPL, regionale e interregionale nonché per i servizi di trasporto ferroviario nazionale.



L'articolo 36 incrementa di 50 milioni di euro per il 2022 il fondo per consentire l'erogazione, fino al 30 giugno 2022, dei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale destinati anche a studenti. L'articolo 36-*bis* contiene una norma interpretativa che precisa la portata di alcune agevolazioni IVA per il settore dell'autotrasporto di persone.

L'articolo 37 prevede un finanziamento di 100 milioni di euro per il 2022 a favore del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. L'articolo 37-*bis* reca misure per favorire l'incremento dell'offerta di alloggi in locazione per uso residenziale di lunga durata nella città storica di Venezia.

L'articolo 38 prevede la stipula di convenzioni tra il Ministero dello sviluppo economico e le amministrazioni pubbliche per realizzare il progetto «Polis – Case dei servizi di cittadinanza digitale», introdotto dal Fondo complementare al PNRR.

L'articolo 39 dispone che le risorse stanziare sul Fondo unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche, già nella disponibilità del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono portate ad incremento, nell'ambito del medesimo bilancio, delle risorse provenienti dal Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano. L'articolo 39-*bis* riconosce un contributo di 2 milioni di euro per il 2022 in favore delle associazioni di volontariato per l'acquisto di materiali connessi allo svolgimento delle attività istituzionali collegate all'ambito trasfusioneale.

L'articolo 40 dispone una misura per far fronte ai maggiori costi a carico degli enti del SSN dovuti all'aumento dei prezzi delle fonti energetiche, prevedendo l'incremento, per l'anno 2022, del livello del finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale cui concorre lo Stato per un importo di 200 milioni di euro. L'articolo 40 incrementa di 170 milioni di euro per l'anno 2022 l'importo del contributo straordinario previsto per gli enti locali al fine di garantire la continuità dei servizi erogati dagli enti in relazione alla maggiore spesa per utenze di energia elettrica e gas derivante dalla crisi energetica. L'articolo 40-*bis* consente di destinare solo per il 2022 alle spese energetiche degli enti locali i proventi delle sanzioni amministrative per eccesso di velocità e dei parcheggi a pagamento comunali.

L'articolo 41 istituisce un fondo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 (in luogo degli originari 80 milioni) destinato alle province e città metropolitane delle regioni a statuto ordinario e della Regione Siciliana e Sardegna, che hanno subito una riduzione del gettito dell'Imposta provinciale di trascrizione (IPT) o dell'Imposta sulle assicurazioni sulla responsabilità civile auto (RC Auto). L'articolo inoltre istituisce un ulteriore fondo di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, destinato alla Città metropolitana di Roma, finalizzato alla gestione delle spese correnti.

L'articolo 42 istituisce un Fondo con una dotazione complessiva di 665 milioni di euro per gli anni 2023-2026, volto a rafforzare gli interventi del PNRR da parte dei comuni con più di 500.000 abitanti: si tratta

dei comuni di Roma (258 milioni di euro), Milano (129 milioni), Napoli (85 milioni), Torino (80 milioni), Palermo (60 milioni) e Genova (53 milioni).

L'articolo 43 istituisce presso il Ministero dell'interno un fondo finalizzato a favorire il riequilibrio finanziario delle province e delle città metropolitane che sono in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o che si trovano in stato di dissesto finanziario, con una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2022 e di 15 milioni di euro per l'anno 2023.

L'articolo 44 estende l'ambito di applicazione delle misure di assistenza e accoglienza in favore delle persone provenienti dall'Ucraina, già adottate in attuazione del decreto-legge n. 21 del 2022.

L'articolo 45 è inteso a semplificare e accelerare il dispiegamento delle misure di intervento all'estero del Servizio nazionale di protezione civile, novellando una previsione del Codice di settore.

L'articolo 46 prevede che, per l'anno scolastico 2021/2022, con una o più ordinanze del Ministro dell'istruzione, possano essere adottate specifiche misure per la valutazione degli apprendimenti e per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione dei profughi ucraini accolti nelle scuole italiane.

L'articolo 47 consente ai rifugiati di guerra provenienti dall'Ucraina di ottenere il cambio delle banconote denominate in *hryvnia* («banconote ucraine») con banconote denominate in euro – a determinate condizioni – presso le filiali territoriali della Banca d'Italia e quelle delle banche aventi sede e succursali in Italia che intendono partecipare allo schema nazionale di cambio. L'articolo, inoltre, dispone e disciplina l'erogazione di uno o più prestiti a beneficio del Governo dell'Ucraina per un importo non superiore a 200 milioni di euro.

L'articolo 48 autorizza le Autorità di Gestione di Programmi Operativi 2014-2020 attuativi dei Fondi strutturali europei e del Fondo europeo per gli aiuti agli indigenti, a richiedere l'applicazione del tasso di cofinanziamento fino al 100 per cento a carico dei Fondi UE per le spese dichiarate nelle domande di pagamento nel periodo decorrente dal 1° luglio 2021 fino al 30 giugno 2022. L'articolo 48-*bis* riguarda l'immatricolazione nei registri italiani dei natanti congelati in ragione della crisi bellica ucraina. L'articolo 48-*ter* dispone l'estensione a rifugiati e migranti delle disposizioni in materia di agricoltura sociale per consentire loro di usufruire di livelli adeguati di assistenza socio-sanitaria, educativa e di supporto all'inserimento socio-lavorativo.

L'articolo 49, commi 1-3, provvede ad incrementare, nel limite massimo del 50 per cento, il valore iniziale di determinati strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dal Codice dei contratti pubblici, finalizzati all'acquisto di servizi e attività per la digitalizzazione della PA. L'articolo 49, comma 4, modifica la disciplina dell'acquisto di beni e servizi delle amministrazioni pubbliche prevedendo che, come avviene per le convenzioni, anche gli accordi quadro stipulati da Consip S.p.A. possono essere stipulati per specifiche categorie di amministrazioni ovvero per specifici ambiti territoriali, ove previsto dal bando di gara. L'articolo 49, comma

5, modifica composizione e funzionamento del Comitato scientifico per le attività inerenti alla revisione della spesa, istituito presso la Ragioneria generale dello Stato. L'articolo 49, commi 6-8, prevede che la Ragioneria generale dello Stato possa avvalersi, mediante la stipula di apposite convenzioni, della società Eutalia s.r.l. per il rafforzamento delle capacità di analisi, monitoraggio, valutazione e controllo del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione alle politiche di spesa pubblica connesse alla realizzazione del PNRR e degli altri interventi finanziati con risorse europee e nazionali. L'articolo 49, comma 9, incrementa di 40 milioni di euro per l'anno 2022 il limite fissato dalla legislazione vigente per le spese di acquisto di beni e servizi dell'INPS.

L'articolo 50, comma 1, modifica la disciplina antiriciclaggio identificando come unica Autorità di vigilanza europea competente in materia l'autorità bancaria europea (ABE). Il comma 2 modifica il Testo unico della finanza per dare attuazione alla riforma adottata a livello europeo in materia di autorizzazione e vigilanza sui servizi di comunicazione dei dati sulle operazioni effettuate sui mercati finanziari.

L'articolo 51, al comma 1, reca disposizioni in materia di rinnovo di incarichi di collaborazione presso il Ministero della cultura, nonché di autorizzazione di ulteriori incarichi presso il medesimo Ministero, provvedendo alla quantificazione dei relativi limiti di spesa. L'articolo 51, al comma 2, autorizza l'integrazione della segreteria tecnica costituita presso la Soprintendenza speciale per il PNRR con ulteriori esperti di comprovata qualificazione professionale. Il comma 5 dell'articolo 51 introduce la proroga di due anni della validità delle graduatorie di un concorso pubblico per il reclutamento di 13 unità di personale dirigenziale di seconda fascia da inquadrare nel ruolo speciale della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, al fine di garantire la pronta operatività e la funzionalità del Dipartimento della protezione civile. L'articolo 51, comma 6, è volto a precisare che, fermo restando il numero massimo di 3 sedi della Scuola superiore della magistratura, gli uffici di ciascuna sede possono essere ubicati in immobili diversi. L'articolo 51, comma 7, è volto ad includere il CSM tra i soggetti che possono avvalersi della SOGEI (Società generale d'informatica) s.p.a per lo sviluppo e la sicurezza del proprio sistema informatico. L'articolo 51, comma 8, reca alcune modifiche al Codice dell'ordinamento militare (COM) che riconfigurano il Comando operativo di vertice interforze quale vertice militare al pari e in aggiunta a quelli già annoverati dall'ordinamento militare. L'articolo 51, comma 8-bis apporta alcune modifiche al Codice dell'ordinamento militare (COM) riguardanti l'Arma dei Carabinieri. L'articolo 51, con i commi 8-ter e 8-quater istituisce la qualifica del soccorritore militare per le forze speciali delle Forze Armate. Con l'obiettivo di superare eventuali disagi derivanti dal temporaneo blocco informatico del sito del Ministero della transizione ecologica, disposto per preservarlo da un recente attacco *hacker*, il comma 9 dell'articolo 51 proroga di 60 giorni tutti i termini relativi allo svolgimento dei procedimenti amministrativi di competenza del medesimo dicastero e pendenti alla data del 6 aprile 2022, ad eccezione

dei termini relativi ai procedimenti per l'attuazione dei traguardi e degli obiettivi del PNRR da realizzarsi entro il secondo trimestre 2022. L'articolo 51, comma 10, attribuisce all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il compito di vigilare sull'osservanza, da parte degli operatori del settore, del divieto di diffondere o consentire la diffusione dei contenuti proposti dai canali di informazione *Russia Today* e *Sputnik*. L'articolo 51-bis interviene sull'accorpamento delle camere di commercio in Sicilia. L'articolo 51-ter reca alcune modifiche dei termini temporali e delle procedure sanzionatorie in materia di obblighi di vaccinazione contro il COVID-19.

L'articolo 52, comma 1, individua, a decorrere dal 25 maggio 2022, la Società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A», quale soggetto attuatore degli interventi previsti per lo svolgimento delle finali di coppa del mondo e dei campionati mondiali di sci alpino di Cortina d'Ampezzo 2020-2021 e non completati alla data del 30 aprile 2022. L'articolo 52-bis estende il periodo di utilizzo del credito d'imposta per le società benefit, eliminando il riferimento all'anno 2021.

L'articolo 53 autorizza l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario per l'emergenza della peste suina africana nella quale confluiscono le risorse assegnate allo scopo di contrastare la malattia.

L'articolo 54 reca modifiche all'articolo 10 del codice della strada.

L'articolo 55 aumenta dal 10 al 25 per cento l'imposta sugli extraprofitti nel settore energetico e ne estende il periodo di applicazione di un mese, fino al 30 aprile 2022.

L'articolo 56 dispone, al comma 1, l'incremento delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, della programmazione 2021-2027, di 1.500 milioni di euro per il 2025, in termini di competenza.

L'articolo 57 reca disposizioni transitorie.

L'articolo 58 reca disposizioni di carattere finanziario. L'articolo 58-bis stabilisce che le disposizioni del decreto-legge in esame sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano, solo se non in contrasto con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

L'articolo 59 reca l'entrata in vigore.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia al *Dossier* n. 554 dei Servizi studi del Senato e della Camera dei deputati, nonché alla Nota n. 322 del Servizio del bilancio.

È quindi aperta la discussione generale.

In assenza di richieste di intervento, l'avvio della discussione generale viene rinviato alla ripresa della seduta.

*La seduta, sospesa alle ore 12,50, riprende alle ore 16,05.*

La presidente RIVOLTA comunica che sono stati presentati 126 emendamenti e 16 ordini del giorno, pubblicati in allegato al resoconto.

Dispone quindi la ripresa della discussione generale sul provvedimento in esame.

Il senatore DE CARLO (*FdI*) osserva come l'andamento dell'*iter* del provvedimento in titolo sia rappresentativo di uno stato confusionale caratterizzato dall'inesistenza della maggioranza, ormai effimera e a geometria variabile.

Nel merito del decreto-legge in esame, lamenta come l'opposizione non abbia avuto l'effettiva possibilità di apportare modifiche migliorative.

È del tutto evidente l'esistenza di una situazione caotica, in cui le forze della maggioranza appaiono terrorizzate dall'ipotesi del ricorso alle elezioni anticipate, mentre il Gruppo di Fratelli d'Italia rappresenta l'unica forza portatrice di una linea politica coerente. Stigmatizza poi lo svilimento del ruolo del Parlamento e la prassi oramai consolidata del monocameralismo di fatto a corrente alternata, sottolineando, da ultimo, come ogni tentativo di migliorare la situazione risulti sistematicamente mortificato.

Il senatore SACCONI (*FIBP-UDC*) comprende lo sconforto espresso dal senatore De Carlo, rilevando tuttavia che sarebbe opportuno non imputare agli avversari la paura del ricorso alle elezioni anticipate. Infatti, non è pensabile ricorrere alle elezioni ogni volta che l'orientamento dell'opinione pubblica sembra essere mutato.

Richiama poi la necessità di rispettare la sensibilità di tutte le parti politiche, ritenendo incomprensibile la condotta di una componente della maggioranza che rischia di logorare quotidianamente il Governo. Se la prospettiva è quindi quella del logoramento, allora, effettivamente, sarebbe più utile il ricorso alle elezioni anticipate.

Auspica poi che i nodi problematici esistenti siano sciolti tempestivamente, dal momento che non sono venute meno le ragioni fondative alla base del Governo Draghi e che peraltro, l'Italia potrebbe assumere un ruolo guida all'interno dell'Unione europea, anche in virtù dell'autorevolezza del Presidente del Consiglio.

Nel richiamare quindi tutti i soggetti istituzionali e politici all'assunzione delle proprie responsabilità, stigmatizza la prassi del monocameralismo a corrente alternata, che risulta svilente del ruolo del Parlamento.

Il senatore CALANDRINI (*FdI*) si associa alle considerazioni dei senatori precedentemente intervenuti, censurando lo svilimento del ruolo del Parlamento, in base alla prassi del monocameralismo alternato che, oggi, costringe il Senato a ratificare quanto deciso presso l'altro ramo del Parlamento su un provvedimento della portata di circa 20 miliardi, ossia l'equivalente di una legge di bilancio.

Constata con rammarico l'impossibilità di incidere sul merito delle questioni, con particolare riguardo per esempio, al *superbonus* che, a

causa dell'impossibilità di esercitare la cessione dei crediti, rischia di condurre molte imprese al fallimento.

Si sofferma poi sul tema della rottamazione fiscale, ricordando come il Governo sistematicamente neghi la disponibilità delle risorse necessarie ad attivare un istituto che, invece, sarebbe utile in questa fase straordinaria, al fine di riaprire la precedente rottamazione ferma al 2017.

Evidenza, da ultimo, la necessità di concentrare adeguate risorse per la riduzione del cuneo fiscale.

La presidente RIVOLTA, nel rinviare ad una prossima seduta il seguito della discussione generale, comprende il disagio manifestato dai senatori intervenuti, per l'impossibilità di incidere sul merito di un provvedimento importante, richiamando anche la particolarità di una legislatura estremamente complicata, caratterizzata da eventi eccezionali come la pandemia e la guerra in Ucraina e dall'adozione di numerosi decreti-legge, oggetto di altrettante fiducie, aventi una portata finanziaria analoga alle leggi di bilancio.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,35.*

## ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2668

(al testo del decreto-legge)

### **G/2668/1/5**

CANDIANI, VALLARDI, BERGESIO, ZULIANI, PIZZOL, FERRERO, FAGGI, TOSATO, TESTOR

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 19 del decreto-legge in esame rifinanzia il fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2022, da ultimo rifinanziato dall'articolo 20 del decreto-legge n. 21 del 2022 con una somma di 35 milioni di euro per l'anno 2022, per fronteggiare il peggioramento economico internazionale per effetto dell'aumento dei costi di produzione dovuto alla crisi ucraina;

l'obiettivo è quello di sostenere le filiere agricole che hanno fatto registrare evidenti perdite per effetto del prolungarsi del conflitto in Ucraina e dell'incessante aumento dei costi energetici da esso provocati;

nella *Gazzetta Ufficiale* serie generale n. 38 del 15 febbraio 2022 è stato pubblicato il decreto ministeriale che detta i criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse del Fondo per la tutela e il rilancio delle filiere apistica, brassicola, della canapa e della frutta a guscio, ai sensi dell'articolo 1, comma 138, della legge n. 178 del 2020, necessitando tali filiere di strumenti normativi che consentano di aumentarne la competitività, anche per fare fronte alle emergenze o a situazioni di crisi di mercato impreviste;

diverse filiere, come ad esempio quella della canapa, hanno fatto registrare negli anni importanti progressi di crescita, dimostrandosi pronte a cogliere le sfide lanciate dalla nuova agenda per il *Green Deal* europeo, per un rinnovamento nell'ambito della ricerca e dell'innovazione applicata alla produzione agroindustriale;

presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è stato istituito un tavolo di filiera della canapa industriale con l'impegno di rilanciare e sostenere il settore attraverso l'adozione di un piano di sviluppo per incentivarne la produzione e sostenerne la ricerca, in modo tale da intervenire con finanziamenti adeguati alla crescita della filiera stessa;

nell'ambito della ricerca l'obiettivo è anche quello di sviluppare strumenti innovativi in grado di dare supporto alle forze dell'ordine e agli enti preposti al controllo, fornendo indicazioni applicative univoche anche a supporto delle coltivazioni agricole;

negli ultimi anni si è registrata una forte espansione del mercato che ha portato ad un ampliamento della varietà dei semi di cannabis in commercio, rendendo difficile una loro pronta identificazione da parte delle forze dell'ordine che lavorano per il controllo delle sostanze stupefacenti;

per tale ragione è stata pubblicata da parte del Dipartimento politiche antidroga una rassegna iconografica delle varianti delle piante di cannabis e delle modalità di coltivazione intensiva, al fine di adottare uno strumento efficace per monitorare il mercato e fornire indicazioni a tutti coloro che intendano documentarsi sul tema dei semi della cannabis e delle piante da essi generate, anche per prevenire eventuali danni alla salute umana;

il documento è un ottimo mezzo divulgativo per informare sui principali effetti negativi e i danni che la cannabis provoca sull'essere umano, oltre che far comprendere come le proposte di legalizzazione non rispondano ad evidenze scientifiche, che confermano come la cannabis sia una sostanza psicoattiva, neurotossica e quindi pericolosa per salute mentale e fisica di coloro che la consumano.

Considerato che nel documento citato, il Dipartimento per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri si afferma, tra l'altro, che:

- la cannabis interferisce e modifica la normale maturazione cerebrale degli adolescenti, modifica la loro personalità e la loro capacità decisionale;
- da conseguenze tanto più gravi quanto più precoce è la prima assunzione e quanto è più frequente e duratura;
- crea un deficit dell'attenzione, della memorizzazione e quindi dell'apprendimento;
- da difficoltà di concentrazione;
- chi ha usato cannabis in adolescenza può perdere fino a 8 punti di quoziente intellettivo (Q.I.) in età avanzata (38 anni) rispetto a chi non l'ha usata;
- altera le percezioni e l'interpretazione della realtà;
- riduce la capacità di autocontrollo, la capacità di giudizio e la stima del pericolo;
- riduce la motivazione ad impegnarsi ed affrontare i problemi;
- riduce il rendimento scolastico e lavorativo;
- riduce i tempi di reazione e fa aumentare la probabilità di avere incidenti stradali e sul lavoro;
- altera il coordinamento psicomotorio;
- crea patologie respiratorie.
- crea disturbi sessuali;



- produce danni e condizioni di rischio per la salute mentale (schizofrenia e stati dissociativi, disorientamento spazio-temporale, ansia generalizzata e somatizzata, disforia, attacchi di panico);
- nelle persone vulnerabili aumenta il rischio di evolvere verso l'uso e la tossicodipendenza da cocaina o eroina;
- crea dipendenza;
- è in grado di creare alterazioni genetiche sul DNA;
- altera il normale sviluppo neurologico del feto nelle madri assuntrici;
- fa aumentare la probabilità di commettere violenze e atti criminali;
- la gravità dei danni risente anche della sempre maggiore concentrazione di principio attivo presente nei prodotti e l'uso contemporaneo di altre droghe sinergizzanti e di alcol.

Considerato la fiducia nell'azione del governo, per le scelte politiche sin qui condotte;

impegna il Governo ad adottare ulteriori interventi a sostegno della filiera della canapa industriale,

proseguendo nel contempo con determinazione nelle azioni di contrasto verso l'assunzione della Cannabis e dei suoi derivati come sostanze stupefacenti psicoattive, per i danni che derivano da tale uso per la salute umana, come definito dal Dipartimento per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

---

### **G/2668/2/5**

CANDIANI, BERGESIO, VALLARDI, ZULIANI, PIZZOL, FERRERO, FAGGI, TOSATO, TESTOR

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 19 del decreto-legge in esame rfinanzia il fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2022, da ultimo rfinanziato dall'articolo 20 del decreto-legge n. 21 del 2022 con una somma di 35 milioni di euro per l'anno 2022, per fronteggiare il peggioramento economico internazionale per effetto dell'aumento dei costi di produzione dovuto alla crisi ucraina;

l'obiettivo è quello di sostenere le filiere agricole che hanno fatto registrare evidenti perdite per effetto del prolungarsi del conflitto in Ucraina e dell'incessante aumento dei costi energetici da esso provocati;

nella *Gazzetta Ufficiale* serie generale n. 38 del 15 febbraio 2022 è stato pubblicato il decreto ministeriale che detta i criteri e le modalità per

l'assegnazione delle risorse del Fondo per la tutela e il rilancio delle filiere apistica, brassicola, della canapa e della frutta a guscio, ai sensi dell'articolo 1, comma 138, della legge n. 178 del 2020, necessitando tali filiere di strumenti normativi che consentano di aumentarne la competitività, anche per fare fronte alle emergenze o a situazioni di crisi di mercato impreviste;

diverse filiere, come ad esempio quella della canapa, hanno fatto registrare negli anni importanti progressi di crescita, dimostrandosi pronte a cogliere le sfide lanciate dalla nuova agenda per il *green deal* europeo per un rinnovamento nell'ambito della ricerca e dell'innovazione applicata alla produzione agroindustriale;

presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è stato istituito un tavolo di filiera della canapa industriale con l'impegno di rilanciare e sostenere il settore attraverso l'adozione di un piano di sviluppo per incentivarne la produzione e sostenerne la ricerca, in modo tale da intervenire con finanziamenti adeguati alla crescita della filiera stessa;

nell'ambito della ricerca l'obiettivo è anche quello di sviluppare strumenti innovativi in grado di dare supporto alle forze dell'ordine e agli enti preposti al controllo, fornendo indicazioni applicative univoche anche a supporto delle coltivazioni agricole;

negli ultimi anni si è registrata una forte espansione del mercato che ha portato ad un ampliamento della varietà dei semi di cannabis in commercio, rendendo difficile una loro pronta identificazione da parte delle forze dell'ordine che lavorano per il controllo delle sostanze stupefacenti;

per tale ragione è stata pubblicata da parte del Dipartimento politiche antidroga una rassegna iconografica delle varianti delle piante di cannabis e delle modalità di coltivazione intensiva, al fine di adottare uno strumento efficace per monitorare il mercato e fornire indicazioni a tutti coloro che intendano documentarsi sul tema dei semi della cannabis e delle piante da essi generate, anche per prevenire eventuali danni alla salute umana;

il documento è un ottimo mezzo divulgativo per informare sui principali effetti negativi e i danni che la cannabis provoca sull'essere umano, oltre che far comprendere come le proposte di legalizzazione non rispondano ad evidenze scientifiche, dalle quali emerge piuttosto come la cannabis sia una sostanza psicoattiva, neurotossica e quindi pericolosa per salute mentale e fisica di coloro che la consumano.

impegna il Governo:

ad adottare ulteriori interventi a sostegno della filiera della canapa industriale, parimenti a continuare con determinazione nelle azioni di contrasto all'assunzione della cannabis e ai danni che derivano da tale uso per la salute umana, come definito dal Dipartimento per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

**G/2668/3/5**

ARRIGONI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 2 del decreto-legge contiene disposizioni ai fini dell'incremento delle aliquote di alcuni crediti d'imposta concessi alle imprese del settore energetico con il decreto-legge n. 21 del 2022, per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, a fronte degli incrementi dei costi attuali che rischiano di compromettere la stessa sopravvivenza delle imprese e arrestare la nostra economia;

le imprese interessate sono quelle non energivore, dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, e quelle a forte consumo di gas naturale, cosiddette gasivore, nonché quelle non gasivore;

nel corso dell'esame del provvedimento in Commissione alla Camera è stato approvato un emendamento presentato dalla maggioranza dei gruppi, il comma 3-bis, che ha lo scopo di semplificare le modalità di fruizione del contributo, attribuendo l'onere del calcolo dell'ammontare del credito d'imposta al fornitore, se sia lo stesso che ha fornito l'impresa beneficiaria nel primo trimestre dell'anno 2019;

la riformulazione dell'emendamento effettuata dal Governo ha introdotto nell'articolo 2 un ulteriore comma, il 3-ter, che prevede che gli aiuti alle imprese sono concessi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato in regime *de minimis*;

tuttavia, tale tipologia di regime è nata per concedere contributi aggiuntivi a progetti di impatto minore in tempi «normali»;

infatti, ai fini dell'impellente necessità di ripresa economica, con le modifiche introdotte con il Sesto emendamento al Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato, la Commissione europea ha deciso di prorogare, fino al 30 giugno 2022, tale Quadro temporaneo sugli aiuti di Stato e di aumentare gli importi degli aiuti concedibili, come già previsto per il periodo della pandemia da COVID-19 e, fino al 31 dicembre 2022, per gli investimenti intrapresi dalle imprese per accelerare le transizioni verde e digitale, anche tenendo conto il conflitto Russia-Ucraina;

i crediti d'imposta introdotti dall'articolo 2 sono previsti per il secondo trimestre del 2022 e, pertanto, il comma 3-bis impone una limitazione non richiesta dai vigenti regimi temporanei europei per gli aiuti di Stato, decisi sia per la pandemia da Covid-19 sia per il conflitto tra Russia e Ucraina;

inoltre il citato comma 3-ter oltre a rendere inattuabile la semplificazione prevista dal comma 3-bis, poiché l'impresa dovrebbe rifare il calcolo dell'ammontare del credito d'imposta effettuato dal fornitore per poter tenere conto del regime *de minimis*, vanificherebbe i crediti d'imposta concessi dal Governo e poi potenziati dai vari decreti-legge approvati dal Parlamento, comportando una vera sofferenza per le imprese, con ef-

fetti gravissimi e spesso deleteri, a fronte dell'anomalo incremento dei costi dell'energia elettrica e del gas che, peraltro, rappresentano un'emergenza straordinaria alla quale si impongono risposte straordinarie, che il regime *de minimis* non può garantire anche in ragione del fatto che molte delle imprese hanno già raggiunto il relativo limite, a prescindere dal beneficio in questione,

impegna il Governo:

a non introdurre limitazioni più stringenti rispetto a quelle previste a livello europeo intervenendo urgentemente con la soppressione del sovraccitrato comma 3-ter dell'articolo 2, entro il 16 luglio corrente anno, anche per consentire la compensazione dei crediti da parte delle imprese.

---

#### **G/2668/4/5**

BERGESIO, VALLARDI, ZULIANI, PIZZOL, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante Conversione in legge del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina;

premesso che,

il disegno di legge in esame mette in campo una serie di interventi per il contenimento dei costi energetici;

l'articolo 3-bis, del provvedimento all'esame, proroga al secondo trimestre solare 2022 il credito di imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante disciplinato dall'articolo 18 del decreto-legge n. 21 del 2022, limitatamente alle imprese esercenti la pesca;

il suddetto articolo 18 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, introduceva un credito di imposta a favore delle imprese esercenti attività agricola e della pesca, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività, effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2022;

il beneficio è riconosciuto a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina per la trazione di mezzi utilizzati per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca, comprovato da relativa fattura di acquisto, al netto dell'IVA;

ritenuta la necessità di contenere l'impatto del caro carburanti anche sulle imprese agricole, anche alla luce degli evidenti perdite subite per effetto del prolungarsi del conflitto in Ucraina,

impegna il Governo:

ad adottare gli opportuni interventi, anche di natura finanziaria, atti a rafforzare e ad estendere a tutto l'anno 2022 il beneficio di cui all'articolo 18 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, al fine di garantire alle imprese agricole e della pesca la liquidità necessaria alla prosecuzione dell'attività.

---

### **G/2668/5/5**

FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina, Atto Senato 2668,

premessò che:

la crisi economica innescata dall'emergenza pandemica degli ultimi 3 anni è stata fortemente acuita dal conflitto bellico in atto in Ucraina. Le enormi difficoltà di approvvigionamento energetico e delle materie prime hanno innescato una dinamica inflattiva come non accadeva da decenni, complici anche alcune manovre speculative dei mercati finanziari;

considerato che:

con specifico riferimento ai prezzi al consumo dei prodotti energetici a uso carburante, negli ultimi mesi si è assistito a dei rialzi che appaiono ingiustificati o comunque non proporzionati alla fisiologica dinamica dei prezzi dei carburanti al barile;

cittadini privati e imprese necessitano di interventi che riescano a stabilizzare i prezzi al consumo dei suddetti prodotti quantomeno nel medio termine;

impegna il Governo:

a predisporre un intervento strutturale di stabilizzazione del prezzo al consumo dei prodotti energetici a uso carburante per tutta la durata della crisi energetica derivante dal conflitto bellico in atto in Ucraina, mediante riduzione delle aliquote di accisa ad essi applicate, ivi incluso il gas naturale.

---

**G/2668/6/5**

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina, Atto Senato 2668,

premessso che:

con la legge di stabilità 2015 (legge 23 dicembre 2014, n. 190) era stato introdotto l'aumento dell'aliquota IVA sul pellet che è passata dal 10 per cento al 22 per cento, facendo così diventare l'Italia uno dei Paesi europei con la più alta aliquota su questo combustibile. Dagli ultimi dati disponibili sembra che l'incremento dell'IVA sul pellet abbia avuto come effetto collaterale negativo anche un progressivo aumento dei fenomeni di evasione fiscale, nonché dall'insorgere delle cosiddette «frodi carousel».

Inoltre, è opinione diffusa tra gli operatori del settore che questo malcostume sia in continuo aumento, sia per numerosità delle aziende coinvolte sia in termini economici;

le organizzazioni del settore stimano che in un mercato nazionale caratterizzato da un consumo complessivo annuo di oltre 3 milioni di tonnellate, di cui almeno 2,6 milioni di tonnellate di provenienza estera, è verosimile stimare che fra le 750.000 e 1 Milione di tonnellate siano commercializzate eludendo il pagamento dell'IVA, per un valore economico annuo stimabile fra i 38 e 50 milioni di Euro, a cui si aggiunge un ulteriore mancato gettito di tassazione indiretta che è ipotizzabile ritenere altrettanto ampio. Si segnala peraltro che il fenomeno viene anche riportato ormai apertamente a livello internazionale, in contributi e convegni di settore;

impegna il Governo:

a ripristinare l'aliquota IVA agevolata al 10 per cento per il pellet, in linea con quanto già in vigore in diversi Paesi dell'Unione Europea.

**G/2668/7/5**

NUGNES, LA MURA

Il Senato,

premessso che:

il cosiddetto Superbonus 110 per cento è una misura di incentivazione introdotta dal decreto-legge «Rilancio» 19 maggio 2020, n. 34, che punta a rendere più efficienti e più sicure le abitazioni, prevedendo per il

cittadino che gli interventi possano essere svolti anche a costo zero, beneficiando di una detrazione del 110% che si applica sulle spese sostenute;

attraverso lo sconto in fattura, mediante l'operabilità di tale istituto, l'impresa ha anticipato per conto dello Stato un beneficio al cliente, facendo affidamento sulla possibilità, prevista dalla legge, di recuperare il valore della prestazione attraverso la cessione a terzi;

per la cessione a terzi dei crediti, le imprese della filiera si sono rivolte principalmente alle banche (63,7%), a seguire Poste (22,6%), e alle società di intermediazione finanziaria (5,1%);

la misura – oltre a costituire un acceleratore al processo di transizione ecologica ed energetica – ha prodotto risultati positivi sul sistema economico, per le maggiori entrate fiscali e l'aumento del numero di imprese e posti di lavoro, con conseguente crescita dei consumi e acquisti collaterali alle agevolazioni edilizie;

il Governo, tuttavia, in più occasioni, ha manifestato perplessità sull'equità della misura, decidendo, anche con il provvedimento in esame, di non prorogarne la durata per le spese che saranno sostenute dopo la fine del 2022;

nell'ultimo anno si sono succedute modifiche all'istituto, relativamente alla scadenza, ai presupposti e ai beneficiari, provocando una forte incertezza normativa, a causa della quale gli intermediari finanziari hanno deciso di bloccare gli acquisti;

a seguito del blocco della cessione dei crediti, sulla base dei dati pubblicati da CNA, circa 33.000 imprese artigiane si trovano a rischio fallimento – e oltre 60.000 sono in crisi – con conseguente perdita di 150.000 posti di lavoro nella filiera delle costruzioni;

all'inizio del mese di giugno, CNA ha stimato che i crediti fiscali delle imprese che hanno riconosciuto lo sconto in fattura, e non monetizzati attraverso una cessione, ammontavano a quasi 2,6 miliardi di euro;

la consistenza dei crediti bloccati si attesta a circa il 15 per cento del totale, con le imprese artigiane che si trovano con il cassetto fiscale pieno di crediti ma senza liquidità;

dall'analisi dei fatturati e della consistenza media dei crediti emerge che le imprese con giro d'affari entro i 150.000 euro detengono la media di 57.000 euro di crediti nel proprio cassetto fiscale (38,2%), mentre le imprese che producono fino a 750.000 euro di ricavi scontano circa la media di 200.000 euro di crediti bloccati;

il 47,2 per cento delle imprese dichiara di non trovare soggetti disposti ad acquisire i crediti, mentre il 34,4 per cento lamenta tempi di accettazione dei documenti contrattuali eccessivamente lunghi;

la confederazione ha svolto un'indagine campione interpellando circa 2.000 imprese: il 48,6 per cento di queste parlano di rischio fallimento mentre il 68,4 per cento prospetta il blocco dei cantieri attivati;

per non essere schiacciate dalla mancata cessione dei crediti, quasi un'impresa su due sta pagando in ritardo i fornitori, il 30,6 per cento rinvia tasse e imposte e una su cinque non riesce a pagare i collaboratori;

oltre il 90 per cento delle imprese è convinta che, senza una soluzione per svuotare i cassetti fiscali, si determinerà il mancato avvio di nuovi cantieri, con ripercussioni negative sull'intera filiera e sull'economia, nonché sul programma di riqualificazione energetica degli immobili;

ANCE – Associazione Nazionale Costruttori Edili – ha definito drammatico l'attuale stallo;

Confartigianato ha dichiarato che «le imprese si sono affidate con fiducia ad un meccanismo varato dal legislatore, hanno anticipato l'acquisto di materiali, pagato il personale dipendente, versato tasse e contributi in cambio di benefici fiscali che avrebbero dovuto monetizzarsi grazie alla loro ulteriore cessione e che ora, invece, si ritrovano in mano come se fossero carta straccia. Le aziende si trovano in difficoltà con i cantieri già avviati e con le commissioni future ed il rischio che in questo scenario si inseriscano le organizzazioni criminali non è lontano»;

nella fase di crisi come quella illustrata, inoltre, emerge anche il tentativo di speculazione da parte di società finanziarie, disposte a comprare il credito per il Superbonus a 90 per cento – se non a molto meno – ottenendo un guadagno pari al 20 per cento: il doppio della commissione chiesta dalle banche pochi mesi fa;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere la proroga dell'istituto del cosiddetto Superbonus anche per le spese che saranno sostenute nell'anno 2023, ed attuare una serie di disposizioni normative in materia, tali da assicurare certezza sulle norme a favore dei soggetti coinvolti, incoraggiando l'operabilità dell'istituto;

a valutare l'opportunità di scongiurare una gravissima crisi economica e sociale a causa delle dinamiche illustrate, operando un intervento straordinario, anche in accordo con CNA, ANCE e mondo dell'artigianato e della piccola e media impresa, per giungere a una via risolutiva relativamente ai crediti bloccati, ora sulle spalle di imprenditori e artigiani;

a valutare l'opportunità di individuare un meccanismo per il quale eventuali responsabilità correlate ai crediti ceduti non ricadano sul cessionario;

a valutare l'opportunità di vigilare efficacemente e vanificare le distorsioni che si sono create, di carattere speculativo.

---

**G/2668/8/5**

VANIN

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle



imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina» (A.S. 2668),

premessi che:

l'articolo 37-bis del provvedimento in esame, inserito nel corso dell'esame in sede referente alla Camera dei deputati, al comma 1, al fine di favorire l'incremento dell'offerta di alloggi in locazione per uso residenziale di lunga durata, la residenzialità nel centro storico e di tutelare il patrimonio storico-artistico e ambientale di rilevanza mondiale la cui salvaguardia è obiettivo di preminente interesse nazionale ai sensi della legge 16 aprile 1973, n. 171, autorizza il comune di Venezia a integrare i propri strumenti urbanistici con specifiche disposizioni regolamentari per individuare, in modo differenziato per ambiti omogenei, con particolare riguardo al centro storico e alle isole della laguna veneziana, i limiti massimi e i presupposti per la destinazione degli immobili residenziali ad attività di locazione breve di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, nonché a stabilire,

con specifiche disposizioni regolamentari, che lo svolgimento di detta attività per oltre 120 giorni, anche non consecutivi, di ogni anno solare, sia subordinato al mutamento di destinazione d'uso e categoria funzionale dell'immobile;

il comma 2 prevede che il regolamento comunale di cui al comma 1 è aggiornato periodicamente in considerazione dell'andamento della popolazione residente ed è adottato nel rispetto delle disposizioni regionali vigenti in materia;

considerato che:

in tal modo, il Comune lagunare potrà decidere zona per zona, o sestiere per sestiere, oltre alle isole come il Lido, Pellestrina, Murano, Burano, ecc., quanti immobili destinare alle locazioni turistiche brevi. Tale norma appare fortemente discriminatoria nei confronti di tutte le città d'arte e/o storiche del territorio nazionale che presentino problemi analoghi a quelli di Venezia per quanto riguarda l'emergenza abitativa e lo spopolamento dei residenti;

viene introdotto inoltre un termine temporale troppo breve, fino a 120 giorni l'anno, anche non continuativi, in cui le locazioni brevi turistiche saranno libere. Nella restante parte dell'anno, invece, il Comune avrà facoltà di autorizzarle, subordinandole al «mutamento di destinazione d'uso e categoria funzionale dell'immobile». In tal modo, non solo verrà favorito il ricorso e l'incremento dei mutamenti di destinazione d'uso degli immobili, ma si arrecheranno inevitabili danni ai proprietari di immobili che hanno usufruito della cosiddetta cedolare secca;

valutato che:

occorre assicurare tempestivamente condizioni eque ed adeguate, nonché fissare parametri e criteri che possano consentire un sostegno ef-

fettivo a favore della residenzialità del centro storico della città di Venezia e delle isole della sua Laguna;

a tal fine, proprio per favorire la residenzialità, ovvero l'incremento dell'offerta di alloggi in locazione per uso residenziale di lunga durata nella città storica di Venezia e nelle isole della Laguna, i soggetti che percepiscono redditi derivanti dai contratti di locazione breve di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 potrebbero essere suddivisi in categorie, sulla base di specifici parametri e criteri, proporzionatamente all'attività svolta e al volume di affari, quali, a grandi linee e nella fattispecie, piccoli locatari, imprese familiari per la locazione turistica, grandi patrimoni,

impegna il Governo:

a rivedere, nel primo provvedimento utile, la norma di cui all'articolo 37-bis del provvedimento in esame al fine di individuare espressamente criteri e modalità sulla base dei quali esercitare l'attività di locazione breve, con particolare riferimento all'attività svolta e al volume di affari dei soggetti imprenditoriali, al numero delle unità immobiliari locate, al numero delle stanze di ciascuna unità e alla durata delle locazioni in un anno solare.

---

### **G/2668/9/5**

ALESSANDRINI, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina, Atto Senato 2668,

premesso che:

la crisi economica derivante dalla pandemia e aggravata fortemente dalla crisi ucraina, ha aumentato la pressione sugli enti locali, mettendo a rischio l'esercizio stesso delle funzioni fondamentali e l'erogazione dei servizi pubblici essenziali, così come la crisi energetica, e il conseguente aumento dei prezzi, sta incidendo in maniera decisiva sui bilanci degli enti locali, mettendone a dura prova la tenuta;

considerato che:

gli enti locali in procedura di dissesto finanziario sono maggiormente colpiti dai fenomeni descritti in premessa, alla luce delle rigide regole contabili che sono tenuti a rispettare per rientrare del disavanzo;

impegna il Governo

a predisporre le misure necessarie a sostenere gli enti locali, con particolare riferimento a quelli che non hanno usufruito delle misure già approntate, nelle procedure di rientro dal dissesto finanziario.

---

### **G/2668/10/5**

BERGESIO, VALLARDI, ZULIANI, PIZZOL, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante Conversione in legge del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina;

premesso che:

il Consiglio dei Ministri, lo scorso 4 luglio, ha deliberato la dichiarazione dello stato di emergenza, fino al 31 dicembre 2022, in relazione alla situazione di deficit idrico in atto nei territori delle regioni e delle province autonome ricadenti nei bacini distrettuali del Po e delle Alpi orientali e precisamente delle regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Veneto;

lo stato di emergenza è volto a fronteggiare con mezzi e poteri straordinari la situazione in atto, con interventi di soccorso e assistenza alla popolazione interessata e al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, ivi incluse quelle dei consorzi di bonifica e irrigazione, stanziando 36,5 milioni di euro;

oltre agli interventi di emergenza è necessario predisporre quanto prima un piano strutturale, sostenuto anche con le risorse del PNRR, che affronti le attuali carenze infrastrutturali e ponga le basi per l'ammmodernamento e il potenziamento del sistema irriguo nazionale, al fine di mitigare gli impatti negativi della carenza di acqua in agricoltura, con ricadute positive anche per il comparto agroalimentare italiano, preservando l'eccellenza delle produzioni di qualità;

nell'arco temporale degli ultimi dieci anni gli eventi meteorologici estremi sono cresciuti con un tasso medio annuo del 25 per cento, determinando scenari sempre più allarmanti; il 21 per cento del territorio nazionale per effetto dei cambiamenti climatici in atto è a rischio desertificazione;

attualmente esistono diversi progetti in fase definitiva ed esecutiva per la realizzazione di nuovi invasi medio piccoli e multifunzionali da realizzare in zone collinari e di pianura. Questi nuovi bacini avrebbero l'effetto di incrementare per oltre il 60 per cento l'attuale capacità compless-

siva dei serbatoi esistenti, contribuendo ad aumentare in modo significativo la percentuale di pioggia trattenuta al suolo,

impegna il Governo a mettere in atto, anche attraverso l'individuazione di risorse straordinarie, gli interventi necessari alla attuazione del piano invasi per la realizzazione di nuovi bacini idrici su tutto il territorio nazionale, partendo dalle proposte progettuali già in fase esecutiva in possesso dei consorzi di bonifica italiani.

---

### **G/2668/11/5**

BERUTTI

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante Conversione in legge del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina;

premesso che:

con l'articolo 53 del provvedimento si dispone l'autorizzazione dell'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario per l'emergenza della peste suina africana nella quale confluiscono le risorse assegnate allo scopo di contrastare la malattia;

la messa in opera di recinzioni o altre strutture temporanee ed amovibili, idonee al contenimento dei cinghiali selvatici nella zona infetta corrispondente alla zona soggetta a restrizioni II di cui all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/60510 è normata dal comma 2-bis, dell'articolo 2, del decreto-legge n. 4 del 2022 recante misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA), che prevede che le regioni e le province autonome, unitamente agli interventi urgenti di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge, attuino le ulteriori misure disposte dal Commissario straordinario per l'eradicazione e la prevenzione della diffusione della peste suina africana;

il medesimo comma 2-bis, dispone inoltre che il Commissario, per la messa in opera delle recinzioni e delle strutture temporanee, si avvalga a tal fine autorizzando la spesa di 10 milioni di euro per il 2022 risorse disposte «Fondo di parte corrente per il sostegno della filiera suinicola» di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto-legge n. 4 del 2022, il prezzo dell'acciaio è aumentato del +54 per cento. Visto l'incremento del prezzo dell'acciaio, occorrerebbe incrementare la dotazione finanziaria a disposizione del Commissario straordinario, che non appare più adeguata al raggiungimento delle finalità previste dal decreto-legge n. 4 del 2022,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di incrementare, nel prossimo provvedimento di natura economica utile, la dotazione finanziaria a disposizione del Commissario straordinario, visto che alla luce delle materie prime da ritenersi non più adeguata, in ragione del sensibile incremento del costo dell'acciaio, a realizzare le finalità previste dal decreto-legge n. 4 del 2022.

---

**G/2668/12/5**

TOFFANIN

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina,

premesso che:

l'articolo 31 del decreto-legge in esame prevede che ai lavoratori dipendenti di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, non titolari dei trattamenti di cui all'articolo 32 e che nel primo quadrimestre dell'anno 2022 hanno beneficiato dell'esonero di cui al predetto comma 121 per almeno una mensilità, è riconosciuta per il tramite dei datori di lavoro, nella retribuzione erogata nel mese di luglio 2022, una somma a titolo di indennità *una tantum* di importo pari a 200 euro;

in base alla citata norma alcune categorie di lavoratori, come ad esempio coloro che ricadono nelle agevolazioni di cui all'articolo 4, comma 3 della legge 8 novembre 1991, n. 381 recante «disciplina delle cooperative sociali», sembrerebbero essere escluse da tale agevolazione;

la citata legge 381 del 1991 all'articolo 4, comma 3, riconosce infatti alle cooperative sociali che svolgono attività finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, l'esonero totale del versamento dei contributi, tanto per la quota a loro carico che per quella in capo al lavoratore;

a beneficiare della citata agevolazione sono i dipendenti di cui all'articolo 4, comma 1, della stessa norma, in particolare: gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare;

l'assenza di contributi a carico del lavoratore e, di conseguenza, la mancata fruizione dello sgravio dello 0,8% nel primo quadrimestre 2022, escluderebbe i soggetti citati dall'indennità *una tantum* di 200 euro,

impegna il Governo:

a fornire chiarimenti riguardo ai motivi alla base dell'esclusione delle categorie citate in premessa dalla applicazione della norma prevista dal decreto-legge in oggetto;

a valutare in ogni caso l'opportunità di assumere iniziative volte a reperire ulteriori risorse finanziarie al fine di ampliare la platea dei beneficiari del bonus di cui in premessa.

---

### **G/2668/13/5**

NUGNES, LA MURA

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento in esame ha previsto, tra le varie misure di contrasto al caro energia, un'indennità una tantum di 200 euro per alcune categorie di lavoratrici e lavoratori, tra cui gli operai agricoli e i lavoratori stagionali;

specificatamente, l'articolo 32 prevede che l'indennità venga erogata in busta paga ai lavoratori dipendenti, e che venga erogata direttamente dall'INPS agli operai agricoli che nel corso del 2022 percepiscono la disoccupazione agricola di competenza del 2021, e ai lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti, che ne fanno domanda purché nel 2021 abbiano svolto la prestazione per almeno 50 giornate e abbiano un reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per l'anno 2021;

per ottenere il beneficio economico in oggetto, per gli operai agricoli, un requisito indispensabile è costituito dall'appartenere alla categoria dei beneficiari della disoccupazione agricola di competenza del 2021, indennità copre i periodi di mancata occupazione nell'anno precedente;

per quanto riguarda i requisiti di accesso di quest'ultima, è necessario essere iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dipendenti, per l'anno cui si riferisce la domanda; sono anche richiesti almeno due anni di anzianità nell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria e almeno 102 contributi giornalieri nel biennio formato dall'anno di riferimento dell'indennità più l'anno che lo precede;

essa spetta a operai agricoli a tempo determinato iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dipendenti, a operai agricoli a tempo indeterminato che vengono assunti o licenziati nel corso dell'anno, piccoli coloni, compartecipanti familiari, piccoli coltivatori diretti che integrano fino a 51 le giornate di iscrizione negli elenchi nominativi mediante versamenti volontari;

le federazioni sindacali hanno più volte ribadito che il bonus in oggetto costituisce una misura importante, tuttavia insufficiente per far fronte

all'inflazione attuale, soprattutto se si considera che vi sarebbero circa 350.000 persone, operai agricoli a tempo determinato, che, a causa della mancanza dei requisiti illustrati sopra, quest'anno non beneficranno della disoccupazione agricola, e, conseguentemente, nemmeno del contributo aggiuntivo di 200 euro previsto dal presente provvedimento;

si tratta, spesso, di braccianti in stato di particolare povertà, che si trovano vittime di misure economiche irragionevoli che li pongono in uno stato di disparità di trattamento rispetto a tutte le altre categorie;

l'articolo 36 della Costituzione stabilisce che «Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata e sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa»;

l'articolo 38 della Costituzione stabilisce che «Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale. I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, (...), e disoccupazione involontaria.»;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di allargare ulteriormente la platea dei beneficiari del contributo una tantum di 200 euro, anche a coloro che non percepiscono nel 2022 l'indennità di disoccupazione agricola.

---

### **G/2668/14/5**

NUGNES, LA MURA

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 32 del presente provvedimento stabilisce un'indennità una tantum per pensionati e altre categorie di soggetti;

con sentenza n. 152 del 2020 la Corte costituzionale ha stabilito che la pensione di invalidità civile per i soggetti sui quali viene riconosciuta una inabilità del 100 per cento sia incrementata fino alla cifra minima di 516,00 euro, considerando tale cifra come livello minimo di assistenza;

il contenuto della sentenza n. 152 del 2020 della Corte costituzionale è stato recepito dall'articolo 15 del decreto-legge 4 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia;

le due principali Federazioni nazionali, Fand e Fish, che tutelano i diritti delle persone con disabilità denunciano che per effetto di tale incremento, sul versamento del reddito di cittadinanza a partire dalla fine di gennaio 2022, l'Inps ha applicato decurtazioni e in alcuni casi azzeramenti alle persone disabili percettori del reddito di cittadinanza;

i tagli, che riguardano anche titolari di assegno sociale che hanno ricevuto gli aumenti, derivano dagli effetti dell'applicazione del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 che include il valore annuo dei trattamenti assistenziali in corso di godimento da parte dei componenti del nucleo familiare nel calcolo del reddito, ponendo proprio sulle famiglie in condizioni di disagio per la presenza di persone disabili a carico una intollerabile discriminazione;

tale situazione sta provocando non pochi disagi per donne e uomini che hanno una invalidità civile al 100 per cento, spesso costrette a sopravvivere al limite dell'indigenza;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità d'intraprendere, un intervento normativo volto a far sì che i benefici incrementali derivanti dall'entrata in vigore dell'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, per quei soggetti di età superiore a diciotto anni che risultino invalidi civili al 100 per cento titolari di pensione, non vengano considerati ai fini del rispetto dei requisiti reddituali e patrimoniali necessari alla percezione del reddito di cittadinanza, sottraendo i trattamenti assistenziali dal calcolo degli stessi.

---

### **G/2668/15/5**

AUGUSSORI, FERRERO, FAGGI, TOSATO, TESTOR

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2668, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina,

premesso che:

l'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, ha previsto che, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, nonché per quelli in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità, il periodo di assenza dal servizio sia equiparato al ricovero ospedaliero e che, a decorrere dal 17 marzo 2020, i medesimi giorni di assenza non siano computati ai fini del periodo di comporto;

il comma 2-*bis* del medesimo articolo ha previsto che i lavoratori fragili debbano svolgere di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella



medesima categoria o area di inquadramento o mediante lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto;

il comma 7-*bis* del medesimo articolo 26 ha disposto, infine, un rimborso forfettario di 600 euro in favore dei datori di lavoro privati con obbligo previdenziale presso le Gestioni dell'INPS per gli oneri sostenuti relativi ad ogni singolo lavoratore che non abbia diritto all'assicurazione economica di malattia presso l'INPS e che non possa svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile;

le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-*bis* sono state oggetto di varie proroghe e, da ultimo, l'articolo 10 del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito con modificazioni dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, ne ha prorogato gli effetti sino al 30 giugno 2022, seppure con alcune limitazioni della platea;

impegna il governo:

ad adottare tutte le iniziative di propria competenza affinché tutte le misure di tutela dei lavoratori fragili, richiamate in premessa, siano prorogate per tutti i lavoratori in condizioni di fragilità di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, senza alcuna limitazione della platea, e affinché l'efficacia delle tutele sia estesa sino al 31 dicembre 2022 e, più in generale, sino a quando l'andamento della situazione epidemiologica lo richieda.

---

### **G/2668/16/5**

NUGNES, LA MURA

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 13 del provvedimento in esame dispone, con riferimento al territorio di Roma capitale, il trasferimento al Commissario straordinario per il Giubileo 2025 – per il periodo del suo mandato, durante il quale si prevede un maggior afflusso di turisti e di fedeli – delle competenze regionali in materia di rifiuti previste dal Codice dell'ambiente (adozione del piano rifiuti, regolamentazione dell'attività di gestione dei rifiuti, approvazione dei progetti di nuovi impianti, ecc.): la norma attribuisce al Commissario, sentita Regione Lazio, il potere di provvedere tramite ordinanza in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'UE;

il Sindaco della Capitale, che assumerà il ruolo di commissario straordinario per lo smaltimento e recupero dei rifiuti fino al 2026, sot-

traendo la competenza assegnata dalla Costituzione alla Regione in materie quali la pianificazione in materia di smaltimento dei rifiuti, ha manifestato in molti recenti incontri pubblici l'intenzione da parte del Comune di Roma di adottare il piano rifiuti includendo la realizzazione di un inceneritore;

il Lazio conta annualmente una produzione di 3 milioni di rifiuti, di cui 1,7 prodotti dalla città di Roma, che si trova ancora in stato di degrado in molte strade del centro e della periferia;

Regione Lazio, nel suo ultimo piano regionale sui rifiuti, non ha incluso l'inceneritore tra i suoi obiettivi, piano redatto sulla base dei dati di uno studio sui flussi dei rifiuti e che recepisce le norme Ue e nazionali in materia, ma la disposizione in esame modificherebbe il perimetro dei poteri regionali, eludendo così le scelte contenute nel piano;

gli inceneritori sono impianti destinati allo smaltimento dei rifiuti mediante combustione a temperatura elevata;

gli inceneritori non eliminano i rifiuti ma li trasformano in cenere (circa il 20% in peso rispetto a ciò che vi entra), fumi e gas climalteranti come l'anidride carbonica, non esimando la pubblica amministrazione – così – dalla ricerca di una discarica di servizio, senza considerare l'aumento del traffico veicolare pesante necessario a trasferire centinaia di migliaia di tonnellate di rifiuti, in un'area come Roma dove già la viabilità è problematica;

i fumi contengono quantità rilevanti di diossine e altri composti inquinanti e dannosi per la salute, le cui emissioni sono significative soprattutto nelle fasi di accensione e spegnimento, quando non è possibile garantire una temperatura di combustione costante: l'inceneritore di Roma emetterebbe 600/700 grammi di CO<sub>2</sub> ogni kWh prodotto;

dai fumi fuoriescono nano polveri, molto inquinanti e dannose per la salute e l'ambiente, che circolano nell'aria e poi si depositano sul suolo e sui prodotti agricoli; le nano polveri raggiungono gli alveoli e dopo pochi secondi raggiungono il torrente sanguigno che le trasporta nelle cellule e agli organi del corpo;

le emissioni che provengono dagli inceneritori ricadono in una vasta zona attorno all'inceneritore e quindi anche aree densamente abitate;

nelle aree prossime all'inceneritore SILLA-2 di Milano la mortalità è del 71 per cento più alta rispetto a quelle non esposte;

l'incendio di Malagrotta – generato dal combustibile da rifiuti stoccato e uscito dal TMB: l'elemento che serve per far andare avanti un inceneritore – dimostra quanto sia fondamentale prestare molta attenzione al ciclo dei rifiuti, innanzitutto operando la separazione dell'umido;

l'inceneritore prevede una realizzazione costosa e tutt'altro che rapida, e rischia di rivelarsi, inoltre, un disincentivo alla raccolta differenziata, nella percezione del cittadino nei confronti di tale opera, ritenuta dai realizzatori estremamente vantaggiosa e poco dannosa per l'ambiente e la salute;

mettere in campo un inceneritore significherebbe compromettere ogni forma di pianificazione e sostenibilità ambientale, a vantaggio dei

profitti dei grandi operatori economici che si trovano sul mercato, a danni di comunità, dignità dei lavoratori ed efficienza dei servizi;

l'Unione Europea non ha inserito l'incenerimento tra le tecnologie finanziabili (nella tassonomia) in ragione del fatto che tale pratica, non rispettando il principio «Do No Significant Harm», andrebbe contro la necessaria decarbonizzazione e, per questo, considerata «dannosa»;

il Parlamento europeo ha manifestato la volontà di eliminare l'esenzione dell'incenerimento dei rifiuti dallo schema ETS già dal 2026;

Regione Lazio, in direzione analoga a quanto intrapreso dalle istituzioni europee, ha deciso di puntare sulla produzione di biometano e compost dai rifiuti organici che sono la frazione più importante della raccolta differenziata, migliorando la raccolta «porta a porta», mettendo contemporaneamente mano nell'organizzazione dell'AMA Roma S.p.A. – Raccolta, Trasporto, Trattamento, Riciclaggio e Smaltimento rifiuti;

il Giappone ha puntato da tempo sulle tecnologie avanzate di smaltimento, analogamente in Italia Regione Toscana, insieme ad altre, stanno escludendo gli inceneritori, a chiaro beneficio dei cittadini e in coerenza con i principi dell'economia circolare;

la politica intrapresa da queste regioni, da altre grandi città, dall'UE e da altre nazioni, è orientata ad una sempre più estesa raccolta differenziata – a Milano, ad esempio, la raccolta differenziata vanta la percentuale del 70 per cento del totale – che punta a minimizzare le quantità di residuo, residuo nel quale è quasi assente l'organico – da pretrattare adeguatamente, con impianti di Trattamento Meccanico, grazie ai quali si possono recuperare circa due terzi del totale, i quali, possono terminare in impianti di riciclo chimico: in questo caso, con il 90 per cento di emissioni in meno di CO<sub>2</sub>, si produrrebbero metanolo, idrogeno e nuovi polimeri;

la separazione della frazione organica rappresenta quasi il 40 per cento dei rifiuti urbani, ed è in grado di dimezzare la quantità e l'impatto dell'indifferenziato: in tal caso l'impiantistica sarebbe improntata sul compostaggio aerobico dell'organico da un lato e dall'altro alla dismissione, delocalizzazione e riconversione dei Tmb a impianti di recupero materia, senza più produrre combustibile ma rigenerando quei rifiuti;

Roma ha un grande margine di incremento della raccolta differenziata di qualità, a partire dalla separazione della frazione organica e attraverso la costruzione di impianti di piccole e medie dimensioni a basso impatto ambientale che lavorino materiale già differenziato e ad alto tasso di riciclo e recupero, come plastica, legno e carta;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, considerati gli effetti giuridici delle disposizioni richiamate, di eliminare i poteri attribuibili al Commissario straordinario relativamente alla modifica del perimetro della competenza regionale in materia di pianificazione dello smaltimento e recupero dei rifiuti, in ossequio agli obiettivi indicati dalle istituzioni europee legati alla tran-

sizione ecologica, sostenibilità ambientale e tutela della salute della popolazione.

---

## Art. 1.

### 1.0.1

CASTELLONE, AGOSTINELLI, AIROLA, ANASTASI, AUDDINO, BOTTICI, CASTALDI, CASTIELLO, CATALFO, CIOFFI, COLTORTI, CORBETTA, CRIMI, CROATTI, D'ANGELO, DE LUCIA, DELL'OLIO, DI GIROLAMO, DI PIAZZA, ENDRIZZI, FEDE, FENU, FERRARA, GALLICCHIO, GAUDIANO, GARRUTI, GIROTTO, GUIDOLIN, L'ABBATE, LANZI, LEONE, LICHERI, LOMUTI, LOREFICE, LUPO, MAIORINO, MANTOVANI, MARINELLO, MATRISCIANO, MONTEVECCHI, NATURALE, PAVANELLI, Marco PELLEGRINI, PERILLI, PESCO, PIARULLI, PIRRO, Giuseppe PISANI, PUGLIA, QUARTO, RICCIARDI, ROMAGNOLI, ROMANO, SANTANGELO, SANTILLO, TAVERNA, TONINELLI, TURCO, VANIN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### «Art. 1.1.

*(Misure per il contenimento del prezzo del gas naturale)*

1. Al fine di calmierare il prezzo del gas e di fissarlo in coerenza con il reale costo d'importazione dello stesso, per tutto il periodo di emergenza, con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è determinato il prezzo medio di approvvigionamento di riferimento. Tale prezzo è l'indice sulla base del quale sono aggiornati i prezzi del gas naturale da parte dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente.

2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1, sono altresì determinate le misure compensative per la remunerazione delle eventuali perdite, tenuto conto dei reali costi delle materie prime, che l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente riconosce ai soggetti che esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva vendita dei beni, l'attività di produzione di energia elettrica, ai rivenditori di energia elettrica e di gas naturale, nonché ai soggetti che, per la successiva rivendita, importano a titolo definitivo energia elettrica, gas naturale o gas metano o che introducono nel territorio dello Stato detti beni provenienti da altri Stati dell'Unione europea e che, per effetto delle disposizioni di cui al comma 1, hanno subito una perdita cumulata certificata.

3. All'articolo i, comma 59, della legge 4 agosto 2017, n. 124, le parole: "a decorrere dal 1° gennaio 2023" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° gennaio 2024".».

---

### **Art. 1-*quater*.**

#### **1-*quater*.0.1**

CASTELLONE, AGOSTINELLI, AIROLA, ANASTASI, AUDDINO, BOTTICI, CASTALDI, CASTIELLO, CATALFO, CIOFFI, COLTORTI, CORBETTA, CRIMI, CROATTI, D'ANGELO, DE LUCIA, DELL'OLIO, DI GIROLAMO, DI PIAZZA, ENDRIZZI, FEDE, FENU, FERRARA, GALLICCHIO, GAUDIANO, GARRUTI, GIROTTO, GUIDOLIN, L'ABBATE, LANZI, LEONE, LICHERI, LOMUTI, LOREFICE, LUPO, MAIORINO, MANTOVANI, MARINELLO, MATRISCIANO, MONTEVECCHI, NATURALE, PAVANELLI, Marco PELLEGRINI, PERILLI, PESCO, PIARULLI, PIRRO, Giuseppe PISANI, PUGLIA, QUARTO, RICCIARDI, ROMAGNOLI, ROMANO, SANTANGELO, SANTILLO, TAVERNA, TONINELLI, TURCO, VANIN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 1-*quinq*ues.**

*(Modifiche all'articolo 1, comma 59, della legge  
4 agosto 2017, n. 124)*

1. All'articolo 1, comma 59, della legge 4 agosto 2017, n. 124, le parole: "a decorrere dal 1° gennaio 2023" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° gennaio 2024."».

---

### **Art. 2.**

#### **2.1**

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Il contributo di cui al presente comma è esteso agli acquisti di gas, consumati nel primo trimestre solare dell'anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici».*

*Conseguentemente, sostituire le parole: «59,45 milioni» con le seguenti parole: «118,90 milioni».*

---

**2.2**

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Il contributo di cui al presente comma è esteso agli acquisti di gas, consumati nel primo trimestre solare dell'anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici».*

*Conseguentemente, sostituire le parole: «235,24 milioni» con le seguenti parole: «470,48 milioni».*

---

**2.3**

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:*

*«2-bis. All'articolo 15 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:*

*"2-bis. Il credito di imposta di cui al comma 1 è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle imprese di cui al medesimo comma 1 e dalle stesse autoconsumata nel primo trimestre 2022. In tal caso l'incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla media, relativa al primo trimestre 2022, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica."».*

---

**2.4**

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «In ragione delle peculiari modalità di sostenimento del costo dell'energia elettrica da parte delle imprese ferroviarie, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, il contributo di cui al primo periodo del presente comma è riconosciuto, a tali imprese, con riferimento al costo del servizio di corrente di trazione, di cui all'art. 13, comma 9, lettera a), del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, sostenuto nel secondo trimestre dell'anno 2022, qualora il suddetto costo, sulla base delle fatture del primo trimestre 2022, abbia subito un incre-*

mento superiore al 30 per cento del corrispondente costo fatturato nel medesimo trimestre dell'anno 2019.».

---

## 2.5

PARAGONE, MARTELLI, DE VECCHIS, GIARRUSSO

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3.1. Il contributo straordinario di cui al comma 3 spetta anche alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 9 kW e inferiore a 16.5 kW.».

---

## 2.6

CASTELLONE, AGOSTINELLI, AIROLA, ANASTASI, AUDDINO, BOTTICI, CASTALDI, CASTIELLO, CATALFO, CIOFFI, COLTORTI, CORBETTA, CRIMI, CROATTI, D'ANGELO, DE LUCIA, DELL'OLIO, DI GIROLAMO, DI PIAZZA, ENDRIZZI, FEDE, FENU, FERRARA, GALLICCHIO, GAUDIANO, GARRUTI, GIROTTO, GUIDOLIN, L'ABBATE, LANZI, LEONE, LICHERI, LOMUTI, LOREFICE, LUPO, MAIORINO, MANTOVANI, MARINELLO, MATRISCIANO, MONTEVECCHI, NATURALE, PAVANELLI, Marco PELLEGRINI, PERILLI, PESCO, PIARULLI, PIRRO, Giuseppe PISANI, PUGLIA, QUARTO, RICCIARDI, ROMAGNOLI, ROMANO, SANTANGELO, SANTILLO, TAVERNA, TONINELLI, TURCO, VANIN

*Sopprimere il comma 3-ter.*

---

## 2.7

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo il comma 3-ter, aggiungere il seguente:*

«3-quater. All'articolo 3, comma 1 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, le parole: "nel secondo trimestre" sono sostituite dalle seguenti: "nei primi due trimestri solari".».

---

**2.8**

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo il comma 3-ter, aggiungere i seguenti:*

«3-*quater*. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, le parole: "Alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse" sono sostituite con le seguenti: "Ai soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione, diversi".

3-*quinqes*. Agli oneri derivanti dal comma 3-*bis*, riferiti ai consumi dei clienti non domestici con potenza inferiore a 16,5 kW, valutati in 230 milioni di euro, si provvede con quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO<sub>2</sub> di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, relativi agli anni 2021 e 2022, che sono versati mensilmente dal Gestore dei servizi energetici (GSE) sull'apposito conto aperto presso la tesoreria dello Stato da reimputare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).».

**2.9**

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo il comma 3-ter aggiungere i seguenti:*

«3-*quater*. Al decreto-legge 21 marzo 2022 n. 21, convertito dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4:

1) al comma 1, le parole: "nel secondo trimestre solare" sono sostituite dalle seguenti: "a partire da aprile fino alla fine";

2) al comma 2, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023";

3) al comma 3, le parole: "solo per intero" sono soppresse.

b) all'articolo 9, comma 1, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023" e le parole: "solo per intero" sono soppresse.

3-*quinqes*. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022 n. 17, convertito dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, le parole: "nel secondo trimestre" sono sostituite dalle seguenti: "a partire da aprile e fino alla fine del".».



**2.10**

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo il comma 3-ter, aggiungere il seguente:*

«3-quater. All'articolo 4, comma 1 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, le parole: "nel secondo trimestre solare" sono sostituite dalle seguenti: "nei primi due trimestri solari".».

---

**Art. 3.****3.1**

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Al comma 1, sostituire le parole: «lettera a)» con le seguenti parole: «lettere a) e b)».*

*Conseguentemente:*

a) *al comma 4, sostituire le parole: «496.945.000 per l'anno 2022» con le seguenti parole: «551.945.000 per l'anno 2022»;*

b) *all'articolo 58, comma 4:*

1) *alinea, sostituire le parole: «16.702.778.500 euro per l'anno 2022» con le seguenti parole: «16.757.778.500 per l'anno 2022»;*

2) *lettera a), sostituire le parole: «500 milioni» con le seguenti parole: «555 milioni».*

---

**Art. 3-bis.****3-bis.0.1**

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 3-ter.**

*(Credito d'imposta acquisto gasolio commerciale per imprese di trasporto turistico di persone mediante autobus)*

1. Al fine di promuovere la sostenibilità d'esercizio e di compensare parzialmente i maggiori oneri sostenuti, promuovendo altresì il processo di

efficientamento energetico nel settore del trasporto turistico su strada, alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, ed esercenti attività di trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218 con mezzi di trasporto di ultima generazione Euro 6 a bassissime emissioni inquinanti, è riconosciuto, per il periodo compreso tra il 9 luglio ed il 31 dicembre 2022, nel limite massimo di spesa di 9 milioni di euro, un contributo, sotto forma di credito d'imposta nella misura del 20 per cento delle spese sostenute, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, per l'acquisto del gasolio commerciale utilizzato per la trazione dei predetti mezzi, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti provvede il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riguardo alle procedure di concessione, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 9 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

---

**3-bis.0.2**

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 3-ter.**

*(Credito di imposta per le perdite su crediti)*

1. Al fine di sostenere le aziende della distribuzione del settore Ho.-re.ca, identificate dai codici ATECO 46.34 e 46.39, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 30 per cento per compensare le perdite sui crediti, risultanti da elementi certi e precisi iscritti a bilancio, registrate in ciascuno degli anni 2020 e 2021, per una spesa complessiva non superiore a euro 30.000 per ciascuna azienda, nei limiti delle risorse disponibili.

2. Il credito d'imposta Irpef/Ires, da indicare nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo al riconoscimento del credito per compensare le perdite su crediti, è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni. Tale credito d'imposta non concorre alla formazione del valore della produzione netta agli effetti dell'imposta regionale sulle attività produttive, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni e integrazioni, né dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto previsto dall'articolo 61 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti le modalità e i criteri di attuazione della misura di cui alla presente disposizione, con particolare riguardo all'individuazione delle perdite su crediti che danno diritto al credito d'imposta, ai casi di esclusione, alle procedure per la concessione, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 25 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».

**3-bis.0.3**

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 3-ter.**

*(Disposizioni in materia di accise sul gasolio commerciale usato come carburante per le imprese di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218)*

1. Per gli anni dal 2022 al 2028, al fine di sostenere il settore dell'autotrasporto delle persone, le imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus coperti ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, in ambito nazionale e internazionale, sono equiparate ai soggetti di cui all'articolo 24-ter, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, ai fini dell'applicazione delle accise sul gasolio commerciale usato come carburante per i soli veicoli aventi classi di emissione "euro VI".

2. Agli oneri di cui al comma 1, nel limite massimo pari a 16 milioni di euro si provvede quanto 1 milione di euro, per gli anni 2022, 2023 e 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e quanto a 15 milioni di euro per gli anni dal 2025 al 2028, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 58-bis, comma 5, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.».

---

**Art. 4.****4.0.1**

GIARRUSSO, PARAGONE, DE VECCHIS, MARTELLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

*(Limite massimo provvisorio al prezzo del gas naturale)*

1. Il Ministro dello Sviluppo economico considerati i prezzi mediamente praticati ai distributori di gas naturale e ai loro rivenditori, definisce un protocollo d'intesa con le associazioni di categorie maggiormente rappresentative degli stessi distributori e dei loro rivenditori autorizzati al fine di assicurare, fino al 31 dicembre 2022, la vendita di gas naturale con un limite massimo di prezzo pari a 60 centesimi di euro per metro cubo.

2. Agli oneri derivanti di cui al comma 1 si provvede: quanto a 1000 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 27 della legge n. 196/2009 (capitolo 2999), quanto a 600 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 28, comma 1, della legge 196/2009, quanto a 400 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 27 della legge 196/2009, quanto a 1000 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 4 della legge 21 luglio 2016, n. 145».

---

#### 4.0.4

PARAGONE, MARTELLI, DE VECCHIS, GIARRUSSO

*Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:*

«4-bis. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dal perdurare della crisi economica, conseguente l'epidemia e la crisi Ucraina, per l'anno 2022 vengono destinati 175 milioni di euro a favore degli enti locali a copertura dell'esonero dal pagamento della tassa o del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (TOSAP/COSAP) per le imprese di pubblico esercizio. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.».

---

### Art. 5.

#### 5.1

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Al comma 1, primo periodo:*

a) *dopo le parole:* «del sistema energetico nazionale» *sono inserite le seguenti:* «gli impianti e»;

– *sono abrogate le parole:* «mediante unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione»;

– *al comma 1 al secondo periodo dopo le parole:* «Per la realizzazione» *sono inserite:* «degli impianti,»;

– *al comma 2 dopo le parole:* «Per la costruzione e l'esercizio» *sono inserite le seguenti:* «degli impianti e» *dopo le parole:* «legge 29 novembre 2007, n. 222,» *sono aggiunte le seguenti:* «ove non già acquisita,»;

– *al comma 5 dopo le parole: «i soggetti interessati alla realizzazione» sono inserite le seguenti: «degli impianti,» è aggiunto infine il seguente periodo: «I soggetti già titolari dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto di rigassificazione comunicano al Commissario, nel medesimo termine, l'interesse a procedere con la realizzazione del progetto autorizzato»;*

– *al comma 6 è aggiunto infine il seguente periodo: «Sono altresì comunicati i progetti già autorizzati di cui al precedente comma 5 ultimo periodo»;*

– *al comma 8 dopo le parole: «che realizzano e gestiscono» sono inserite le seguenti: «gli impianti,».*

---

### **Art. 5-bis.**

#### **5-bis.0.1**

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 5-ter.**

*(Disposizioni in materia di riduzione dell'IVA e degli oneri generali nel settore del gas)*

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, aggiungere il seguente comma:

"1-bis. In deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le prestazioni previste dai Contratti di Servizio Energia, dai Contratti di Rendimento Energetico o di Prestazione Energetica (EPC) e dai Contratti di Teleriscaldamento, per usi civili ed industriali, contabilizzati nelle fatture emesse per i mesi di aprile, maggio e giugno 2022, in analogia a quanto previsto dal comma 1 per le somministrazioni di gas metano usato per combustione, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento. Qualora le prestazioni di cui al primo periodo siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l'aliquota IVA del 5 per cento si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di aprile, maggio e giugno 2022."».

---

**Art. 6.****6.0.1**

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 6-bis.***(Realizzazione di impianti fotovoltaici per complessi turistici o termali)*

1. In deroga alla normativa vigente non occorre autorizzazione o parere preventivo alcuno negli edifici ad uso turistico o termale, anche se vincolati, nei seguenti casi:

- installazione di pannelli fotovoltaici su edifici con copertura piana, in cui non si coprano pavimentazioni o elementi di tetto di particolare pregio storico o architettonico, posati parallelamente alla copertura;
- sostituzione di tegole o coppi in tetti a falda laddove gli elementi sostituiti non rivestano particolare pregio storico o architettonico».

**6.0.2**

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 6-bis.***(Promozione degli investimenti in autoproduzione di energia rinnovabile)*

1. All'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, anteporre il seguente comma:

"01. Al fine di promuovere e accelerare gli investimenti in autoproduzione di energia rinnovabile nei settori energivori a rischio delocalizzazione, in relazione agli obiettivi previsti dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima al 2030, alle imprese energivore, come defunte dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, è riconosciuta, con uno o più decreti di cui all'articolo 20 del Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, una riserva di utilizzo delle superfici delle aree idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili per una potenza

complessiva pari ad almeno 12 GW di capacità produttiva fotovoltaica e 5 GW di capacità produttiva rinnovabile eolica.".».

---

## **Art. 7.**

### **7.1**

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. L'installazione, con qualunque modalità, di impianti alimentati da fonti rinnovabili è consentita esclusivamente su aree periferiche, aree urbanistiche compromesse e aree industriali. Non è, in ogni caso, consentita l'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili su aree agricole.».

---

## **Art. 7-bis.**

### **7-bis.0.1**

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

### **«Art. 7-ter.**

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo l'articolo 27-bis, è aggiunto il seguente:

### **"Art. 27-ter.**

*(Provvedimento Autorizzatorio Unico Nazionale)*

1. Nel caso di procedimenti di VIA di competenza statale, per progetti attuativi del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, individuati nell'allegato I-bis al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il proponente presenta al Ministero della transizione ecologica, l'autorità competente, un'istanza ai sensi dell'articolo 23, comma 1, allegando la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, ivi incluso il



provvedimento di valutazione di impatto ambientale, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto e indicati puntualmente in apposito elenco predisposto dal proponente stesso. L'avviso al pubblico di cui all'articolo 24, comma 2, reca altresì specifica indicazione di ogni autorizzazione, intesa, parere, concerto, nulla osta, o atti di assenso richiesti. Entro cinque giorni dalla presentazione dell'istanza, il Ministero della transizione ecologica pubblica sul proprio sito web l'istanza e la documentazione a corredo e comunica per via telematica l'avvenuta pubblicazione della predetta documentazione a tutte le amministrazioni ed enti potenzialmente interessati, e comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione e sull'esercizio del progetto con modalità tali da garantire la tutela della riservatezza di eventuali informazioni industriali o commerciali indicate dal proponente, in conformità a quanto previsto dalla disciplina sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale. Dalla ricezione di tale comunicazione, la documentazione e il relativo progetto si considerano conosciuti da parte dei predetti enti.

2. Entro cinque giorni dalla presentazione dell'istanza, l'autorità competente verifica l'avvenuto pagamento del contributo dovuto ai sensi dell'articolo 33, nonché l'eventuale ricorrere della fattispecie di cui all'articolo 32, comma 1.

3 Entro quindici giorni dalla pubblicazione della documentazione nel sito web dell'autorità competente, quest'ultima, nonché le amministrazioni e gli enti di cui al comma 1, per i profili dirispettiva competenza, verificano la completezza della documentazione, assegnando al proponente un termine perentorio non superiore a trenta giorni per le eventuali integrazioni. Entro il predetto termine di quindici giorni, l'autorità competente individua e comunica dandone immediata notizia sul sito *web*, il nominativo del responsabile del procedimento autorizzatorio unico nazionale.

4. Successivamente alla verifica della completezza documentale, ovvero, in caso di richieste di integrazioni, dalla data di ricevimento delle stesse, l'autorità competente pubblica l'avviso di cui all'articolo 23, comma 1, lettera e), di cui è data comunque informazione nell'albo pretorio informatico delle amministrazioni comunali territorialmente interessate. Tale forma di pubblicità tiene luogo delle comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8, commi 3 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Dalla data della pubblicazione del suddetto avviso, e per la durata di quindici giorni, il pubblico interessato può presentare osservazioni. Le osservazioni inviate oltre il predetto termine di quindici giorni non possono essere prese in considerazione ai fini dello svolgimento del procedimento di cui al presente articolo.

5. Qualora l'autorità competente motivatamente ritenga che le eventuali osservazioni del pubblico, ai sensi del precedente comma, siano sostanziali e rilevanti per il procedimento, entro i successivi quindici giorni può chiedere al proponente eventuali integrazioni assegnando un termine non superiore a quindici giorni. Su richiesta motivata del proponente l'au-

torità competente può concedere, per una sola volta, la sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa per un periodo non superiore a trenta giorni. Qualora entro il termine stabilito il proponente non depositi la documentazione integrativa, l'istanza si intende ritirata ed è fatto obbligo all'autorità competente di procedere all'archiviazione.

6. Fatto salvo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 32 per il caso di consultazioni transfrontaliere, entro cinque giorni dalla scadenza del termine per richiedere integrazioni di cui al comma 5, il responsabile del procedimento autorizzatorio unico nazionale convoca una conferenza di servizi alla quale partecipano il proponente e tutte le amministrazioni competenti o comunque potenzialmente interessate per il rilascio del provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto richiesti dal proponente. La conferenza di servizi è convocata in modalità sincrona e si svolge ai sensi dell'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine di conclusione della conferenza di servizi è di trenta giorni decorrenti dalla data di convocazione della prima seduta della conferenza di servizi e comunque non oltre novanta giorni dalla presentazione dell'istanza. Decorsi inutilmente i predetti termini, i pareri non resi si considereranno favorevolmente acquisiti. Per i soli pareri di competenza di enti preposti alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini, ove vincolanti, non resi entro i suddetti termini, il responsabile del procedimento autorizzatorio unico nazionale, entro i successivi trenta giorni dovrà con proprio motivato provvedimento esercitare i propri poteri sostitutivi, esprimendo parere favorevole a meno di elementi che inducano a ritenere necessario valutare negativamente l'impatto ambientale e paesaggistico del progetto. La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi è comunicata al proponente, pubblicata sul sito web dell'autorità competente e pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, con forma di pubblicità legale, entro venti giorni dalla conclusione della conferenza di servizi. Tale determinazione costituisce il provvedimento autorizzatorio unico nazionale e comprende, recandone l'indicazione esplicita, il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto. Nel caso in cui sia previsto il rilascio di un'autorizzazione unica ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 ovvero di un'autorizzazione unica ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, le amministrazioni competenti per i singoli atti di assenso partecipano alla conferenza e tali titoli confluiscono nel provvedimento autorizzatorio unico nazionale di cui al presente articolo.

7. Nei casi in cui i termini per la conclusione della conferenza di servizi e per la pubblicazione della determinazione motivata di conclusione della stessa conferenza di servizi sul sito *web* dell'autorità competente e sulla *Gazzetta Ufficiale* non siano rispettati, il responsabile del procedi-

mento autorizzatorio unico nazionale vi provvede, esercitando i propri poteri sostitutivi, entro quindici giorni dalla scadenza dei relativi termini.

8. Nei casi in cui i termini per la conclusione del procedimento di cui al comma 6 non siano rispettati è rimborsato al proponente il contributo pagato ai sensi dell'articolo 33.

9. Laddove uno o più titoli compresi nella determinazione motivata di conclusione della conferenza di cui al comma 7 attribuiscano carattere di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza, e costituiscano variante agli strumenti urbanistici, e vincolo preordinato all'esproprio, la determinazione conclusiva della conferenza ne dà atto.

10. Tutti i termini di cui al presente articolo si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-*quater*, e 2-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241.

11. Il responsabile del procedimento autorizzatorio unico nazionale, dopo l'avvenuta pubblicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi in *Gazzetta Ufficiale*, laddove necessario, è altresì responsabile dell'emanazione di tutti gli eventuali e ulteriori atti successivi e necessari alla realizzazione dell'impianto autorizzato, esercitando il proprio potere sostitutivo nel caso di inerzia dei diversi enti competenti.

12. Il termine per l'impugnazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale è di trenta giorni decorrenti dalla pubblicazione della stessa in *Gazzetta Ufficiale*. Non è ammesso il ricorso straordinario dinanzi al Presidente della Repubblica. Decorso inutilmente tale termine e comunque dopo il favorevole esito dell'eventuale giudizio di primo grado, il progetto potrà esser realizzato e l'eventuale accertamento successivo di motivi di annullabilità della determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi potranno esser rimediati solo mediante risarcimento dei danni, facendo salvo comunque il provvedimento di autorizzazione.

13. Le condizioni e le misure supplementari relative all'autorizzazione integrata ambientale eventualmente prevista e contenute nel provvedimento autorizzatorio unico nazionale sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità di cui agli articoli 29-*octies*, 29-*decies* e 29-*quattuordecies*. Le condizioni e le misure supplementari relative agli altri titoli abilitativi di cui al comma 6, sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità previste dalle relative disposizioni di settore da parte delle amministrazioni competenti per materia"».

---

**7-bis.0.2**

LANNUTTI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 7-ter.**

*(Semplificazioni e altre misure in tema di edilizia)*

1. All'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, dopo la lettera *b*), è inserita la seguente:

"*b-bis*) gli interventi di realizzazione e installazione di vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti, cosiddette vepa, dirette ad assolvere funzioni temporanee di protezione dagli agenti atmosferici, miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche, riduzione delle dispersioni termiche, di parziale impermeabilizzazione dalle acque meteoriche, dei balconi aggettanti dal corpo dell'edificio o di logge rientranti all'interno dell'edificio, purché tali elementi non configurino spazi stabilmente chiusi con conseguente creazione di volumi e di superfici, come definiti dal Regolamento Edilizio Tipo, che possano generare nuova volumetria o comportare il mutamento della destinazione d'uso dell'immobile anche da superficie accessoria a superficie utile. Tali strutture devono favorire una naturale micro-aerazione che consente la circolazione di un costante flusso di arieggiamento a garanzia della salubrità dei vani interni domestici ed avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l'impatto visivo e l'ingombro apparente e da non modificare le preesistenti linee architettoniche"».

**7-bis.0.3**

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 7-ter.**

*(Disposizioni in materia di PiTESAI)*

1. Al fine di accelerare il percorso di crescita sostenibile del Paese in coerenza con gli obiettivi europei di decarbonizzazione del sistema energetico, in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), è sospesa fino al 31 dicembre 2026 l'applicazione del Piano per la Transizione Energetica Sostenibile delle Aree Idonee (PiTESAI) di cui al

comma 1 dell'articolo 11-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12».

---

#### **7-bis.0.4**

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 7-ter.**

*(Disposizioni in materia di incentivazioni CIP6)*

1. I finanziamenti e gli incentivi di cui al secondo periodo del comma 1117 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono concessi ai soli impianti realizzati ed operativi».

---

#### **Art. 8.**

#### **8.1**

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Ai fini della determinazione dell'autoconsumo di cui al comma 1 è ammesso il riferimento ai fabbisogni annuali medi attesi di energia elettrica nonché a tutti i consumi di energia termica e carburanti. Inoltre, con il decreto di attuazione dell'articolo 7 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, per impianti fotovoltaici di potenza fino ad 1 MW, realizzati da imprese agricole, singole o associate, la cui produzione rientra tra le attività connesse a quella agricola, ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, è previsto uno specifico incentivo alla produzione di energia. Tale incentivo si applica anche agli impianti finanziati a valere sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza relativamente al Parco Agri-solare».

---

**8.0.1**

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 8-bis.***(Extraprofati)*

1. All'articolo 11 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-*bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 15-*bis* del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 non si applicano agli impianti fotovoltaici realizzati da imprese agricole nell'ambito dell'esercizio delle attività agricole connesse ai sensi dell'articolo 2135, terzo comma, del codice civile, di cui all'articolo 1, comma 423, della legge n. 266 del 2005"».

---

**Art. 9.****9.1**

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, punto 2, dopo le parole:* «comunità energetiche rinnovabili nazionali» *inserire le seguenti:* «in accordo e coordinamento con l'amministrazione comunale in cui è localizzata la superficie o l'area di intervento»;

b) *dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:*

«2-*bis*. Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, all'articolo 31, comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) la comunità è un soggetto di diritto autonomo, in cui l'amministrazione comunale ha potere di indirizzo e pianificazione, e in cui l'esercizio dei poteri di controllo fa capo esclusivamente a persone fisiche, PMI, enti territoriali e autorità locali, ivi incluse le stesse amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica (di seguito: ISTAT) secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che sono situate nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione di cui al comma 2, lettera a).";

b) all'articolo 33 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, è Aggiunto, In Fine, Il Seguento Comma:

"2-bis. Al fine di ottimizzare le configurazioni realizzate in attuazione del presente Capo, i gestori di servizi energetici e di gas comunicano annualmente ai Comuni i dati relativi ai consumi di energia e di gas di tutte le utenze allacciate relative al territorio di competenza di ciascuna amministrazione comunale"».

---

## 9.2

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Al comma 2, dopo le parole: «le Autorità di sistema portuale» aggiungere le seguenti: «e le imprese concessionarie di aree e banchine ai sensi dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e dell'articolo 36 del Codice della Navigazione,».*

*Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: «dalle Autorità di sistema portuale» con le seguenti: «dai soggetti di cui al primo periodo».*

---

## 9.3

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, comma 4, le parole: "pari o inferiore a 1 MW" sono sostituite dalle seguenti: "pari o inferiore a 3 MW";

b) all'articolo 31, comma 1, lettera b), le parole: "PMI" sono sostituite dalle seguenti: "imprese di qualunque limite dimensionale";

c) all'articolo 31, comma 1, eliminare la lettera c)».

---

**9.0.1**

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 9-bis.**

*(Disposizioni urgenti in materia di efficientamento energetico)*

1. All'articolo 7-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-bis. I soggetti di cui al comma 9, lettera *d*-bis), dell'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che svolgono la propria attività di utilità sociale in aree o immobili localizzati all'interno di centri storici soggetti ai vincoli di cui all'articolo 136, comma 1, lettere *b*) e *c*), e all'articolo 142, comma 1, del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in deroga a quanto previsto dal citato articolo 119, possono sempre realizzare impianti solari fotovoltaici e termici e le opere funzionali alla connessione alla rete elettrica, al di fuori dell'area vincolata e in luoghi anche diversi da quello della propria attività o in aree e strutture non pertinenti, anche di proprietà di terzi, accedendo alle agevolazioni e alle semplificazioni previste per la realizzazione degli interventi".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per gli anni dal 2022, al 2034, si provvede:

*a*) quanto a 2 milioni di euro per gli anni dal 2022 al 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 498 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

*b*) quanto a 18 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 58-bis, comma 5, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157».

---



**9.0.2**

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 9-bis.**

*(Contributo per le imprese energeticamente efficienti)*

1. Al fine di promuovere lo sviluppo dell'efficienza energetica e la competitività, alle imprese che progettano e realizzano programmi per incrementare l'efficienza degli usi finali di energia che comportino una riduzione della propria intensità energetica pari ad almeno il 5 per cento è riconosciuto un contributo sotto forma di credito d'imposta, nel limite di 500 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, nella misura massima consentita dal regolamento (UE) n. 651 del 2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, secondo un principio di progressività in ragione del livello di efficienza conseguito.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi.

3. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono definite le modalità di riparto delle risorse e di accesso al contributo di cui al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178».

---

**9.0.3**

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 9-bis.***(Misure urgenti a sostegno della produzione di energia da fonti rinnovabili)*

1. Al fine di accelerare lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili nell'ottica del raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza nonché quelli definiti dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), all'articolo 56 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, dopo le parole: "incentivi di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a)" aggiungere le seguenti: "e lettera b)";

b) al comma 4, le parole: "con l'applicazione di una decurtazione percentuale della tariffa di riferimento, pari ad un'ulteriore riduzione di 5 punti percentuali rispetto a quella offerta dal produttore. Per gli impianti a registri, la tariffa di riferimento è ridotta di 3 punti percentuali.", sono sostituite dalle seguenti: "senza l'applicazione di alcuna decurtazione percentuale della tariffa di riferimento";

c) il comma 5 è soppresso».

---

**Art. 11.****11.0.1**

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 11-bis.***(Misure urgenti per incrementare la produzione di energia elettrica da biomassa)*

1. All'articolo 5-bis del decreto-legge del 21 marzo 2022 n. 21, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 2022, n. 51 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla presente: "Misure urgenti per incrementare la produzione di energia elettrica da biogas e da biomasse";

b) al comma 1 dopo la parola: "biogas" aggiungere le seguenti: "e da biomasse,";

c) al comma 2 dopo la parola: "biogas" aggiungere le seguenti: "e da biomasse"».

---

### Art. 13.

#### 13.1

NUGNES, LA MURA

*Sopprimere l'articolo.*

---

#### 13.2

CASTELLONE, AGOSTINELLI, AIROLA, ANASTASI, AUDDINO, BOTTICI, CASTALDI, CASTIELLO, CATALFO, CIOFFI, COLTORTI, CORBETTA, CRIMI, CROATTI, D'ANGELO, DE LUCIA, DELL'OLIO, DI GIROLAMO, DI PIAZZA, ENDRIZZI, FEDE, FENU, FERRARA, GALICCHIO, GAUDIANO, GARRUTI, GIROTTO, GUIDOLIN, L'ABBATE, LANZI, LEONE, LICHERI, LOMUTI, LOREFICE, LUPO, MAIORINO, MANTOVANI, MARINELLO, MATRISCIANO, MONTEVECCHI, NATURALE, PAVANELLI, Marco PELLEGRINI, PERILLI, PESCO, PIARULLI, PIRRO, Giuseppe PISANI, PUGLIA, QUARTO, RICCIARDI, ROMAGNOLI, ROMANO, SANTANGELO, SANTILLO, TAVERNA, TONINELLI, TURCO, VANIN

*Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:*

a) *all'alea:*

1) dopo le parole: «relativo mandato» inserire le seguenti: «, e comunque non oltre il 31 dicembre 2026,»;

2) sostituire le parole: «esercita le competenze assegnate alle regioni ai sensi degli articoli 196 e 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, in particolare» con le seguenti: «, nel rispetto dei traguardi e degli obiettivi stabiliti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, esercita le competenze assegnate alle regioni ai sensi degli articoli 196 e 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come di seguito indicato»;

b) *alla lettera a), sostituire le parole:* «dei criteri di cui all'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e» *con le seguenti:* «degli obiettivi ambientali di cui all'articolo 17 regolamento (UE) 2020/852, delle direttive 2008/98/CE, 2010/75/UE e 2003/87/CE e dei criteri di cui agli articoli 178, 179 e 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, fermi restando i criteri e i fabbisogni previsti dal Piano regionale

di gestione dei rifiuti (PRGR) della Regione Lazio vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, adottato ai sensi dell'articolo 196 del decreto legislativo, n. 152 del 2006, nonché»;

c) *alla lettera d)*:

1) dopo le parole: «anche pericolosi,» inserire le seguenti: «nel rispetto del piano di cui alla lettera a),»;

2) dopo la parola: «esistenti,» inserire le seguenti: «finalizzate a migliorare le prestazioni ambientali, diverse dalle modifiche sostanziali di cui all'articolo 5, lettera 1-*bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006 e».

---

### 13.3

DE PETRIS

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, lettera a)*, *sostituire le parole*: «di cui all'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e degli indirizzi del programma nazionale per la gestione dei rifiuti di cui all'articolo 198-*bis* del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006 con le seguenti: stabiliti dal piano regionale di gestione dei rifiuti della regione Lazio, degli obiettivi di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088, e di quelli di cui alla direttiva 2008/98/CE, nonché degli articoli 178, 179 e 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»;

b) *al comma 1, lettera d)*, *dopo le parole*: «anche pericolosi», *inserire le seguenti*: «fatto salvo quanto stabilito dal piano di gestione dei rifiuti di cui alla lettera a),»;

c) *al comma 2, dopo le parole*: «di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42», *inserire le seguenti*: «dei criteri stabiliti dal piano regionale di gestione dei rifiuti della regione Lazio, degli obiettivi di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088, e di quelli di cui alla direttiva 2008/98/CE, degli articoli 178, 179 e 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,».

---

**13.4**

NUGNES, LA MURA

*Comma 1 lettera a) alla fine aggiungere le seguenti parole: «nel rispetto della sostenibilità ambientale, escludendo la costruzione di nuovi inceneritori per l'incenerimento dei rifiuti;».*

---

**13.5**

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Sopprimere il comma 3.*

---

**13.6**

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Sopprimere il comma 4.*

---

**Art. 14.****14.1**

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «31 dicembre 2022» con le seguenti: «31 dicembre 2023», e le parole: «30 settembre 2022» con le seguenti: «31 dicembre 2022».*

---

**14.2**

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «30 settembre 2022» con le seguenti: «31 dicembre 2022».*

---

**14.3**

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al numero 1, dopo le parole: «decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,» aggiungere le seguenti: «nonché ad imprese che nell'anno precedente a quello di acquisizione del credito abbiano superato due dei limiti indicati nell'articolo 2435-bis, comma 1, del Codice civile,»;*

b) *al numero 2, dopo le parole: «decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,» aggiungere le seguenti: «nonché ad imprese che nell'anno precedente a quello di acquisizione del credito abbiano superato due dei limiti indicati nell'articolo 2435-bis, comma 1, del Codice civile,».*

---

**14.4**

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:*

«b-bis) all'articolo 121, comma 3, è aggiunto infine il seguente periodo: "La quota di crediti d'imposta maturata dai fornitori per sconti sul corrispettivo dovuto, praticati in relazione a spese sostenute nell'anno 2021 e non utilizzata dagli stessi nell'anno 2022, è usufruita anche negli anni successivi."».

---

**14.5**

CASTELLONE, AGOSTINELLI, AIROLA, ANASTASI, AUDDINO, BOTTICI, CASTALDI, CASTIELLO, CATALFO, CIOFFI, COLTORTI, CORBETTA, CRIMI, CROATTI, D'ANGELO, DE LUCIA, DELL'OLIO, DI GIROLAMO, DI PIAZZA, ENDRIZZI, FEDE, FENU, FERRARA, GALLICCHIO, GAUDIANO, GARRUTI, GIROTTO, GUIDOLIN, L'ABBATE, LANZI, LEONE, LICHERI, LOMUTI, LOREFICE, LUPO, MAIORINO, MANTOVANI, MARINELLO, MATRISCIANO, MONTEVECCHI, NATURALE, PAVANELLI, Marco PELLEGRINI, PERILLI, PESCO, PIARULLI, PIRRO, Giuseppe PISANI, PUGLIA, QUARTO, RICCIARDI, ROMAGNOLI, ROMANO, SANTANGELO, SANTILLO, TAVERNA, TONINELLI, TURCO, VANIN

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 1-bis, dopo le parole: «numeri 1) e 2),» inserire le seguenti: «e al comma 1-bis.1,»;*

b) *dopo il comma 1-bis, inserire il seguente:*

«1-bis.1. La necessaria diligenza dei soggetti che acquistano crediti dagli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 121, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 lu-

glio 2020, n. 77, è dimostrata dai medesimi soggetti con una documentazione idonea ad attestare la sussistenza di una dichiarazione rilasciata dall'intermediario finanziario in cui lo stesso intermediario finanziario dà atto della positiva verifica documentale per la fruizione del credito di imposta.».

---

**Art. 14-bis.**

**14-bis.0.1**

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 14-ter.**

*(Contributo sotto forma di credito d'imposta per l'installazione di sistemi di accumulo)*

1. Ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, ai contribuenti al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte e professione, è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2023, per l'installazione di sistemi di accumulo da integrarsi negli impianti solari fotovoltaici esistenti di potenza fino a 3 kWp a servizio di una o più unità immobiliari ad uso abitativo. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 100 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a euro 500 per ogni kWh di capacità di accumulo e per un contributo massimo di euro 1.500 per ogni singolo impianto. Tale misura è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi.

All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in 225 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

---

**14-bis.0.2**

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 14-ter.**

*(Autorizzazione all'esercizio di depositi fiscali di prodotti energetici)*

L'articolo 5-*quater* di cui alla legge 20 maggio 2022 n. 51, di conversione del decreto-legge 21 marzo 2022 n. 21, è abrogato.».

---

**Art. 15.****15.1**

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: «deve dimostrare» con le seguenti parole: «, mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità, deve dichiarare».*

**15.2**

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Al comma 1, ultimo periodo, apportare le seguenti modificazioni:*

- *sopprimere la parola: «dirette»;*
- *sopprimere le parole: «e diretta»;*
- *aggiungere, in fine, le seguenti parole: «anche indirettamente.».*



**Art. 16.****16.1**

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Al comma 1, capoverso «55-bis.», numero 2), sostituire le parole: «5 milioni» con le seguenti: «10 milioni».*

---

**16.2**

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Al comma 1, capoverso «55-bis.», dopo il punto 4, aggiungere il seguente:*

*«4-bis. a far data dal 1° luglio 2022, solo per la riassicurazione e la controgaranzia, senza il pagamento delle commissioni per l'accesso al suddetto Fondo e delle commissioni per il mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2017.».*

---

**16.3**

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*«1-bis. Sono ammissibili alla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per la garanzia diretta nella misura del 60 per cento e per la riassicurazione nella misura del 90 per cento dell'importo garantito dal confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento, i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario. Nei casi di cui al presente comma, il soggetto finanziatore deve trasmettere al gestore del Fondo una dichiarazione che attesta la riduzione del tasso di interesse applicata, sul finanziamento garantito, al soggetto beneficiario per effetto della sopravvenuta concessione della garanzia.».*

---

**16.0.1**

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 16-bis.***(Moratoria debiti bancari PMI)*

1. Al fine di sostenere le attività produttive in relazione al perdurare delle difficoltà legate all'attuale quadro economico, per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di *leasing* in scadenza prima del 31 dicembre 2022 è sospeso sino al 31 dicembre 2022 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà del debitore richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

2. Su richiesta telematica del soggetto finanziatore, le operazioni oggetto della misura di cui al comma 1 sono ammesse, senza valutazione, alla garanzia dell'apposita sezione speciale, istituita dall'articolo 56, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662; la garanzia è concessa, alle condizioni e con le modalità previste dal richiamato articolo 56, per un importo pari al 33 per cento delle rate dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale o dei canoni di *leasing* oggetto di sospensione.

3. Possono beneficiare della misura di cui al presente articolo le piccole e medie imprese e le persone fisiche esercenti arte, impresa o professione in possesso dei requisiti dimensionali di cui alla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE, del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia, le cui esposizioni debitorie non siano, alla data di pubblicazione del presente decreto, classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi.».

---

**16.0.2**

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 16-bis.**

*(Disposizioni per il sostegno delle imprese di pubblico esercizio)*

1. Al fine di far fronte alle ripercussioni economiche negative per le imprese di pubblico esercizio derivanti dalla crisi internazionale in Ucraina, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 706, della legge 30 dicembre 2021 n. 234, sono prorogate fino al 31 dicembre 2022.».

*Conseguentemente:*

a) *all'articolo 1, comma 707, della legge 30 dicembre 2021 n. 234, sostituire le parole: «82,5 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «330 milioni per l'anno 2022»;*

b) *all'articolo 58, comma 4:*

a. *alinea, dopo la parola: «14,» aggiungere la seguente: «16-bis,» e sostituire le parole: «6.702.778.500 euro per l'anno 2022» con le seguenti: «6.950.278.500 euro per l'anno 2022»;*

b. *alla lettera c), sostituire le parole: «6.508 milioni» con le seguenti: «6.755,5 milioni».*

---

**Art. 18.****18.1**

GIARRUSSO, PARAGONE, DE VECCHIS, MARTELLI

*Al comma 1, le parole: «130 milioni» sono sostituite con le seguenti: «200 milioni».*

*Al comma 4, le parole: «massimo di euro 400.000» sono sostituite con le seguenti: «massimo di euro 450.000».*

*Il comma 7 è sostituito dal seguente:*

«7. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 28, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

---

**18.2**

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Al comma 2, alinea, dopo le parole: «diverse da quelle agricole» aggiungere le seguenti: «di produzione primaria.».*

---

**Art. 18-ter.****18-ter.0.1**

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 18-quater.**

*(Disposizioni in materia di lavoro portuale e di trasporti marittimi)*

1. Al fine di contrastare gli effetti economici della crisi internazionale in atto in Ucraina e dell'aumento del costo dei carburanti e dell'energia, nonché dell'aumento dei costi derivanti dagli aggiornamenti, relativi all'anno 2022, delle misure unitarie dei canoni per le concessioni demaniali marittime ai sensi del decreto del Direttore generale per la vigilanza sulle autorità di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del 13 dicembre 2021, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 34 del 10 febbraio 2022, in ordine allo svolgimento delle attività imprenditoriali nei porti italiani, le autorità di sistema portuale, compatibilmente con le proprie disponibilità di bilancio e fermo quanto previsto dall'articolo 9-ter del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, dispongono la riduzione dell'importo dei canoni concessori di cui all'articolo 36 del codice della navigazione, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e agli articoli 16, 17 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e di quelli relativi alle concessioni per la gestione di stazioni marittime e servizi di supporto a passeggeri, dovuti in relazione all'anno 2022, ivi compresi quelli previsti dall'articolo 92, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e nel rispetto degli equilibri di bilancio, allo scopo anche utilizzando il proprio avanzo di amministrazione.

2. La riduzione di cui al comma 1 può essere riconosciuta, per i canoni dovuti fino alla data del 15 dicembre 2022, in favore dei concessionari che dimostrino di aver subito nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 15 dicembre 2022, una diminuzione del fatturato pari o superiore

al 20 per cento del fatturato registrato nel medesimo periodo dell'anno 2019.

3. Al fine di ridurre gli effetti di incertezza dei flussi di merci e passeggeri derivanti della grave crisi internazionale in atto in Ucraina e al persistere delle problematiche operative nei porti mondiali di provenienza e destinazione delle navi, nonché degli aumenti del costo dei carburanti e dell'energia:

*a)* la durata delle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, attualmente in corso o scadute tra la data del 31 gennaio 2022 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è prorogata di dodici mesi;

*b)* la durata delle concessioni rilasciate nei porti ai sensi dell'articolo 36 del codice della navigazione, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nonché delle concessioni per la gestione di stazioni marittime e servizi di supporto a passeggeri, attualmente in corso o scadute tra la data del 31 gennaio 2022 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è prorogata di dodici mesi.

4. La proroga di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 3 non si applica in presenza di procedure di evidenza pubblica relative al rilascio delle autorizzazioni o delle concessioni previste dagli articoli 16 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, ovvero dell'articolo 36 del codice della navigazione, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, già definite con l'aggiudicazione al nuovo soggetto concessionario alla data del 31 gennaio 2022.

5. Le proroghe di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 3 sono cumulabili con i periodi di proroga riconosciuti ai sensi dell'articolo 199, comma 3, lettere *a)* e *b)*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.».

---

### **18-ter.0.2**

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 18-quater.**

*(Riduzione del cuneo fiscale)*

1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo denominato "Fondo per la riduzione del cuneo fiscale", con una dotazione pari a 5000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, interamente destinato alla copertura finanziaria di interventi per la riduzione del costo del lavoro per datori di lavoro e lavoratori.

2 Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.».

---

### **18-ter.0.3**

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 18-quater.**

*(Super deduzione del costo del lavoro)*

1. Ai fini della determinazione dell'utile d'impresa, per le aziende del settore servizi il costo del lavoro che eccede il 25 per cento del valore del fatturato della azienda, può essere dedotto al 200 per cento.

2. Per le aziende del settore manifatturiero, ai fini della determinazione dell'utile d'impresa, il costo del lavoro che eccede il 20 per cento del valore del fatturato dell'azienda, può essere dedotto al 200 per cento.».

---

### **18-ter.0.4**

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 18-quater.**

*(Ulteriori disposizioni in tema di approvvigionamento di materie prime critiche)*

1. All'articolo 30, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modifiche:

- 1) al comma 1, secondo periodo, la parola: "ferrosi" è soppressa;
  - 2) al comma 7, le parole: "31 luglio 2022" sono sostituite con le parole: "31 dicembre 2022".».
-

**Art. 19.****19.1**

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Al comma 1 sostituire le parole: «20 milioni» con le seguenti: «60 milioni».*

---

**19.2**

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*al comma 1, sostituire le parole: «20 milioni di euro» con le seguenti: «30 milioni di euro»;*

*dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Le risorse disponibili a valere del Fondo di cui al comma 1 sono destinate per 10 milioni di euro a reintegrare la dotazione complessiva di 35 milioni di euro del Fondo di parte corrente per il sostegno della filiera suinicola previsto dall'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, e destinate ad indennizzare gli allevatori colpiti dalle restrizioni sulla movimentazione degli animali.».

---

**19.3**

ABATE, ANGRISANI, GRANATO, GIANNUZZI, SBRANA

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Le risorse di cui al comma I sono parzialmente destinate all'erogazione di contributi a fondo perduto in favore delle piccole e medie imprese dei settori agricolo e della pesca al fine di compensare le esigenze di liquidità dovute ai maggiori oneri derivanti dagli aumenti dei prezzi dell'energia e del gas naturale. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di attuazione del presente comma».

---

**19.4**

ABATE, ANGRISANI, GRANATO, GIANNUZZI, SBRANA

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Le risorse di cui al comma 1 sono parzialmente destinate all'adozione di misure di calmieramento dei prezzi del gasolio in favore degli operatori del settore della pesca. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di attuazione del presente comma.».

---

**19.0.1**

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 19-bis.**

1. Stanti gli ulteriori rincari dovuti alla crisi ucraina e le difficoltà attraversate dal comparto agroalimentare nazionale, nonché stante il costante aumento delle temperature ed il continuo verificarsi di episodi di siccità, anche nell'anno in corso, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali è istituito, per l'anno 2022, un apposito Fondo, denominato "Fondo per il sostegno straordinario contro la siccità", con dotazione di 10 milioni di euro.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, sono stabiliti le modalità ed i criteri di attuazione ed accesso al fondo di cui al comma 1, con particolare riguardo ai danni sopravvenuti per le semine nel secondo e terzo trimestre 2022.

3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

---



**19.0.2**

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 19-bis.***(Fondo per il sostegno alle attività ortofrutticole nazionali)*

1. Stanti gli ulteriori rincari dovuti alla crisi ucraina e le difficoltà attraversate dal comparto ortofrutticolo nazionale, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali è istituito, per l'anno 2022, un apposito Fondo, denominato "Fondo per il sostegno alle attività ortofrutticole nazionali", con dotazione di 5 milioni di euro.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, sono stabiliti le modalità ed i criteri di attuazione ed accesso al fondo di cui al comma 1, con particolare riguardo alla compensazione dovuta per la mancata vendita di prodotto sui mercati internazionali

3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

**19.0.3**

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 19-bis.***(Misure urgenti a sostegno delle imprese del settore avicolo e suinicolo interessate da influenza aviaria o peste suina africana)*

1. Al fine di assicurare la tutela produttiva e occupazionale delle imprese agricole della filiera avicola e suinicola ubicate nelle zone interessate da influenza aviaria o da peste suina africana, delimitate ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, e dell'articolo 63, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/687, alle suddette imprese è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro, relativi al primo trimestre 2022. L'esonero è riconosciuto nei limiti della contribuzione dovuta al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle ali-

quote di finanziamento della previdenza obbligatoria, previste dalla normativa vigente e spettanti nel periodo di riferimento dell'esonero.

2. Il medesimo esonero è riconosciuto agli imprenditori agricoli professionali e ai coltivatori diretti con riferimento alla contribuzione dovuta per il secondo trimestre 2022.

3. Resta ferma per l'esonero di cui ai commi 1 e 2 l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano compatibilmente con la vigente normativa europea in materia di aiuti di Stato.

5. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004 n. 282, convertito nella legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

---

#### 19.0.4

LONARDO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 19-bis.**

*(modifiche al decreto legge 21 marzo 2022, n. 21)*

1. All'articolo 18, del decreto legge 21 marzo 2022, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma le parole: "nel primo trimestre solare dell'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "nei primi sei mesi dell'anno 2022" ed è aggiunto infine il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano anche a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina utilizzati per il riscaldamento delle coltura in serra";

b) al secondo comma le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite con le seguenti: "30 giugno 2023".

2. Agli oneri derivanti dall'articolo, valutati in euro 90 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

---

**19.0.5**

ABATE, ANGRISANI, GRANATO, GIANNUZZI, SBRANA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 19-bis.**

*(Moratoria finanziamenti PINI agricole e della pesca)*

1. In ragione del perdurare della crisi di liquidità delle imprese agricole e della pesca conseguente all'aumento dei costi energetici, all'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo le parole: "31 dicembre 2021", ovunque presenti, sono inserite le seguenti: "e, per le imprese agricole della pesca, al 31 dicembre 2022".

2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

---

**Art. 21.****21.1**

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Nell'elenco di cui all'Allegato B, annesso legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono aggiunte, in fine, le seguenti voci: "*software* per la raccolta di informazioni su comportamenti dei clienti (ad esempio: *eye tracking*, analisi flussi clienti) e soluzioni di intelligenza artificiale per orientare, in base agli *analytics*, le leve del *marketing mix*: modifiche a *layout* (contenuti su schermi digitali), prezzi dinamici e pro-mozioni, sistemi di *Customer Relationship Management*; *software* per la multicanalità tra commercio *online* e *offline*; *software* per sistemi informativi, di amministrazione, di gestione e di prenotazione dei servizi turistici e commerciali; piattaforme digitali condivise per l'acquisto e la vendita di beni e servizi"».

**21.0.1**

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 21-bis.**

*(Estensione delle spese ammissibili per l'acquisto dei beni strumentali materiali 4.0)*

1. Nell'elenco di cui all'Allegato A, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono aggiunte le seguenti voci:

- macchine e attrezzature per migliorare l'automazione, l'efficienza produttiva nel punto vendita e la personalizzazione del prodotto o servizio (ad esempio: forni e celle di lievitazione controllabili da remoto, stampanti 3D);
- sistemi di automazione del magazzino, gestione dell'ordine e consegna al cliente;
- sistemi di *check-in*, carrelli virtuali, scansione prodotti, *instant checkout* con pagamento *self*;
- vetrine interattive, espositori e *layout* collegati digitalmente a sistemi gestionali, camerini digitali intelligenti per facilitare l'esperienza di acquisto del cliente;
- tecnologie per la raccolta di informazioni su comportamenti dei clienti (ad esempio: *eye tracking*, analisi flussi clienti) e soluzioni di intelligenza artificiale per orientare, in base agli *analytics*, le leve del *marketing mix*».

**21.0.2**

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 21-bis.**

1. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973 n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a)* comma 1, le parole: "60.000" sono sostituite dalle seguenti: "150.000";
- b)* al comma 3, le parole: "cinque rate" sono sostituite dalle seguenti: "dieci rate", e la lettera *c)* è soppressa».

**Art. 22.****22.0.1**

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 22-bis.***(Modifiche al credito d'imposta per l'IMU in favore del comparto del turismo)*

1. All'articolo 22 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, sono apportate le seguenti le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: "a condizione che i relativi proprietari" sono sostituite dalle seguenti: "a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160", e le parole: "nel secondo trimestre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "nel primo o nel secondo trimestre 2021";

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. La condizione di riduzione di fatturato o dei corrispettivi di cui al comma precedente, non si applica alle imprese che hanno avviato l'attività successivamente al 1° gennaio 2019"».

**Art. 23.****23.0.1**

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 23-bis.***(Credito imposta per l'acquisto della carta dei libri)*

1. Alle imprese editrici di libri è riconosciuto un credito d'imposta pari al 30 per cento della spesa per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa dei libri sostenuta negli anni 2022 e 2023.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di riconoscimento del citato credito di imposta.

2. La spesa per l'acquisto della carta ai fini del credito di imposta di cui al comma 1 deve risultare dai costi certificati delle imprese editrici. Nel caso in cui la carta sia acquistata da soggetti diversi dall'editore, essa deve comunque essere ceduta agli editori con fatturazione distinta rispetto a quella destinata ad altre prestazioni oppure, nel contesto di medesime fatture, con evidenziazione distinta delle voci di costo di acquisto carta rispetto a quelle relative ad ogni altra eventuale prestazione, il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile e può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta non è rimborsabile, ma non limita il diritto al rimborso ad altro titolo spettante;

l'eventuale eccedenza è riportabile al periodo di imposta successivo. L'ammontare della spesa complessiva per l'acquisto della carta e l'importo del credito d'imposta sono indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta durante il quale la spesa è stata effettuata. In caso di utilizzo del credito d'imposta in tutto o in parte non spettante si rendono applicabili le norme in materia di accertamento, riscossione e contenzioso nonché le sanzioni previste ai fini delle imposte sui redditi.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite massimo di 40 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

---

#### **Art. 24-bis.**

##### **24-bis.0.1**

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 24-ter.**

*(Rifinanziamento della misura "Resto al Sud")*

1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge del 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 sono stanziati ulteriori 1000 milioni per il 2022. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.».

---

**Art. 25-bis.****25-bis.0.1**

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 25-ter.***(Disposizioni urgenti in materia fiscale)*

1. Al fine di sostenere la liquidità delle famiglie e delle imprese e agevolare il rilancio economico del Paese in considerazione degli effetti negativi determinati dalla pandemia e delle ripercussioni economiche e produttive del conflitto bellico, possono essere estinti, senza l'applicazione di sanzioni e interessi, ivi compresi quelli di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, i debiti maturati dal 1° gennaio 2000 al 31 maggio 2022, sia in fase amministrativa che affidati all'agente della riscossione, anche se non ancora presi in carico da quest'ultimo, per omessi versamenti dovuti per imposte sui redditi e relative addizionali, per imposta regionale sulle attività produttive, per imposte sostitutive, per imposta sul valore aggiunto, per ritenute sia a titolo di acconto che di imposta, per contributi previdenziali e assistenziali, per imposta sul valore degli immobili all'estero e per imposta sul valore delle attività finanziarie all'estero.

2. Possono essere altresì estinte le sanzioni per omesse comunicazioni in ordine alle assunzioni e cessazioni del personale, ovvero per le violazioni in materia di collocamento per omessa consegna prospetti paga identificate, se iscritte a ruolo, con il codice tributo 5202, le sanzioni per omesso versamento contributivo obbligatorio riconducibile alle omesse comunicazioni in ordine alle assunzioni e cessazioni del personale, le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.

3. Possono essere definiti anche i debiti per le imposte, i contributi e le ritenute di cui al comma 1, risultanti da atti impositivi pendenti, in ogni stato e grado del giudizio, anche se non ancora affidati all'agente della riscossione.

4. I debiti per imposte e contributi di cui al comma 1 possono essere estinti con il pagamento integrale degli stessi, al netto di sanzioni e interessi, anche di mora, e degli aggi esattoriali se già iscritte a ruolo, che non si applicano per chi aderisce alla definizione di cui al comma 1.

5. I debiti per le sanzioni per omesse comunicazioni in ordine alle assunzioni e cessazioni del personale, ovvero per le violazioni in materia di collocamento per omessa consegna prospetti paga identificate, se iscritte a ruolo, con il codice tributo 5202, per le sanzioni per omesso versamento contributivo obbligatorio riconducibile alle omesse comunica-

zioni in ordine alle assunzioni e cessazioni del personale, nonché per le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, possono essere estinti con il versamento di una somma corrispondente al 10 per cento delle sanzioni complessivamente irrogate, al netto degli interessi, anche di mora, e degli aggi esattoriali, sia se in fase amministrativa che se affidate all'agente della riscossione, anche se non ancora prese in carico da quest'ultimo.

6. I debiti portati da atti impositivi pendenti, in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definiti con il pagamento di un importo uguale al valore della controversia. Il valore della lite è l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversie relative alle sole irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste, ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

7. Possono essere definite in maniera agevolata solo le controversie in cui il ricorso in primo grado è stato notificato entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per le quali, alla data di presentazione della domanda di definizione agevolata, il processo non si sia concluso con una pronuncia definitiva.

8. In caso di ricorso pendente iscritto nel primo grado, la controversia può essere definita con il pagamento del 90 per cento del valore della controversia.

9. In deroga alla regola generale che prevede il pagamento di un importo uguale al valore della lite, in caso di soccombenza dell'Agenzia delle entrate, le controversie possono essere definite con il pagamento:

*a)* del 40 per cento del valore della controversia, nel caso di soccombenza in primo grado;

*b)* del 15 per cento del valore della controversia, nel caso di soccombenza in secondo grado.

10. Le controversie tributarie pendenti in Corte di cassazione, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, per le quali l'Agenzia delle entrate risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono essere definite con il pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore della controversia.

11. Il pagamento delle somme di cui al comma I è effettuato:

*a)* in unica soluzione, entro il 31 dicembre 2022;

*b)* nel numero massimo di 120 rate bimestrali, di pari importo, a decorrere dal 30 settembre 2022.

12. In caso di pagamento rateale, ai sensi del presente articolo, sono dovuti, a decorrere dal 30 settembre 2022, gli interessi al tasso dell'1 per cento annuo e non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.



13. L'agente della riscossione fornisce ai debitori i dati necessari a individuare i carichi definibili presso i propri sportelli e in apposita area del proprio sito *internet*.

14. Il debitore deve manifestare all'agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 1 rendendo, entro il 30 luglio 2022, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso agente pubblica sul proprio sito *internet* entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. In tale dichiarazione il debitore sceglie altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo di cui al comma 11.

15. Nella dichiarazione di cui al comma 14 il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare con il pagamento degli importi dovuti nella misura indicata dal comma 11, oltre a quelli indicati dal presente articolo, agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.

16. Entro il 30 ottobre 2022, il debitore può integrare, con le modalità previste dal comma 14, la dichiarazione presentata anteriormente a tale data.

17. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare, si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale e interessi compresi nei carichi affidati, nonché, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento. Il debitore, se, per effetto di precedenti pagamenti parziali, ha già integralmente corrisposto quanto dovuto ai sensi del comma 1, per beneficiare degli effetti della definizione deve comunque manifestare la sua volontà di aderirvi con le modalità previste dal comma 14.

18. Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

19. A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto:

- a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
- b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;
- c) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;
- d) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;

e) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;

f) il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-ter e 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

g) si applica la disposizione di cui all'articolo 54 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 1° giugno 2015.

20. Entro il 31 agosto 2022, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 14 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

21. Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato:

a) mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore nella dichiarazione resa ai sensi del comma 5;

b) mediante bollettini precompilati, che l'agente della riscossione è tenuto ad allegare alla comunicazione di cui al comma 11, se il debitore non ha richiesto di eseguire il versamento con le modalità previste dalla lettera a) del presente comma;

c) presso gli sportelli dell'agente della riscossione. In tal caso, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 7-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, con le modalità previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 settembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 236 del 10 ottobre 2014, con riferimento a tutti i carichi definiti.

22. Limitatamente ai debiti definibili per i quali è stata presentata la dichiarazione di cui al comma 14:

a) alla data del 30 novembre 2022 le dilazioni sospese ai sensi del comma 19, lettera b), sono automaticamente revocate;

b) il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.

23. In caso di mancato pagamento, nel corso del periodo di rateazione, di otto rate, anche non consecutive:

a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;

b) l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;

c) il carico può essere nuovamente rateizzato se, all'atto della presentazione della richiesta, le rate scadute alla stessa data sono integralmente saldate. In tal caso, il nuovo piano di dilazione può essere ripartito nel numero massimo di rate non ancora scadute alla medesima data.

24. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato ai sensi del comma 11 scadono nel giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione e comunque a partire dal 30 settembre 2022, e il relativo pagamento può essere effettuato anche mediante domiciliazione sul conto corrente indicato dal debitore.

25. Possono essere ricompresi nella definizione agevolata di cui al comma 1 anche i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell'accordo o del piano del consumatore.

26. Sono esclusi dalla definizione di cui ai commi 1, 2 e 3, i debiti sia in fase amministrativa che affidati all'agente della riscossione, anche se non ancora presi in carico da quest'ultimo, per:

a) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;

b) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;

c) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna divenute definitive;

27. Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

28. Alle somme occorrenti per aderire alla definizione di cui al comma 1, che sono oggetto di procedura concorsuale, nonché in tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica la disciplina dei crediti pre-deducibili di cui agli articoli 111 e 111-bis del citato regio n. 267 del 1942.

29. A seguito del pagamento delle somme di cui ai commi 1, 29 e 31 del presente articolo, l'agente della riscossione è automaticamente discaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote discaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31 dicembre 2026, l'elenco dei debitori che si sono avvalsi delle disposizioni di cui al presente articolo e

dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento. All'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, le parole: "31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2028".

30. L'integrale pagamento delle residue somme dovute al 30 settembre 2022 ai sensi della definizione agevolata di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, determina, per i debitori che vi provvedono, il differimento automatico del versamento delle restanti somme, che è effettuato in un massimo di 120 rate bimestrali di pari importo a decorrere dal 30 settembre 2022, sulle quali sono dovuti, dal 1° dicembre 2022, gli interessi al tasso dello 0,3 per cento annuo. A tal fine, entro il 30 settembre 2022, senza alcun adempimento a carico dei debitori interessati, l'agente della riscossione invia a questi ultimi, apposita comunicazione, unitamente ai bollettini precompilati per il pagamento delle somme dovute alle nuove scadenze. Si applicano le disposizioni di cui al comma 21, lettera c); si applicano altresì, a seguito del pagamento della prima delle predette rate differite, le disposizioni di cui al comma 21, lettera b).

31. Resta salva la facoltà, per il debitore, di effettuare, entro il 30 dicembre 2022, in unica soluzione, il pagamento delle rate differite ai sensi del comma 21.

32. Le disposizioni del comma 23 si applicano anche nel caso di tardivo versamento, non superiore a otto giorni, delle rate differite ai sensi del comma 21.

33. Possono essere definiti, secondo le disposizioni del presente articolo, anche i debiti relativi ai carichi già oggetto di precedenti dichiarazioni rese ai sensi:

a) dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, per le quali il debitore non ha perfezionato la definizione con l'integrale, tempestivo pagamento delle somme dovute a tal fine;

b) dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, per le quali il debitore non ha provveduto all'integrale, tempestivo pagamento delle somme dovute in conformità al comma 8, lettera b), numero 1), del citato articolo 1 del decreto-legge n. 148 del 2017;

c) dell'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, per le quali il debitore non ha perfezionato la definizione con l'integrale, tempestivo pagamento delle somme dovute a tal fine.

*Conseguentemente alla rubrica del Capo III aggiungere, in fine, le parole: «e disposizioni in materia di pacificazione fiscale».*

---

**Art. 26.****26.1**

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Al comma 1, quinto periodo, sopprimere le parole: «qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti».*

---

**26.2**

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:*

«14-bis. Al fine di contrastare gli effetti negativi sulle imprese della grave crisi internazionale e accelerare gli investimenti pubblici, gli articoli 48, commi 17, 18, 19, 19-bis e 19-ter, e 89, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 si applicano anche alle procedure di scelta del contraente per le quali i bandi, gli avvisi o gli inviti a presentare le offerte siano stati pubblicati o inviati antecedentemente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo.

14-ter. Le disposizioni di cui al comma precedente trovano applicazione anche ai casi in cui le modifiche soggettive contemplate si siano verificate in fase di gara, e per i quali gli eventuali provvedimenti di esclusione già adottati dalle stazioni appaltanti nei confronti degli operatori economici non siano divenuti definitivi, per decorso dei termini di impugnazione o a seguito di sentenza passata in giudicato, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

---

**Art. 26-bis.****26-bis.0.1**

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 26-ter.***(Disposizioni in materia di adeguamento dei prezzi nei contratti pubblici di servizi e forniture in corso di esecuzione)*

1. Nei contratti pubblici di servizi e forniture in corso di esecuzione alla data dell'entrata in vigore della presente disposizione, sono valutati come causa di forza maggiore gli eccezionali rincari nei prezzi di acquisto di alcune materie prime e di beni strumentali legati all'esecuzione dell'appalto, nonché dei prezzi dei vettori energetici e dei carburanti verificatisi nel corso degli anni 2021 e 2022, intervenuti a causa di congiunture nazionali e internazionali imprevedute ed imprevedibili, come accertati dal responsabile unico del procedimento dell'appalto in contraddittorio con l'appaltatore, qualora impediscano, anche solo parzialmente, la regolare esecuzione dei contratti pubblici di servizi o forniture in corso di esecuzione.

2. Per i contratti di cui al comma 1, anche in deroga alle previsioni legali o contrattuali in materia di revisioni prezzi agli stessi applicabili, si procede a una rinegoziazione che garantisca una riconduzione ad equità commisurata ai maggiori costi sostenuti, come risultanti dagli indici statistici relativi alle varie componenti di costo. Quale base di calcolo a tale fine, si avrà riguardo all'esposizione dei costi sostenuti dall'appaltatore, secondo i principi disciplinanti il sub procedimento di verifica di anomalia dell'offerta.

3. Nei contratti pubblici relativi ai servizi e forniture in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente disposizione, la rinegoziazione di cui al comma 2 avviene sulla base dell'indice Istat della produzione dei prodotti industriali o di altri indici maggiormente appropriati rispetto ai contratti oggetto di revisione, anche in deroga a quanto previsto dal quinto periodo dell'articolo 106, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

4. Ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni nei limiti del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento e stanziare annualmente. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali

siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché le somme ricavate dall'applicazione delle penali previste in contratto.

5. In caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 4 del presente articolo, agli oneri derivanti dal comma 2 si provvede ai sensi dell'articolo 58, comma 4».

*Conseguentemente, all'articolo 58, comma 4, dopo la parola: «26» è aggiunta la seguente: «26-bis.».*

---

### **26-bis.0.2**

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo l'articolo inserire il seguente articolo:*

**«Art. 26-ter.**

*(Rinegoziazione)*

1. Per i contratti di appalto privati sottoscritti a decorrere dal 1° gennaio 2020 gli eventi imprevedibili legati all'eccezionale aumento dei prezzi e alla carenza di approvvigionamento di merci e forniture costituiscono motivo per la rinegoziazione tra le parti di termini, scadenze e oneri economici. La rinegoziazione è ammessa di diritto anche in deroga a eventuali clausole contrattuali difformi.».

---

### **26-bis.0.3**

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 26-ter.**

*(Rinegoziazioni contrattuali)*

1. In ossequio al generale principio di buona fede nei rapporti contrattuali e a quello di conservazione del contratto, che impongono di procedere alla rinegoziazione, anche in assenza di clausole contrattuali specifiche, qualora per effetto di accadimenti imprevisi ed estranei alla sfera di controllo delle parti l'equilibrio del rapporto si mostri sostanzialmente

snaturato, le stazioni appaltanti, su istanza dell'appaltatore che abbia presentato offerta nel primo semestre 2021, procedono alla rinegoziazione dei prezzi dei materiali interessati dagli incrementi di cui al decreto ministeriale adottato dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ai sensi dell'articolo 1-*septies*, comma 1, del decreto-legge n. 73 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, nel caso in cui i prezzi a base di gara non siano aggiornati ai reali prezzi di mercato».

---

## **Art. 27.**

### **27.0.1**

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

### **«Art. 27-bis.**

*(Disposizioni urgenti in materia di appalti di servizi di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica)*

1. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi degli alimenti e delle materie prime alimentari, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di servizi di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica e fornitura di derrate alimentari aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, le stazioni appaltanti sono tenute a proporre ai fornitori una rinegoziazione dell'oggetto dei contratti, a parità di offerta economica, senza che ciò comporti modifica della durata del contratto. Tale rinegoziazione si applica a tutti i contratti nei quali le variazioni di prezzo delle singole materie prime alimentari, dei carburanti e dei prodotti energetici risultano complessivamente pari o superiori ad un valore minimo del 5 per cento rispetto al prezzo rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta.

2. Ai fini di cui al comma 1 il rispetto delle clausole contrattuali derivanti dall'applicazione dei Criteri Ambientali Minimi per il servizio di ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari di cui al decreto 10 marzo 2020 per i contratti in corso di esecuzione è sospeso fino al 30 giugno 2023».

---



**27.0.2**

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 27-bis.**

1. L'articolo 29 del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4, come convertito dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, si applica anche alle procedure di affidamento dei contratti pubblici, i cui bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati tra il 1° gennaio 2022 ed il 26 gennaio 2022, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, qualora l'invio degli inviti a presentare le offerte sia avvenuto nel medesimo periodo di cui sopra; si applica, altresì, alle offerte pervenute nel medesimo arco temporale di cui al periodo precedente.».

---

**Art. 29.****29.1**

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. Al fine di consentire la continuazione dell'attività dei consorzi per l'internazionalizzazione, di cui all'articolo 42 del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, viene destinata agli stessi, nell'ambito della dotazione complessiva, già stanziata dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234, articolo 1, comma 49, la somma di 3 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, nell'ambito della disponibilità di cui alla lettera a) e di 2 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, nell'ambito della disponibilità di cui alla lettera b).».

---

**Art. 30-bis.****30-bis.0.1**

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 30-ter.***(Semplificazioni procedurali in materia di esproprio)*

1. Al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, come modificato dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche, all'articolo 44, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. La disposizione di cui all'articolo 51, comma 3, del presente decreto, è applicabile anche nei casi in cui gli impianti e le opere di cui al comma 1 del presente articolo risultino già realizzate su beni immobili, detenuti dagli operatori in virtù di accordi di natura privatistica."

2. Al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, come modificato dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche, all'articolo 51, comma 3, primo periodo, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "dei beni immobili", aggiungere le seguenti: "o di diritti reali sugli stessi";

b) le parole: "può esperirsi", sono sostituite con le seguenti: "l'operatore può esperire".

3. Al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, come modificato dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche, all'articolo 55, comma 4, dopo le parole: "emana il decreto d'imposizione della servitù", sono aggiunte le seguenti: "entro 15 giorni dalla richiesta di intervento di installazione o manutenzione di reti di comunicazione elettronica"».

---

**30-bis.0.2**

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 30-ter.***(Semplificazioni procedurali in materia di autorizzazione sismica)*

1. Al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, come modificato dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche, le opere di cui agli articoli 45, 46 e 47, sono considerate non rilevanti ai fini della pubblica incolumità. In conformità al disposto di cui all'articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, per le suddette opere è quindi esclusa la necessità della relativa autorizzazione sismica. In ogni caso, in aree assoggettate a rischio sismico, alla relativa documentazione, come prevista dalle suddette norme da presentarsi all'Ente Locale, deve altresì allegarsi apposita dichiarazione del progettista che asseveri il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni, la coerenza tra progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico e il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica.».

---

**30-bis.0.3**

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 30-ter.***(Semplificazioni in materia di collaudo statico)*

1. Al fine di favorire la realizzazione di infrastrutture di comunicazione elettronica ad alta velocità, all'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo il comma 8-ter, aggiungere, in fine, il seguente comma:

"8-quater. Per gli interventi di installazione delle infrastrutture di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, che modifica il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 e che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche, e per ogni iniziativa atta a potenziare le infrastrutture e a garantire il funzionamento delle reti, il certificato di collaudo è sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori"».

---

**30-bis.0.4**

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 30-ter.***(Norma di interpretazione autentica)*

1. L'articolo 5 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 si interpreta nel senso che il credito d'imposta ivi previsto per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022, è cedibile a terzi sino al 31 dicembre 2022 con le modalità previste dall'articolo 122 del decreto decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.».

---

**30-bis.0.5**

NUGNES, LA MURA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 30-ter.**

1. Al decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 convertito con la legge 29 giugno 2022, n. 79 sopprimere l'articolo 37-bis.».

---

**Art. 31.****31.0.1**

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 31-bis.***(Detassazione e decontribuzione dei redditi corrisposti ai lavoratori del turismo)*

1. In via eccezionale, al fine di assicurare la tutela produttiva e occupazionale delle filiere del turismo e garantire il reperimento della manodopera necessaria allo svolgimento delle relative attività, i redditi da lavoro subordinato corrisposti ai lavoratori dai datori di lavoro di cui all'articolo

61, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020 n. 27 con riferimento ai periodi di paga di giugno, luglio, agosto e settembre 2022 sono soggetti a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento e sono esonerati dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per la quota a carico dei lavoratori.».

---

## **Art. 32.**

### **32.1**

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:*

«14-bis. 14. L'INPS, a domanda, eroga al personale docente non di ruolo, compreso il personale delle scuole pubbliche paritarie e private, con incarico a termine il 30 giugno 2022, un'indennità una tantum pari a 200 euro.».

---

## **Art. 32-bis.**

### **32-bis.0.1**

NUGNES, LA MURA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

### **«Art. 32-ter.**

*(Misure a favore d'invalidi civili totali o sordomuti, ciechi civili assoluti per determinare i requisiti per il recepimento del reddito di cittadinanza)*

1. Con riferimento ai requisiti reddituali e patrimoniali necessari alla percezione del reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, ai soggetti di età superiore a diciotto anni, che risultino invalidi civili totali o sordomuti o ciechi civili assoluti titolari di pensione o che siano titolari di pensione di inabilità di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222 non è computato il beneficio incrementativo di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

2. La disposizione, di cui al precedente comma ha effetto, dal 1° marzo 2022.

3. La misura prevista al comma 1, secondo una stima, riguarda 130 mila nuclei familiari con una persona con disabilità percettrice del reddito di cittadinanza. L'impegno di spesa stimato necessario per escludere l'aumento pensionistico dal reddito familiare, è di 350 milioni di euro per il 2022.

4. Al relativo onere del presente articolo si provvede a valere sui Fondi di riserva e speciali, nell'ambito della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, stabiliti, per l'anno finanziario 2022, dal comma 6 dell'articolo 3 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.».

---

### **Art. 33.**

#### **33.1**

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Al comma 1, dopo le parole: «una tantum per l'anno 2022» inserire le seguenti: «di importo non inferiore a 200 euro».*

---

### **Art. 34-bis.**

#### **34-bis.1**

NUGNES, LA MURA

*Sopprimere l'articolo.*

---

### **Art. 35.**

#### **35.1**

GIARRUSSO, PARAGONE, DE VECCHIS, MARTELLI

*Sono apportate le seguenti modificazioni:*

1) *al comma 1, le parole: «79 milioni di euro» sono sostituite con le parole: «100 milioni di euro»;*

2) *al comma 1, le parole: «60 euro» sono sostituite con le parole: «100 euro»;*

3) il comma 3, è sostituito dal seguente: «3. Agli oneri aggiuntivi derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58, nonché agli oneri aggiuntivi derivanti dal comma 1 si provvede mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 28, comma 1, legge 31 dicembre 2009, n.196».

---

### **35.0.1**

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 35-bis.**

*(Proroga di termini in materia di tutela delle persone vulnerabili e sostegno al trasporto pubblico non di linea)*

1. All'articolo 200-bis, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "entro il 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2023".».

---

#### **Art. 39.**

### **39.1**

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Per le stesse associazioni di cui al comma 1 e per le medesime finalità è altresì riconosciuta l'esenzione dal pagamento dell'imposta sul valore aggiunto».

---

**Art. 40.****40.1**

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Per l'anno 2023 il livello del finanziamento corrente del Servizio sanitario a cui concorre lo Stato è aumentato di ulteriori 200 milioni di euro allo scopo di incrementare adeguatamente l'indennità per il personale del comparto di pronto soccorso e medicina d'urgenza, medici e personale sanitario.».

---

**40.2**

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Al comma 3, sostituire le parole: «170 milioni» con le seguenti: «200 milioni».*

*Conseguentemente:*

a) *al medesimo comma 3, sostituire le parole: «20 milioni» con le seguenti: «50 milioni»;*

b) *al comma 5, sostituire le parole da: «370 milioni fino alla fine del comma» con le seguenti: «400 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede per 370 milioni di euro ai sensi dell'articolo 58 e per 30 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».*

---

**40.3**

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. In via eccezionale e limitatamente all'anno 2022, in considerazione della proroga del termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali e degli effetti economici della crisi ucraina, i comuni beneficiari del contributo di cui all'articolo 30 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 sono tenuti a iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 30 giugno. Nel caso di mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori di cui al presente comma o di



parziale utilizzo del contributo, il medesimo contributo è revocato, in tutto o in parte, entro il 31 luglio, con decreto del Ministro dell'interno.».

---

## Art. 42.

### 42.0.1

NUGNES, LA MURA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 42-bis.

*(Istituzione fondo per il contrasto dell'emergenza abitativa nei comuni ad alta tensione abitativa finalizzato all'acquisto e manutenzione di immobili inutilizzati)*

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione di 800 milioni di euro per l'anno 2022 finalizzato a rafforzare il contrasto all'emergenza abitativa nei comuni ad alta tensione abitativa di cui alla Delibera CIPE 13 novembre 2003 (pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 18 febbraio 2004, n. 40.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono finalizzate:

*a)* all'acquisto di immobili da parte dei comuni con priorità di acquisto di immobili derivanti dalle dismissioni dei patrimoni degli Enti Pubblici non Economici e i altri Enti Pubblici, inclusi gli Enti Previdenziali, ovvero immobili da privati purché già realizzati da almeno cinque anni in disuso, sfitti o abbandonati, liberi da qualunque vincolo, da destinare alla soluzione di situazioni di precarietà abitativa di nuclei in condizioni di povertà in particolare soggetti a sfratti e a nuclei famigliari collocati nelle graduatorie comunali;

*b)* a interventi di ristrutturazione e riqualificazione di alloggi e immobili dei comuni già destinati a edilizia residenziale pubblica inutilizzati per mancanza di manutenzioni;

2) con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, d'intesa con la Conferenza unificata, sono definiti i criteri e le modalità di presentazione dei programmi di acquisto o ristrutturazione di cui al comma 2, da finanziare, nonché i criteri di ripartizione del fondo di cui al comma 1. Il decreto di cui al presente comma dovrà definire anche la tempistica di attuazione di quanto previsto dal presente articolo, in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2022.».

*Contestualmente:*

– all'articolo 55, comma 1, lettera b), le parole: «nella misura del 25 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 27 per cento»;

– all'articolo 58 comma 4 apportare le seguenti modifiche:

– dopo il numero: «42,» aggiungere il seguente: «42-bis,» e alla lettera c) sostituire le parole: «quanto a 6.508 milioni di euro» con le seguenti: «quanto a 7.308 milioni di euro».

---

## **42.0.2**

NUGNES, LA MURA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

### **«Art. 42-bis.**

*(Istituzione fondo per il recupero e manutenzioni alloggi inutilizzati di edilizia residenziale pubblica di proprietà degli IACP)*

1. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture è istituito un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2022 finalizzato a rafforzare il contrasto all'emergenza abitativa nei comuni ad alta tensione abitativa di cui alla Delibera CIPE 13 novembre 2003 (pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 18 febbraio 2004, n. 40.).

2. Le risorse di cui al comma 1 sono finalizzate esclusivamente a interventi di ristrutturazione e riqualificazione di alloggi e immobili degli IACP e degli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità degli IACP già destinati a edilizia residenziale pubblica inutilizzati per mancanza di manutenzioni.

2) con decreto del Ministro delle infrastrutture e mobilità sostenibile di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni sono definiti i criteri e le modalità di presentazione dei programmi di ristrutturazione di cui al comma 2, da finanziare, nonché i criteri di ripartizione del fondo di cui al comma 1. Il decreto di cui al presente comma dovrà definire anche la tempistica di attuazione e le forme di monitoraggio di quanto previsto dal presente articolo. In ogni caso, i programmi di ristrutturazione per le unità immobiliari di cui al presente articolo devono essere avviati non oltre il 31 dicembre 2022, pena la decadenza del finanziamento.».

*Contestualmente:*

- all'art. 55, comma 1, lettera b), le parole: «nella misura del 25 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 27 per cento»;
  - all'articolo 58 comma 4 apportare le seguenti modifiche:
  - dopo il numero: «42,» aggiungere il seguente: «42-bis,» e alla lettera c) sostituire le parole: «quanto a 6.508 milioni di euro» con le seguenti: «quanto a 7.108 milioni di euro.».
- 

### **42.0.3**

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 42-bis.**

*(Incremento Fondo progettazione enti locali)*

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 51, le parole: "di 320 milioni di euro per l'anno 2022, di 350 milioni di euro per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "di 570 milioni di euro per l'anno 2022, di 600 milioni per l'anno 2023";

b) al comma 53-ter, le parole: "e il termine di cui al comma 53 al 15 aprile 2022" sono sostituite dalle seguenti: "e al 31 agosto 2022 e il termine di cui al comma 53 al 15 aprile 2022 e al 31 agosto 2022"».

*Conseguentemente, all'articolo 58, comma 4:*

a) all'alinea sostituire le parole: «Agli oneri derivanti dagli articoli 2, 3, 4, 5, 14, 18, 19, 20, 21, 24, 26, 28, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 49, 51, 56 e dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, determinati in 16.702.778.500 euro per l'anno 2022, 5.467,2 milioni di euro per l'anno 2023» con le seguenti: «Agli oneri derivanti dagli articoli 2, 3, 4, 5, 14, 18, 19, 20, 21, 24, 26, 28, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 40, 41, 42, 42-bis, 43, 44, 45, 47, 49, 51, 56 e dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, determinati in 16.952.778.500 euro per l'anno 2022, 5.717.200.000 euro per l'anno 2023.»;

b) alla lettera f) sostituire le parole: «quanto a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024» con le seguenti: «quanto a 1.250 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 1.000 milioni per l'anno 2024.».

---

**Art. 43.****43.1**

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «e delle città metropolitane» sono aggiunte le seguenti: «delle Regioni a statuto ordinario».*

---

**43.2**

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Sopprimere i commi 9 e 10.*

---

**Art. 44.****44.0.1**

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 44-bis.**

*(Disposizioni in materia di minori non accompagnati)*

1. Il presidente del Consiglio dei ministri, in applicazione della Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, fatta all'Aja il 19 ottobre 1996 e ratificata con legge 18 giugno 2015, n. 101, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, emana una direttiva volta a chiarire che un minore accompagnato da un tutore legittimamente riconosciuto dall'Autorità ucraina non è considerato minore straniero non accompagnato.».

---

**Art. 49.****49.0.1**

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:***«Art. 49-bis.***(Rifinanziamento Fondo per interventi strutturali di politica economica)*

1. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incremento di 18 milioni di euro complessivamente per gli anni dal 2025 al 2034.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 58-bis, comma 5, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.».

**Art. 51.****51.1**

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Sopprimere il comma 1.**Conseguentemente, sopprimere i commi 2, 3 e 4.***51.2**

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:*

«11-bis. Al fine di agevolare da parte delle imprese nazionali ed estere e degli altri operatori economici afferenti al mercato dei prodotti energetici, anche in conformità a quanto previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in ragione delle esigenze di straordinaria necessità e urgenza connesse alla grave crisi internazionale in atto in Ucraina, l'individuazione dell'autorità amministrativa competente all'ac-

certamento delle relative imposte, al comma 2 dell'articolo 23-*quater* del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: "delle dogane e dei monopoli", sono sostituite dalle seguenti: "delle accise, dogane e monopoli."».

---

**Art. 51-ter.**

**51-ter.1**

GRANATO

*Sopprimere l'articolo.*

---

**51-ter.2**

GRANATO

*Sostituire il comma 1 con i seguenti:*

«1. Il capo I del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, è abrogato.

2. Il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, è abrogato.».

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «(Disposizioni urgenti in materia di obblighi vaccinali)».*

---

**51-ter.3**

GRANATO

*Al comma 1, sopprimere le lettere a) e b).*

---

**51-ter.4**

GRANATO

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1, lettera a), sopprimere i numeri 2) e 3);*

b) *sopprimere la lettera b).*

---

**51-ter.5**

GRANATO

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

---

**51-ter.6**

GRANATO

*Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «duecentosettanta» con la seguente: «centottantadue».*

---

**51-ter.7**

GRANATO

*Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «duecentosettanta» con la seguente: «centottantuno».*

---

**51-ter.0.1**

NUGNES, LA MURA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 51-quater.**

*(Unità di missione PNRR presso le amministrazioni centrali titolari di interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza)*

1. Al fine di garantire la continuità delle attività di coordinamento istituzionale, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo degli interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza e di non pregiudicare la funzionalità delle strutture amministrative interessate, i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dalle amministrazioni centrali all'esito della procedura di reclutamento di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 si trasformano, alla scadenza del relativo

rapporto, in contratti di lavoro a tempo indeterminato, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale di ciascuna amministrazione.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari ad euro 36.500.000 annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

---

### **51-ter.0.2**

NUGNES, LA MURA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 51-quater.**

*(Unità di missione PNRR presso le amministrazioni centrali titolari di interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza)*

1. Al fine di valorizzare la specifica professionalità acquisita dal personale assunto con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le amministrazioni assegnatarie del suddetto personale procedono, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica, anche in soprannumero, riassorbibile con le successive vacanze, all'assunzione a tempo indeterminato del citato personale, che abbia prestato servizio per ventiquattro mesi, con il medesimo inquadramento del rapporto a termine.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede, per gli anni dal 2024 al 2026, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, e, a decorrere dall'anno 2027, a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente.».

---

## **Art. 55.**

### **55.1**

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo la lettera a) aggiungere la seguente:*

*«a-bis) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:*



"1-bis. Il contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario di cui al comma 1 è dovuto anche da banche e intermediari finanziari che esercitano nel territorio dello Stato attività di compravendita di gas metano, gas naturale, energia elettrica o prodotti petroliferi o attività di negoziazione di contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati, *swap* e altri contratti su strumenti derivati connessi al settore energetico"»;

b) dopo la lettera b) aggiungere le seguenti:

«b-bis) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

"3-bis. Per i soggetti di cui al comma 1-bis, ai fini del calcolo del saldo di cui al comma 2, si assume:

a) il totale delle operazioni attive, al netto dell'IVA, e il totale delle operazioni passive, al netto dell'IVA derivanti dalla compravendita di gas metano, gas naturale, energia elettrica o prodotti petroliferi;

b) il totale di quanto pagato o incassato in relazione a contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati, *swap* e altri contratti su strumenti derivati, così come desumibili dai libri giornali di banche e intermediari finanziari e che abbiano come sottostante gas metano, gas naturale, energia elettrica o prodotti petroliferi.

3-ter. Per i soggetti di cui al comma 1, ai fini della determinazione della base imponibile del contributo solidaristico straordinario di cui al comma 3, i totali delle operazioni attive e delle operazioni passive devono essere rettificati:

1. delle operazioni attive e passive intra-societarie di società non residenti con stabili organizzazioni in Italia e di società residenti con stabili organizzazioni all'estero;

2. dei differenziali monetari positivi o negativi pagati o incassati in relazione agli strumenti finanziari derivati, associabili alle medesime operazioni, stipulati per la copertura del rischio di fluttuazione dei prezzi dell'energia elettrica, del gas metano, del gas naturale o dei prodotti petroliferi, ancorché non rilevanti ai fini IVA, incluse le operazioni intrasocietarie di società non residenti con stabili organizzazioni in Italia e di società residenti con stabili organizzazioni all'estero".».

---

**55.2**

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente lettera:*

«*a-bis*) al comma 1, dopo le parole: "dei carburanti" aggiungere le seguenti: "e dalle imprese che svolgono attività finalizzata a migliorare l'efficienza energetica dei sistemi, nonché la loro gestione".».

---

**55.3**

GIARRUSSO, PARAGONE, DE VECCHIS, MARTELLI

*Al comma 1, lettera b), le parole: «periodo dai 1° ottobre 2021 al 30 aprile 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021» sono sostituite dalle seguenti: «periodo dal 1° ottobre 2021 al 1° aprile 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 1° aprile 2021».*

---

**55.4**

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

«*b-bis*) al comma 2, dopo le parole: "dall'incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive" aggiungere le seguenti: "al netto dell'importo delle accise versate direttamente all'erario".».

---

**55.5**

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

«*b-bis*) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-bis. La società o l'ente controllante e ciascuna società controllata fra le quali sussiste il rapporto di controllo di cui all'articolo 2359, comma 1, numero 1), del codice civile, possono esercitare l'opzione per determinare la base imponibile del contributo di cui al precedente comma 2, aggregando la base imponibile, sia positiva che negativa, delle proprie società controllate, a condizioni che anche dette società esercitino le attività di cui al comma 1."».

---

**Art. 56.**

**56.1**

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Sopprimere i commi 2, 3 e 4.*

---

**FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**

Martedì 12 luglio 2022

**Plenaria****328<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza della Vice Presidente*  
TOFFANIN

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*  
*Maria Cecilia Guerra.*

*La seduta inizia alle ore 15,30.*

**IN SEDE CONSULTIVA**

**(2668) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 5<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere favorevole)

La presidente TOFFANIN (*FIBP-UDC*), in qualità di relatrice, introduce il provvedimento, soffermandosi sulle parti di maggiore interesse per la Commissione. In particolare, richiama l'articolo 1-*quater*, che estende l'applicazione dell'IVA agevolata al 5 per cento anche alle somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di luglio, agosto e settembre 2022 e rinnova il compito conferito a ARERA di ridurre le aliquote relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas. L'articolo 2 incrementa alcuni crediti d'imposta concessi alle imprese del settore energetico con il decreto-legge n. 21 del 2022 e ne precisa le modalità di fruizione. L'articolo 3, commi da 1 a 6, concede alle imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia, esercenti le attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta. Tale contributo è pari al 28 per cento della spesa soste-

nuta, nel primo trimestre 2022, per l'acquisto del gasolio impiegato in veicoli, di categoria euro 5 o superiore, utilizzati per l'esercizio delle predette attività di trasporto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto e purché l'acquisto sia comprovato mediante le relative fatture. L'articolo 3-bis proroga al secondo trimestre solare 2022 il credito di imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante disciplinato dall'articolo 18 del decreto-legge n. 21 del 2022, limitatamente alle imprese esercenti la pesca. L'articolo 4 prevede che alle imprese a forte consumo di gas naturale sia riconosciuto un credito di imposta in ragione del 10 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto di gas nel primo trimestre 2022.

L'articolo 14, commi 1, 1-bis e 2, proroga di tre mesi il termine previsto per realizzare il 30 per cento dei lavori effettuati sulle unità immobiliari dalle persone fisiche, soglia necessaria per avvalersi nel 2022 dell'applicazione della detrazione relativa al Superbonus. La norma precisa altresì che il conteggio del 30 per cento va riferito all'intervento nel suo complesso, comprensivo anche dei lavori non agevolati al 110 per cento. La disposizione interviene anche sulla disciplina della cessione del credito, stabilendo che alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all'albo tenuto dalla Banca d'Italia, è sempre consentita la cessione a favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti.

L'articolo 15 contiene una misura finalizzata a sopperire alle esigenze di liquidità delle imprese con sede in Italia, riconducibili alle conseguenze economiche negative derivanti dalla aggressione militare russa contro la Repubblica Ucraina. Segnatamente, il comma 1 autorizza SACE S.p.A. a concedere, fino al 31 dicembre 2022, garanzie in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma in favore delle imprese, ivi inclusa l'apertura di credito documentaria finalizzata a supportare le importazioni verso l'Italia di materie prime o fattori di produzione la cui catena di approvvigionamento sia stata interrotta o abbia subito rincari per effetto dalla crisi attuale. L'articolo 15-bis innalza a 120.000 euro (in luogo di 60.000 euro) la soglia per ottenere la rateizzazione con modalità semplificata, per ogni singola cartella, del pagamento delle somme iscritte a ruolo.

L'articolo 16 contiene misure di sostegno alla liquidità delle piccole e medie imprese per far fronte alle difficoltà derivanti dall'interruzione delle catene di approvvigionamento e dal rincaro dei prezzi di materie prime e fattori di produzione, dovuti alle sanzioni e contro-sanzioni adottate a seguito dell'aggressione dell'Ucraina da parte della Russia. L'articolo 17 modifica la disciplina relativa alle garanzie che SACE in via ordinaria è autorizzata a rilasciare a condizioni di mercato sui finanziamenti alle imprese italiane. L'articolo 20 prevede che sono ammissibili alla garanzia diretta dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), con copertura al 100 per cento, i nuovi finanziamenti concessi da banche, intermediari finanziari autorizzati, iscritti nell'albo unico tenuto dalla Banca d'Italia e dagli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in favore di piccole e medie imprese agricole e della pesca che abbiano

registrato un incremento dei costi per l'energia, per i carburanti o per le materie prime nel corso del 2022 come da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà. Il comma 2-*bis* dell'articolo 20 interviene sulla procedura relativa all'assegnazione dei terreni demaniali o soggetti al regime dei beni demaniali di qualsiasi natura o del patrimonio indisponibile appartenenti ad enti pubblici, territoriali o non territoriali.

L'articolo 20-*ter* estende la platea dei soggetti che possono compensare crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo. L'articolo 21 eleva dal 20 al 50 per cento la misura del credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali immateriali tecnologicamente avanzati funzionali ai processi di trasformazione 4.0 effettuati dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022 (ovvero, a specifiche condizioni, entro il 30 giugno 2023). L'articolo 22 rimodula complessivamente l'aliquota del credito d'imposta Formazione 4 per le piccole e medie imprese. L'articolo 23 eleva al 40 per cento (per due anni) la misura massima del credito d'imposta riconosciuto alle sale cinematografiche per i costi di funzionamento delle sale stesse se riferiti a grandi imprese, o del 60 per cento dei medesimi costi, se eseguiti da piccole o medie imprese. L'articolo 36-*bis* contiene una norma interpretativa che precisa la portata di alcune agevolazioni IVA per il settore dell'autotrasporto di persone. Si chiarisce, in particolare, che l'esenzione IVA e l'applicazione di aliquote agevolate (al 5 o al 10 per cento), previste per le prestazioni di trasporto di persone, si applicano anche alle prestazioni rese per finalità turistico-ricreative, indipendentemente dalla tipologia di soggetto che le rende, purché non comprendano la fornitura di ulteriori servizi, diversi da quelli meramente accessori. Il comma 1-*bis* dell'articolo 39 proroga fino al 30 novembre 2022 i termini dei versamenti tributari e contributivi dovuti dalle federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche.

L'articolo 47, in attuazione della Raccomandazione (UE) del Consiglio del 19 aprile 2022 (2022/C166/01), consente ai rifugiati di guerra provenienti dall'Ucraina di ottenere il cambio delle banconote denominate in *hryvnia* («banconote ucraine») con banconote denominate in euro presso le filiali territoriali della Banca d'Italia e quelle delle banche aventi sede e succursali in Italia che intendono partecipare allo schema nazionale di cambio. L'articolo, inoltre, dispone e disciplina l'erogazione di uno o più prestiti a beneficio del Governo dell'Ucraina per un importo non superiore a 200 milioni di euro. L'articolo 50 modifica la disciplina antiriciclaggio identificando come unica autorità di vigilanza europea competente in materia l'Autorità bancaria europea (ABE). L'articolo inoltre modifica il Testo unico della finanza per dare attuazione alla riforma adottata a livello europeo in materia di autorizzazione e vigilanza sui servizi di comunicazione dei dati sulle operazioni effettuate sui mercati finanziari. Infine, l'articolo 53 del decreto-legge n. 34 del 2020 (cosiddetto «decreto Crescita»), inserendo a margine dello stesso il nuovo comma 1-*quater*, per effetto del quale, in ragione delle straordinarie condizioni

economiche determinatesi a seguito della grave crisi internazionale in atto in Ucraina, viene consentito alle imprese sulle quali grava l'obbligo di rimborsare aiuti illegali già ricevuti di accedere ai regimi di aiuto concessi a livello nazionale o territoriale ai sensi del Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina. L'articolo 52-bis estende il periodo di utilizzo del credito d'imposta per le società *benefit*, eliminando il riferimento all'anno 2021. L'articolo 55 aumenta dal 10 al 25 per cento l'imposta sugli extraprofitti nel settore energetico introdotta con il decreto-legge n. 21 del 2022 e ne estende il periodo di applicazione di un mese, fino al 30 aprile 2022. Inoltre, prevede che il contributo sia versato in due date: un acconto del 40 per cento entro il 30 giugno 2022 e il saldo entro il 30 novembre 2022.

Si apre il dibattito.

Il senatore DE BERTOLDI (*Fdi*) stigmatizza l'ennesima compressione delle prerogative parlamentari e denuncia il monocameralismo di fatto che ormai caratterizza l'ordinamento italiano, con il Senato nuovamente chiamato, peraltro in pochissimo tempo, a ratificare il lavoro, pur approfondito, svolto solo dalla Camera dei deputati. Esprime una netta critica per la politica condotta dall'attuale Governo, che non bada più nemmeno a salvare la forma.

Nel merito, dopo aver giudicato ampiamente insufficiente il contributo di 200 euro destinato alla platea di cittadini aventi un reddito inferiore a una certa soglia, sollecita il Governo a fornire delucidazioni in merito ad alcune misure contenute nel decreto. Nel caso dell'articolo 2, che reca un incremento dei crediti d'imposta in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e di gas naturale, chiede infatti se, come già avvenuto per i prestiti bancari aventi garanzia dello Stato, anche tali crediti di imposta rischiano di essere ricompresi nel novero degli aiuti di Stato, con il conseguente rischio di restituzione per le imprese che ne hanno beneficiato. Stesso ragionamento svolge quanto alle garanzie prestate dalla SACE Spa e da ISMEA, denunciando il rischio di una eccessiva accondiscendenza del Governo nei confronti dell'Unione europea quanto all'ampiezza interpretativa della normativa sugli aiuti di Stato.

Evidenzia quindi, con riferimento all'articolo 3, che prevede un credito d'imposta per gli autotrasportatori e misure in favore delle imprese esercenti servizi di trasporto di passeggeri con autobus, l'anomalia per cui il prezzo odierno dei carburanti risulta superiore a quello del 2008, a parità di costo del petrolio al barile.

Relativamente all'articolo 14 e al Superbonus denuncia le scelte del Governo, che cambiando in continuazione la normativa e bloccando la circolazione dei crediti sta mettendo in crisi decine di migliaia di imprese e milioni di cittadini, che vivono nell'incertezza. Invita quindi l'Esecutivo a risolvere il problema della responsabilità del cessionario del credito, sottolineando l'adeguatezza del corrente sistema di controlli.

Il senatore TURCO (*M5S*) evidenzia le numerose misure a sostegno delle famiglie e delle imprese contenute nel provvedimento, alcune introdotte, o migliorate, a seguito dell'attività emendativa della propria parte politica, che tentano di contrastare gli effetti sociali ed economici della crisi in atto. Tuttavia segnala tuttavia che la filosofia complessiva del provvedimento è più volta a proporre misure emergenziali, di breve respiro, che strutturali, che potrebbero invece risolvere in via definitiva i problemi sul terreno.

Ricorda quindi che alla Camera il Movimento 5 Stelle aveva chiesto lo stralcio dell'articolo 13, che riguarda la gestione dei rifiuti di Roma, proponendo nel contempo di prevedere l'adozione di impianti e tecnologie più ecocompatibili del progettato inceneritore.

Quanto al Superbonus, giudica insufficienti i miglioramenti apportati in sede di esame alla Camera nei confronti di una misura che, nonostante gli attacchi strumentali cui viene sottoposta costantemente anche da parte del Governo, sta offrendo un grande contributo all'economia del Paese e alle entrate erariali. Invita quindi il Governo a risolvere il problema della responsabilità solidale, che attualmente contribuisce al blocco dei crediti.

Esprime insoddisfazione anche per le politiche in campo energetico, sollecitando il Governo ad adottare misure contro la speculazione e a introdurre, al posto di iniziative tampone, il prezzo amministrato del gas, ancorandolo al prezzo di produzione, al pari di quanto fatto da Spagna e Portogallo. Evidenzia quindi politiche speculative anche sui beni alimentari, chiedendo il varo di misure fiscali di svantaggio nei confronti di operazioni finanziarie ad alta frequenza, atteso che l'andamento dei prezzi sta risentendo della manovre di grandi fondi speculativi.

Infine, valuta indispensabile destinare le somme che l'Erario incasserà dall'aumento dei prezzi a copertura di alcune misure, come la riduzione del cuneo fiscale, l'azzeramento, o la diminuzione, dell'IVA sui beni primari e la definizione agevolata dei debiti iscritti a ruolo presso l'Agente per la Riscossione.

La presidente TOFFANIN (*FIBP-UDC*), intervenendo nel merito, segnala due aspetti critici del provvedimento, che saranno oggetto di specifici ordini del giorno presentati dal proprio Gruppo. Ritiene infatti urgente rimediare all'esclusione dei lavoratori disabili dalla platea dei beneficiari del *bonus* di 200 euro e definire il codice tributo per la defiscalizzazione dei crediti di imposta per gli autotrasportatori.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la presidente TOFFANIN dichiara chiusa la discussione generale.

Interviene quindi in replica il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA, che anticipa che non toccherà, anche per motivi di tempo, alcuni dei temi trattati, in quanto nei prossimi mesi dovranno essere necessariamente oggetto di adeguato confronto tra le varie forze di maggioranza.



In termini generali, chiarisce che nelle situazioni di emergenza i provvedimenti che si adottano mirano ad accompagnare la situazione di difficoltà, che è in continua evoluzione, adeguando le misure alle necessità che si presentano. Non mancano tuttavia anche iniziative a carattere strutturale, come nel caso della diversificazione delle fonti energetiche, grazie alle risorse del PNRR. Peraltro la politica dei *bonus* ha sempre una platea di riferimento e diventa difficile negarne l'esigenza.

Con riferimento alle considerazioni del senatore De Bertoldi sugli aiuti di Stato, che non condivide, ricorda che l'Italia si muove in un ambito normativo definito dal *Temporary Framework* che essa stessa ha contribuito a delineare.

In merito al tema del cuneo fiscale, che è oggetto di attenzione da parte del Governo, segnala comunque la necessità, dal punto di vista del Ministero dell'economia, di individuare le relative coperture.

Quanto al tema del prezzo amministrato del gas, che a sua volta necessiterebbe di adeguate coperture per gli oneri ricadenti sullo Stato, rinvia alle posizioni contrarie già espresse dal Ministro competente.

Relativamente alla questione delle speculazioni sulle materie prime ritiene indispensabile adottare contestualmente misure fiscali e di controllo sul prezzo per evitare che le prime, se le seconde sono insufficienti, vengano vanificate nel giro di poche ore.

La presidente TOFFANIN (*FIBP-UDC*), in qualità di relatrice, propone di pronunciarsi favorevolmente sul provvedimento in titolo.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

Il senatore FENU (*M5S*), dopo essersi associato all'intervento del senatore Turco, segnala l'insufficienza di alcune misure, come quella relativa al bonus di 200 euro, che giudica, per consistenza, quasi offensiva, e lamenta la contrarietà del Governo nei confronti di altre proposte, che pure andavano nell'interesse dei cittadini, come nel caso della dilazione agevolata dei debiti iscritti a ruolo, che potrebbe riguardare circa 19 milioni di persone. La misura invece è stata varata solo per i debiti futuri e non anche per quelli pregressi, che hanno tuttavia grande peso in un momento di grande difficoltà economica.

Giudica quindi sprezzante l'atteggiamento del Governo nei confronti dei problemi dei cittadini comuni, come testimoniato anche dalle dichiarazioni del Presidente del Consiglio nei confronti del «Superbonus». Sul punto ritiene che le scelte adottate non abbiano davvero come obiettivo la risoluzione problemi, bensì quello di stroncare la circolazione dei crediti fiscali, così però coinvolgendo e mettendo a rischio decine di migliaia di imprese e milioni di cittadini, con possibili costi sociali ed economici enormi.

Annuncia che sui temi citati anche dal collega Turco il proprio Gruppo presenterà alcuni emendamenti presso la Commissione di merito, che riguarderanno anche il prezzo del gas, con la richiesta che sia Arera a

fissarlo sulla base del costo medio di approvvigionamento, conferendo quindi alla proposta un carattere strutturale.

In conclusione preannuncia che i senatori del Movimento 5 stelle non parteciperanno al voto.

Il senatore DE BERTOLDI (*FdI*) prende atto delle critiche espresse dal senatore Fenu nei confronti del provvedimento e del Governo, che per sue caratteristiche, unendo forze molto distanti tra loro, avrebbe dovuto avere un orizzonte di pochi mesi e non di anni, e si augura che insieme al suo Gruppo assuma un atteggiamento conseguente in Assemblea, obbligando il Presidente del Consiglio a una profonda riflessione politica.

Tornando al merito, manifesta la propria delusione per il Governo e sottolinea l'inadeguatezza di politiche basate sui *bonus*, che spesso sembrano delle elemosine, e la mancanza di politiche strutturali.

Quanto al Superbonus, che pure permette all'Erario di aumentare la raccolta fiscale, la situazione è difficile per molte imprese e molti cittadini. Eppure la misura, nonostante quanto dichiarato anche recentemente dalla sottosegretario Guerra in Commissione in risposta ad una interrogazione, non ha un impatto tutto negativo sui conti dello Stato, perché le retroazioni fiscali ne garantiscono una copertura, quanto meno parziale. L'impressione è che il Governo voglia opporsi alla circolazione dei crediti di imposta, obbedendo supinamente alle scelte dell'Unione europea in materia di moneta fiscale.

In conclusione, dichiara il voto contrario di Fratelli d'Italia.

Nessun altro chiedendo di intervenire in dichiarazione di voto, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, il parere favorevole della relatrice, posto ai voti, è accolto.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

## LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8<sup>a</sup>)

Martedì 12 luglio 2022

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 163**

*Presidenza del Presidente*  
COLTORTI

*Orario: dalle ore 14,05 alle ore 15,25*

*AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DEL COMITATO SINDACI E AMMINISTRATORI DI LAZIO E ABRUZZO PER LA SICUREZZA E CONTRO IL CARO-PEDAGGI A24-A25 E DI STRADA DEI PARCHI S.P.A., INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, NELL'AMBITO DELL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2646 (CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 16 GIUGNO 2022, N. 68, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER LA SICUREZZA E LO SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE, DEI TRASPORTI E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE, NONCHÈ IN MATERIA DI GRANDI EVENTI E PER LA FUNZIONALITÀ DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI), CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA GESTIONE E ALLA SICUREZZA DELLE TRATTE AUTOSTRADALI A24-A25*

**Plenaria**

**281<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
COLTORTI

*Interviene il vice ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili Morelli.*

*La seduta inizia alle ore 15,30.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(2646)** *Conversione in legge del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, recante disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile, nonché in materia di grandi eventi e per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili*

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 7 luglio.

Il PRESIDENTE comunica che gli emendamenti 8.18 e 8.0.23 sono stati ritirati e che sono pervenute le seguenti riformulazioni, pubblicate in allegato: 6.13 (testo 2), 9.4 (testo 2), 9.26 (testo 2) e 12.12 (testo 2).

Comunica inoltre che il Governo ha presentato l'emendamento X1.1, pubblicato in allegato, che riproduce il contenuto del decreto-legge 7 luglio 2022, n. 85, recante disposizioni urgenti in materia di concessioni e infrastrutture autostradali e per l'accelerazione dei giudizi amministrativi relativi a opere o interventi finanziati con il Piano nazionale di ripresa e resilienza, e che il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti è fissato a domani, mercoledì 13 luglio, alle ore 12.

Riservandosi di effettuare la dichiarazione di improponibilità degli emendamenti in altra seduta, ricorda che la scorsa settimana si era convenuto di dedicare la seduta odierna all'illustrazione degli emendamenti.

Interviene sull'ordine dei lavori il senatore MARGIOTTA (PD) il quale – considerato che la Commissione ha appena audito il Comitato Sindaci e Amministratori di Lazio e Abruzzo per la sicurezza e contro il caro-pedaggi A24-A25 e la Strada dei Parchi S.p.a. e che a breve verrà nuovamente sentito il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili – sottopone alla Commissione l'opportunità di svolgere un supplemento di istruttoria sulla gestione e sulla sicurezza delle tratte autostradali A24 e A25, audendo altri soggetti quali ANAS e le organizzazioni sindacali. Il termine per la presentazione dei subemendamenti all'emendamento del Governo X1.1 potrebbe conseguentemente slittare di qualche ora.

Ribadisce inoltre la sua contrarietà all'ipotesi di restringere l'esame da parte della Commissione ai soli emendamenti segnalati dai Gruppi.

Il PRESIDENTE ricorda che già la settimana scorsa la Commissione ha convenuto di non procedere alla segnalazione degli emendamenti.

La senatrice DI GIROLAMO (M5S) concorda con la proposta del senatore Margiotta di integrare il ciclo di audizioni e chiede che vengano sentiti anche il Commissario straordinario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso, il Commissario per la messa in sicurezza delle autostrade A24 e A25 e il Commissario *ad acta* per l'aggiornamento del Piano economico finanziario delle autostrade A24-A25.

Il relatore SANTILLO (*M5S*) concorda con la decisione di non restringere l'esame ai soli emendamenti segnalati.

Il relatore PAROLI (*FIBP-UDC*) chiede un chiarimento sulla tempistica delle nuove audizioni e sul termine per la presentazione dei subemendamenti all'emendamento del Governo X1.1.

Il PRESIDENTE propone di svolgere le ulteriori audizioni nella giornata di domani, prima dell'inizio dei lavori d'Aula e durante la sospensione degli stessi, e di fissare il termine per la presentazione dei subemendamenti sempre nella giornata di domani, 13 luglio, alle ore 20.

La Commissione conviene.

La senatrice DI GIROLAMO (*M5S*) aggiunge la firma e ritira l'emendamento 8.53.

Il senatore BERUTTI (*Misto-IaC (I-C-EU-NdC (NC))*) ritira l'emendamento 8.0.24.

I senatori CAMPARI (*L-SP-PSd'Az*), MARGIOTTA (*PD*) e D'ARIENZO (*PD*) aggiungono la propria firma agli emendamenti 7.117 e 10.9.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti.

La senatrice RICCARDI (*L-SP-PSd'Az*) illustra l'emendamento 7.0.27 che, al fine di migliorare la sicurezza della circolazione stradale nel comune di Cinisello Balsamo, dispone uno stanziamento per la realizzazione di uno studio di fattibilità tecnico-economica relativo al sottopasso di via Fulvio Testi.

La senatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*) illustra l'emendamento 10.0.13, nel quale si prevede uno stanziamento per la messa in sicurezza del ponte sulla Dora Baltea di svincolo dell'Autostrada A5 del comune di Quincinetto.

La senatrice FAGGI (*L-SP-PSd'Az*) si sofferma sull'emendamento 9.48, in forza del quale le risorse per la riqualificazione della viabilità funzionale allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, con particolare riferimento alla strada provinciale n. 72 sono trasferite alla provincia di Lecco.

Il senatore CIOFFI (*M5S*) illustra l'emendamento 10.2, volto a prevedere che, in caso di opere o lavori a rete, le stazioni appaltanti procedano a suddividere gli appalti in lotti, anche su base quantitativa, in modo da garantire l'effettiva possibilità di partecipazione da parte delle PMI.

Sottolinea quindi l'importanza dell'emendamento 10.3, che modifica le procedure di affidamento degli appalti PNRR, sostituendo la possibilità di ricorrere alla procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara con la procedura competitiva con negoziazione.

Si sofferma infine sull'emendamento 6.21, che autorizza la spesa per uno studio di fattibilità tecnico-economica in relazione alla realizzazione di una stazione ferroviaria lungo la Salerno-Reggio Calabria in prossimità dell'aeroporto di Salerno.

La senatrice DI GIROLAMO (*M5S*) illustra l'emendamento 3.1, che inserisce tra le finalità degli interventi di adeguamento infrastrutturale previsti dall'articolo 3 del provvedimento in esame quelli volti al potenziamento o a nuovi impianti tecnologici analogico-digitali di carattere radiofonico di primaria finalità emergenziale, da realizzare su territori di complessa conformazione e geolocalizzati in aree di confine territoriale nazionale.

Illustra quindi l'emendamento 3.2, che inserisce tra le finalità dell'articolo anche l'esecuzione di interventi di sviluppo in senso polifunzionale in relazione, tra l'altro, alla prevenzione degli incendi e alla tutela ambientale, nonché di interventi di carattere emergenziale o contro la lotta alla criminalità organizzata.

Illustra infine l'emendamento 6.14, ai sensi del quale i siti e gli impianti nelle disponibilità delle società di gestione aeroportuale all'interno del perimetro di pertinenza degli aeroporti delle isole minori sono incluse tra le aree idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili.

Il senatore CIOFFI (*M5S*) aggiunge la firma all'emendamento 6.14.

Il senatore RIPAMONTI (*L-SP-PSd'Az*) sottolinea l'importanza dell'emendamento 5.2, volto ad apportare alle disposizioni sull'impianto funiviario di Savona contenute nel decreto-legge le modifiche e le integrazioni necessarie per assicurare una più rapida esecuzione degli interventi necessari per il recupero della funzionalità dell'impianto, garantendo la continuità dei servizi di trasporto e il mantenimento dei livelli occupazionali.

Il senatore CAMPARI (*L-SP-PSd'Az*) illustra l'emendamento 9.42, che amplia l'impiego delle risorse assegnate ai comuni per interventi straordinari sul patrimonio residenziale pubblico non ancora del tutto utilizzate per le finalità originariamente previste.

Si sofferma quindi sull'emendamento 7.43 che, in caso di esportazione, esonera dall'obbligo di revisione i veicoli ultraventennali e i veicoli storici.

Sottolinea quindi l'importanza dell'emendamento 11.0.1, con il quale si dispone la nomina di un Commissario straordinario per il completamento della realizzazione dell'asse autostradale Tirreno-Brennero e dei re-

lativi raccordi, nonché dell'emendamento 8.63, che prevede uno stanziamento per il progetto di fattibilità e il progetto definitivo delle opere da eseguire per la realizzazione di una stazione sulla linea ferroviaria AV nelle vicinanze della Fiera di Parma.

Il senatore CORTI (*L-SP-PSd'Az*), dopo aver evidenziato l'importanza dell'emendamento 2.8, volto ad accelerare la realizzazione delle dighe nella pianura padana e dei relativi invasi, passa ad illustrare gli emendamenti 5.0.4 e 5.0.5, finalizzati, rispettivamente, al completamento del nuovo ponte sul fiume Po tra i comuni di Bagnolo San Vito e di San Benedetto Po nonché delle rampe di accesso e dei collegamenti tra il nuovo ponte sul Ticino lungo la SS 494 e la rete viaria per Vigevano da una parte e Ozzero e Abbiategrasso dall'altra.

Illustra quindi l'emendamento 7.86, che estende ai motocicli con cilindrata minima di 120 cc la possibilità di circolazione in autostrada, se guidati da soggetti maggiorenni; l'emendamento 7.3, che include i motociclisti tra gli utenti vulnerabili della strada; gli emendamenti 7.36, sulla revisione dei veicoli, e 7.63, sui corsi di formazione presso le autoscuole ai fini del conseguimento di talune categorie di patenti; gli emendamenti 7.0.20 e 7.0.21 che, al fine di aumentare la protezione dei motociclisti, introducono agevolazioni, rispettivamente, per l'acquisto di abbigliamento protettivo certificato e per l'installazione di appositi dispositivi stradali di sicurezza.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,15.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2646****(al testo del decreto-legge)****Art. 6.****6.13 (testo 2)**

ROJC, TARICCO

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

«3-bis. Allo scopo di contribuire alla crescita sostenibile del Paese, alla decarbonizzazione del sistema energetico e per il perseguimento della resilienza energetica nazionale, i gestori aeroportuali possono costituire comunità energetiche rinnovabili, anche in deroga ai requisiti di cui al comma 2, lettere *b*) e *c*), dell'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, e con facoltà, anche se di potenza superiore a 1 MW, di accedere ai regimi di sostegno del medesimo decreto legislativo anche per la quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria, previo pagamento degli oneri di rete. Gli impianti a fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica di tali comunità devono essere realizzati all'interno dei sedimi aeroportuali nel rispetto delle linee guida ENAC per la realizzazione di impianti fotovoltaici. I piani di sviluppo aeroportuale di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 351, sono adeguati di conseguenza.

3-ter. Nelle more dell'attuazione del sistema di approvvigionamento a lungo termine di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, al fine di accelerare lo sviluppo di nuova capacità di stoccaggio funzionale alle esigenze di gestione efficiente e sicura del sistema elettrico nazionale, necessaria al raggiungimento degli obiettivi nazionali e internazionali di decarbonizzazione, nonché alla riduzione del consumo di gas naturale e all'incremento delle fonti rinnovabili, è consentito al gestore della rete di trasmissione nazionale, in via transitoria, di realizzare ed esercire impianti di stoccaggio, con capacità di accumulo di almeno sei ore, in misura non superiore al venti per cento del fabbisogno di stoccaggio di cui ai commi 1 e 2 del citato articolo 18, fermo restando il divieto di gestione da parte del medesimo gestore della relativa capacità sui mercati elettrici.

3-quater. La capacità di stoccaggio che il gestore della rete di trasmissione nazionale può realizzare ai sensi del comma 3-ter è individuata



nella proposta di progressione temporale del fabbisogno di cui all'articolo 18, commi 1 e 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, evidenziando in particolare la localizzazione e le tempistiche per il relativo completamento. In relazione alla capacità di stoccaggio da realizzare da parte del gestore della rete di trasmissione nazionale, il Ministero della transizione ecologica individua le condizioni di realizzazione e adotta indirizzi in merito al monitoraggio dello stato di realizzazione delle relative opere e degli effetti sul sistema elettrico.

*3-quinquies.* Fermo restando quanto previsto al comma *3-octies*, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente definisce:

*a)* i criteri, le modalità e le condizioni con cui il gestore della rete di trasmissione nazionale alloca la capacità di stoccaggio di cui al comma 1 a operatori di mercato secondo criteri trasparenti e non discriminatori, attraverso la piattaforma centralizzata, organizzata e gestita dal Gestore dei mercati energetici S.p.A. di cui all'articolo 18, comma 5, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210;

*b)* le modalità di copertura dei costi sostenuti dal gestore della rete di trasmissione nazionale per la realizzazione e l'esercizio della nuova capacità di accumulo.

*3-sexies.* I proventi derivanti dall'allocazione della capacità di stoccaggio sono impiegati per la riduzione dei corrispettivi a copertura dei costi di realizzazione ed esercizio della capacità di stoccaggio medesima.

*3-septies.* La realizzazione e l'esercizio degli impianti di stoccaggio di cui al comma *3-ter* e le relative opere connesse e infrastrutture indispensabili, nonché le modifiche sostanziali degli impianti stessi, ad eccezione degli impianti idroelettrici di accumulo mediante pompaggio, sono soggetti all'autorizzazione unica di cui all'articolo *1-sexies* del decreto-legge 29 agosto 2003 n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290.

*3-octies.* Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente si esprime ai sensi di quanto previsto dall'articolo 54, paragrafo 2, della direttiva 2019/944/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019. Ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 3, della direttiva 2019/944/UE, della presente disposizione è data comunicazione alla Commissione e all'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia.»

**Art. 9.****9.4 (testo 2)**

MARGIOTTA

*Dopo il comma 2 inserire il seguente:*

«2-bis. All'articolo 25, comma 2-bis, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 convertito con modificazioni in legge 28 marzo 2022, n. 25, aggiungere infine il seguente periodo: "Il decreto di cui al secondo periodo del presente comma stabilisce altresì le modalità di erogazione a titolo di acconto di quota parte degli incentivi di cui al terzo e quarto periodo del presente comma entro due mesi dalla fine di ogni quadrimestre dell'anno di effettuazione dei trasporti ferroviari di cui ai medesimi periodi e l'erogazione del saldo entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello dell'effettuazione dei trasporti ferroviari di cui al presente comma."».

---

**9.26 (testo 2)**

RUSPANDINI, TOTARO

*Al comma 9, sostituire la lettera c), con la seguente:*

«c) all'articolo 58, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) le parole: "venti giorni" sono sostituite dalle seguenti: "sessanta giorni";
  - 2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Detto termine è di sette giorni per le prime iscrizioni delle unità stesse."».
- 

**Art. 12.****12.12 (testo 2)**

MARGIOTTA, D'ALFONSO

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-bis. Al fine di conseguire il perseguimento degli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, quali il perfezionamento delle obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il 31 dicembre 2023, i contratti dei dirigenti generali in scadenza entro il 31 dicembre 2022 sono prorogati al 31 dicembre 2023, presso le sedi territoriali delle Amministra-

zioni attuatrici preposte alla gestione e attuazione degli interventi previsti nel PNRR.

*1-ter.* Anche al fine di garantire il supporto alle Amministrazioni locali titolari di interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – PNRR per gli adempimenti di monitoraggio, controllo e rendicontazione dei finanziamenti destinati all’attuazione degli stessi, con particolare riferimento al controllo sul divieto di doppio finanziamento, sui conflitti d’interesse nonché all’espletamento dei controlli antimafia previsti dalla normativa vigente, il Ministero dell’interno e il Ministero dell’economia e delle finanze in relazione alle rispettive competenze sono autorizzati, per il biennio 2022-2023, a reclutare con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, nei limiti della vigente dotazione organica, un contingente di 700 unità di personale da inquadrare nell’Area III, posizione economica F1, di cui 400 unità per le esigenze del Ministero dell’interno e in particolare delle Prefetture-Uffici territoriali del Governo e 300 unità per le esigenze del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e in particolare per le Ragionerie territoriali dello Stato, senza il previo svolgimento delle procedure di mobilità, mediante l’indizione di apposite procedure concorsuali pubbliche o lo scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 2.624.475 per l’anno 2022 e di euro 31.493.700 a decorrere dall’anno 2023.

*1-quater.* Il Ministero dell’interno e il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato stipulano apposito protocollo d’intesa per definire l’attività di collaborazione destinata alle finalità di cui al comma *1-ter*, anche attraverso la costituzione di presidi territoriali unitari tra le Prefetture-Uffici territoriali del Governo e le Ragionerie territoriali dello Stato.

*1-quinquies.* Agli oneri di cui al comma *1-ter*, pari a euro 2.624.475 per l’anno 2022 e a euro 31.493.700 annui a decorrere dall’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell’ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando, per 1.449.364 di euro per l’anno 2022 e 17.392.368 euro annui a decorrere dall’anno 2023, l’accantonamento relativo al Ministero dell’interno e, per 1.175.111 euro per l’anno 2022 e 14.101.332 euro annui a decorrere 2023, l’accantonamento relativo al Ministero dell’economia e delle finanze.».

*1-sexies.* L’Agenzia italiana del farmaco (AIFA) può prorogare e rinnovare, fino al 30 giugno 2023, i contratti di collaborazione coordinata e continuativa con scadenza entro il 31 luglio 2022, nonché provvedere affinché siano prorogati e rinnovati alla stessa data i contratti di prestazione di lavoro flessibile di cui all’articolo 30 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, con scadenza entro la medesima data e fermi gli effetti delle proroghe eventualmente già intervenute per le medesime finalità.

1-*septies*. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1-*sexies*, pari ad euro 905.903,00 per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.».

*Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere in fine le seguenti parole:* «per lo svolgimento delle attività connesse all'attuazione del PNRR e per il funzionamento dell'AIFA».

---

## EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE N. 2646

### Art. XI.

#### X1.1

IL GOVERNO

*All'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Il decreto-legge 7 luglio 2022, n. 85, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 85 del 2022».

*Conseguentemente:*

- a) *all'articolo 7, sopprimere il comma 4;*
- b) *dopo l'articolo 7, inserire i seguenti:*

#### «Art. 7-bis.

*(Disposizioni urgenti in materia di concessioni  
e infrastrutture autostradali)*

1. In caso di estinzione di una concessione autostradale per inadempimento del concessionario ai sensi dell'articolo 35 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, l'importo previsto dal quarto periodo del comma 1 del medesimo articolo 35 è determinato, previa appropriata verifica delle voci di bilancio in coerenza con quanto previsto dall'articolo 176, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e a seguito di asseverazione da parte di una primaria società di revisione, con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, non oltre dodici mesi dall'estinzione della concessione. È fatto salvo il diritto del concedente al risarcimento dei danni cagionati dall'inadempimento del concessionario, determinato tenendo conto anche delle risultanze delle ispezioni effettuate dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture

stradali e autostradali, su richiesta del concedente e finalizzate a verificare lo stato dell'infrastruttura autostradale oggetto di concessione.

2. Il concedente è autorizzato a trattenere dall'ammontare determinato ai sensi del comma 1, l'importo corrispondente all'eventuale credito vantato da ANAS s.p.a., a titolo di prezzo di concessione, nei confronti del concessionario. Le somme trattenute sono versate ad ANAS s.p.a. nei termini e secondo le modalità definite con la medesima società e d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, anche tenendo conto del flusso di cassa derivante dai proventi della gestione dell'infrastruttura autostradale eventualmente affidata ad ANAS s.p.a. ai sensi dell'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8. Sulle somme trattenute non decorrono ulteriori interessi.

3. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili un fondo con una dotazione di 500 milioni di euro, di cui 100 milioni di euro per l'anno 2022, 150 milioni di euro per l'anno 2023 e 250 milioni di euro per l'anno 2024. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 7-*quater*.

4. Al fine di consentire la realizzazione degli interventi infrastrutturali di cui alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 26 del 25 giugno 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 26 ottobre 2020, e alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 25 del 25 giugno 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 264 del 24 ottobre 2020, nelle more della definizione del procedimento per l'affidamento di detti interventi, è disposta la proroga di ulteriori due anni, fino al 3 agosto 2024, del termine previsto per l'adozione dei decreti di esproprio di cui alla dichiarazione di pubblica utilità, apposta dal medesimo Comitato interministeriale con la delibera n. 88 del 18 novembre 2010, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* n. 195 del 26 agosto 2011, nonché la proroga di ulteriori due anni, fino al 10 dicembre 2024, del termine previsto per l'adozione dei decreti di esproprio di cui alla dichiarazione di pubblica utilità, apposta dal medesimo Comitato interministeriale con la delibera n. 51 del 2 agosto 2013, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* n. 2 del 3 gennaio 2014. Agli eventuali oneri aggiuntivi derivanti dai conseguenti provvedimenti di esproprio si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 2, comma 2-*terdecies*, ultimo periodo, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156.

**Art. 7-ter.**

*(Disposizioni urgenti per la gestione e la sicurezza delle tratte autostradali A24 e A25)*

1. La Convenzione unica del 18 novembre 2009 sottoscritta tra ANAS s.p.a. e Strada dei Parchi s.p.a. per la gestione in concessione della rete autostradale costituita dalle autostrade A24 e A25 è risolta per grave inadempimento del concessionario, Strada dei Parchi s.p.a., sulla base delle motivazioni del decreto della Direzione generale per le strade e le autostrade, l'alta sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui contratti concessori autostradali del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili n. 29 del 14 giugno 2022, approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili adottato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 7 luglio 2022. Con la presente disposizione, il citato decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze è reso immediatamente e definitivamente efficace. Fermo quanto previsto dall'articolo 21, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, ai decreti di cui al primo e al secondo periodo del presente comma si applica, ancorché non sottoposti a visto e registrazione della Corte dei conti, la disciplina prevista dall'articolo 1, comma 1, quarto periodo, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

2. Fermo quanto previsto dall'articolo 35, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, in considerazione della retrocessione al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili in qualità di concedente della rete autostradale, costituita dalle autostrade A24 e A25 e nelle more del trasferimento della titolarità della concessione di detta rete autostradale, alla società *in-house* di cui all'articolo 2, comma 2-*sexies*, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, e, comunque, non oltre la data del 31 dicembre 2023, ANAS s.p.a. assume a decorrere dall'8 luglio 2022, data di entrata in vigore del decreto-legge 7 luglio 2022, n. 85, e al fine di assicurare la continuità della circolazione in condizione di sicurezza, la gestione delle autostrade A24 e A25, ai sensi del medesimo comma 1 del citato articolo 35, provvedendo, altresì, allo svolgimento delle seguenti attività:

- a) effettuazione degli interventi di manutenzione ordinaria;
- b) completamento degli interventi di cui all'articolo 52-*quinquies* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 e di cui all'articolo 16-*bis* del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, a valere sulle risorse previste dalle citate disposizioni;

c) nei limiti delle risorse allo scopo individuate, effettuazione di ogni ulteriore intervento ritenuto necessario dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ovvero dal Commissario straordinario di cui all'articolo 206 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77.

3. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 2, nonché per assicurare la continuità della circolazione lungo le autostrade A24 e A25, la società ANAS s.p.a.:

a) si avvale, con rimborso dei relativi oneri ed a valere sulle risorse di cui al comma 8, del personale della società Strada dei Parchi s.p.a., nonché delle società Parchi Global Service s.p.a. e Infraengineering S.r.l., titolare alla data dell'8 luglio 2022, data di entrata in vigore del decreto-legge 7 luglio 2022, n. 85, di un contratto di lavoro subordinato alle dipendenze di dette società e assegnato, alla medesima data, allo svolgimento del servizio autostradale, con esclusione del personale inquadrato come dirigente. ANAS s.p.a. è, altresì, autorizzata ad assumere, nella misura necessaria ad assicurare lo svolgimento delle attività di cui al comma 2, il personale di cui al primo periodo, che, a tal fine, non è tenuto ad osservare i termini di preavviso previsti in caso di dimissioni volontarie e che viene inquadrato, secondo le previsioni del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato dalla medesima ANAS, in un livello corrispondente a quello riconosciuto da Strada dei Parchi s.p.a., da Parchi Global Service s.p.a. o da Infraengineering S.r.l., con salvaguardia, ad ogni effetto economico e normativo, dell'anzianità lavorativa maturata presso dette società. Il personale assunto da ANAS s.p.a., ai sensi del secondo periodo, è trasferito, con esclusione del diritto d'opzione e fatta salva la possibilità di detto personale di rassegnare le proprie dimissioni con gli effetti di cui all'articolo 2119, primo comma, del codice civile, alla società di cui al articolo 2, comma 2-*sexies*, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, entro la data indicata con il decreto di cui al comma 2-*septies* del medesimo articolo 2 ovvero, se posteriore, a quella dell'effettivo affidamento a detta società della titolarità della concessione relativa alla rete autostradale costituita dalle autostrade A24 e A25;

b) per l'affidamento delle attività necessarie alla realizzazione degli interventi di cui al comma 2, opera in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 del 2016 e delle disposizioni in materia di subappalto;

c) può effettuare la selezione degli operatori economici affidatari della realizzazione degli interventi di cui al comma 2 di importo inferiore



alle soglie di cui all'articolo 35 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, anche nell'ambito degli accordi quadro previsti dall'articolo 54 del citato codice dei contratti, in relazione ai quali non è ancora intervenuta l'aggiudicazione degli appalti basati sui medesimi accordi quadro ovvero non si è provveduto alla loro esecuzione secondo le modalità previste dal citato articolo 54, commi 2, 3, 4, 5 e 6 del codice dei contratti pubblici;

*d)* provvede ad applicare e a riscuotere le tariffe da pedaggio, comprensive del sovrapprezzo di cui all'articolo 1, comma 1021, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006, vigenti alla data del 31 dicembre 2017 e i relativi proventi sono destinati alla copertura dei costi di gestione, nonché all'effettuazione degli interventi di cui alla lettera a) del comma 2 e, per la parte eccedente, a quanto previsto dall'articolo 7-bis, comma 2. È esclusa ogni ulteriore remunerazione in favore di ANAS s.p.a. per lo svolgimento delle attività affidate ai sensi del presente articolo.

4. Per le medesime finalità di cui al comma 3, la società Strada dei Parchi s.p.a., la società Parchi Global Service s.p.a., la società Infraengineering S.r.l. e la società Toto Holding s.p.a. provvedono a mettere immediatamente a disposizione di ANAS s.p.a. tutta la documentazione, anche tecnica, relativa allo stato di funzionalità delle infrastrutture autostradali e ai programmi di manutenzione in corso di esecuzione, i beni materiali, ivi compresi i beni immobili, e i beni immateriali necessari per la gestione e la manutenzione ordinaria delle autostrade A24 e A25, nonché a garantire al personale autorizzato da ANAS s.p.a. l'accesso a tutta la documentazione pertinente detenuta da dette società ovvero da altre società controllate dalla società Toto Holding s.p.a.. La documentazione e i beni messi a disposizione di ANAS s.p.a. ai sensi del presente comma, sono analiticamente indicati in appositi verbali sottoscritti dai rappresentanti delle parti.

5. In caso di inosservanza degli obblighi di cui al comma 4, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 340 del codice penale, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, è un nominato un commissario ad acta che si sostituisce agli organi di amministrazione delle società di cui al medesimo comma 4 ai fini della messa a disposizione della documentazione e dei beni indicati nel citato comma 4. Nello svolgimento della propria attività, il commissario ad acta può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, della collaborazione dei militari della Guardia di finanza, che agiscono con i poteri e le facoltà previsti dai decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e 29 settembre 1973, n. 600, e dalle altre disposizioni tributarie, nonché della collaborazione di altri organi dello Stato.

6. Al fine di consentire lo svolgimento da parte di ANAS s.p.a. delle attività di cui al comma 2, nonché per assicurare la continuità della circolazione lungo le autostrade A24 e A25, le prestazioni previste dai contratti stipulati da Strada dei Parchi s.p.a. per la gestione di dette autostrade ovvero per l'effettuazione degli interventi di cui alle lettere a) e b) del me-

desimo comma 2, qualora non già integralmente eseguite alla data dell'8 luglio 2022, data di entrata in vigore del decreto-legge 7 luglio 2022, n. 85, sono rese nei confronti di ANAS s.p.a. Entro sessanta giorni dalla predetta data, ANAS subentra nei contratti di cui al primo periodo e dalla stessa ritenuti indispensabili.

7. L'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali provvede ad effettuare ispezioni finalizzate a verificare, entro il 31 dicembre 2022, le condizioni di sicurezza dell'intera infrastruttura autostradale, costituita dall'autostrade A24 e A25, informando mensilmente ANAS s.p.a. e il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili sui risultati dell'attività ispettiva svolta.

8. Alla copertura degli oneri derivanti dalla lettera *a)* del comma 2, dalle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 3, nonché dai commi 4 e 6, si provvede a valere sui pedaggi riscossi da ANAS s.p.a. ai sensi della lettera *d)* del citato comma 3. Per l'anno 2022, è riconosciuta in favore di ANAS s.p.a. un'anticipazione di euro 60 milioni, che viene dalla medesima società restituita, senza applicazione di interessi, entro sessanta giorni dal trasferimento della titolarità della concessione relativa all'infrastruttura autostradale, costituita dall'autostrade A24 e A25, alla società in-house di cui all'articolo 2, comma *2-sexies*, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, mediante apposito versamento all'entrata dello Stato, effettuato a valere sui ricavi da pedaggio complessivamente riscossi alla data del citato trasferimento, al netto di quelli impiegati per i costi di gestione e di manutenzione ordinaria di cui al comma 2. Detto importo è riassegnato al fondo di cui all'articolo *7-bis*, comma 3.

9. Fermo il diritto al risarcimento del danno causato dal grave inadempimento della società Strada dei Parchi s.p.a. agli obblighi previsti dalla Convenzione unica di cui al comma 1, l'importo previsto dall'articolo 35, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 è determinato secondo le modalità previste dall'articolo *7-bis*, comma 1. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo *7-bis*, comma 3.

10. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile provvede a trattenere sull'importo di cui al comma 9, ai sensi e per gli effetti dell'articolo *7-bis*, comma 2, una somma corrispondente all'entità delle rate di corrispettivo di cui all'articolo 3, comma 3.0, lettera *c)*, della Convenzione unica del 18 novembre 2009 dovute e non ancora versate da Strada dei Parchi s.p.a. ad ANAS s.p.a. alla data dell'8 luglio 2022, data di entrata in vigore del decreto-legge 7 luglio 2022, n. 85. Il versamento ad ANAS s.p.a. delle somme trattenute ai sensi del primo periodo del presente comma avviene secondo le modalità previste dall'articolo *7-bis*, comma 2.

11. Agli oneri derivanti dal secondo periodo del comma 8, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo *7-quarter*.

**Art. 7-*quater*.***(Disposizioni finanziarie)*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 7-*bis* e 7-*ter*, pari complessivamente a 160 milioni di euro per l'anno 2022, a 150 milioni di euro per l'anno 2023 ed a 250 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede:

a) quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2022, 150 milioni di euro per l'anno 2023 e 250 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente utilizzo delle somme di cui all'articolo 1, comma 813, della legge 208 dicembre 2015, n. 208, come rifinanziato dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234;

b) quanto a 15 milioni per l'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-*ter*, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;

c) quanto a 15 milioni per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 13-*duodecies* del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176;

d) quanto a 30 milioni per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

c) dopo l'articolo 12 inserire il seguente:

**«Art. 12-*bis*.***(Accelerazione dei giudizi amministrativi in materia di PNRR)*

1. Al fine di consentire il rispetto dei termini previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), qualora risulti anche sulla base di quanto rappresentato dalle amministrazioni o dalle altre parti del giudizio che il ricorso ha ad oggetto qualsiasi procedura amministrativa che riguardi interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR, in caso di accoglimento della istanza cautelare, il tribunale amministrativo regionale, con la medesima ordinanza, fissa la data di discussione del merito alla prima udienza successiva alla scadenza del termine di trenta giorni dalla data di deposito dell'ordinanza, disponendo altresì il deposito dei documenti necessari e l'acquisizione delle eventuali altre prove occorrenti. In caso di rigetto dell'istanza cautelare da parte del tribunale amministrativo regionale, ove il Consiglio di Stato riformi l'ordinanza di primo grado, la pronuncia di appello è trasmessa al tribunale amministrativo regionale per la fissazione dell'udienza di merito. In tale ipotesi, si applica il primo periodo del presente comma e il termine di trenta giorni decorre dalla data di ricevimento dell'or-

dinanza da parte della segreteria del tribunale amministrativo regionale, che ne dà avviso alle parti. Nel caso in cui l'udienza di merito non si svolga entro i termini previsti dal presente comma, la misura cautelare perde efficacia, anche qualora sia diretta a determinare un nuovo esercizio del potere da parte della pubblica amministrazione.

2. Nella decisione cautelare e nel provvedimento di fissazione dell'udienza di merito, il giudice motiva espressamente sulla compatibilità della misura e della data dell'udienza con il rispetto dei termini previsti dal PNRR.

3. Le pubbliche amministrazioni sono tenute a rappresentare che il ricorso ha ad oggetto una procedura amministrativa che riguarda interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR.

4. Sono parti necessarie dei giudizi disciplinati dal presente articolo le amministrazioni centrali titolari degli interventi previsti nel PNRR, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera l), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 109, per le quali si osservano le disposizioni delle leggi speciali che prescrivono la notificazione presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato. Si applica l'articolo 49 del codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

5. Ai procedimenti disciplinati dal presente articolo si applicano, in ogni caso, gli articoli 119, secondo comma, e 120, nono comma, del codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei giudizi di appello, revocazione e opposizione di terzo.

7. All'articolo 48, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 109:

a) dopo le parole: "di cui al comma 1" sono aggiunte le seguenti: "e nei giudizi che riguardano le procedure di progettazione, autorizzazione, approvazione e realizzazione delle opere finanziate in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e relative attività di espropriazione, occupazione e di asservimento, nonché in qualsiasi procedura amministrativa che riguardi interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR";

b) dopo le parole: "al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104." sono aggiunte le seguenti: "In sede di pronuncia del provvedimento cautelare si tiene conto della coerenza della misura adottata con la realizzazione degli obiettivi e il rispetto dei tempi di attuazione del PNRR."

8. Nelle ipotesi in cui, prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 7 luglio 2022, n. 85, la misura cautelare sia già stata concessa, qualora il ricorso abbia ad oggetto qualsiasi procedura amministrativa che riguardi opere o interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR, l'udienza per la discussione del merito è anticipata d'ufficio entro il termine del comma 1. In tale ipotesi si applicano le ulteriori disposizioni contenute nel presente articolo».

---

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 164**

*Presidenza del Presidente*  
**COLTORTI**

*Orario: dalle ore 18,20 alle ore 19,05*

*AUDIZIONE INFORMALE DEL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI, INTERVENUTO IN VIDEOCONFERENZA, NELL'AMBITO DELL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2646 (CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 16 GIUGNO 2022, N. 68, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER LA SICUREZZA E LO SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE, DEI TRASPORTI E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE, NONCHÈ IN MATERIA DI GRANDI EVENTI E PER LA FUNZIONALITÀ DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI), CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA GESTIONE E ALLA SICUREZZA DELLE TRATTE AUTOSTRADALI A24-A25*

## **AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9<sup>a</sup>)**

Martedì 12 luglio 2022

### **Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 389**

*Presidenza del Presidente*  
VALLARDI

*Orario: dalle ore 11,05 alle ore 11,45*

*AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DI SIMBIOSI SRL – NEORURALEHUB,  
INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, IN RELAZIONE ALL’AFFARE ASSEGNATO  
N. 1004 (PROBLEMATICHE CONCERNENTI LE MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA  
STRATEGIA FARM TO FORK E LE SUE RICADUTE NELL’AGRICOLTURA ITALIANA)*

### **Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 390**

*Presidenza del Presidente*  
VALLARDI

*indi della Vice Presidente*  
CALIGIURI

*Orario: dalle ore 11,50 alle ore 12,25*

*AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DI APO CONERPO, INTERVENUTI  
IN VIDEOCONFERENZA, IN RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE N. 2213 (DISPOSI-  
ZIONI PER IL SOSTEGNO DELL’AGROECOLOGIA E PER LA TUTELA DEL SETTORE  
AGRICOLO, FORESTALE E RURALE)*

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 391**

*Presidenza del Presidente*  
**VALLARDI**

*Orario: dalle ore 14,05 alle ore 16,05*  
*(sospensione: dalle ore 15,05 alle ore 15,10)*

*AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELLE ORGANIZZAZIONI PROFESSIONALI AGRICOLE E DEGLI ORGANISMI DELLA COOPERAZIONE E DI RAPPRESENTANTI DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE BONIFICHE, IRRIGAZIONI E MIGLIORAMENTI FONDIARI – ANBI, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, IN RELAZIONE ALL'AFFARE ASSEGNATO N. 1214 (PROBLEMATICHE CONNESSE ALLA REALIZZAZIONE DI UN PIANO NAZIONALE ACQUA PER L'AGRICOLTURA E PER L'USO PLURIMO)*

**Plenaria**

**240<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**VALLARDI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali Battistoni.*

*La seduta inizia alle ore 16,05.*

**SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI**

Il presidente VALLARDI comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per il prosieguo dei lavori.

## SINDACATO ISPETTIVO

**Interrogazione**

Il sottosegretario BATTISTONI risponde all'interrogazione n. 3-03409 presentata dal senatore Bergesio e da altri senatori segnalando che la situazione di crisi idrica in atto, unita alle alte temperature dell'ultimo periodo, è costantemente monitorata dal Ministero che sta lavorando alle opportune misure di emergenza, anche straordinarie, da concordare con le regioni interessate.

Sulle iniziative intraprese per affrontare l'emergenza, informa che, come noto, il Consiglio dei Ministri del 4 luglio ha deliberato lo Stato di emergenza per le regioni più colpite dalla grande sete. Per far fronte ai primi interventi sono stati stanziati 36,5 milioni di euro sul Fondo per le emergenze nazionali, così ripartiti: 10,9 milioni per l'Emilia Romagna; 4,2 milioni al Friuli Venezia Giulia; 9 milioni alla Lombardia; 7,6 milioni al Piemonte e 4,8 milioni al Veneto.

Con ormai settimane di caldo record, l'agricoltura al collasso e i fiumi a secco, il Governo ha dunque dato il via libera allo stato di emergenza ed è in procinto di adottare un decreto *ad hoc* che prevede la nomina di un commissario straordinario e l'avvio delle prime procedure per contrastare la siccità in Italia.

Per quanto concerne l'approccio strategico al problema, informa che sono state individuate una serie di azioni strutturali, programmatiche e risarcitorie che vedono il coinvolgimento anche di altre Amministrazioni.

Per le azioni strutturali è stata promossa un'azione ricognitiva volta a verificare gli invasi su cui è possibile realizzare investimenti di efficientamento in tempi brevi, al fine di rimuovere ogni tipo di ostacolo alla realizzazione degli investimenti già programmati nel settore.

Per le azioni programmatiche sono state previste iniziative, anche legislative, per coordinare al meglio l'utilizzo della risorsa in condizioni di scarsità idrica.

Per le azioni risarcitorie, infine, sarà avviata in coordinamento con le regioni un'azione ricognitiva volta alla verifica del reale fabbisogno in termini di indennizzi ai settori colpiti. In particolare, per il settore agricolo sarà necessario accertare per ogni settore produttivo la reale portata del fenomeno, tenendo conto che i cereali autunno-vernini (frumento tenero e duro) sono in fase di raccolta, mentre riso e, soprattutto, mais, soia e ortofrutta, sono nella fase del ciclo produttivo in cui è massimo il fabbisogno irriguo.

Ad ogni buon conto segnala che il Ministero ha già attivato alcune misure quali gli interventi compensativi *ex post* del Fondo di Solidarietà Nazionale per il sostegno alle imprese agricole colpite da avversità atmosferiche eccezionali, che possono essere attivati solo nel caso in cui le avversità, le colture e le strutture agricole colpite non siano comprese nel Piano assicurativo annuale per la copertura dei rischi con polizze assicurative agevolate, ai sensi del decreto legislativo n. 102 del 2004.



Gli agricoltori, ai fini di una copertura dai rischi climatici come la siccità, avrebbero dovuto provvedere alla stipula di polizze assicurative, agevolate, tra l'altro, da contributo statale fino al 70 per cento della spesa premi sostenuta.

Tuttavia, come frequentemente accade, questa opportunità non viene adeguatamente utilizzata dalle imprese agricole, sia per la scarsa preparazione in materia di gestione dei rischi da parte degli agricoltori che per l'assenza di adeguate offerte di copertura da parte delle compagnie di assicurazione.

Proprio per rispondere alle difficoltà legate ai sempre più frequenti eventi avversi legati al cambiamento climatico in corso, che rendono gli strumenti attualmente disponibili sempre meno efficaci, è stato previsto, nell'ambito del Piano strategico nazionale della politica agricola comunitaria per il periodo 2023 – 2027, un nuovo strumento di intervento *ex ante* sotto forma di fondo di mutualizzazione nazionale, cui potranno accedere tutte le imprese agricole, in grado di intervenire in caso di eventi catastrofici, come quello segnalato dall'interrogante, fornendo altresì un pronto ristoro per la ripresa economica e produttiva.

Tornando all'emergenza attuale, per dare una risposta alle imprese agricole che per la campagna in corso non beneficiano di coperture assicurative a fronte del rischio siccità, verranno concordate con le regioni interessate le opportune iniziative politiche, come l'attivazione degli interventi compensativi *ex post* del Fondo di solidarietà nazionale in deroga alle attuali disposizioni di legge.

Il senatore BERGESIO (*L-SP-PSd'Az*) ringrazia il Sottosegretario e si dichiara soddisfatto della risposta fornita. Nota tuttavia come le risorse messe a disposizione delle regioni per contrastare la crisi idrica siano limitate e che, per quanto concerne il tema delle assicurazioni, non era stata preventivata una adeguata copertura assicurativa. Ritiene in conclusione che il Governo debba emanare in tempi rapidi un provvedimento d'urgenza, come peraltro anticipato negli scorsi giorni, diretto a risolvere i problemi strutturali nonché a semplificare le procedure normative necessarie per affrontare la crisi idrica in atto.

Il presidente VALLARDI dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2631) Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30**

(Parere alla 10<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente VALLARDI cede la parola alla relatrice per l'illustrazione del provvedimento e ricorda che la 10<sup>a</sup> Commissione, che esamina

il disegno di legge in sede referente, ha deliberato di effettuare un ciclo di audizioni, non ancora iniziato.

La relatrice NATURALE (M5S) riferisce alla Commissione sul disegno di legge, collegato alla manovra di finanza pubblica.

Il testo – composto da 31 articoli, suddivisi in tre Capi – apporta modifiche al codice della proprietà industriale (CPI), di cui al decreto legislativo n. 30 del 2005, finalizzate ad un accrescimento della protezione dei titoli della proprietà industriale in chiave pro competitiva (Capo I, articoli 1-6), ad una semplificazione e digitalizzazione delle relative procedure (Capo II, articoli 6-16), nonché ad un coordinamento della normativa nazionale, al suo interno e con la disciplina delle domande internazionali di brevetto. Il disegno di legge dispone, conseguentemente alle modifiche apportate al codice, che si proceda ad un aggiornamento del regolamento attuativo di cui al decreto ministeriale n. 33 del 2010, nonché un adeguamento degli importi dovuti a titolo di imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972, per consentire il pagamento in modo digitale delle domande di registrazione dei titoli e delle istanze varie (Capo III, articoli 17-31).

Segnala che il disegno di legge si inquadra all'interno della riforma del sistema della proprietà industriale prevista dalla missione 1, componente 2, del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato dalle istituzioni europee il 13 luglio 2021, e, al tempo stesso, intende porsi in coerenza con il «Piano di azione sulla proprietà intellettuale per sostenere la ripresa e la resilienza dell'UE», adottato dalla Commissione europea il 25 novembre 2020.

Di particolare interesse per la Commissione agricoltura è anzitutto l'articolo 1, che introduce il divieto di registrare come marchi i segni evocativi, usurpativi o imitativi di indicazioni geografiche (IG) e di denominazioni di origine protette (DOP), ai sensi della normativa statale o dell'Unione, inclusi gli accordi internazionali di cui l'Italia o l'UE sono parte.

A tale fine, l'articolo integra quanto disposto dall'articolo 14, comma 1, lett. b), del codice della proprietà industriale, il quale attualmente, in via generale, vieta di registrare come marchi i segni idonei ad ingannare il pubblico, in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti o servizi, ovvero sulla tipologia di marchio.

Segnala poi l'articolo 12, che apporta semplificazioni alla procedura di concessione di privativa di nuova varietà vegetale (di cui all'articolo 170 del codice della proprietà industriale).

Viene in particolare soppressa la Commissione attualmente prevista, avente il compito di esprimere parere vincolante al Ministero delle politiche agricole e forestali (MIPAAF) sull'esistenza dei requisiti di validità previsti dal codice per le nuove varietà vegetali propedeutici alla registrazione del relativo diritto di privativa. In suo luogo, si prevede che il parere vincolante sui requisiti di validità, nonché sulla osservanza delle disposizioni del codice inerenti la denominazione della varietà sia espresso dal

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che lo invia all'Ufficio italiano brevetti e marchi (UIBM) ai fini della concessione o del rigetto della privativa. Il parere deve essere corredato con l'indicazione delle sperimentazioni, delle metodologie e delle ispezioni eseguite nonché dei risultati acquisiti e degli eventuali rilievi ed osservazioni del richiedente. Rimane ferma la già prevista facoltà del Ministero di chiedere al titolare o al suo avente causa il materiale di riproduzione o di moltiplicazione necessario per effettuare il controllo ai fini della permanenza dei requisiti. Conseguentemente, le disposizioni attuative interministeriali in materia di nuove varietà vegetali non recheranno più norme inerenti la nomina e il funzionamento della soppressa commissione.

Per quanto concerne i marchi relativi a prodotti agricoli e a quelli agroalimentari di prima trasformazione, che contengono o sono costituiti da denominazioni geografiche, il testo in esame qualifica come vincolante il parere del MIPAAF, finalizzandolo esplicitamente ad accertare se la parola, figura o segno – di cui è chiesta la registrazione come marchio – costituisce usurpazione, imitazione o evocazione di indicazioni geografiche o indicazioni di origine. Il termine per l'espressione del parere viene contestualmente ampliato da dieci a venti giorni.

Il successivo articolo 13 reca norme in materia di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche. La disposizione in particolare include esplicitamente, tra i soggetti legittimati a proporre opposizione avverso una domanda o registrazione di marchio, il MIPAAF quale autorità nazionale competente per le DOP e per le IGP agricole, alimentari, dei vini, dei vini aromatizzati e delle bevande spiritose, in assenza di un consorzio di tutela riconosciuto. A tale fine, viene modificato l'articolo 177 del codice della proprietà industriale, che attualmente consente di presentare opposizione solo ai soggetti legittimati a tutelare i diritti conferiti da una DO o IG (dunque, ai Consorzi di tutela riconosciuti).

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(2651) Delega al Governo per la riforma fiscale**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 6<sup>a</sup> Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 5 luglio.

Il presidente VALLARDI fa presente che la 6<sup>a</sup> Commissione, che esamina il disegno di legge in sede referente, ha chiesto che il parere della Commissione agricoltura sia trasmesso al più tardi entro martedì prossimo, 19 luglio. D'accordo con il relatore, propone pertanto di rinviare la conclusione dell'esame alla prossima settimana.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*AFFARI ASSEGNATI***Problematiche riguardanti aspetti di mercato e tossicologici della filiera del grano duro (n. 215)**

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 6 luglio.

Il presidente VALLARDI ricorda che nella precedente seduta il relatore ha presentato una nuova proposta di risoluzione e che in tale occasione si era convenuto di rinviare il voto finale alla prossima settimana.

Il senatore LA PIETRA (*Fdl*) segnala che nelle premesse della proposta di risoluzione presentata dal relatore è presente un riferimento alla crisi dei rifugiati della prima metà dello scorso decennio che avrebbe impattato sullo scenario politico europeo favorendo i partiti populistici: ritiene che tale affermazione sia del tutto incongrua rispetto all'oggetto della risoluzione e vada pertanto espunta dal testo che la Commissione andrà ad approvare.

Il presidente VALLARDI, considerata anche l'assenza del relatore, propone di rinviare il seguito dell'esame alla prossima settimana.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,25.*

## **INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10<sup>a</sup>)**

Martedì 12 luglio 2022

### **Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 269**

*Presidenza del Presidente*  
**GIROTTO**

*Orario: dalle ore 13,30 alle ore 14,15*

*AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DI SNAM E DI PROXIGAS, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, SULL'ATTO DELL'UNIONE EUROPEA N. COM(2022) 138 DEFINITIVO (SICUREZZA DELL'APPROVVIGIONAMENTO E PREZZI DELL'ENERGIA ACCESSIBILI: OPZIONI PER MISURE IMMEDIATE E IN VISTA DEL PROSSIMO INVERNO)*

### **Plenaria**

**249<sup>a</sup> Seduta (1<sup>a</sup> pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
**GIROTTO**

*Interviene il ministro del turismo Garavaglia.*

*La seduta inizia alle ore 14,35.*

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE comunica che è stato assegnato, in sede consultiva, alla Commissione il disegno di legge n. 2668 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina, già approvato dalla Camera dei deputati; in considerazione dell'urgenza, propone, a tal fine, di convocare una nuova seduta della Commissione e di integrare conseguentemente l'ordine del giorno già diramato.

La Commissione conviene sulla proposta del Presidente.

*CONVOCAZIONE DI UNA ULTERIORE SEDUTA E INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO*

Il PRESIDENTE avverte che è immediatamente convocata una nuova seduta della Commissione e che l'ordine del giorno già diramato è integrato con l'esame, in sede consultiva, del disegno di legge n. 2668.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 14,40.*

**Plenaria****250<sup>a</sup> Seduta (2<sup>a</sup> pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
GIROTTO

*Interviene il ministro del turismo Garavaglia.*

*La seduta inizia alle ore 14,40.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2668) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle**

*imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 5<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore MARTI (*L-SP-PSd'Az*) premette che l'articolo 1 del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 50 del 2022 prevede, oltre alla conversione in legge del provvedimento in esame, anche l'abrogazione del decreto-legge n. 80 del 2022, con salvezza degli effetti, essendo stato quest'ultimo inserito nel decreto-legge n. 50.

Illustra anzitutto l'articolo 1, sulle agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute, l'articolo 1-*bis* sul settore del mercato tutelato e l'articolo 1-*ter*, relativo all'annullamento, per il terzo trimestre 2022, delle aliquote concernenti gli oneri generali di sistema elettrico applicate alle utenze domestiche e non domestiche in bassa tensione, con potenza disponibile fino a 16,5 kW. L'articolo 1-*quater* estende fra l'altro l'applicazione dell'IVA agevolata al 5 per cento anche alle somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di luglio, agosto e settembre 2022.

Passa quindi all'articolo 2, che incrementa alcuni crediti d'imposta concessi alle imprese del settore energetico con il decreto-legge n. 21 del 2022 e ne precisa le modalità di fruizione. Dopo aver accennato agli articoli 2-*bis* e 3, segnala che l'articolo 3-*bis* proroga al secondo trimestre solare 2022 il credito di imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante, disciplinato dall'articolo 18 del decreto-legge n. 21 del 2022, limitatamente alle imprese esercenti la pesca.

Prosegue dando conto dell'articolo 4, secondo cui alle imprese a forte consumo di gas naturale è riconosciuto un credito di imposta in ragione del 10 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto di gas nel primo trimestre 2022 qualora il prezzo di riferimento del gas naturale riferito all'ultimo trimestre 2021 abbia subito un incremento superiore del 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferimento al medesimo trimestre del 2019.

L'articolo 5-*bis*, prosegue il relatore, stabilisce che il Gestore dei servizi energetici (GSE) provvede a erogare un servizio di riempimento di ultima istanza tramite l'acquisto di gas naturale, ai fini del suo stoccaggio e della sua successiva vendita entro il 31 dicembre 2022, nel limite di un controvalore pari a 4.000 milioni di euro.

Illustra altresì l'articolo 6, che introduce norme di ulteriore semplificazione dei procedimenti di autorizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nelle aree idonee, l'articolo 7, che reca fra l'altro norme in materia di semplificazione delle procedure di autorizzazione per l'installazione degli impianti di energia da fonti rinnovabili disciplinate dal decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e l'articolo 8, che ammette la concessione di aiuti in favore delle imprese del

settore agricolo, zootecnico e agroindustriale per la realizzazione di impianti di produzione, sulle coperture delle proprie strutture produttive, aventi potenza eccedente il consumo medio annuo di energia elettrica, compreso quello familiare.

Dopo aver menzionato l'articolo 9, che interviene sulle disposizioni relative all'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili sui beni del demanio militare o comunque in uso al Ministero della difesa, evidenzia che l'articolo 10 reca novelle alla disciplina della valutazione di impatto ambientale (VIA) contenuta nella parte seconda del Codice dell'ambiente.

Menziona poi l'articolo 12, che interviene sulla disciplina relativa alla sicurezza del sistema nazionale del gas naturale, l'articolo 14, che proroga di tre mesi il termine previsto per realizzare il 30 per cento dei lavori effettuati sulle unità immobiliari dalle persone fisiche, soglia necessaria per avvalersi nel 2022 dell'applicazione della detrazione cosiddetta *Superbonus* 110 per cento, e il comma 3 dell'articolo 57, secondo cui le nuove norme in materia di cedibilità del credito si applicano alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022.

Rileva inoltre che l'articolo 15 contiene, in particolare, misure finalizzate a sopperire alle esigenze di liquidità delle imprese con sede in Italia, mentre l'articolo 15-ter dispone una estensione delle garanzie di cui all'articolo 15 del decreto-legge n. 50 anche alle imprese che effettuano stoccaggio di gas naturale, nel rispetto dei criteri e delle condizioni previste dal medesimo articolo e in conformità alla normativa europea in materia di aiuti di Stato.

Fa presente altresì che l'articolo 16 introduce misure di sostegno alla liquidità delle piccole e medie imprese per far fronte alle difficoltà derivanti dall'interruzione delle catene di approvvigionamento e dal rincaro dei prezzi di materie prime e fattori di produzione, e che l'articolo 17 modifica la disciplina relativa alle garanzie che SACE in via ordinaria è autorizzata a rilasciare a condizioni di mercato sui finanziamenti alle imprese italiane.

Accenna poi all'articolo 18, che istituisce per l'anno 2022, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un Fondo con una dotazione di 130 milioni di euro per il sostegno – attraverso contributi a fondo perduto – alle piccole e medie imprese danneggiate dalla crisi ucraina, diverse da quelle agricole, in presenza dei requisiti e secondo i criteri di riparto ivi indicati.

Riferisce indi che l'articolo 21 eleva dal 20 al 50 per cento la misura del credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali immateriali tecnologicamente avanzati funzionali ai processi di trasformazione 4.0 effettuati dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022 (ovvero, a specifiche condizioni, entro il 30 giugno 2023), mentre l'articolo 22 rimodula complessivamente l'aliquota del credito d'imposta Formazione 4.0 per le piccole e medie imprese.



Rende noto poi che l'articolo 24 rifinanzia di 150 milioni di euro per l'anno 2022, di 200 milioni per l'anno 2023 e di 150 milioni per l'anno 2024 il Fondo IPCEI (Importanti progetti di comune interesse europeo), e che l'articolo 24-*bis* dispone la convocazione, presso il Dicastero dello sviluppo economico, di un comitato di coordinamento finalizzato ad individuare soluzioni per il rilancio delle attività imprenditoriali, la salvaguardia dei livelli occupazionali e il sostegno dei programmi di investimento e sviluppo imprenditoriale delle aree industriali di Brindisi e Civitavecchia.

Passa poi ad esaminare l'articolo 25, che istituisce nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un Fondo per il potenziamento dell'attività di attrazione degli investimenti esteri, l'articolo 25-*bis*, che concede alle imprese aventi sede operativa nel territorio nazionale che partecipano alle manifestazioni fieristiche internazionali di settore organizzate in Italia un buono del valore di 10.000 euro, nonché l'articolo 26, che reca alcune disposizioni volte a fronteggiare, nel settore degli appalti pubblici di lavori, gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici.

Dà brevemente conto dell'articolo 26-*bis*, sulla disciplina inerente all'affidamento dei servizi sostitutivi di mensa, resi, in particolare, a mezzo dei «buoni pasto», dell'articolo 27, sull'aggiornamento del quadro economico o del computo metrico del progetto esecutivo, al fine di fronteggiare, nell'anno 2022, gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, e dell'articolo 28, che istituisce la figura dei «patti territoriali dell'alta formazione delle imprese».

Riferisce inoltre sugli articoli 29, 30 e 33-*bis*, rilevando che l'articolo 51-*bis* interviene sull'accorpamento delle camere di commercio in Sicilia. In conclusione, si sofferma sull'articolo 55, recante disposizioni sul contributo straordinario contro il cosiddetto «caro bollette», che aumenta dal 10 al 25 per cento l'imposta sugli extraprofitti nel settore energetico introdotta con il decreto-legge n. 21 del 2022 e ne estende il periodo di applicazione di un mese, fino al 30 aprile 2022.

Propone infine di esprimere un parere favorevole.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, previa dichiarazione di voto contrario del senatore MARTELLI (*Misto-IpI-PVU*), il parere favorevole del relatore è posto ai voti e approvato.

*IN SEDE REDIGENTE*

**(1921) RIPAMONTI e altri.** – *Disciplina della professione di guida turistica*

**(2087) CROATTI.** – *Disciplina della professione di guida turistica*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 5 luglio.

Il presidente GIROTTO comunica che, alla scadenza del termine, sono stati presentati 6 subemendamenti agli emendamenti del relatore, nonché un testo 2 dell'ordine del giorno G/1921, 2087 NT/1/10, che dà seguito alle considerazioni condivise nella riunione di maggioranza circa le esigenze degli enti del terzo settore. Segnala peraltro che, alla medesima scadenza del termine per i subemendamenti, è stato presentato anche l'ordine del giorno G/1921, 2087 NT/2/10, condiviso dai Gruppi di maggioranza, la cui presentazione si era resa necessaria per affrontare la questione della didattica museale. Tutti i testi sono pubblicati in allegato.

Fa presente poi che il relatore ha presentato le riformulazioni degli emendamenti 3.100, 5.100 e 6.100 in testi 2, pubblicati in allegato, nella prospettiva di apportare correzioni di carattere formale ai testi già presentati, e ha ritirato i testi originari di tali proposte.

I subemendamenti già presentati a questi emendamenti sono pertanto riferiti automaticamente ai testi 2 suddetti e pubblicati in allegato. Dà conto, in sintesi, del contenuto delle riformulazioni, precisando in particolare che: il 3.100 (testo 2) allinea le previsioni dell'articolo 3 a tutto il testo, considerato che l'iscrizione all'elenco nazionale è prevista a prescindere dal titolo abilitativo, ma occorre menzionare tutte le modalità di acquisizione del titolo; il 5.100 (testo 2) consente di eliminare una previsione ripetuta agli articoli 5 e 6; il 6.100 (testo 2) reca modifiche meramente formali.

Prende atto la Commissione.

Il relatore CASTALDI (*M5S*) preannuncia di aver ricevuto alcuni rilievi in merito al contenuto del 6.100 (testo 2), che potrebbe pertanto subire nuovamente delle modifiche.

Il senatore COLLINA (*PD*) domanda quali siano i rilievi accennati dal relatore.

Il relatore CASTALDI (*M5S*) precisa che essi riguardano la certificazione del livello di conoscenza delle lingue.

Il PRESIDENTE, non essendoci richieste di intervento, dà per illustrati gli emendamenti presentati.

Si passa all'espressione dei pareri da parte del relatore e del rappresentante del Governo.

Il ministro GARAVAGLIA preannuncia un orientamento favorevole sugli ordini del giorno G/1921, 2087 NT/1/10 (testo 2) e G/1921, 2087 NT/2/10.

In sede di articolo 1, manifesta un parere contrario sugli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.6 e 1.8, mentre invita a ritirare le proposte 1.5 e 1.7. Con riferimento all'emendamento 1.9, il parere è favorevole

purché la proposta sia riformulata prevedendo contestualmente la soppressione del comma 4 dell'articolo 7.

Si associa il relatore CASTALDI (*M5S*).

I senatori CROATTI (*M5S*), RIPAMONTI (*L-SP-PSd'Az*) e COLLINA (*PD*) sottoscrivono l'emendamento 1.9 e lo riformulano in un testo 2, pubblicato in allegato, nel senso indicato dal Ministro.

In sede di articolo 2, il ministro GARAVAGLIA invita a ritirare gli emendamenti 2.1, 2.14, 2.23, 2.24, 2.25, 2.26, 2.27, 2.28, 2.29, 2.30, 2.31, 2.32, 2.33, 2.34, 2.35, 2.38, 2.40, 2.41, 2.42 e 2.44. Sui restanti emendamenti il parere è contrario ad eccezione delle proposte 2.100 – su cui il parere è favorevole – e 2.39 e 2.43, purché queste ultime siano riformulate nel senso di sostituire l'articolo 2, comma 3, lettera *b*), nel modo seguente: «*b*), per altri settori utili all'esercizio della professione tra i quali i percorsi museali, il turismo lento e sostenibile, le tecniche di comunicazione con persone con disabilità e il cicloturismo».

Il relatore CASTALDI (*M5S*) si conforma alla posizione del Ministro.

Accedendo all'invito del Ministro, la senatrice GARNERO SANTANCHÈ (*FdI*) riformula l'emendamento 2.39 in un testo 2, pubblicato in allegato.

Il senatore COLLINA (*PD*) sottoscrive l'emendamento 2.43 e lo riformula in un testo 2, pubblicato in allegato, ricordando che la soppressione della didattica museale dall'articolo 2, comma 3, lettera *b*), del testo unificato ha reso necessario l'ordine del giorno interpretativo G/1921, 2087 NT/2/10.

In sede di articolo 3, il ministro GARAVAGLIA invita a ritirare le proposte 3.2, 3.3, 3.4, 3.7, 3.9, 3.14 e 3.15. Sui restanti emendamenti il parere è contrario ad eccezione dell'emendamento 3.100 (testo 2), di cui raccomanda l'approvazione.

Si associa il relatore CASTALDI (*M5S*).

In sede di articolo 4, il ministro GARAVAGLIA invita a ritirare le proposte 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.9, 4.12, 4.13 e 4.14, esprimendo un avviso contrario sulle restanti proposte emendative.

Il relatore CASTALDI (*M5S*) esprime un orientamento conforme a quello del Ministro.

In sede di articolo 5, il ministro GARAVAGLIA invita a ritirare gli emendamenti 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13, 5.15, 5.19, 5.20, 5.21, 5.22, 5.23

e 5.24. Il parere è contrario sui restanti emendamenti e subemendamenti, ad eccezione dell'emendamento 5.100 (testo 2), su cui si esprime in senso favorevole.

Si associa il relatore CASTALDI (*M5S*).

In sede di articolo 6, il ministro GARAVAGLIA si esprime in senso favorevole sull'emendamento 6.7 (testo 2), purché sia riformulato prevedendo esclusivamente la cadenza biennale anziché annuale dell'esame di idoneità. Invita quindi i presentatori degli emendamenti 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 e 6.6 a confluire su tale proposta di riformulazione, altrimenti il parere è contrario. Invita poi a ritirare gli emendamenti 6.9, 6.10, 6.11, 6.12, 6.13, 6.17, 6.18, 6.19, 6.20 e 6.23. Sui restanti emendamenti il parere è contrario. Manifesta invece un avviso favorevole sull'emendamento 6.100 (testo 2) del relatore, invitando a ritirare i relativi subemendamenti, ferma restando l'esigenza segnalata in apertura di seduta dal relatore circa la questione del livello linguistico richiesto per sostenere l'esame di idoneità.

A tale ultimo riferimento, il senatore RIPAMONTI (*L-SP-PSd'Az*) domanda se sia possibile riaprire il termine per i subemendamenti con riferimento al 6.100 (testo 2), onde compiere ulteriori verifiche sul livello di conoscenza delle lingue straniere richiesto, in prospettiva di un suo innalzamento, fermo restando che già il subemendamento 6.100 (testo 2)/1 si colloca in tal senso.

Il senatore CROATTI (*M5S*) ricorda che l'emendamento 6.100 (testo 2) deriva da una richiesta delle Regioni. Un eventuale innalzamento del livello di conoscenza della lingua rischierebbe a suo avviso di restringere ulteriormente la platea di coloro i quali possono partecipare all'esame di idoneità.

Il senatore MARTELLI (*Misto-IpI-PVU*) suggerisce di prevedere un innalzamento progressivo del livello di conoscenza della lingua in due fasi temporalmente distinte.

Il senatore CROATTI (*M5S*) rammenta che le attuali guide, in base all'articolo 12 del testo unificato, possono già iscriversi all'elenco nazionale.

Conferma il ministro GARAVAGLIA.

Seguono brevi interventi del senatore RIPAMONTI (*L-SP-PSd'Az*), in merito alla possibilità di prevedere una sola lingua, ma di livello più avanzato, del relatore CASTALDI (*M5S*), che si dichiara disponibile a riaprire un termine breve per subemendare il 6.100 (testo 2), nonché del pre-

sidente GIROTTO (*M5S*), sulla opportunità di consentire una certa gradualità nei titoli richiesti a coloro che intendono sostenere l'esame di idoneità.

Il senatore PARAGONE (*Misto-IpI-PVU*) si domanda se non sia il caso di approfondire la responsabilità della scuola nel livello di conoscenza delle lingue straniere conseguito in uscita dal percorso formativo. Invita perciò a valutare la possibilità di imprimere un'accelerazione nei livelli linguistici richiesti, per evitare che gli operatori italiani subiscano la concorrenza del mercato.

Il ministro GARAVAGLIA chiarisce che il Dicastero non ha alcuna obiezione di merito ad eventuali modifiche della proposta emendativa. Ribadisce tuttavia che, provenendo dalle Regioni, presumibilmente la proposta trae origine dalle esigenze dei territori. Si tratta comunque di una scelta politica, ma segnala che il provvedimento è atteso da almeno dieci anni e dunque si correrebbe il rischio di mettere in difficoltà gli operatori del settore.

Dopo un intervento del relatore CASTALDI (*M5S*) circa l'eventualità di presentare un ordine del giorno interpretativo, su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene di fissare alle ore 12 di domani, mercoledì 13 luglio, il termine per la presentazione di subemendamenti all'emendamento del relatore 6.100 (testo 2).

La senatrice GARNERO SANTANCHÈ (*FdI*) domanda le ragioni del parere contrario sul 6.14, che innalza il titolo di studio richiesto per partecipare all'esame di idoneità, in analogia con quanto appena affermato circa l'esigenza di aumentare il livello di conoscenza linguistica.

Il ministro GARAVAGLIA fa presente che il Dicastero dell'università, competente nel merito, ha ritenuto eccessiva l'elevazione del titolo di studio richiesto e precisa che la scelta del diploma di laurea triennale può rappresentare un buon punto di caduta.

Il senatore MARTI (*L-SP-PSd'Az*), accedendo all'invito del Ministro, riformula l'emendamento 6.7 (testo 2) in un testo 3, pubblicato in allegato.

In sede di articolo 7, il ministro GARAVAGLIA dopo aver raccomandato l'approvazione dell'emendamento 7.100, invita a ritirare le proposte 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.9, 7.10, 7.11, 7.12, 7.13 e 7.0.1. Sulle restanti proposte emendative il parere è contrario.

Si associa il relatore CASTALDI (*M5S*).

In sede di articolo 8, il ministro GARAVAGLIA si esprime in senso favorevole sull'emendamento 8.100, invitando a ritirare l'emendamento 8.1.

Concorda il relatore CASTALDI (*M5S*).

In sede di articolo 9, il ministro GARAVAGLIA esprime un avviso favorevole sulla proposta emendativa 9.5, purché sia riformulata nel senso di prevedere l'ingresso gratuito anche al personale del Ministero del turismo ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 11. Invita pertanto i proponenti degli emendamenti 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.6 e 9.7 a confluire su tale proposta di riformulazione, altrimenti il parere è contrario. Invita poi a ritirare i restanti emendamenti, nonché quelli volti ad aggiungere articoli dopo l'articolo 9.

Concorda il relatore CASTALDI (*M5S*).

Il senatore CROATTI (*M5S*) e la senatrice GARNERO SANTANCHÈ (*FdI*) riformulano, rispettivamente, gli emendamenti 9.5 e 9.6 in testi 2, pubblicati in allegato, nel senso indicato dal Ministro.

In sede di articolo 10, il ministro GARAVAGLIA invita a ritirare tutte le proposte emendative, altrimenti il parere è contrario.

Il relatore CASTALDI (*M5S*) si esprime in senso conforme.

In sede di articolo 11, il ministro GARAVAGLIA manifesta un avviso favorevole sull'emendamento 11.1 previa riformulazione di cui dà lettura. Conseguentemente invita i firmatari degli emendamenti 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 11.8, 11.9, 11.10 e 11.11 a confluire su tale ipotesi di riformulazione, altrimenti il parere è contrario.

Concorda il relatore CASTALDI (*M5S*).

I senatori CROATTI (*M5S*) e COLLINA (*PD*) sottoscrivono l'emendamento 11.1 e lo riformulano in un testo 2, pubblicato in allegato, come proposto dal Ministro.

La senatrice GARNERO SANTANCHÈ (*FdI*) riformula a sua volta l'emendamento 11.2 in un testo 2, pubblicato in allegato, identico all'emendamento 11.1 (testo 2).

La senatrice TIRABOSCHI (*FIBP-UDC*) fa proprio l'emendamento 11.4 e lo riformula in un testo 2, pubblicato in allegato, identico alle proposte 11.1 (testo 2) e 11.2 (testo 2).

In sede di articolo 12, il ministro GARAVAGLIA manifesta un parere favorevole sull'emendamento 12.100, contrario sull'emendamento 12.4 e invita a ritirare le restanti proposte emendative e il subemendamento.

Si associa il relatore CASTALDI (*M5S*).

Il PRESIDENTE fa presente che le riformulazioni presentate in seduta saranno sottoposte al parere delle prescritte Commissioni. Ricorda peraltro che non sono pervenuti ancora i pareri delle Commissioni affari costituzionali e bilancio sul testo unificato.

Il seguito della discussione congiunta viene quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

(2651) *Delega al Governo per la riforma fiscale*, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 6<sup>a</sup> Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 6 luglio.

La relatrice TIRABOSCHI (*FIBP-UDC*) presenta e illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato.

Il senatore MARTELLI (*Misto-IpI-PVU*) preannuncia l'intenzione di proporre modifiche allo schema di parere con riferimento al valore di mercato degli immobili. Al riguardo, fa presente che esso deriva, di fatto, dalle perizie compiute dai tribunali secondo precisi parametri, basati sulle offerte di compravendita e non sulle transazioni effettivamente concluse. Ciò crea a suo avviso il rischio di una stima in eccesso e dunque invita a valutare l'opportunità di una riflessione in merito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,30.*

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO  
DALLA RELATRICE SUL DISEGNO DI LEGGE  
N. 2651**

La 10<sup>a</sup> Commissione, esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge in titolo,

preso atto che l'articolo 1 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi recanti la revisione del sistema fiscale, fissando anzitutto principi e criteri direttivi generali tra cui: stimolare la crescita economica attraverso l'aumento dell'efficienza della struttura delle imposte e la riduzione del carico fiscale sui redditi derivanti dall'impiego dei fattori di produzione; razionalizzare e semplificare il sistema tributario; preservare la progressività del sistema tributario e garantire il rispetto del principio di equità orizzontale; ridurre l'evasione e l'elusione fiscali; garantire il rispetto dell'autonomia tributaria degli enti territoriali; razionalizzare le sanzioni amministrative;

esaminati i contenuti dell'articolo 2, recante i principi e i criteri direttivi concernenti la revisione del sistema di imposizione personale sui redditi; dell'articolo 3, relativo ai principi e ai criteri direttivi specifici concernenti la revisione dell'IRES e della tassazione del reddito d'impresa; dell'articolo 4, inerente la razionalizzazione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e delle imposte indirette sulla produzione e sui consumi (accise); dell'articolo 5, volto al graduale superamento dell'Imposta regionale sulle attività produttive – IRAP;

rilevato altresì che l'articolo 6 riguarda il sistema di rilevazione catastale degli immobili, l'articolo 7 attiene alla riforma della fiscalità locale, e l'articolo 8 concerne le modifiche al sistema nazionale della riscossione;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni, con le quali si invita la Commissione di merito:

1) a sollecitare il Governo affinché – in relazione all'articolo 6 – venga individuato qualche strumento di compensazione finanziaria per i comuni che decidano di privilegiare la classificazione catastale dei terreni agricoli, al fine di prevenire l'ulteriore consumo di suolo;

2) in relazione all'articolo 6, a indicare, in aggiunta alla rendita catastale, un valore che non sia quello di mercato ma la differenza tra il valore di mercato e l'eventuale residuo debito, ovvero la differenza tra il valore di mercato e l'ammontare dei costi necessari a conservare inalterata la funzionalità dell'immobile. Si rimarca infatti l'esigenza di avvalersi di tutti gli strumenti forniti dalla tecnologia (*blockchain* e intelligenza artifi-



ziale, ad esempio) e del maggior numero di parametri rilevanti affinché si elabori un valore obiettivo, in ossequio ai principi di cui agli articoli 3 e 53 della Costituzione;

3) a valutare – in relazione all'articolo 8 – il valore reale del magazzino fiscale alla luce di un rapporto puramente economico tra costi e benefici per privilegiare obiettivi di risultato piuttosto che processi esecutivi costosi e inutili.

## **ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1921, 2087 NT**

### **G/1921, 2087 NT/1/10 (testo 2)**

SAPONARA, CROATTI, COLLINA, TIRABOSCHI, MARTI, PIANASSO, Pietro PISANI,  
GIACOBBE

La Commissione,

esaminato il testo unificato dei disegni di legge recanti la disciplina della professione di guida turistica (N. 1921 e 2087);

premesso che:

i disegni di legge in esame hanno l'obiettivo di definire l'attività di guida turistica in termini di professione, al fine di valorizzazione la bellezza e la ricchezza del patrimonio culturale italiano;

negli ultimi anni una particolare attenzione è stata dedicata allo sviluppo del turismo sociale, ritenuto un settore strategico per la promozione dei territori locali, anche in relazione ai contesti demo-etno-antropologici, paesaggistici ed enogastronomici che li caratterizzano;

oggi sono molti gli enti senza scopo di lucro operativi in questo settore e fra questi un esempio è il Fondo per l'ambiente italiano (FAI), che da anni opera per la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio artistico e naturale italiano;

è necessario dunque un riconoscimento delle attività svolte da questi enti che permetta loro di poter continuare a svolgere le attività di volontariato, nel rispetto dei principi stabiliti nel testo unificato in esame;

impegna il Governo:

a riconoscere l'eccezionalità delle libere attività culturali svolte dagli enti del terzo settore in favore dei propri associati e nei beni da essi direttamente gestiti, nonché le iniziative volte a promuovere l'apertura straordinaria, in forma occasionale gratuita e in determinati periodi dell'anno, di altri siti ordinariamente non accessibili al pubblico.

---

**G/1921, 2087 NT/2/10**

COLLINA, RIPAMONTI, TIRABOSCHI, GIACOBBE

La 10<sup>a</sup> Commissione, in sede di esame del disegno di legge recante la «Disciplina della professione di guida turistica» (A.S. 1921, 2087 NT);

premessò che:

all'articolo 2 del disegno di legge in esame, che reca la definizione e l'oggetto della professione di guida, è previsto al comma 3, lettera *b*), che le guide turistiche possano conseguire ulteriori specializzazioni, tematiche o territoriali, attraverso specifici corsi di formazione organizzati dalle regioni, tra l'altro per la didattica museale e specifiche tecniche di comunicazione con persone diversamente abili, nonché per altri settori culturali e tecnici utili all'esercizio della professione;

considerato che:

le attività di guida turistica si distinguono dalle attività di didattica museale sia che queste siano svolte da educatori museali interni all'organico del museo sia che siano affidati esternamente come servizi di assistenza didattica. In quest'ultimo caso il concessionario è tenuto infatti a svolgere l'attività attraverso operatori in possesso di laurea triennale ma anche di conoscenza specifica documentabile nelle tecniche didattiche e pedagogiche con specifico riferimento alla didattica museale, che difficilmente potrebbero essere apprese in corsi regionali della durata di 3 o 4 mesi;

l'articolo 117 del Codice dei beni culturali distingue tra servizio di guida e servizio di assistenza didattica confermando la distinzione di finalità (la prima «turistica» per un *target* generalista di fruitori in *tour*, la seconda «educativa» per pubblici differenziati e in spazi/percorsi appositamente adibiti) e la correttezza, nelle correlate gare per le concessioni dei servizi al pubblico, della previsione, esclusivamente per il servizio di guida, di personale necessariamente in possesso di patentino ovvero dei requisiti di legge, secondo quanto previsto dall'articolo 3 della legge 6 agosto 2013 n. 97 e successivi decreti attuativi, vincolo che non può sussistere per l'attività di assistenza didattica. Una sentenza del 1999 del Tar Lazio aveva espressamente distinto il servizio di assistenza didattica dall'attività esercitata dalle guide turistiche, chiarendo che tale servizio «comporta non solo un *quid pluris*, ma un *aliud* vero e proprio, non comparabile qualitativamente e quantitativamente con le attività di guida per la generalità del pubblico degli utenti» di istituti e luoghi della cultura. L'attività di assistenza didattica «esula dalla competenza o dalla formazione professionale dei soggetti iscritti all'albo delle guide turistiche; essa pertanto può essere riservata dall'amministrazione a soggetti in possesso di peculiari requisiti, dalla stessa individuabili liberamente, purché attinenti all'oggetto del servizio da espletare»;

considerato altresì che:

in riferimento all'articolo 2, comma 2, del disegno di legge in esame sarebbe opportuno far emergere con maggiore chiarezza come la funzione attribuita alla professione di guida turistica debba coincidere, principalmente, con la necessità di trasmettere e diffondere la conoscenza del patrimonio nazionale e territoriale e di richiamare le norme di comportamento da tenere nei percorsi e nelle visite;

considerato infine che:

sarebbe necessario chiarire che non sono incluse tra le attività svolte dalle guide turistiche alcune attività molto specialistiche che vanno dalle visite a distanza alle visite esperienziali; innanzitutto sarebbero da escludere come attività proprie delle guide turistiche quelle attività che richiedono da parte dell'organizzatore (pubblico o privato che sia) la realizzazione e gestione di uno spazio virtuale o fisico che richiede un investimento anche in termini di progettazione, allestimento, cura e manutenzione e che richiede il coinvolgimento di professionisti appositamente formati sotto entrambi i profili;

inoltre, la possibilità di esercitare attività didattiche non solo *in situ* ma anche da remoto, riferendosi a specifici istituti e luoghi della cultura nei quali tali attività sono svolte dagli educatori museali e degli altri professionisti del museo, non dovrebbe essere appannaggio delle guide turistiche;

allo stesso modo andrebbe limitato il riferimento ad attività esperienziali e partecipative, quali i laboratori, abitualmente progettati nell'ambito della più generale programmazione dei servizi educativi del museo e che richiedono la cura, la manutenzione e l'arredo di spazi appositamente adibiti e condotti da figure esperte in pedagogia, oltre che nelle discipline specifiche relative alle collezioni, nonché le visite esperienziali al patrimonio culturale materiale e immateriale di comunità;

ciò in particolare perché i laboratori, spazi educativi e culturali ibridi possono essere opportunità anche per progetti di riuso di luoghi pubblici o di spazi dei complessi museali sottoutilizzati da parte di imprese e terzo settore, attraverso partenariati speciali che ne assicurino anche la cura, l'apertura alla fruizione oltre che l'esercizio delle visite; mentre le visite esperienziali al patrimonio culturale materiale e immateriale di comunità – che sono frutto di un processo di consapevolezza, manutenzione, partecipazione e produzione culturale della cittadinanza, come sancito dalla Convenzione di Faro ratificata in Italia nel 2010 – possono costituire anche in forma di impresa/cooperazione di comunità una opportunità di lavoro culturale e di valorizzazione di molte aree meno note del Paese;

impegna il Governo:

a riconoscere che la disciplina della professione di guida turistica va interpretata nel senso di escludere la didattica museale dal campo di applicazione del presente disegno di legge, che riguarda la disciplina di

una professione, quale quella di guida turistica, con specifiche competenze, funzioni ed attività.

---

## Art. 1.

### 1.9 (testo 2)

DURNWALDER, UNTERBERGER, STEGER, LANIECE, CROATTI, RIPAMONTI, COLLINA

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.».

*Conseguentemente, all'articolo 7 sopprimere il comma 4.*

---

## Art. 2.

### 2.39 (testo 2)

GARNERO SANTANCHÈ, RAUTI

*Al comma 3, sostituire la lettera b), con la seguente: «b) per altri settori utili all'esercizio della professione, tra i quali, i percorsi museali, il turismo lento e sostenibile, le tecniche di comunicazione con persone con disabilità e il cicloturismo.».*

---

### 2.43 (testo 2)

LONARDO, PACIFICO, ROMANI, ROSSI, COLLINA

*Al comma 3, sostituire la lettera b), con la seguente: «b) per altri settori utili all'esercizio della professione, tra i quali, i percorsi museali, il turismo lento e sostenibile, le tecniche di comunicazione con persone con disabilità e il cicloturismo.».*

---

**2.100/1**

MALLEGNI

*All'emendamento 2.100, sostituire le parole da: «sostituire le parole da» fino a: «in modo occasionale» con le seguenti: «sostituire le parole da: "il professionista che abbia conseguito" fino alla fine del comma con le seguenti: "il professionista abilitato a illustrare e interpretare, nel corso di visite sul luogo e da remoto, aventi finalità culturali, didattiche, turistiche ed esperienziali, a favore di persone singole o di gruppi, i beni materiali e immateriali, che costituiscono il patrimonio storico, culturale, religioso, architettonico, artistico, archeologico e monumentale, in correlazione anche ai contesti demo-etno-antropologici, paesaggistici, produttivi ed enogastronomici che caratterizzano le specificità territoriali, nonché i luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, presenti nella regione dove sostengono l'esame di abilitazione".».*

---

**2.100/2**

MALLEGNI

*All'emendamento 2.100, sostituire le parole da: «il professionista che abbia conseguito il titolo ai sensi dell'articolo 3» fino a: «non occasionale,» con le seguenti: « il professionista abilitato ad illustrare ed interpretare,».*

---

**Art. 3.****3.100 (testo 2)**

IL RELATORE

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 3. – (*Professione di guida turistica*) – 1. Fermo quanto previsto dall'articolo 12, comma 2, il titolo di guida turistica necessario per l'esercizio della professione è acquisito previo superamento dell'esame di idoneità di cui all'articolo 6, o previo riconoscimento del titolo professionale ai sensi dell'articolo 4, e conseguente iscrizione all'elenco nazionale di cui all'articolo 5.»

---

**Art. 5.****5.100/1**

MALLEGNI

*All'emendamento 5.100, sopprimere il primo capoverso.*

---

**5.100/2**

MALLEGNI

*All'emendamento 5.100, sostituire le parole: «territorio nazionale ed è» con le seguenti: «territorio regionale in cui si è conseguita la specializzazione o si è conseguita l'idoneità, ed è».*

---

**5.100 (testo 2)/1**

MALLEGNI

*All'emendamento 5.100 (testo 2), sopprimere il primo capoverso.*

---

**5.100 (testo 2)/2**

MALLEGNI

*All'emendamento 5.100 (testo 2), sostituire le parole: «territorio nazionale ed è» con le seguenti: «territorio regionale in cui si è conseguita la specializzazione o si è conseguita l'idoneità, ed è».*

---

**5.100 (testo 2)**

IL RELATORE

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*al comma 2, sostituire le parole: «ai sensi dell'articolo 7, comma 2,» con le seguenti: «ai sensi degli articoli 4, comma 4, e 7, comma 2»;*

*al comma 4, dopo le parole: «nazionale è», aggiungere le seguenti: «consentito l'esercizio della professione in tutto il territorio nazionale ed è».*

*Conseguentemente, all'articolo 6, comma 1, sopprimere il secondo periodo.*

---

## **Art. 6.**

### **6.7 (testo 3)**

MARTI, PIANASSO, Pietro PISANI

*Al comma 1, sostituire la parola: «annuale» con la seguente: «biennale».*

---

### **6.100/1**

MALLEGNI

*All'emendamento 6.100, sostituire il capoverso «f-bis)» con il seguente:*

«f-bis) oltre alle materie d'esame che fanno riferimento allo standard europeo sulla formazione minima, richiesta alle guide turistiche operanti nei Paesi membri, C.E.N. (Comitato Europeo di Normalizzazione), approvato il 7-2-2008 (Norma Europea EN 15565 – 2008), è richiesto il possesso di due certificazioni di conoscenza delle lingue straniere, fra le quali la lingua inglese, pari o superiori al livello C1 del *Common European Framework of Reference for Languages* (CEFR) rilasciata da enti certificatori riconosciuti, di cui al decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 marzo 2012 e, per gli stranieri, certificazione di conoscenza della lingua italiana di livello B2 del *Common European Framework of Reference for Languages* (CEFR), rilasciata da enti certificatori riconosciuti».

---

### **6.100 (testo 2)/1**

MALLEGNI

*All'emendamento 6.100 (testo 2), sostituire il capoverso «f-bis)» con il seguente:*

«f-bis) oltre alle materie d'esame che fanno riferimento allo standard europeo sulla formazione minima, richiesta alle guide turistiche operanti nei Paesi membri, C.E.N. (Comitato Europeo di Normalizzazione), approvato il 7-2-2008 (Norma Europea EN 15565 – 2008), è richiesto il pos-



«... possesso di due certificazioni di conoscenza delle lingue straniere, fra le quali la lingua inglese, pari o superiori al livello C1 del *Common European Framework of Reference for Languages* (CEFR) rilasciata da enti certificatori riconosciuti, di cui al decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 marzo 2012 e, per gli stranieri, certificazione di conoscenza della lingua italiana di livello B2 del *Common European Framework of Reference for Languages* (CEFR), rilasciata da enti certificatori riconosciuti».

---

### **6.100 (testo 2)**

IL RELATORE

*Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:*

«*f-bis*) possesso di due certificazioni di conoscenza delle lingue straniere, fra le quali la lingua inglese, in un grado non inferiore al livello di competenza B2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue rilasciata da enti certificatori riconosciuti, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 marzo 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 aprile 2012, e, per gli stranieri, certificazione di conoscenza della lingua italiana in un grado non inferiore al livello di competenza B2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue, rilasciata da enti certificatori riconosciuti».

---

## **Art. 9.**

### **9.5 (testo 2)**

CROATTI

*Apportare le seguenti modifiche:*

- a) *sopprimere le seguenti parole:* «in cui esercitano la professione»;
  - b) *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «L'ingresso gratuito è consentito anche al personale del Ministero del turismo, ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 11».
-

**9.6 (testo 2)**

GARNERO SANTANCHÈ, RAUTI

*Apportare le seguenti modifiche:*

- a) *sopprimere le seguenti parole:* «in cui esercitano la professione»;
  - b) *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «L'ingresso gratuito è consentito anche al personale del Ministero del turismo, ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 11».
- 

**Art. 11.****11.1 (testo 2)**

LONARDO, PACIFICO, ROMANI, ROSSI, CROATTI, COLLINA

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 11. – (*Divieti e sanzioni*) – 1. È fatto divieto a chiunque di svolgere le attività proprie della professione di guida turistica di cui all'articolo 2, comma 2, nei casi non consentiti dalla presente legge.

2. È fatto divieto a chiunque non sia in possesso del titolo di guida turistica di fare uso di tessere o di altri segni distintivi idonei alla sua identificazione come guida turistica.

3. Alla violazione dei divieti di cui ai commi 1 e 2 si applica la sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 10.000.

4. Ai fini dell'accertamento e dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 3, si applicano gli articoli 13 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689. La competenza ad adottare l'ordinanza-ingiunzione di cui all'articolo 18 della medesima legge, spetta al Ministero del turismo.».

---

**11.2 (testo 2)**

GARNERO SANTANCHÈ, RAUTI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 11. – (*Divieti e sanzioni*) – 1. È fatto divieto a chiunque di svolgere le attività proprie della professione di guida turistica di cui all'articolo 2, comma 2, nei casi non consentiti dalla presente legge.

2. È fatto divieto a chiunque non sia in possesso del titolo di guida turistica di fare uso di tessere o di altri segni distintivi idonei alla sua identificazione come guida turistica.

3. Alla violazione dei divieti di cui ai commi 1 e 2 si applica la sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 10.000.

4. Ai fini dell'accertamento e dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 3, si applicano gli articoli 13 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689. La competenza ad adottare l'ordinanza-ingiunzione di cui all'articolo 18 della medesima legge, spetta al Ministero del turismo.».

---

#### **11.4 (testo 2)**

CANGINI, TIRABOSCHI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 11. – (*Divieti e sanzioni*) – 1. È fatto divieto a chiunque di svolgere le attività proprie della professione di guida turistica di cui all'articolo 2, comma 2, nei casi non consentiti dalla presente legge.

2. È fatto divieto a chiunque non sia in possesso del titolo di guida turistica di fare uso di tessere o di altri segni distintivi idonei alla sua identificazione come guida turistica.

3. Alla violazione dei divieti di cui ai commi 1 e 2 si applica la sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 10.000.

4. Ai fini dell'accertamento e dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 3, si applicano gli articoli 13 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689. La competenza ad adottare l'ordinanza-ingiunzione di cui all'articolo 18 della medesima legge, spetta al Ministero del turismo.».

---

### **Art. 12.**

#### **12.100/1**

MALLEGNI

*All'emendamento 12.100, sostituire le parole: «a domanda» con le seguenti: «a domanda, attraverso l'indicazione della specializzazione territoriale regionale obbligatoria.».*

---

## LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)

Martedì 12 luglio 2022

### Plenaria

335<sup>a</sup> Seduta (1<sup>a</sup> pomeridiana)

*Presidenza della Presidente*  
MATRISCIANO

*La seduta inizia alle ore 15,30.*

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

La PRESIDENTE informa la Commissione dell'avvenuta assegnazione in sede consultiva del disegno di legge n. 2668, di conversione del decreto-legge n. 50 (misure urgenti in materia di politiche energetiche, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, politiche sociali e crisi ucraina), già approvato dalla Camera dei deputati.

Avvisa quindi che la Commissione è convocata per un'ulteriore seduta al termine della presente, il cui ordine del giorno, oltre alla trattazione degli argomenti già all'ordine del giorno, è integrato con l'esame in sede consultiva del disegno di legge n. 2668.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 15,35.*

**Plenaria****336<sup>a</sup> Seduta (2<sup>a</sup> pomeridiana)**

*Presidenza della Presidente*  
MATRISCIANO

*La seduta inizia alle ore 15,40.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2408) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e l'Ufficio europeo per il sostegno all'asilo relativo allo stabilimento di un ufficio operativo in Roma, fatto a Roma il 22 novembre 2017, con Dichiarazione interpretativa congiunta fatta a Roma il 1° luglio 2021 e a La Valletta il 13 luglio 2021***

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere favorevole)

Riguardo agli aspetti di competenza dell'Accordo oggetto del disegno di legge in titolo, il relatore CARBONE (*IV-PSI*) segnala innanzitutto l'articolo 10, volto a consentire il rilascio di una carta d'identità ai dipendenti della sede di Roma dell'Ufficio europeo di sostegno all'asilo (EASO), nonché ai loro familiari e domestici al seguito, nonché a prevedere una serie di immunità, esenzioni e agevolazioni a favore del personale, tra le quale l'esenzione dalle imposte dirette su stipendi, salari ed emolumenti pagati dall'Ufficio.

Passa quindi all'articolo 11, il quale disciplina lo svolgimento di attività di lavoro autonomo o dipendente in Italia da parte dei familiari del personale statutario dell'EASO.

Dà infine conto dell'articolo 12, inteso a disciplinare il regime previdenziale e sanitario cui è soggetto il personale dell'Ufficio.

La presidente MATRISCIANO pone un quesito al relatore circa l'opportunità di fissare un termine per la trasmissione di proposte relative al parere.

Il relatore CARBONE (*IV-PSI*) non ritiene necessario porre tale termine e formula una proposta di parere favorevole.

La senatrice DRAGO (*FdI*) osserva la complessità e rilevanza delle disposizioni in esame, per cui suggerisce di rinviare la votazione del parere ad altra seduta.

Il senatore LAUS (*PD*) rileva la necessità di un andamento lineare dei lavori, così che, avendo il relatore formulato una proposta di parere, la Commissione dovrebbe poter procedere alla votazione.

Il relatore CARBONE (*IV-PSI*) ribadisce la propria proposta di parere favorevole.

Constatato l'orientamento generale della Commissione, la PRESIDENTE pone in votazione la proposta di parere.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, la Commissione approva a maggioranza.

**(2649) Sonia FREGOLENT e altri. – Istituzione della Giornata nazionale di sensibilizzazione sul tumore alla mammella**

(Parere alla 12<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore FLORIS (*FIBP-UDC*) riferisce sui profili di competenza del disegno di legge in esame, volto all'istituzione della Giornata nazionale di sensibilizzazione sul tumore alla mammella, che, come specificato dal comma 2 dell'articolo 1, non determina gli effetti civili di cui alla legge n. 260 del 1949.

Si sofferma quindi sull'articolo 6, che prevede l'istituzione presso le aziende sanitarie locali di uno sportello di supporto, deputato a fornire informazioni sulle opportunità socio-assistenziali, nonché sulla fruizione di specifici diritti in ambito lavorativo.

La senatrice DRAGO (*FdI*) auspica che il parere della Commissione contempli un riferimento specifico alla creazione di «banche del capello», al fine di fornire sostegno mirato alle donne sottoposte a trattamenti chemioterapici, anche in considerazione dell'impegno economico costituito dall'acquisto di parrucche.

Il relatore FLORIS (*FIBP-UDC*) rileva la previsione di cui all'articolo 6 relativamente ai servizi di parruccheria, suscettibili di fornire una risposta all'esigenza richiamata. Osserva peraltro che questa ha valenza di carattere generale in ambito oncologico. Ritiene inoltre che la questione posta dalla senatrice Drago abbia scarsa attinenza con le competenze della Commissione.

La presidente MATRISCIANO richiama l'attenzione sulle previsioni di benefici fiscali di cui all'articolo 6.

Il relatore FLORIS (*FIBP-UDC*) interviene nuovamente, proponendo l'espressione di un parere favorevole.

La proposta di parere è infine posta in votazione e, previa verifica della presenza del numero legale per deliberare, è approvata all'unanimità.

**(2668) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 5<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere favorevole)

Riguardo alle disposizioni di competenza recate dal decreto-legge n. 50, la relatrice ALESSANDRINI (*L-SP-PSd'Az*) segnala, in primo luogo, l'articolo 2-*bis*, il quale riconosce un'indennità *una tantum* ai dipendenti di aziende private titolari nel 2021 di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale che preveda determinati periodi non interamente lavorati.

Richiama l'attenzione sull'articolo 22, che modifica la disciplina del credito d'imposta in favore dei datori di lavoro, relativamente a una quota del costo del personale dipendente, per il periodo in cui questo sia impegnato in attività di formazione concernenti le competenze nelle tecnologie individuate dal Piano Nazionale Impresa 4.0.

Rileva che i successivi articoli 31 e 32 riconoscono un'indennità *una tantum* di 200 euro a favore di specifiche categorie di soggetti, mentre l'articolo 32-*bis* prevede il riconoscimento, nel 2022, di un'indennità *una tantum* al personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro.

Illustra quindi l'articolo 33, istitutivo di un fondo finalizzato alla concessione di un'indennità *una tantum* in favore dei lavoratori autonomi, compresi i professionisti iscritti a regimi previdenziali obbligatori gestiti da enti di diritto privato.

Prosegue osservando che l'articolo 33-*bis* riconosce, a determinate condizioni, per il 2022, un'indennità in favore dei lavoratori delle aree di crisi industriale complessa, ubicate nel territorio della Regione Sicilia.

Si sofferma poi sull'articolo 34, concernente il personale – i cosiddetti *navigator* – che abbia svolto, mediante un rapporto di collaborazione con ANPAL Servizi Spa, attività di assistenza tecnica presso le regioni e le province autonome per l'attuazione dell'istituto del Reddito di cittadinanza. L'articolo prevede la prosecuzione dell'attività per due mesi per il personale ancora attivo al 30 aprile 2022 e la possibilità per le regioni di avvalersi dell'assistenza tecnica di tale personale per un ulteriore trimestre. È altresì previsto che l'attività prestata come *navigator* costituisca titolo per un punteggio aggiuntivo nelle procedure di selezione delle unità di personale da destinare ai centri per l'impiego.

Si sofferma poi sull'articolo 34-*bis*, teso ad ampliare la nozione – posta nell'ambito della disciplina del Reddito di cittadinanza – di offerta di lavoro congrua, includendovi le offerte proposte ai beneficiari direttamente dai datori di lavoro privati.

Segnala infine che il comma 9 dell'articolo 49 incrementa di 40 milioni, per il 2022, il limite di spesa per l'INPS per l'acquisto di beni e servizi.

Formula infine una proposta di parere favorevole.

Il senatore SERAFINI (*FIBP-UDC*) ricorda la questione, tuttora aperta, dell'introduzione della disciplina legislativa riguardante l'attività dei collaboratori parlamentari.

La senatrice DRAGO (*FdI*), ricordato il proprio iniziale favore rispetto all'introduzione del reddito di cittadinanza, pone in evidenza gli effetti negativi della misura, la quale si è rivelata un ostacolo alla ricerca di forza lavoro per molti settori. Osserva infatti che la disponibilità del reddito di cittadinanza ha disincentivato la ricerca di occupazione e semmai incrementato il ricorso al lavoro nero. Auspica pertanto la rinuncia a misure di carattere assistenzialistico in favore di interventi di maggiore efficacia, quali riduzione del cuneo fiscale. Preannuncia infine il voto contrario del proprio Gruppo sulla proposta di parere.

Il senatore ROMANO (*M5S*) dichiara che il proprio Gruppo non prenderà parte alla votazione.

Il senatore FLORIS (*FIBP-UDC*) giudica condivisibili le critiche espresse dalla senatrice Drago ed esprime l'auspicio di una profonda revisione dell'istituto del reddito di cittadinanza, rivelatosi deludente sul piano delle ricadute occupazionali, quando sarebbe decisamente preferibile puntare sulle politiche attive per l'occupazione. Dichiara quindi il voto favorevole del proprio Gruppo sulla proposta di parere. A titolo personale, si riserva peraltro un'ulteriore ponderazione sulle misure in esame.

Il senatore DE VECCHIS (*Misto-IpI-PVU*) rileva la sussistenza di una questione di notevole rilevanza politica e invita alla massima attenzione in relazione alla verifica del numero legale.

La presidente MATRISCIANO fornisce rassicurazioni in tal senso e pone in votazione la proposta di parere.



Previa verifica della presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva a maggioranza la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.

*SCONVOCAZIONE DELLE SEDUTE DI DOMANI*

In considerazione dell'andamento dei lavori, la presidente MATRI-SCIANO avverte che le sedute già convocate alle ore 8,45 e 13,30 di domani, mercoledì 13 luglio, non avranno luogo.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 16,15.*

## **IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)**

Martedì 12 luglio 2022

### **Sottocommissione per i pareri**

**16<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza della Presidente*  
**PARENTE**

*Orario: dalle ore 15 alle ore 15,05*

*La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:*

*alla 5<sup>a</sup> Commissione:*

**(2668) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina**, approvato dalla Camera dei deputati : rimessione alla sede plenaria

**Plenaria**

**315<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza della Presidente*  
**PARENTE**

*La seduta inizia alle ore 15,30.*

## IN SEDE CONSULTIVA

**(2668) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina**

(Esame. Parere alla 5<sup>a</sup> Commissione. Parere favorevole)

La PRESIDENTE comunica che, nella seduta odierna della Sottocommissione pareri, è stata chiesta la rimessione alla sede plenaria dell'esame in sede consultiva del disegno di legge in titolo.

La relattrice BOLDRINI (PD) riferisce sul provvedimento, premettendo che esso reca misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina.

Si sofferma, quindi, sulle disposizioni che investono materie di competenza della Commissione.

L'articolo 39-*bis* riconosce un contributo di 2 milioni di euro per il 2022 in favore delle associazioni di volontariato per l'acquisto di materiali connessi allo svolgimento delle attività istituzionali collegate all'ambito trasfusioneale.

L'articolo 40 introduce una misura per far fronte ai maggiori costi a carico degli enti del SSN dovuti all'aumento dei prezzi delle fonti energetiche, prevedendo l'incremento, per l'anno 2022, del livello del finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale cui concorre lo Stato per un importo di 200 milioni di euro.

Il riparto di queste maggiori risorse è previsto a beneficio di tutte le Regioni, incluse quelle a statuto speciale, e delle province autonome.

L'articolo 44 estende l'ambito di applicazione delle misure di assistenza e accoglienza in favore delle persone provenienti dall'Ucraina, già adottate in attuazione del decreto-legge n. 21 del 2022. Tra l'altro, la disposizione integra, nel limite di 27 milioni di euro per l'anno 2022, il contributo in favore delle regioni per l'erogazione dell'assistenza sanitaria ai cittadini provenienti dall'Ucraina richiedenti e titolari della protezione temporanea (commi 1 e 2).

L'articolo 48-*ter* dispone l'estensione a rifugiati e migranti delle disposizioni in materia di agricoltura sociale, per consentire loro di usufruire di livelli adeguati di assistenza socio-sanitaria, educativa e di supporto all'inserimento socio-lavorativo.

L'articolo 51-*ter* reca alcune modifiche dei termini temporali e delle procedure sanzionatorie in materia di obblighi di vaccinazione contro il COVID-19. Le novelle, in primo luogo, differiscono dal 1° febbraio 2022 al 15 giugno 2022 il termine di riferimento per le varie fattispecie di obbligo, ai fini dell'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria già prevista, pari a cento euro; in secondo luogo, viene differito da centottanta a duecentosettanta giorni il termine – decorrente dalla trasmis-

sione da parte dell'azienda sanitaria locale dell'attestazione dell'inadempimento – entro il quale l'Agenzia delle entrate-Riscossione provvede alla notifica dell'avviso di addebito, con valore di titolo esecutivo.

L'articolo 53, infine, autorizza l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario per l'emergenza della peste suina africana, nella quale confluiscono le risorse assegnate allo scopo di contrastare la malattia.

Nessuno chiedendo di intervenire, la PRESIDENTE invita la relatrice ad avanzare la sua proposta di parere.

La relatrice BOLDRINI (*PD*) propone, per quanto di competenza della Commissione, l'espressione di un parere favorevole.

La senatrice PIRRO (*M5S*) annuncia che il suo Gruppo, in linea con la condotta già osservata alla Camera, non parteciperà al voto, per ragioni che esulano dalle disposizioni testé illustrate.

La senatrice BINETTI (*FIBP-UDC*) ritiene che il decreto-legge in esame debba essere prontamente e responsabilmente convertito. Sottolinea che sarebbe stato opportuno, nondimeno, poter disporre di tempi d'esame più ampi e si duole della prassi, ormai invalsa, del monocameralismo alternato. Ciò posto, dichiara il voto favorevole del proprio Gruppo.

Il senatore RICHETTI (*Misto-+Eu-Az*) annuncia il voto favorevole del suo Gruppo, sottolineando che le disposizioni illustrate dalla relatrice meritano una valutazione senz'altro positiva.

La senatrice CANTÙ (*L-SP-PSd'Az*), nel dichiarare il voto favorevole della sua parte politica, osserva che il provvedimento in esame, con l'articolo 40, muove un primo importante passo a sostegno del servizio sanitario nazionale, nella direzione indicata da ultimo con l'ordine del giorno G1 (testo 2) approvato nella seduta dell'Assemblea n. 449 del 6 luglio scorso.

Il senatore MAUTONE (*Ipf-CD*) annuncia il voto favorevole del proprio Gruppo, esprimendo particolare apprezzamento per la misura in favore delle associazioni di volontariato introdotta dall'articolo 39-bis .

Non essendoci altre richieste d'intervento, previa verifica del numero legale, la proposta di parere formulata dalla relatrice è posta ai voti e approvata.

**IN SEDE DELIBERANTE**

(2641) *Maria Cristina CANTÙ e altri.* – *Istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione veterinaria*

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 7 luglio.

La PRESIDENTE ricorda che la relatrice Stabile ha già illustrato il provvedimento e che si è convenuto di rinunciare allo svolgimento di audizioni e di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno alle ore 11 del prossimo venerdì 15 luglio.

Dichiara quindi aperta la discussione generale.

La senatrice SBRANA (*UpC-CAL-Alt-PC-AI-Pr.SMART-IdV*) trova opportuna l'istituzione della Giornata per la prevenzione veterinaria, considerato che i cittadini, per lo più, non hanno contezza dei molteplici risvolti dell'attività del veterinario e di come quest'ultima garantisca, tra l'altro, la qualità degli alimenti di origine animale. Sottolinea l'importanza dell'approccio *One Health*.

La senatrice BITI (*PD*) si associa alla precedente oratrice, rimarcando che l'operato dei veterinari è cruciale per assicurare la sicurezza negli allevamenti e la fruizione di alimenti di qualità.

Il senatore MAUTONE (*Ipf-CD*) si sofferma sulle disposizioni recate dall'articolo 3, in tema di educazione e promozione della salute, che rivestono a suo avviso grande importanza.

La senatrice CANTÙ (*L-SP-PSd'Az*) premette che la *ratio* del disegno di legge in esame è la promozione della cultura della prevenzione veterinaria, secondo il principio *One Health*: l'obiettivo è promuovere capillarmente la sensibilizzazione dei cittadini attraverso l'istituzione di una Giornata dedicata ad approfondire e divulgare il tema. Sottolinea che le attività dei medici veterinari non sono infatti sufficientemente conosciute e tenute in considerazione. Invita a considerare che una sana zootecnia – ispirata anche a principi di benessere animale – condiziona positivamente la qualità dei prodotti destinati al consumo umano, il che va inevitabilmente ad influire sulla salute dei consumatori e sulla crescita del prodotto interno lordo. Si tratta di principi di educazione civica che, a suo avviso, andrebbero anche inseriti nei programmi scolastici. Evidenzia l'importanza della prevenzione e della vigilanza predittiva per fronteggiare e soprattutto per evitare l'insorgenza di malattie animali. Ricorda che il 25

gennaio 1924 venne firmato l'accordo internazionale istitutivo dell'Organizzazione mondiale della sanità animale e fa rilevare che, andando ad istituire nel 2023 la Giornata, si pongono le premesse per preparare per una degna celebrazione del centenario, nonché per imprimere una forte spinta culturale e informativa, di educazione e di promozione della prevenzione veterinaria.

Non essendovi altre richieste d'intervento, la PRESIDENTE dichiara conclusa la discussione generale.

Il seguito della discussione è, quindi, rinviato.

*IN SEDE REDIGENTE*

**(1748) MAUTONE.** – *Istituzione della Giornata nazionale per la donazione del midollo osseo*

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 15 febbraio.

La PRESIDENTE, riepilogato lo stato dell'*iter*, dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore MAUTONE (*Ipf-CD*) preannuncia un emendamento volto a prevedere che la Giornata nazionale sia celebrata il 14 maggio di ogni anno, in quanto in tale data venne istituita l'Associazione donatori di midollo osseo (ADMO).

La PRESIDENTE propone di stabilire sin da ora il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno, fissandolo alle ore 11 del prossimo martedì 19 luglio.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

**(2649) Sonia FREGOLENT e altri.** – *Istituzione della Giornata nazionale di sensibilizzazione sul tumore alla mammella*

(Discussione e rinvio)

La relatrice IORI (*PD*) riferisce sul disegno di legge in titolo.

Si apre la discussione generale.

La senatrice BINETTI (*FIBP-UDC*) rimarca l'importanza della sensibilizzazione su aspetti cruciali come la prevenzione del tumore alla mammella. Rileva che si dovrebbe diffondere la giusta consapevolezza su temi come l'autopalpazione e come il ricorso ai test, specie nei casi di familiarità con la malattia. Sottolinea che non si tratta peraltro di problematiche annoverabili nella medicina di genere, in quanto il tumore della mammella è patologia che può colpire anche pazienti di sesso maschile.

La senatrice PIRRO (*M5S*) fa proprie le considerazioni della senatrice Binetti riguardo all'importanza della promozione della prevenzione.

Si sofferma quindi sull'articolo 5, in tema di percorsi diagnostici-terapeutici, facendo rilevare che esso potrebbe essere ridondante, in quanto nell'ordinamento vigente sono già previste e operanti le cosiddette *breast unit*. Auspica al riguardo un approfondimento.

La senatrice BOLDRINI (*PD*) si associa alle considerazioni già svolte sull'importanza della prevenzione e segnala la necessità di assicurare adeguati supporti psicologici anche per il superamento della paura della diagnosi, specie nei casi di familiarità con la patologia.

Sottolinea altresì il rilievo delle iniziative di sensibilizzazione nell'ambito delle scuole, ribadendo che si tratta di un tema di interesse anche maschile.

Dopo aver fatto proprie le riserve della senatrice Pirro sull'articolo 5, esprime apprezzamento per la prevista istituzione di uno sportello oncologico *ad hoc*, che a suo giudizio dovrebbe essere preferibilmente ubicato all'interno delle case della comunità.

La senatrice MARIN (*L-SP-PSd'Az*) rimarca a sua volta che il tumore alla mammella è patologia di non esclusivo interesse femminile: come si evince dai dati scientifici, ne sono colpiti anche gli uomini, sia pure meno frequentemente rispetto alle donne. Osserva che occorre evitare diagnosi tardive legate alla mancanza di sensibilizzazione sul tema ed auspica pertanto che le campagne informative siano rivolte anche agli uomini.

Non essendovi altri iscritti a parlare, la PRESIDENTE dichiara conclusa la discussione generale. Propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali ordini del giorno ed emendamenti alle ore 11 del prossimo giovedì 21 luglio.

Conviene la Commissione.

*IN SEDE REDIGENTE*

*(1346) MARINELLO ed altri. – Introduzione della figura dell'infermiere di famiglia e disposizioni in materia di assistenza infermieristica domiciliare*

*(1751) Paola BOLDRINI ed altri. – Istituzione della figura dell'infermiere di famiglia e di comunità*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 3 maggio.

La PRESIDENTE ricorda che si è conclusa la fase di illustrazione e discussione degli emendamenti a suo tempo presentati.

Avverte che non sono ancora pervenuti i pareri della Commissione bilancio su testo ed emendamenti.

Informa altresì che il relatore sta svolgendo interlocuzioni per individuare alcune possibili riformulazioni, d'intesa col Governo e con i presentatori degli emendamenti.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione congiunta è, quindi, rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,20.*



## **TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)**

Martedì 12 luglio 2022

### **Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 110**

*Presidenza della Presidente*  
**MORONESE**

*Orario: dalle ore 14,30 alle ore 15,10*

#### *PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI*

### **Plenaria**

**323<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza della Presidente*  
**MORONESE**

*Interviene il sottosegretario di Stato per la transizione ecologica  
Vannia Gava.*

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

La PRESIDENTE comunica che, nell'Ufficio di Presidenza testé conclusosi, si è convenuto che, dati i tempi concretamente disponibili, non vi sono le condizioni per l'esame in sede consultiva del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante mi-

sure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina, appena trasmesso dalla Camera dei deputati (A.S. 2668).

Si è altresì convenuto di verificare con la Presidenza della 10<sup>a</sup> Commissione la possibilità di avviare, a partire dalla prossima settimana, l'esame ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento dei seguenti atti: COM(2022) 230 definitivo, COM(2022) 231 definitivo e C(2022) 3300 final.

Prende atto la Commissione.

*IN SEDE REFERENTE*

**(1131) FERRAZZI e altri. – Misure per la rigenerazione urbana**

**(1302) Luisa ANGRISANI e altri. – Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni**

**(1943) Paola NUGNES. – Misure e strumenti per la rigenerazione urbana**

**(1981) BRIZIARELLI e altri. – Norme per la rigenerazione urbana**

**(2292) Disposizioni in materia di conservazione, rigenerazione e residenzialità di centri, nuclei e complessi edilizi storici**

**(2297) Nadia GINETTI. – Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta dei borghi e dei centri storici e relative fortificazioni, torri e porte**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 15 giugno.

La PRESIDENTE comunica che sono stati presentati dai relatori gli emendamenti 1.1000, 3.1000, 3.2000, 3.3000, 4.1000, 4.2000, 5.1000, 7.1000, 7.2000, 9.1000, 10.1000, 11.1000, 13.1000 e 14.1000, pubblicati in allegato.

Fissa poi a mercoledì 13 luglio 2022, alle ore 19, il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti ad essi relativi.

Non facendosi osservazioni in senso contrario, così rimane stabilito.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta, sospesa alle ore 15,15, riprende alle ore 15,35.*

## IN SEDE CONSULTIVA

(2651) *Delega al Governo per la riforma fiscale*, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 6<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice GALLONE (*FIBP-UDC*) illustra il provvedimento in titolo, recante la delega al Governo per la riforma fiscale. A tale riguardo rammenta che, nel Documento di economia e finanza 2022, il Governo ha precisato di aver avviato un percorso di riforma del sistema fiscale che dovrà accompagnare l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Tale riforma, che non è quindi parte integrante del Piano, costituisce una delle «riforme di accompagnamento» menzionate dal PNRR medesimo. La necessità di una riforma fiscale figurava già, peraltro, nelle Raccomandazioni specifiche rivolte all'Italia dall'Unione europea nel 2019.

Per quanto riguarda l'articolato, l'articolo 1 delega il Governo ad adottare, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi recanti la revisione del sistema fiscale, fissando anzitutto principi e criteri direttivi generali cui deve attenersi la stessa revisione. Si tratta, oltre che dei principi di cui agli articoli 3 e 53 della Costituzione e del diritto dell'Unione Europea, dei seguenti principi e criteri direttivi, integrati ed emendati nel corso dell'esame alla Camera dei deputati: *a)* stimolare la crescita economica attraverso l'aumento dell'efficienza della struttura delle imposte e la riduzione del carico fiscale sui redditi derivanti dall'impiego dei fattori di produzione; *b)* razionalizzare e semplificare il sistema tributario, anche con riferimento agli adempimenti – dichiarativi e di versamento – a carico dei contribuenti al fine di ridurre i costi di adempimento, di gestione e di amministrazione del sistema fiscale; *c)* preservare la progressività del sistema tributario e garantire il rispetto del principio di equità orizzontale; *d)* ridurre l'evasione e l'elusione fiscali; *e)* garantire il rispetto dell'autonomia tributaria degli enti territoriali; *f)* razionalizzare le sanzioni amministrative, garantendone la gradualità e proporzionalità rispetto alla gravità delle violazioni commesse, con particolare attenzione alle violazioni formali o meramente formali.

L'articolo 2 reca i principi e i criteri direttivi concernenti la revisione del sistema di imposizione personale sui redditi.

L'articolo 3 reca i principi e i criteri direttivi specifici concernenti la revisione dell'IRES e della tassazione del reddito d'impresa, facendo in particolare riferimento alla semplificazione e razionalizzazione della tassazione del reddito d'impresa, finalizzate alla riduzione degli adempimenti amministrativi a carico delle imprese, anche attraverso un rafforzamento del processo di avvicinamento tra valori civilistici e fiscali, con particolare attenzione alla disciplina degli ammortamenti e alla revisione dei costi parzialmente e totalmente indeducibili, alla revisione della disciplina delle variazioni in aumento e in diminuzione apportate all'utile o alla perdita risultante dal conto economico per determinare il reddito imponibile, al fine di adeguarla ai mutamenti intervenuti nel sistema economico, anche

allineando tendenzialmente tale disciplina a quella vigente nei principali Paesi europei, nonché alla tendenziale neutralità tra i diversi sistemi di tassazione delle imprese, per limitare distorsioni di natura fiscale nella scelta delle forme organizzative e giuridiche dell'attività imprenditoriale.

Per quanto concerne i profili di interesse della 13<sup>a</sup> Commissione, si segnala in particolare che l'articolo 4 del disegno di legge introduce i principi e i criteri direttivi specifici concernenti la razionalizzazione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e delle imposte indirette sulla produzione e sui consumi (accise). L'articolo prevede, tra l'altro, che nell'attuazione della delega il Governo adegui le strutture e le aliquote della tassazione indiretta sulla produzione e sui consumi dei prodotti energetici e dell'energia elettrica in modo tale da tener conto dell'impatto ambientale dei diversi prodotti, con l'obiettivo di contribuire alla riduzione progressiva delle emissioni di gas climalteranti, alla promozione dell'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili ed ecocompatibili, oltreché, come precisato con una modifica introdotta alla Camera dei deputati, di promuovere uno sviluppo sostenibile, ed in coerenza con lo *European Green Deal* e la disciplina europea armonizzata dell'accisa.

L'articolo 5 delega poi il Governo a emanare uno o più decreti legislativi volti al graduale superamento dell'Imposta regionale sulle attività produttive – Irap, garantendo in ogni caso il finanziamento del fabbisogno sanitario.

Si segnala, sempre per i profili di interesse, l'articolo 6, che reca la delega al Governo per l'adozione di norme finalizzate a modificare il sistema di rilevazione catastale degli immobili, prevedendo nuovi strumenti da porre a disposizione dei comuni e dell'Agenzia delle entrate, atti a facilitare l'individuazione e il corretto classamento degli immobili. A tale riguardo, in ordine alla modifica della disciplina relativa al sistema di rilevazione catastale al fine di modernizzare gli strumenti di individuazione e di controllo delle consistenze dei terreni e dei fabbricati, si fa riferimento al corretto classamento delle seguenti fattispecie: gli immobili attualmente non censiti o che non rispettano la reale consistenza di fatto, la relativa destinazione d'uso ovvero la categoria catastale attribuita; i terreni edificabili accatastati come agricoli; gli immobili abusivi, individuando a tale fine specifici incentivi e forme di valorizzazione delle attività di accertamento svolte dai comuni in questo ambito, nonché garantendo la trasparenza delle medesime attività. La norma indica i principi e i criteri direttivi che dovranno essere utilizzati per l'integrazione delle informazioni presenti nel catasto dei fabbricati, da rendere disponibile a decorrere dal 1° gennaio 2026. La disposizione specifica che tali informazioni non dovranno essere utilizzate per la determinazione della base imponibile dei tributi derivanti dalle risultanze catastali né per la determinazione di agevolazioni e benefici sociali. Per ciascuna unità immobiliare, oltre alla rendita catastale risultante a normativa vigente, si dovrà indicare un'ulteriore rendita, suscettibile di periodico aggiornamento, determinata utilizzando i criteri già previsti in materia di tariffe d'estimo delle unità immobiliari urbane. Tale rendita, ove risultasse necessario, viene determi-

nata anche tenendo conto dell'articolazione del territorio comunale, della rideterminazione delle destinazioni d'uso catastali, dell'adozione di unità di consistenza per gli immobili di tipo ordinario. Si dovranno altresì prevedere adeguate riduzioni del valore patrimoniale medio ordinario degli immobili aventi specifico interesse storico o culturale, come individuati ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, in considerazione della maggiore onerosità degli interventi di manutenzione o conservazione.

L'articolo 7 contiene poi i principi e i criteri direttivi che devono guidare il Governo nella riforma della fiscalità locale, sia nella sua componente personale, sia nella componente immobiliare. Nel corso dell'esame alla Camera dei deputati è stato inoltre introdotto il principio di parziale territorializzazione di una quota parte delle imposte provenienti dai regimi forfettari e dal nuovo regime di transizione dal regime forfettario. Con riferimento alla fiscalità immobiliare si prevede che possa essere rivisto l'attuale riparto tra Stato e comuni del gettito dei tributi sugli immobili destinati a uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D ed eventualmente degli altri tributi incidenti sulle transazioni immobiliari.

L'articolo 8 reca la delega al Governo per l'adozione di norme finalizzate a introdurre alcune modifiche al sistema nazionale della riscossione. La norma prevede, tra l'altro, la definizione di nuovi obiettivi legati ai risultati, una revisione dell'attuale disciplina del sistema di remunerazione dell'Agente della riscossione, l'incremento dell'uso di tecnologie innovative e dell'interoperabilità dei sistemi informativi, il trasferimento delle funzioni e delle attività attualmente svolte dall'Agente nazionale della riscossione all'Agenzia delle entrate.

L'articolo 9 reca la delega al Governo per l'adozione di norme finalizzate alla codificazione delle disposizioni legislative vigenti in materia tributaria.

Infine, l'articolo 10 reca le disposizioni riguardanti gli oneri derivanti dalle norme di delega e le relative coperture finanziarie. Nel corso dell'esame alla Camera dei deputati è stato precisato che non deve comunque derivare dalle nuove disposizioni un incremento della pressione tributaria rispetto a quella derivante dall'applicazione della legislazione vigente.

La presidente MORONESE fissa quindi alle ore 18 di giovedì 14 luglio 2022 il termine per la presentazione di eventuali osservazioni, delle quali la relatrice potrà tenere conto ai fini della predisposizione di uno schema di parere.

Non facendosi osservazioni in senso contrario, così rimane stabilito.

Si apre il dibattito.

Non essendovi richieste di intervento, il seguito dell'esame è infine rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,45.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE  
N. 1131, 1302, 1943, 1981, 2292, 2297 NT2**

**Art. 1.**

**1.1000**

I RELATORI

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Al fine di consentire il raggiungimento degli obiettivi e dei traguardi intermedi e finali del PNRR, le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano ai progetti finanziati con le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021».

---

**Art. 3.**

**3.1000**

I RELATORI

*Al comma 3, lettera b), sostituire la parola «individuano» con le seguenti: «possono individuare, in coerenza con gli equilibri di bilancio.».*

---

**3.2000**

I RELATORI

*Al comma 4, lettera e) sostituire la parola «definiscono» con le seguenti «possono definire, in coerenza con gli equilibri di bilancio.».*

---

**3.3000**

I RELATORI

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. Le attività previste dai commi 3, 4 e 5 della presente disposizione sono effettuate nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

---

**Art. 4.****4.1000**

I RELATORI

*Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo:* «Gli interventi inseriti nel Programma sono identificati dal Codice Unico di Progetto (CUP), laddove previsto, ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.».

---

**4.2000**

I RELATORI

*Al comma 2, lettera e), dopo le parole:* «sistema di monitoraggio» *aggiungere le seguenti:* «che per le opere pubbliche è quello previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229».

---

**Art. 5.****5.1000**

I RELATORI

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. Le attività previste dalla presente disposizione sono effettuate nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

---

**Art. 7.****7.1000**

I RELATORI

*Al comma 1, dopo le parole: « sono consentiti » aggiungere le seguenti: «, assicurando il rispetto dell'obbligo del pareggio di bilancio non economico dei servizi ecosistemici,».*

---

**7.2000**

I RELATORI

*All'articolo 7, apportare le seguenti modificazioni:*

- a) al comma 3, sostituire le parole «di cui all'articolo 3, comma 3, lettera c)» con le seguenti: «di cui all'articolo 3, comma 3, lettera b)»;*
- b) al comma 7, sopprimere il secondo periodo;*
- c) dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

*«7-bis. Gli interventi approvati ai sensi dei commi 5, 6, 7 successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere esentati dalle determinazioni stabilite ai sensi dell'articolo 16, comma 4, lettera d-ter, del decreto del presidente della Repubblica 6 giugno del 2001, n. 380. Agli interventi privati di rigenerazione di cui al comma 5 del presente articolo, la disposizione di cui al precedente periodo si applica esclusivamente agli interventi che non risultano già destinatari di contributi e/o risorse sulla base di altra normativa regionale, nazionale o comunitaria.».*

---

**Art. 9.****9.1000**

I RELATORI

*Sopprimere l'articolo.*

---



**Art. 10.****10.1000**

## I RELATORI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 10. – (*Fondo nazionale per la rigenerazione urbana*) – 1. Ai fini dell'attuazione del Programma nazionale per la rigenerazione urbana è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, il Fondo nazionale per la rigenerazione urbana, di seguito denominato "Fondo", con una dotazione pari a 65 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 100 milioni di euro per l'anno 2025, 110 milioni di euro per l'anno 2026, 240 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2030. Le risorse del Fondo sono destinate al finanziamento degli interventi di rigenerazione attuativi del Programma nazionale per la rigenerazione urbana.

2. Le risorse del Fondo sono destinate in modo vincolato per il finanziamento degli interventi ricompresi nei Piani comunali di rigenerazione urbana, non destinatari di contributi o ulteriori finanziamenti previsti dalla legislazione regionale, nazionale o comunitaria, comprendendo tra le spese eligibili le seguenti:

a) spese per la redazione di studi di progettazione e di fattibilità urbanistica ed economico-finanziaria di interventi di rigenerazione urbana;

b) spese per la progettazione delle opere e dei servizi pubblici o di interesse pubblico;

c) spese per la ristrutturazione del patrimonio immobiliare pubblico;

d) oneri per il trasferimento temporaneo delle unità abitative e dei nuclei familiari coinvolti nel programma secondo modalità socialmente sostenibili;

e) spese per lo svolgimento efficace delle procedure partecipative;

f) spese per gli interventi finalizzati alla realizzazione delle aree verdi e, più in generale, per misure di adattamento e mitigazione dei cambiamenti climatici;

g) spese per la demolizione delle opere incongrue, per le quali il comune, a seguito di proposta dei proprietari, abbia accertato l'interesse pubblico e prioritario alla demolizione;

h) spese per assistenza tecnica.

3. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, su proposta del Comitato Interministeriale per le Politiche Urbane (CIPU), previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base di criteri di riparto coerenti con le priorità individuate nel Programma nazionale per la rigenerazione urbana di cui all'articolo 4 e degli indicatori in esso utilizzati, sono individuati:

a) i termini, i contenuti e le modalità di presentazione delle proposte da parte dei comuni di cui al comma 4, corredate da relativo cronoprogramma di attuazione;

b) l'entità massima del contributo riconoscibile a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1, nonché i tempi e le relative modalità di erogazione, assicurando il finanziamento, fino a concorrenza delle risorse disponibili, di un progetto di rigenerazione urbana in una regione dell'Italia settentrionale, in una regione dell'Italia centrale e in una regione dell'Italia meridionale o in Sicilia o in Sardegna;

c) i criteri per la valutazione delle proposte da parte dell'Alta Commissione di cui all'articolo 1, comma 439, della legge 31 dicembre 2019, n. 160.

4. L'Alta Commissione di cui all'articolo 1, comma 439, della legge 31 dicembre 2019, n. 160, provvede, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, all'esame delle proposte presentate e, all'esito, predispone, in coerenza con i criteri e le priorità indicati dal decreto di cui al comma 4, lett. c), un apposito elenco contenente le proposte ammissibili a finanziamento e approvato con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

5. La realizzazione dell'intervento è verificata attraverso il Sistema di monitoraggio opere pubbliche della banca dati delle Amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. In caso di mancata o parziale utilizzazione dei finanziamenti, le corrispondenti risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo di cui al comma 1.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 65 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 100 milioni di euro per l'anno 2025, 110 milioni di euro per l'anno 2026, 240 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2030 si provvede:

a) quanto a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 523 della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

b) quanto a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, mediante utilizzo del Fondo di parte capitale di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;

c) quanto a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2029, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativamente alle risorse iscritte nello stato di previsione del ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili per il finanziamento del piano strategico della mobilità sostenibile;

d) quanto a 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 6 del

decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130;

e) quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2025, 70 milioni di euro per l'anno 2026 e 220 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029 e 240 milioni di euro per l'anno 2030, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 444, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.».

---

### Art. 11.

#### 11.1000

I RELATORI

*Sopprimere l'articolo.*

---

### Art. 13.

#### 13.1000

I RELATORI

*Al comma 3, aggiungere in fine i seguenti periodi: «Dall'attuazione della delega di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In attuazione di quanto stabilito dall'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in considerazione della complessità della materia trattata dai decreti legislativi di cui al comma 1 e dell'impossibilità di procedere alla determinazione degli eventuali effetti finanziari, la relativa quantificazione è effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi. Qualora eventuali nuovi o maggiori oneri derivanti da un decreto legislativo non trovino compensazione nell'ambito del medesimo decreto, il decreto è emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore di un provvedimento legislativo che stanzi le occorrenti risorse finanziarie.».*

---

**Art. 14.**

**14.1000**

I RELATORI

*Sopprimere l'articolo.*

---

## **POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14<sup>a</sup>)**

Martedì 12 luglio 2022

### **Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 67**

*Presidenza del Presidente*  
**STEFANO**

*Orario: dalle ore 14 alle ore 14,35*

*AUDIZIONE INFORMALE, DELL'AMBASCIATORE DELLA REPUBBLICA CECA,  
SIGNORA HANA HUBÁČKOVÁ, SULLE «PRIORITÀ DELLA PRESIDENZA CECA  
DEL CONSIGLIO UE NEL SECONDO SEMESTRE 2022»*

### **Plenaria**

**315<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**STEFANO**

*La seduta inizia alle ore 15,20.*

#### *IN SEDE CONSULTIVA*

**(2368) Istituzione di una Commissione parlamentare per gli italiani nel mondo**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Longo ed altri; Carè ed altri; Fucsia Fitzgerald Nissoli e altri; Ungaro; Angela Schirò e altri; Elisa Siragusa e altri; Formentini e altri  
(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 22 giugno.

La senatrice RICCIARDI (*M5S*), relatrice, presenta uno schema di parere non ostativo sul disegno di legge in titolo, approvato dalla Camera

dei deputati, di istituzione di una Commissione parlamentare bicamerale per gli italiani nel mondo.

Ricorda che la proposta si fonda sulla considerazione del rilievo sempre più marcato fornito dai cittadini italiani residenti all'estero, il cui numero è destinato a crescere per effetto dei fenomeni della nuova emigrazione, sia dal punto di vista economico, stante anche la diretta correlazione tra la loro presenza e l'aumento dell'*export* di prodotti italiani, sia dal punto di vista della diffusione della lingua e della cultura italiane oltre i confini nazionali.

Ricorda, inoltre, che la Commissione parlamentare bicamerale per gli italiani nel mondo, avrebbe compiti di indirizzo e controllo sulle politiche e sugli interventi riguardanti i cittadini italiani residenti all'estero, di promozione delle politiche di sostegno agli italiani all'estero, di studio e approfondimento delle questioni riguardanti gli italiani all'estero ed infine di ricognizione e proposta nelle materie attinenti ai fenomeni di mobilità degli emigranti italiani, con particolare riferimento ai giovani diplomati e laureati che lasciano il territorio nazionale per ragioni di lavoro, di studio e di ricerca.

Ritiene, quindi, che il provvedimento non presenti profili di criticità rispetto alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e propone di esprimere un parere non ostativo.

La senatrice GIANNUZZI (*UpC-CAL-Alt-PC-AI-Pr.SMART-IdV*), nel preannunciare il suo voto a favore, auspica che la Commissione svolga il suo ruolo in maniera effettivamente attiva e propositiva per la tutela dei connazionali all'estero, dando quindi significato politico alla sua istituzione.

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

**(2434) Deputato BENAMATI e altri. – Delega al Governo per la riforma della disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza.** approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 10<sup>a</sup> Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 5 luglio.

Il senatore CORBETTA (*M5S*), relatore, presenta uno schema di parere non ostativo sul disegno di legge in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati, che reca una delega legislativa avente ad oggetto la riforma organica della disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999 n. 270 e al de-

creto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39 e successive modificazioni.

Ricorda che la disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, nata come strumento temporaneo ed eccezionale, volto a consentire la verifica delle situazioni aziendali più rilevanti e l'individuazione sulla base di criteri socio-economici, delle attività risanabili e di quelle da liquidare, nel corso degli anni è stata oggetto di varie censure da parte degli organi dell'Unione europea, i quali in diverse occasioni ne hanno rilevato l'incompatibilità con le disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato. Le censure sono state poi superate con il decreto legislativo n. 270 del 1999, finalizzato a consentire una drastica riduzione della durata della procedura, ad orientare la procedura stessa alla celere individuazione di un nuovo assetto imprenditoriale ed a potenziare gli strumenti di tutela dei creditori.

Il Relatore rileva, quindi, che tra i principi e criteri direttivi della delega è contemplato quello per cui, per i debiti contratti dalle imprese in amministrazione straordinaria, viene tenuta ferma la possibilità per lo Stato di garantirli, secondo quanto previsto dalla disciplina vigente ed entro i limiti consentiti dalla normativa dell'Unione europea.

Ritiene, pertanto, che il disegno di legge non presenti profili di incompatibilità con l'ordinamento europeo e propone di esprimere un parere non ostativo.

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

*(2668) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 5<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente STEFANO (*PD*), relatore, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, di conversione in legge del decreto-legge n. 50 del 2022, in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina.

Esso si compone di 92 articoli, di cui 33 aggiunti durante l'esame presso la Camera dei deputati, suddivisi in due titoli, di cui il primo composto di tre capi e il secondo di cinque capi.

Nel titolo I, il capo I, in materia di energia, interviene sul contenimento dei prezzi per i consumatori finali, nonché per incentivare la produzione di energia e assicurare la sicurezza degli approvvigionamenti, tra cui norme per i rigassificatori e per la semplificazione delle autorizza-

zioni per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nelle aree idonee. Nel decreto in esame sono, inoltre, trasferiti i contenuti del decreto-legge n. 80 del 2022, volto a ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, per il terzo trimestre 2022. Si prevedono anche disposizioni di proroga del Superbonus e di modifica alla disciplina sulla cessione del credito. Le agevolazioni alle imprese per l'acquisto di elettricità e gas sono subordinate al rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato.

Il capo II dispone misure a sostegno della liquidità delle imprese, in conformità alla normativa europea sugli aiuti di Stato. In particolare, previa approvazione della Commissione europea, si autorizza SACE a concedere, fino al 31 dicembre 2022, garanzie per i finanziamenti in favore delle imprese, al fine di sopperire alle loro esigenze di liquidità riconducibili alle conseguenze economiche negative derivanti dall'aggressione russa contro l'Ucraina, dalle sanzioni imposte dall'UE e dalla comunità internazionale alla Russia e alla Bielorussia, e dalle eventuali misure ritorsive. Vi rientra, per esempio, il sostegno alle importazioni di materie prime o fattori di produzione la cui catena di approvvigionamento sia stata interrotta o abbia subito rincari per effetto dalla crisi.

Il capo III stabilisce misure per la ripresa economica, la produttività delle imprese e l'attrazione degli investimenti, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato. Figurano misure come il credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali immateriali per le imprese, o crediti d'imposta per i costi di funzionamento delle sale cinematografiche, o il rifinanziamento del Fondo IPCEI (Importanti Progetti di Comune Interesse Europeo) e l'istituzione del Fondo per il potenziamento dell'attività di attrazione degli investimenti esteri. Sono previste, inoltre, misure nel settore degli appalti pubblici, per far fronte agli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici, nonché ad assicurare la realizzazione degli interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR e del PNC.

Riguardo alla disciplina europea sugli aiuti di Stato, si ricorda che il 24 marzo 2022 è stato pubblicato il nuovo «Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina» (GUUE 2022/C 131 I/01). Esso è valido fino al 31 dicembre 2022 e prevede che gli aiuti alle imprese colpite dalla crisi non possono superare i 400 mila euro per impresa. Il nuovo Quadro temporaneo è cumulabile con quello relativo alla pandemia da Covid, scaduto il 30 giugno, ed è volto a consentire di fornire aiuti e liquidità a tutte le imprese colpite direttamente o indirettamente dalla crisi ucraina, in particolare quelle ad alta intensità energetica, affinché possano compensare parzialmente l'aumento dei costi dell'energia dovuto allo *shock* dei prezzi verificatosi dopo l'invasione russa.

Tale nuovo Quadro temporaneo è evocato dall'articolo 16, relativo all'estensione della garanzia dello Stato ai finanziamenti individuali fino al 31 dicembre 2022. Tuttavia, il punto 3) di tale articolo aggiunge come vincolo anche «i pertinenti regolamenti *de minimis*», circostanza



che potrebbe ingenerare dubbi interpretativi sull'effettivo regime applicabile.

Non sembra, invece, problematico il riferimento al regime *de minimis*, richiamato dall'articolo 2, relativamente agli aumenti dei crediti di imposta dal 20 al 25 per cento e dal 12 al 15 per cento, ove evidentemente si vuole andare oltre i limiti della scadenza del 30 giugno del Quadro temporaneo relativo alla pandemia da Covid e oltre i limiti di applicabilità del Quadro temporaneo relativo alla crisi ucraina, né sembra problematico il riferimento contenuto nell'articolo 25-bis, relativo al buono di 10.000 euro a impresa che partecipa a fiere internazionali, poiché tale cifra è notevolmente inferiore alla soglia *de minimis*.

Nel titolo II del decreto-legge, relativo a misure in materia di politiche sociali, accoglienza e finanziarie, il capo I detta misure in materia di lavoro, pensioni e servizi ai cittadini e sport, tra cui un'indennità *una tantum* per lavoratori dipendenti (200 euro per luglio) e per i lavoratori autonomi, nonché la ricontrattualizzazione dei cosiddetti navigator per giugno e luglio, prorogabile per un periodo massimo di tre mesi, e la previsione dell'installazione, presso i piccoli comuni, di uno sportello unico digitale per l'accesso dei cittadini ai servizi della PA.

Il capo II dispone misure finanziarie in favore degli enti territoriali, tra cui l'istituzione di un Fondo volto a rafforzare gli interventi del PNRR da parte dei comuni più grandi e lo stanziamento 200 milioni di euro, a valere sul FSC, a favore del progetto Ecosistemi per l'innovazione al Sud in contesti urbani marginalizzati, previsto dal Piano nazionale per gli investimenti complementari, oltre ad altre norme di sostegno ai bilanci degli enti locali.

Il capo III reca disposizioni in relazione alla crisi ucraina, tra cui il rafforzamento delle misure di assistenza e accoglienza in favore delle persone provenienti dall'Ucraina, adottate in attuazione del decreto-legge n. 21 del 21 marzo 2022, nonché l'immatricolazione nei registri italiani dei natanti congelati in ragione della crisi bellica ucraina.

Il capo IV detta disposizioni in materia di spesa pubblica e altre misure urgenti, tra cui disposizioni in materia di digitalizzazione della PA, nonché la possibilità per la Ragioneria generale di avvalersi della società Eutalia s.r.l. per il rafforzamento delle capacità di analisi, monitoraggio, valutazione e controllo, in relazione alla realizzazione del PNRR. Con l'articolo 50, inoltre, si provvede al recepimento degli articoli 1 e 3 della direttiva (UE) 2019/2177, in materia di strumenti finanziari e antiriciclaggio, al fine di porre fine alla procedura d'infrazione n. 2021/0274 per mancato recepimento, evitando così il ricorso alla Corte di giustizia.

Infine, il capo V stabilisce le disposizioni transitorie, quelle finali e di copertura finanziaria.

Il Presidente relatore presenta, quindi, uno schema di parere non ostativo, ritenendo che il provvedimento non presenti profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea.

La senatrice GIANNUZZI (*UpC-CAL-Alt-PC-AI-Pr.SMART-IdV*) stigmatizza la presenza nel testo della norma che consentirebbe l'attivazione di un impianto di incenerimento dei rifiuti a Roma.

Ricorda, al riguardo, che il piano della Regione Lazio approvato nel 2020 non prevede questo tipo di impianti e quindi la scelta compiuta con l'odierno provvedimento denota arretratezza rispetto all'impostazione *green* sinora largamente accettata e condivisa.

Ci sono altresì arretramenti nella disciplina del cosiddetto Superbonus, relativamente alla cui difesa, per la sua vocazione orientata alla crescita e allo sviluppo, avrebbe preferito un approccio più assertivo da parte del Movimento 5 Stelle.

Evidenzia infine come l'aumento dell'inflazione e il caro energia produrranno una inevitabile significativa incisione nel potere di acquisto dei cittadini, senza che siano stati predisposti adeguati strumenti di tutela dei redditi.

Preannuncia, quindi, il suo voto contrario sul provvedimento in esame.

La senatrice BOTTO (*Misto*) si sofferma sull'articolo 37-*bis* del provvedimento in esame, sulle misure per gli alloggi in locazione nella città di Venezia e sui limiti massimi e sui presupposti per la destinazione degli immobili residenziali ad attività di locazione breve.

Evidenzia la sua insoddisfazione rispetto a tale norma, che auspica quindi non venga estesa ad altri comuni, come pure sollecitato da alcuni, in quanto non verrebbero in tal modo tutelati i piccoli proprietari. La norma inoltre non aiuterebbe a risolvere il problema degli affitti nelle grandi città, come anche quello degli affitti degli immobili destinati al commercio.

Nel rimarcare, infine, come le risposte fornite dal decreto in esame per contrastare la crisi dell'energia siano deboli e insufficienti, preannuncia il suo voto di astensione.

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

#### *ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA*

#### **Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sullo spazio europeo dei dati sanitari (n. COM(2022) 197 definitivo)**

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, dei progetti di atti legislativi dell'Unione europea e rinvio)

Il senatore DE SIANO (*FIBP-UDC*), relatore, introduce l'esame della proposta di regolamento in titolo, relativa allo spazio europeo dei dati sa-

nitari, ricordando che essa è accompagnata dalla comunicazione dal titolo «Uno spazio europeo dei dati sanitari: sfruttare il potenziale dei dati sanitari per le persone, i pazienti e l'innovazione» (COM(2022) 196). Lo spazio europeo dei dati sanitari – parte integrante della transizione digitale e della strategia europea in materia di dati – sarà il primo spazio comune di dati dell'Unione europea.

Definito dalla Commissione come un ecosistema specifico per l'ambito sanitario con regole, norme e pratiche comuni, infrastrutture e un quadro di governance, le sue finalità sono le seguenti: garantire l'accesso delle persone ai propri dati sanitari elettronici e un maggiore controllo di tali dati, sia a livello nazionale che transfrontaliero, e assicurare un autentico mercato unico per i sistemi di cartelle cliniche elettroniche, i dispositivi medici pertinenti e i sistemi di intelligenza artificiale (IA) ad alto rischio («uso primario dei dati»); permettere all'Unione europea di sfruttare appieno il potenziale offerto dallo scambio, dall'utilizzo e dal riutilizzo sicuri dei dati sanitari, fornendo un sistema coerente, affidabile ed efficiente per la ricerca, l'innovazione, l'elaborazione di politiche e attività normative in ambito sanitario («uso secondario dei dati»).

Lo spazio europeo dei dati sanitari viene ritenuto dalla Commissione una componente fondamentale di una forte Unione europea della salute. La pandemia di Covid-19 ha messo in luce ancora di più l'importanza dei dati sanitari elettronici per lo sviluppo di una strategia in risposta alle emergenze sanitarie. Ha altresì evidenziato l'assoluta necessità di garantire un accesso tempestivo ai dati sanitari elettronici personali non solo per la preparazione e la risposta alle minacce sanitarie e per finalità di cura, ma anche per la ricerca, l'innovazione, la sicurezza dei pazienti, finalità normative, la definizione delle politiche, finalità statistiche o relative alla medicina personalizzata.

Per quanto attiene agli ambiti di competenza primaria della Commissione, si osserva che le basi giuridiche della proposta sono gli articoli 16 e 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). L'articolo 114 TFUE è volto a migliorare il funzionamento del mercato interno, con il riferimento a misure per il ravvicinamento delle norme nazionali. La seconda base giuridica della proposta è costituita dall'articolo 16 TFUE, il quale stabilisce che «ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano». Poiché l'uso di dati sanitari elettronici comporta il trattamento di dati personali sensibili, alcuni elementi della proposta di regolamento ricadono nell'ambito di applicazione della legislazione UE in materia di protezione dei dati.

La proposta appare conforme al principio di sussidiarietà, in quanto, nell'ambito della valutazione degli aspetti digitali della direttiva 2011/24/UE, sull'assistenza sanitaria transfrontaliera, si sono riesaminati l'attuale situazione, le differenze e gli ostacoli all'accesso ai dati sanitari elettronici e al loro utilizzo e si è rilevato come l'azione dei soli Stati membri non

sia sufficiente e possa invece ostacolare il rapido sviluppo e la diffusione di prodotti e servizi di sanità digitale, inclusi quelli basati sull'intelligenza artificiale. Inoltre, dallo studio sull'attuazione del regolamento generale sulla protezione dei dati nel settore sanitario emerge, secondo la Commissione europea, che: il suddetto regolamento fornisce ampi diritti relativi all'accesso delle persone fisiche ai loro dati, compresi i dati sanitari, e alla trasmissione degli stessi; l'attuazione pratica di tali diritti è tuttavia ostacolata dalla limitata interoperabilità nel settore dell'assistenza sanitaria, che finora è stata affrontata principalmente attraverso strumenti giuridici non vincolanti. La Commissione europea conclude quindi che attualmente lo scambio transfrontaliero di dati sanitari elettronici è ancora molto limitato, situazione in parte spiegata dalla significativa eterogeneità delle norme applicate ai dati sanitari elettronici nei differenti Stati membri, e che pertanto è necessaria un'azione a livello di UE, nel contenuto e nella forma indicati, per promuovere il flusso transfrontaliero dei dati sanitari elettronici e favorire un autentico mercato interno dei dati sanitari elettronici e dei prodotti e servizi di sanità digitale. La valutazione d'impatto individua inoltre il valore aggiunto dell'intervento in una riduzione dei costi del flusso di dati sanitari in tutta l'UE, nonché in un'efficienza e in un coordinamento maggiori nell'uso primario e secondario dei dati sanitari elettronici.

La proposta appare, altresì, conforme al principio di proporzionalità, l'imitandosi a stabilire le misure necessarie per conseguire gli obiettivi prefissati.

Sulla proposta è pervenuta la relazione del Governo ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, in cui si ritiene l'iniziativa complessivamente positiva. Riguardo ai profili finanziari, la relazione osserva che la nuova disciplina in esame imporrà un adeguamento dei sistemi informativi nazionali agli standard prescelti dalla stessa, in particolare di quelli relativi alla conservazione e trasmissione dei dati. La competenza per tale adeguamento è a carico dello Stato e non degli enti territoriali, dal momento che l'intervento concerne la comunicazione transfrontaliera e non la raccolta dei dati. I costi di tale adeguamento saranno sostenuti in parte mediante risorse finanziarie dell'Unione e in parte mediante interventi finanziari a carico dello Stato. Questi ultimi possono rientrare anche nell'ambito degli investimenti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Infine, la proposta è all'esame di 12 Camere dei Parlamenti nazionali dell'UE, che non hanno finora espresso criticità in ordine al rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2646) Conversione in legge del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, recante disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile, nonché in materia di grandi eventi e per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili**

(Parere alla 8<sup>a</sup> Commissione su testo e su emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame sul testo. Esame sugli emendamenti. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo sugli emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 6 luglio.

Il senatore CANDIANI (*L-SP-PSd'Az*), relatore, presenta uno schema di parere sul testo del disegno di legge in titolo e sugli emendamenti ad esso riferiti.

Ricorda anzitutto che la proposta si fonda sulla necessità ed urgenza di adottare disposizioni finalizzate al rilancio del settore dei trasporti aerei, terrestri e marittimi, con la primaria finalità di ridurre l'inquinamento e di promuovere una mobilità sostenibile, anche nell'ottica di perseguire la decarbonizzazione dei trasporti e di migliorare la sicurezza della circolazione. È anche richiamata la necessità di introdurre disposizioni finalizzate alla realizzazione di investimenti relativi a grandi eventi, alla realizzazione e messa in sicurezza delle dighe, nonché la necessità di prevedere ulteriori disposizioni sull'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

Ritiene quindi che il provvedimento non presenti profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e propone di esprimere un parere non ostativo sul testo del disegno di legge.

Per quanto riguarda gli emendamenti, propone di esprimere un parere non ostativo con osservazioni su alcuni emendamenti, segnalando alcuni aspetti di coerenza con la normativa europea e in particolare con la normativa sugli aiuti di Stato, nonché con la necessità del rispetto dei termini temporali previsti per l'attuazione del PNRR. Sui restanti emendamenti propone di esprimere parere non ostativo.

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

*SULL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2631*

Il PRESIDENTE, su richiesta del relatore Marcucci, ricorda che in sede di Commissione di merito si è deciso di svolgere un ciclo di audizioni e invita i senatori a far pervenire le eventuali richieste.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 15,55.*

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2368**

La 14<sup>a</sup> Commissione permanente,

esaminato il disegno di legge in titolo, approvato dalla Camera dei deputati, di istituzione di una Commissione parlamentare bicamerale per gli italiani nel mondo;

considerato che la proposta si fonda sulla considerazione del rilievo sempre più marcato fornito dai cittadini italiani residenti all'estero, il cui numero è destinato a crescere per effetto dei fenomeni della nuova emigrazione, sia dal punto di vista economico, stante anche la diretta correlazione tra la loro presenza e l'aumento dell'export di prodotti italiani, sia dal punto di vista della diffusione della lingua e della cultura italiane oltre i confini nazionali;

rilevato che il disegno di legge prevede l'istituzione della Commissione parlamentare bicamerale per gli italiani nel mondo, con compiti di indirizzo e controllo sulle politiche e sugli interventi riguardanti i cittadini italiani residenti all'estero, di promozione delle politiche di sostegno agli italiani all'estero, di studio e approfondimento delle questioni riguardanti gli italiani all'estero ed infine di ricognizione e proposta nelle materie attinenti ai fenomeni di mobilità degli emigranti italiani, con particolare riferimento ai giovani diplomati e laureati che lasciano il territorio nazionale per ragioni di lavoro, di studio e di ricerca;

valutato che il provvedimento non presenta profili di criticità rispetto alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2434**

La 14<sup>a</sup> Commissione permanente,

esaminato il disegno di legge in titolo, approvato dalla Camera dei deputati,

considerato che il provvedimento reca una delega legislativa che ha ad oggetto la riforma organica della disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999 n. 270 e al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39 e successive modificazioni;

ricordato che la disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, nata come strumento temporaneo ed eccezionale, volto a consentire la verifica delle situazioni aziendali più rilevanti e l'individuazione sulla base di criteri socio-economici, delle attività risanabili e di quelle da liquidare, nel corso degli anni è stata oggetto di varie censure da parte degli organi dell'Unione europea, i quali in diverse occasioni ne hanno rilevato l'incompatibilità con le disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato. Le censure sono state poi superate con il decreto legislativo n. 270 del 1999, finalizzato a consentire una drastica riduzione della durata della procedura, ad orientare la procedura stessa alla celere individuazione di un nuovo assetto imprenditoriale ed a potenziare gli strumenti di tutela dei creditori;

rilevato che tra i principi e criteri direttivi della delega è contemplato quello per cui, per i debiti contratti dalle imprese in amministrazione straordinaria, viene tenuta ferma la possibilità per lo Stato di garantirli, secondo quanto previsto dalla disciplina vigente ed entro i limiti consentiti dalla normativa dell'Unione europea;

valutato che il disegno di legge non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento europeo,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

## **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2668**

La 14<sup>a</sup> Commissione permanente,

esaminato il disegno di legge in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati, con il quale si dispone la conversione del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina;

considerato che il titolo I contiene: misure in materia di energia, intervenendo sul contenimento dei prezzi per i consumatori finali, nonché per incentivare la produzione di energia e assicurare la sicurezza degli approvvigionamenti; misure a sostegno della liquidità delle imprese; e misure per la ripresa economica, la produttività delle imprese e l'attrazione degli investimenti;

rilevato che le misure di agevolazione alle imprese sono subordinate al rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, tra cui il nuovo Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina (GUUE 2022/C 131 I/01);

segnalato, al riguardo, che l'articolo 16 del decreto-legge, relativo all'estensione della garanzia dello Stato ai finanziamenti individuali fino al 31 dicembre 2022, prevede il rispetto del nuovo Quadro temporaneo relativo alla crisi ucraina, aggiungendo, tuttavia, al punto 3) di tale articolo, anche il vincolo dei «pertinenti regolamenti *de minimis*», circostanza che non esclude, fino al 31 dicembre 2022, l'applicazione della più favorevole disciplina del Quadro temporaneo;

considerato che il titolo II del decreto-legge contiene: misure in materia di lavoro, pensioni e servizi ai cittadini e sport; misure finanziarie in favore degli enti territoriali, tra cui l'istituzione di un Fondo volto a rafforzare gli interventi del PNRR; disposizioni in relazione alla crisi ucraina; e disposizioni in materia di spesa pubblica e altre misure urgenti, tra cui norme di recepimento degli articoli 1 e 3 della direttiva (UE) 2019/2177, in materia di strumenti finanziari e antiriciclaggio, al fine di porre fine alla procedura d'infrazione n. 2021/0274 per mancato recepimento, evitando così il ricorso alla Corte di giustizia;

valutato che le disposizioni del decreto-legge non presentano profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.



**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL  
DISEGNO DI LEGGE N. 2646 E SUI RELATIVI  
EMENDAMENTI**

La 14<sup>a</sup> Commissione permanente,

esaminato il disegno di legge in titolo e gli emendamenti ad esso riferiti;

ricordato che la proposta si fonda sulla necessità ed urgenza di adottare disposizioni finalizzate al rilancio del settore dei trasporti aerei, terrestri e marittimi, con la primaria finalità di ridurre l'inquinamento e di promuovere una mobilità sostenibile, anche nell'ottica di perseguire la decarbonizzazione dei trasporti e di migliorare la sicurezza della circolazione. È anche richiamata la necessità di introdurre disposizioni finalizzate alla realizzazione di investimenti relativi a grandi eventi, alla realizzazione e messa in sicurezza delle dighe, nonché la necessità di prevedere ulteriori disposizioni sull'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie;

valutato che il provvedimento in titolo non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sul testo del disegno di legge, parere non ostativo, con osservazioni, sui seguenti emendamenti:

– 3.0.5, sull'istituzione di una Zona Economica Speciale dello Stretto, subordinatamente all'autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

– 4.3, sull'apposizione di apposizione di timbri sui documenti di viaggio dei lavoratori marittimi, in coerenza con l'articolo 11 del regolamento (UE) 2016/399, sul codice frontiere Schengen;

– 4.0.1, sulla continuità territoriale marittima passeggeri e merci da e per la Sardegna, in conformità con il regolamento (CEE) n. 3577/92, relativo al cabotaggio marittimo;

– 6.8, 6.9, 6.10, che istituiscono un contributo per fronteggiare le ripercussioni economiche negative per il settore del trasporto aereo di passeggeri, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato;

– 7.63, 7.64, 7.65, 7.66, 7.67, in materia di conseguimento di patenti di guida nel rispetto dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/126/CE;

– 7.114, in materia di deroghe alle regole in materia di trasporti su strada in conformità all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 561/2006;

– 7.122, in materia di uso di impianti di manipolazione che riducono l'efficacia di sistemi di controllo delle emissioni, vietato dall'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 715/2007;

– 7.0.2, che assegna un contributo di 20.000 euro per favorire l'installazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici, nei limiti previsti dalla legislazione in tema di aiuti *de minimis*;

– 7.0.16, che prevede un credito di imposta per l'acquisto di pneumatici ricostruiti, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato;

– 8.31, 8.32, 8.33 e 8.34, relativo a agevolazioni riservate alle imprese che svolgono servizi di trasporto pubblico locale, subordinatamente all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

– 8.0.11, 8.0.12, 8.0.13, 8.0.14, 8.0.15, 8.0.16, che prevede un credito di imposta per l'acquisto di gasolio commerciale per imprese di trasporto turistico di persone mediante autobus, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato;

– x1.1 del Governo, che, al fine di consentire il rispetto dei termini previsti dal PNRR, prevede l'accelerazione dei giudizi amministrativi, anche obbligando il giudice a motivare sulla compatibilità della eventuale misura cautelare concessa con i termini previsti dal Piano;

e parere non ostativo sui restanti emendamenti.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per le questioni regionali**

Martedì 12 luglio 2022

**Plenaria**  
**(1<sup>a</sup> pomeridiana)**

*Presidenza della Presidente*  
Emanuela CORDA

*La seduta inizia alle ore 14,30.*

*INDAGINE CONOSCITIVA*

**Indagine conoscitiva sul processo di attuazione del «regionalismo differenziato» ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione**

(Esame del documento conclusivo e conclusione)

La Commissione inizia l'esame del documento conclusivo.

Emanuela CORDA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. L'ordine del giorno reca la discussione del documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sul processo di attuazione del regionalismo differenziato ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.

Avverte altresì che, essendo la Commissione riunita per la discussione del documento conclusivo, la pubblicità della seduta sarà assicurata anche attraverso il resoconto stenografico degli interventi.

Comunica che, a conclusione delle audizioni svolte nell'ambito dell'indagine conoscitiva sul processo di attuazione del regionalismo differenziato ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è stata predisposta una proposta di documento conclusivo, già anticipata in via informale a tutti i componenti della Commissione e il cui testo è disponibile su GeoComm e in distribuzione.

Prendono quindi la parola per dichiarazione di voto, la senatrice Bianca Laura GRANATO (*UpC-CAL-Alt-PC-AI-Pr.SMART-IdV*), a più riprese la deputata Sara FOSCOLO (*LEGA*), il deputato Diego ZARDINI (*PD*), a più riprese il deputato Antonio FEDERICO (*M5S*), il deputato Carlo PIASTRA (*LEGA*), a più riprese il senatore Daniele MANCA (*PD*), il deputato Roberto PELLA (*FI*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva il documento conclusivo dell'indagine conoscitiva (*vedi allegato 1*).

*La seduta termina alle ore 15,10.*

## Plenaria

(2<sup>a</sup> pomeridiana)

*Presidenza della Presidente*  
Emanuela CORDA

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**DL 68/2022: Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile, nonché in materia di grandi eventi e per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili**

S. 2646 Governo

(Parere alla 8<sup>a</sup> Commissione del Senato)

*(Esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione e un'osservazione)*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Il deputato Antonio FEDERICO (*M5S*), *relatore*, rileva anzitutto come il provvedimento appaia principalmente riconducibile alle materie di competenza concorrente porti e aeroporti civili, grandi reti di trasporto e di navigazione (articolo 117, terzo comma, della Costituzione).

Per le grandi reti di trasporto e di navigazione e i porti e aeroporti civili la giurisprudenza della Corte costituzionale ha applicato il principio della «chiamata in sussidiarietà», ammettendo l'intervento statale in materie attribuite anche alla competenza legislativa concorrente delle regioni, a condizione che siano individuate adeguate procedure concertative e di coordinamento tra lo Stato e le regioni (le intese; *ex plurimis* la sentenza n. 79 del 2011). La Corte ha applicato il principio della «chiamata in sussidiarietà» anche per le infrastrutture strategiche legittimando pertanto

l'intervento statale al fine di soddisfare esigenze unitarie (sentenza n. 303 del 2003) e sottolineando la necessità di ricorrere ad adeguati strumenti di coinvolgimento delle regioni nel rispetto del principio di leale collaborazione (sentenza n. 179 del 2012).

In proposito, la predeterminazione di un termine irragionevolmente breve per il raggiungimento dell'intesa, non accompagnato da adeguate procedure per garantire il prosieguo delle trattative tra i soggetti coinvolti nella realizzazione dell'opera, è stato reputato un insuperabile motivo di illegittimità costituzionale (sentenza n. 274 del 2013). Con la sentenza n. 16 del 2010 è stato inoltre precisato che la nozione di infrastrutture non si presta ad essere ricondotta in quella di 'materie', prevista dall'articolo 117 della Costituzione. Per infrastrutture, invece, devono intendersi le opere finalizzate alla realizzazione di complessi costruttivi destinati ad uso pubblico, nei campi più diversi, che incidono senza dubbio su materie di competenza legislativa concorrente (governo del territorio, porti e aeroporti civili, grandi reti di trasporto e di navigazione, produzione trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, coordinamento della finanza pubblica ai fini del reperimento e dell'impiego delle risorse), ma coinvolgono anche materie di competenza esclusiva dello Stato, come l'ambiente, la sicurezza e la perequazione delle risorse finanziarie.

Assumono poi rilievo, con riferimento a singole disposizioni:

– le materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato: tutela della concorrenza, ordinamento civile, determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere assicurati su tutto il territorio nazionale, tutela dell'ambiente (articolo 117, secondo comma, lettere *e*), *l*), *m*), *s*), della Costituzione);

– le materie di competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni: governo del territorio e tutela della salute (articolo 117, terzo comma, della Costituzione);

– la materia di competenza legislativa residuale regionale trasporto pubblico locale (articolo 117, quarto comma, della Costituzione); si richiama in proposito la sentenza n. 222 del 2005 della Corte costituzionale, che ha appunto qualificato il trasporto pubblico locale come materia da ricondurre alla competenza residuale regionale).

Al riguardo, si ricorda che il trasporto pubblico locale identifica un «settore materiale» ascrivibile alla competenza legislativa regionale residuale ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione (sentenze n. 142 del 2008, n. 452 del 2007, n. 80 del 2006, n. 222 del 2005): così la sentenza n. 273 del 2013 che ha deciso, nel senso della non fondatezza, talune questioni relative al Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle Regioni a statuto ordinario. In proposito, la sentenza n. 273/2013 ha però riconosciuto la legittimità dell'intervento statale per il finanziamento del settore, in considerazione della mancata attuazione dell'articolo 119 della Costituzione; in questo quadro l'intervento statale è

giustificato dall'esigenza «di assicurare un livello uniforme di godimento dei diritti tutelati dalla Costituzione stessa».

Opera inoltre sulla materia anche il principio di «attrazione in sussidiarietà». Con la sentenza n. 401 del 2007, la Corte inoltre precisato che l'attività contrattuale della pubblica amministrazione, essendo funzionalizzata al perseguimento dell'interesse pubblico, si caratterizza per la esistenza di una struttura bifasica: al momento tipicamente procedimentale di evidenza pubblica, ascrivibile alla materia tutela della concorrenza segue un momento negoziale riconducibile alla materia ordinamento civile.

A fronte di questo intreccio di competenze, il provvedimento prevede forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali. In particolare:

– il comma 1 dell'articolo 2, al capoverso 1, prevede l'intesa in sede di Conferenza unificata ai fini dell'adozione del decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili recante il regolamento per la disciplina del procedimento di approvazione dei progetti e del controllo sulla costruzione, l'esercizio e la dismissione delle dighe;

– il comma 1 dell'articolo 5, al capoverso 7-ter, prevede il previo accordo di programma tra il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e la regione Liguria ai fini dell'adozione del D.P.C.M. con cui si provvede all'attuazione del conferimento e all'attribuzione alla regione Liguria, a decorrere dalla data di effettivo trasferimento dell'impianto funiviario di Savona qualora non sia stato possibile individuare un nuovo concessionario all'esito della procedura, delle risorse individuate dalla stessa disposizione; – il comma 6 dell'articolo 8 prevede l'intesa in sede di Conferenza unificata ai fini dell'adozione di uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili con i quali sono individuati specifici progetti volti a promuovere la sperimentazione di servizi di *sharing mobility*, da finanziare con una determinata quota del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale;

– il comma 7 dell'articolo 8, alla lettera b) prevede l'intesa in sede di Conferenza unificata ai fini dell'adozione del decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili con i quale sono definiti i costi *standard* e i livelli adeguati dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, ai fini della ripartizione delle risorse stanziare per l'esercizio 2022 sul Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale; In proposito, come già anticipato, si ricorda come la Corte costituzionale ritenga che «nella perdurante inattuazione della legge n. 42 del 2009, che non può non tradursi in incompiuta attuazione dell'articolo 119 Cost., l'intervento dello Stato sia ammissibile nei casi in cui, come quello di specie, esso risponda all'esigenza di assicurare un livello uniforme di godimento dei diritti tutelati dalla Costituzione stessa (sentenza n. 232 del 2011). Come questa Corte ha già avuto modo di precisare in relazione a norme censurate analoghe a quelle in esame, siffatti interventi si configurano, appunto, come "portato tempora-

neo della perdurante inattuazione dell'articolo 119 Cost. e di imperiose necessità sociali, indotte anche dalla attuale grave crisi economica nazionale e internazionale" (sentenza n. 121 del 2010), che ben possono tutt'oggi essere ritenute giustificazioni sufficienti per legittimare l'intervento del legislatore statale limitativo della competenza legislativa residuale delle Regioni nella materia del trasporto pubblico locale, allo scopo, appunto, di assicurare un livello uniforme di godimento dei diritti tutelati dalla Costituzione stessa (sentenza n. 232 del 2011). Le suindicate finalità e il contesto nel quale è stato realizzato l'intervento del legislatore statale diretto a garantire un contributo al finanziamento del trasporto pubblico locale, per garantire quelle esigenze di omogeneità nella fruizione del servizio che rispondono ad inderogabili esigenze unitarie, valgono pertanto a differenziare la fattispecie in esame dalle ipotesi, soltanto apparentemente omologhe, in cui il legislatore statale, in materia di competenza regionale, prevede finanziamenti vincolati, ovvero rimette alle Regioni una determinata materia pretendendo poi di fissare anche la relativa disciplina (sentenza n. 10 del 2010)». Così la sentenza n. 273 del 2013 sull'istituzione del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle Regioni a statuto ordinario;

– il comma 10 dell'articolo 8 prevede l'intesa in sede di Conferenza unificata ai fini dell'adozione, entro il 31 luglio 2022, del decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili con cui sono individuati e, successivamente, aggiornati almeno ogni tre anni, i sottosistemi e i livelli manutentivi per i quali è obbligatoria la trasmissione dei dati, la modulistica uniforme per l'acquisizione e la comunicazione dei dati, le modalità di contestazione dell'inadempimento, nonché i criteri di quantificazione delle sanzioni.

Si segnala inoltre che il comma 12 dell'articolo 8 prevede che con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili si provveda all'assegnazione dei contributi ai singoli interventi immediatamente cantierabili previsti dal programma di ammodernamento delle ferrovie regionali, nonché l'acquisto di materiale rotabile. Con lo stesso decreto sono definiti altresì l'entità massima dei contributi riconoscibili, tenendo conto di eventuali ulteriori fonti di finanziamento, il cronoprogramma degli interventi, nonché le ipotesi e le modalità di revoca dei contributi riconosciuti. A tale riguardo, si ricorda che nella sentenza n. 7 del 2016 della Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 10-bis, del decreto legge n. 133 del 2014, nella parte in cui non prevedeva che l'approvazione del Piano di ammodernamento dell'infrastruttura ferroviaria avvenisse d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni. In particolare, come evidenziato dalla stessa Corte, l'articolo 1, comma 10-bis, impugnato, attribuisce al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti la redazione del Piano di ammodernamento dell'infrastruttura ferroviaria, per individuare le linee ferroviarie su cui intervenire con opere di interesse pubblico nazionale o europeo. In quella pronuncia la Corte sottolinea che

«il Piano di ammodernamento della rete ferroviaria non ha ad oggetto specifiche opere, ma la sola individuazione dei tratti della rete bisognosi di intervento, e concerne perciò una prospettiva necessariamente unitaria, che non si presta ad essere parcellizzata con riferimento alla posizione di ciascuna Regione. È per questa ragione che la sede naturale ove raggiungere l'intesa deve ravvisarsi nella Conferenza Stato-Regioni (sentenze n. 33 del 2011, n. 278 del 2010 e n. 62 del 2005). Nella medesima pronuncia, la Corte ha peraltro ribadito che "questa Corte (sentenza n. 51 del 2008), con riferimento alla determinazione dei diritti aeroportuali e alla redazione dei piani di intervento sulle infrastrutture, ha già ritenuto che si verifica un concorso tra competenze esclusive statali ("tutela della concorrenza") e competenze regionali ("porti e aeroporti", e "governo del territorio"), che non può essere disciplinato secondo il criterio della prevalenza ed esige quindi l'introduzione di moduli collaborativi».

Al riguardo, si valuti l'opportunità di approfondire la disposizione, valutando l'introduzione della previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, prima di procedere all'adozione del suddetto decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili con il quale si provvede, tra le altre cose, ad assegnare i contributi ai singoli interventi immediatamente cantierabili previsti dal programma di ammodernamento delle ferrovie regionali.

Il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 68 del 2022 consta di 13 articoli suddivisi in 59 commi.

L'articolo 1 reca disposizioni di semplificazione e accelerazione delle procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di verifica preventiva dell'interesse archeologico in relazione agli interventi compresi nel «Programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nella città di Roma» (commi 1 e 2).

È inoltre prevista (dal comma 3): l'applicazione di penali in caso di ritardo nell'esecuzione delle lavorazioni rispetto al cronoprogramma delle opere mitigatrici o risolutive delle interferenze; la sottoscrizione, da parte della società «Giubileo 2025», di apposite convenzioni con ANAS S.p.a., in qualità di centrale di committenza, per l'affidamento degli interventi per la messa in sicurezza e la manutenzione straordinaria delle strade previsti dal citato «programma dettagliato»; l'applicazione, agli affidamenti per la realizzazione degli interventi e per l'approvvigionamento di beni e servizi utili ad assicurare l'accoglienza e la funzionalità del Giubileo, delle semplificazioni previste per l'affidamento dei contratti pubblici PNRR-PNC. Si autorizzano Roma Capitale e la Città metropolitana di Roma Capitale a sottoscrivere apposite convenzioni con ANAS S.p.a. per l'affidamento degli interventi per la messa in sicurezza e la manutenzione delle strade comunali di Roma Capitale e per lo sviluppo e la riqualificazione funzionale delle strade di penetrazione e grande collegamento, al fine di assicurarne la celere realizzazione e rimuovere le situazioni di emergenza connesse al traffico e alla mobilità in vista dei flussi di pellegrinaggio e turistici previsti in occasione del Giubileo; limitatamente agli



affidamenti di importo inferiore alle soglie europee, la selezione degli operatori economici da parte di ANAS S.p.a. può avvenire, nel rispetto del principio di rotazione, anche nell'ambito di accordi quadro (comma 4).

È previsto il riconoscimento ad ANAS da parte di Roma Capitale e della Città metropolitana di Roma Capitale di una quota a valere sulle risorse assegnate (comma 5).

Si prevede, infine, che le risorse relative agli interventi di competenza della Città metropolitana di Roma Capitale possano essere utilizzate anche per l'esecuzione di interventi di viabilità comunale in continuità con quelli della medesima Città metropolitana (comma 6).

L'articolo 2 prevede l'adozione di un regolamento per la disciplina del procedimento di approvazione dei progetti e del controllo sulla costruzione e l'esercizio delle dighe (comma 1) e dispone incentivi economici a favore dei dipendenti di livello non dirigenziale in servizio nel Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, per lo svolgimento di specifiche funzioni di vigilanza tecnica sui lavori e sull'esercizio delle dighe e delle opere di derivazione, nonché di istruttoria di progetti e di valutazione della sicurezza (commi 2 e 3). L'intervento in esame è volto a ridurre i tempi di approvazione dei progetti relativi agli interventi afferenti alla costruzione, alla manutenzione e alla messa in sicurezza delle dighe, in coerenza con le previsioni del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché a rafforzare l'attività di vigilanza sul loro esercizio.

L'articolo 3, nei commi da 1 a 4, istituisce un fondo per il finanziamento di opere di adeguamento infrastrutturale delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera e disciplina alcuni aspetti procedurali relativi all'individuazione, all'approvazione ed alla realizzazione degli interventi.

Il comma 5 apporta alcune modifiche puntuali alle disposizioni della legge di bilancio per il 2022 (articolo 1, commi 475 e 476) che istituiscono due fondi per la costruzione di nuove caserme e per l'esecuzione di interventi straordinari su quelle già esistenti, rispettivamente, nello stato di previsione del Ministero della difesa per l'Arma dei Carabinieri e nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per la Guardia di Finanza.

L'articolo 4, commi da 1 a 3, da un lato, autorizza il Commissario straordinario a realizzare un ulteriore punto di attracco nella laguna di Venezia al fine di garantire lo svolgimento dell'attività crocieristica per il 2022; dall'altro, reca un'autorizzazione di spesa in favore dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico orientale per l'adeguamento delle banchine dei porti di Monfalcone e Trieste.

Il comma 4 prevede che l'Autorità per la Laguna di Venezia sia ridenominata «Autorità per la Laguna di Venezia – Nuovo Magistrato alle acque». Sono inoltre previste modifiche puntuali alla disciplina inerente ai compiti dell'Autorità. Prevede altresì che alla nomina del Presidente dell'Autorità si proceda d'intesa con il Sindaco della Città metropolitana di Venezia e che lo statuto sia adottato dal Presidente dell'Autorità, sentiti il Presidente della Regione Veneto e il Sindaco della città metropolitana di Venezia.

Il comma 5 inserisce tra i compiti del Comitato di indirizzo, coordinamento e controllo per la salvaguardia di Venezia l'eventuale rimodulazione delle risorse stanziare per l'attuazione degli interventi pianificati.

L'articolo 5 reca alcune disposizioni urgenti volte ad assicurare la funzionalità dell'impianto funiviario di Savona.

L'articolo 6 reca misure di semplificazione e di accelerazione per la realizzazione degli interventi inseriti nei piani di sviluppo aeroportuale.

L'articolo 7 apporta una serie di modifiche al codice della strada, al fine di ridurre gli oneri amministrativi a carico degli utenti, di favorire lo sviluppo della mobilità sostenibile e di incrementare la sicurezza della circolazione stradale (comma 1).

Inoltre, esso rimette ad un decreto del MIMS la disciplina delle modalità di annotazione sul documento unico dell'eccesso di massa connesso al sistema di propulsione installato (comma 2).

Esso modifica anche il decreto-legge n. 162 del 2019, portando da 12 a 24 mesi la proroga della sperimentazione sui mezzi di micromobilità elettrica (comma 3).

Da ultimo, dispone la sospensione dell'aumento dei pedaggi delle autostrade A24 e A25 dal 1° luglio fino al 31 dicembre 2022 o, se anteriore, fino alla conclusione della verifica della sussistenza delle condizioni per la prosecuzione del rapporto concessorio in essere (comma 4).

L'articolo 8 reca previsioni volte a migliorare la programmazione dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale e, più in generale, della mobilità locale in tutte le sue modalità. A tal fine, sono introdotte delle modifiche alla denominazione, alla struttura e ai compiti dell'Osservatorio nazionale per il supporto alla programmazione e per il monitoraggio della mobilità pubblica locale sostenibile; sono precisate le modalità di destinazione e ripartizione di risorse di Fondi statali; è disposta la trasmissione all'Osservatorio dei dati dell'attività manutentiva programmata; infine, è autorizzata la spesa per la realizzazione degli interventi immediatamente cantierabili per l'ammodernamento delle ferrovie regionali.

L'articolo 9 contiene una serie di interventi urgenti per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. L'articolo in esame, inoltre, reca ulteriori disposizioni in materia di prove per l'idoneità della guida, alcune modifiche al codice della nautica da diporto, nonché l'inclusione del Porto di Termoli tra i porti dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico meridionale.

Il comma 7 stabilisce che l'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria su immobili in uso per finalità istituzionali alle Amministrazioni dello Stato, possano essere curati dalle medesime Amministrazioni utilizzatrici quando l'importo dei lavori risulti inferiore a 100.000 euro.

L'articolo 10 reca alcune disposizioni urgenti in materia di opere pubbliche di particolare complessità o di rilevante impatto, con particolare riguardo ai progetti del PNRR. L'articolo in particolare, inoltre, reca delle ulteriori norme per assicurare la funzionalità del Consiglio Superiore dei lavori pubblici.

L'articolo 11, comma 1, reca delle disposizioni relative all'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie per quanto concerne gli utenti dei mezzi di trasporto, estendendo al 30 settembre 2022 l'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di cui all'articolo 10-*quater* del decreto-legge n. 52 del 2021 su tutti i mezzi di trasporto indicati al comma 1, lettera *a*), del medesimo articolo 10-*quater* fatta eccezione per gli aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone.

Il comma 1, lettera *b*), proroga al 30 settembre 2022 il termine – scaduto il 15 giugno e già precedentemente esteso –, entro il quale è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie ai lavoratori, utenti e visitatori di determinate strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali.

Il comma 2 prevede che, per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei cicli di istruzione nelle istituzioni scolastiche, per l'anno scolastico 2021-2022, non si applichi l'obbligo di utilizzo delle mascherine di protezione delle vie respiratorie.

L'articolo 12 autorizza la spesa di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 al fine di consentire il corretto funzionamento delle Commissioni tecniche VIA-VAS e PNRR-PNIEC e disciplina la copertura degli oneri conseguenti.

L'articolo 13 dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Sul testo sono pervenute le proposte di modifica e di integrazione della Conferenza delle regioni e delle province autonome. La Conferenza delle regioni e delle province autonome richiede modifiche concernenti:

- le infrastrutture portuali della Regione Abruzzo (articolo 4);
- il Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale; l'avvalimento di competenze e professionalità a favore del Presidente-Commissario; la gestione commissariale e la cessazione della concessione funiviaria (articolo 5);
- misure per il sostegno del settore del trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri sottoposto a obbligo di servizio pubblico; Istituzione di un Fondo dedicato alla sperimentazione di servizi di *sharing mobility*; la realizzazione della stazione MIND – Cascina Merlata – *Stephenson* (articolo 8);
- semplificazioni delle procedure per la realizzazione degli interventi delle Olimpiadi Milano – Cortina 2026; la variazione del termine per il rilascio autorizzazione paesaggistica per interventi finanziari con risorse del PNRR e PNC (articolo 10).

Come di consueto ritengo che la Commissione possa richiedere alle Commissioni di merito di tenere nella massima considerazione le proposte di modifica pervenute.

Formula una proposta di parere favorevole con una condizione e un'osservazione (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021**

C. 3634 Governo, approvato dal Senato

(Parere alla X Commissione della Camera)

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Il deputato Roberto PELLA (*FI*), *relatore*, ricorda che la Commissione ha già esaminato il provvedimento, esprimendo, nella seduta del 30 marzo 2022 un parere favorevole con una condizione e un'osservazione. La condizione è stata recepita nel prosieguo dell'*iter* parlamentare. L'osservazione non è stata recepita. Propongo quindi di ribadirla nel parere che la Commissione è chiamata ad esprimere nella seduta odierna.

Per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite si rileva come il disegno di legge intervenga sulla materia «tutela della concorrenza», attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettera *e*) della Costituzione.

La proposta incide inoltre, con riferimento a singole disposizioni, sulle materie «mercati finanziari», «ordinamento civile» e «tutela dell'ambiente» attribuite alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere *e*), *l*), *s*); sulle materie «governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto, distribuzione nazionale dell'energia» e «tutela della salute» attribuite alla competenza legislativa concorrente dello Stato e delle regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, e sulla materia trasporto pubblico locale di competenza legislativa residuale delle regioni, in base all'articolo 117, quarto comma, della Costituzione.

Si richiama in proposito la sentenza n. 222 del 2005 della Corte costituzionale, che ha appunto qualificato il trasporto pubblico locale come materia da ricondurre alla competenza residuale regionale.

La giurisprudenza della Corte costituzionale ha sottolineato il carattere trasversale della materia «tutela della concorrenza», alla luce del suo carattere finalistico; tale materia si intreccia quindi facilmente con altre attribuite alla competenza legislativa concorrente o con quella residuale regionale (si veda in tal senso la sentenza n. 93 del 2017); ad essa è inoltre sotteso «l'intendimento del legislatore costituzionale del 2001 di unificare in capo allo Stato strumenti di politica economica che attengono allo sviluppo dell'intero Paese» (sentenza n. 14 del 2004). A fronte di questo intreccio di competenze, il provvedimento prevede forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali.

In particolare:

– l'articolo 2, comma 1 prevede il parere in sede di Conferenza unificata ai fini dell'adozione dei decreti legislativi attuativi della delega per la mappatura e la trasparenza dei regimi concessori di beni pubblici;

– i commi 1 e 4 dell'articolo 4 prevedono l'intesa in sede di Conferenza unificata ai fini dell'adozione dei decreti legislativi volti a riordinare e semplificare la disciplina in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive;

– il comma 3 dell'articolo 8, ai fini dell'adozione di uno o più decreti legislativi di riordino della materia dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (anche tramite l'adozione di un apposito testo unico), prevede il parere o l'intesa in sede di Conferenza unificata, a seconda degli ambiti materiali contenuti nel provvedimento e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dal comma 2 per ciascuno dei suddetti ambiti;

– il comma 3 dell'articolo 10 prevede il parere in sede di Conferenza unificata ai fini dell'adozione del decreto legislativo per la revisione del trasporto pubblico non di linea;

– il comma 1, lettera *a*), dell'articolo 16, al capoverso 7 prevede l'intesa in sede di Conferenza unificata ai fini dell'adozione del decreto del Ministro della salute con cui sono definite le modalità per la richiesta di accreditamento di nuove strutture o per l'avvio di nuove attività in strutture preesistenti;

– il comma 1 dell'articolo 20, al capoverso 2, in materia di lavorazione del plasma raccolto dai servizi trasfusionali italiani per la produzione di medicinali emoderivati dotati dell'autorizzazione all'immissione in commercio in Italia, prevede l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni ai fini dell'adozione del decreto del Ministro della salute con cui è predisposto lo schema tipo di convenzione da stipularsi tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, singolarmente o consorziandosi tra loro, e le aziende autorizzate alla lavorazione del plasma per la produzione di medicinali emoderivati;

– i capoversi 4 e 9 del comma 1 del medesimo articolo prevedono, invece, il parere della Conferenza Stato-regioni, da un lato, per l'adozione del decreto del Ministro della salute con cui è approvato l'elenco delle aziende autorizzate alla stipula delle predette convenzioni e, dall'altro, per la definizione da parte del Ministero della salute di specifici programmi finalizzati al raggiungimento dell'autosufficienza nella produzione di medicinali emoderivati prodotti da plasma nazionale;

– il comma 3 dell'articolo 27, prevede il parere e, per i profili di competenza regionale, l'intesa, in sede di Conferenza unificata per l'adozione dei decreti legislativi attuativi della delega al Governo per la revisione dei procedimenti amministrativi in funzione di sostegno alla concorrenza; Al riguardo, si valuti l'opportunità di distinguere meglio i principi e criteri direttivi per la cui attuazione sarà necessario il parere in sede di Conferenza unificata e quelli per i quali sarà necessaria l'intesa, come pe-

raltro previsto dal comma 3 dell'articolo 8 per i decreti legislativi attuativi della delega in materia di servizi pubblici locali;

– il comma 2 dell'articolo 28 prevede l'intesa in sede di Conferenza unificata per l'adozione dei decreti legislativi attuativi della delega in materia di semplificazione dei controlli sulle attività economiche.

Si segnala inoltre che il comma 4 dell'articolo 9 prevede che il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili proponga l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 8 della legge n. 131 del 2003, ai fini dell'avvio delle procedure di affidamento, in caso di omessa pubblicazione, nei termini prescritti dalla disposizione, dei bandi di gara ovvero di mancato affidamento, entro la medesima data, con procedure ad evidenza pubblica, dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale in scadenza.

A tale proposito, ricordo che l'articolo 8 della legge n. 131 del 2003 prevede che nei casi e per le finalità previsti dall'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente per materia, anche su iniziativa delle regioni o degli enti locali, assegni all'ente interessato un congruo termine per adottare i provvedimenti dovuti o necessari; decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei ministri, sentito l'organo interessato, su proposta del Ministro competente o del Presidente del Consiglio dei ministri, adotta i provvedimenti necessari, anche normativi, ovvero nomina un apposito commissario. Alla riunione del Consiglio dei ministri partecipa il Presidente della Giunta regionale della regione interessata al provvedimento (comma 1). Qualora l'esercizio del potere sostitutivo si renda necessario al fine di porre rimedio alla violazione della normativa comunitaria, gli atti ed i provvedimenti di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro competente per materia (comma 2). Nei casi di assoluta urgenza, qualora l'intervento sostitutivo non sia procrastinabile senza mettere in pericolo le finalità tutelate dall'articolo 120 della Costituzione, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, anche su iniziativa delle regioni o degli enti locali, adotta i provvedimenti necessari, che sono immediatamente comunicati alla Conferenza Stato-regioni o alla Conferenza Stato-Città e autonomie locali, allargata ai rappresentanti delle Comunità montane, che possono chiederne il riesame (comma 4).

Per quanto riguarda il contenuto del disegno di legge, che si compone di 36 articoli, l'articolo 1 illustra le finalità della legge, volta a promuovere lo sviluppo della concorrenza, anche al fine di garantire l'accesso ai mercati di imprese di minori dimensioni, nonché di contribuire al rafforzamento della giustizia sociale, di migliorare la qualità e l'efficienza dei servizi pubblici e di potenziare lo sviluppo degli investimenti e dell'innovazione in funzione della tutela dell'ambiente, della sicurezza e del diritto alla salute dei cittadini.

L'articolo 2, comma 1, delega il Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge in esame, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentita la Conferenza unificata, un decreto legislativo per la costituzione e il coordinamento di un sistema informativo di rilevazione delle concessioni di beni pubblici al fine di promuovere la massima pubblicità e trasparenza, anche in forma sintetica, dei principali dati e delle informazioni relativi a tutti i rapporti concessori, tenendo conto delle esigenze di difesa e sicurezza.

Il comma 2 elenca i principi e criteri direttivi che devono essere da rispettare nell'adozione del decreto legislativo.

L'articolo 3 proroga al 31 dicembre 2023 l'efficacia delle concessioni demaniali (marittime, lacuali e fluviali) e dei rapporti di gestione di strutture turistico-ricreative e sportive in aree ricadenti nel demanio marittimo e, conseguentemente, riconosce il carattere di non abusività dell'occupazione dello spazio demaniale ad essi connessa sino a tale data. In presenza di ragioni oggettive che impediscono la conclusione della procedura selettiva entro il 31 dicembre 2023 (a causa ad esempio della pendenza di un contenzioso o di difficoltà di espletamento della procedura stessa), si prevede la possibilità di differimento del termine di scadenza delle concessioni per il tempo strettamente necessario e comunque non oltre il 31 dicembre 2024 (comma 3).

L'articolo 4 delega il Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge in esame, uno o più decreti legislativi volti a riordinare e semplificare la disciplina in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali, per finalità turistico-ricreative e sportive, ivi incluse quelle affidate ad associazioni e società senza fini di lucro, con esclusione delle concessioni relative ad aree, strutture e infrastrutture dedicate alla cantieristica navale, all'acquacoltura e alla mitilicoltura.

L'articolo 5 introduce il principio dell'evidenza pubblica nell'affidamento delle concessioni delle aree demaniali portuali e banchine, recando una nuova disciplina delle modalità per il rilascio del titolo e per l'esercizio della gestione da parte del concessionario attraverso la novella dell'articolo 18 della legge n. 84 del 1994 (di riordino della legislazione in materia portuale).

L'articolo 6, comma 1, elenca le disposizioni che si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge in esame, al fine di valorizzare adeguatamente le reti di distribuzione del gas di proprietà degli enti locali e di rilanciare gli investimenti nel settore della distribuzione del gas naturale, accelerando al contempo le procedure per l'effettuazione delle gare per il servizio di distribuzione di gas naturale previste dal Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale (D.M. n. 226 del 2011).

L'articolo 7 modifica la disciplina sulle concessioni di grande derivazione idroelettrica.

Il comma 1 novella la disciplina relativa alle procedure di affidamento delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua per uso idroelettrico di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 79 del 1999. La prima modifica dispone che le procedure di assegnazione delle concessioni sono effettuate secondo parametri competitivi, equi e trasparenti, tenendo conto della valorizzazione economica dei canoni concessori e degli interventi di miglioramento della sicurezza delle infrastrutture esistenti e di recupero della capacità di invaso. La seconda modifica prevede che le procedure di assegnazione debbano essere avviate comunque non oltre il 31 dicembre 2023. In difetto, lo Stato interviene in via sostitutiva. La terza modifica introduce una disciplina speciale o temporanea che consente, per le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche che prevedono un termine di scadenza anteriore al 31 dicembre 2024, incluse quelle già scadute, la prosecuzione dell'esercizio da parte del concessionario uscente, per il tempo strettamente necessario al completamento delle procedure di assegnazione e comunque non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore della legge.

I commi 2 e 3 riguardano le grandi concessioni di derivazione idroelettrica nel Trentino Alto-Adige, posto che le province autonome di Trento e Bolzano hanno in materia una competenza esclusiva, a differenza delle altre regioni.

L'articolo 8 reca la delega al Governo per il riordino della materia dei servizi pubblici locali, da esercitare anche tramite l'adozione di un apposito testo unico (comma 1).

Nell'esercizio della delega, il Governo è tenuto ad attenersi a determinati principi e ai criteri direttivi (comma 2). La delega è esercitata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Nella relativa procedura di adozione, si prevede, sugli schemi di decreto legislativo, il parere o l'intesa in sede di Conferenza unificata a seconda degli ambiti materiali contenuti nel provvedimento, nonché – a seguito di modifiche approvate dal Senato – il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, oltre che quello dell'ARERA (comma 3).

L'articolo 9 reca disposizioni volte a dare seguito all'intenzione legislativa – emersa a più riprese nel recente passato – di mettere a regime il sistema dell'affidamento mediante procedure di pubblica evidenza nel trasporto pubblico locale (TPL).

L'articolo 10 contiene una delega al Governo volta a rivedere la disciplina in materia di trasporto pubblico non di linea (vale a dire taxi e noleggio con conducente – NCC). Il decreto delegato dovrà essere adottato entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, su proposta del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, e non dovrà comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 11 interviene con alcune modifiche all'articolo 37 del decreto-legge n. 201 del 2011 al fine di rafforzare i meccanismi di risoluzione delle controversie tra operatori economici che gestiscono reti, infrastrutture e servizi di trasporto e i consumatori.



L'articolo 12 prevede che la Corte dei conti si pronunci sull'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta nelle stesse società già costituite. La disposizione dispone in merito all'oggetto e alle modalità di tale pronuncia ed ai relativi obblighi di trasmissione. La pubblica amministrazione è obbligata a dare pubblicità al parere reso dalla Corte dei conti e a motivare l'eventuale scelta di procedere secondo la propria deliberazione quando tale parere sia, in tutto o in parte, negativo. La disposizione interviene, inoltre, sulla disciplina sanzionatoria, prevedendo l'applicazione della sanzione della cancellazione d'ufficio dal registro delle imprese della società a controllo pubblico che non abbia depositato il bilancio di esercizio o non abbia compiuto atti di gestione per oltre due anni consecutivi (in luogo di tre anni previsti dalla disciplina vigente).

L'articolo 13 novella l'articolo 1, comma 697, della legge di bilancio 2021 (legge n. 178 del 2020), in materia di dotazione della rete autostradale di punti di ricarica elettrica veloce, prevedendo l'obbligo per i concessionari autostradali di selezionare l'operatore che richiama di installare colonnine di ricarica mediante procedure competitive, trasparenti e non discriminatorie, nel rispetto del principio di rotazione e che prevedano l'applicazione di criteri premiali per le offerte in cui si propone l'utilizzo di tecnologie altamente innovative. È altresì stabilito che anche le concessioni in essere e non ancora oggetto di rinnovo devono prevedere l'installazione di colonnine di ricarica per veicoli elettrici nelle aree di servizio.

L'articolo 14 integra la disciplina dell'Anagrafe degli impianti di distribuzione dei carburanti, prevedendo l'obbligo, per i titolari di autorizzazione o di concessione, dell'aggiornamento periodico dell'anagrafe, secondo le modalità e i tempi indicati con decreto direttoriale del Ministero della transizione ecologica. In caso di mancato adempimento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di 15.000 euro per ciascuna mancata dichiarazione.

L'articolo 15 reca alcune novelle al Codice dell'ambiente (decreto legislativo n. 152 del 2006) relative:

- alla scelta – da parte delle utenze non domestiche che producono i cosiddetti rifiuti assimilati agli urbani – di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato (comma 1);
- ai compiti dell'ARERA (comma 2);
- nonché all'esclusione, dal novero dei soggetti coinvolti nell'accordo di programma CONAI sui rifiuti di imballaggio, dei gestori delle piattaforme di selezione (comma 3).

L'articolo 16, comma 1, lettera *a*) modifica la disciplina sull'accreditamento istituzionale – da parte della regione – relativo a nuove strutture sanitarie o sociosanitarie, pubbliche o private, o a nuove attività in strutture preesistenti; tale novella, tra l'altro, sopprime la possibilità di un accreditamento provvisorio. La successiva lettera *b*) modifica la disciplina sulla selezione dei soggetti privati – strutture sanitarie e socio-sanitarie, professionisti sanitari, organizzazioni autorizzate per l'erogazione di cure

domiciliari – titolari del suddetto accreditamento, ai fini della stipulazione degli accordi contrattuali con il Servizio sanitario nazionale; la novella, tra l'altro, introduce la previsione di una selezione periodica, basata su criteri oggettivi, indicati in un avviso della regione. La novella di cui alla lettera *c*) specifica che il mancato adempimento, nel termine indicato dalla relativa disciplina, degli obblighi di alimentazione del fascicolo sanitario elettronico (FSE) costituisce grave inadempimento degli obblighi assunti mediante la stipulazione dell'accordo (tra il Servizio sanitario e una struttura pubblica o privata). La novella di cui alla lettera *d*) reca alcune norme in materia di sanità integrativa, con riferimento alle prestazioni che possono essere erogate da parte dei fondi integrativi in senso stretto del Servizio sanitario nazionale – cosiddetti Fondi *doc* – all'istituzione dell'osservatorio sulle varie forme di sanità integrativa e al monitoraggio da parte del Ministero della salute sulle medesime forme.

Il comma 2 integra la disciplina sugli obblighi di pubblicazione, sul proprio sito *internet* istituzionale, relativi agli enti, aziende e strutture, pubblici e privati, che erogano prestazioni con accreditamento istituzionale da parte del Servizio sanitario nazionale; la novella richiede la pubblicazione anche dei bilanci certificati e dei dati sugli aspetti qualitativi e quantitativi dei servizi erogati e sull'attività medica svolta.

L'articolo 17 modifica la disciplina sull'obbligo, a carico dei grossisti di farmaci, di detenzione di un assortimento relativo ai medicinali oggetto di autorizzazione all'immissione in commercio ed ammessi a rimborso a carico del Servizio sanitario nazionale e ad alcuni medicinali omeopatici. La novella, tra l'altro, sopprime la percentuale fissa del novanta per cento (relativa all'ampiezza minima dell'assortimento).

L'articolo 18, comma 1, abroga la norma che esclude la possibilità di inserimento con decorrenza anteriore alla data di scadenza della tutela brevettuale – relativa al medicinale di riferimento – dei medicinali equivalenti nell'ambito dei medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale.

I commi 2 e 3 esplicitano gli effetti già compresi implicitamente nel testo originario (il quale constava della sola norma abrogatoria), ammettendo esplicitamente che i medicinali in oggetto siano eventualmente classificati a carico del Servizio sanitario nazionale prima della suddetta data di scadenza, con possibilità di applicazione del regime di rimborsabilità già dal giorno successivo a tale data.

L'articolo 19 introduce, con riferimento ad alcune fattispecie di medicinali, una disciplina specifica, di natura suppletiva, per l'inclusione degli stessi nell'elenco dei medicinali rimborsabili (da parte del Servizio sanitario nazionale), con la connessa determinazione di un prezzo di rimborso. Tale disciplina viene posta per l'ipotesi di mancata presentazione della domanda di rimborsabilità da parte dell'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio e concerne esclusivamente: i medicinali orfani; altri farmaci di eccezionale rilevanza terapeutica e sociale, previsti in una specifica deliberazione dell'Azienda Italiana del Farmaco (AIFA), adottata su proposta della propria Commissione consultiva tec-

nico-scientifica; i medicinali utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in strutture ad esso assimilabili.

L'articolo 20 interviene sulla disciplina relativa al sistema di produzione dei medicinali emoderivati, individuandone i principi di donazione volontaria e gratuità del sangue e definendo quali indennizzi ristorativi sono compatibili con tale sistema. In particolare viene chiarito che i medicinali emoderivati prodotti dal plasma raccolto dai servizi trasfusionali italiani sono destinati al soddisfacimento del fabbisogno nazionale e sono utilizzati prioritariamente rispetto agli equivalenti commerciali. Viene inoltre specificato che il plasma raccolto deve provenire esclusivamente dalla donazione volontaria, che sia anche periodica, responsabile, anonima e gratuita, del sangue umano e dei suoi componenti (comma 1).

Con riguardo al comma 1, al capoverso art. 15, comma 2, si valuti l'opportunità di utilizzare la formulazione «previa intesa in sede di Conferenza» ai fini della stipula delle convenzioni con le aziende autorizzate alla lavorazione del plasma per la produzione di medicinali emoderivati.

Per la lavorazione del plasma nazionale, si considera necessario stipulare apposite convenzioni tra le regioni o le province autonome e le aziende produttrici di medicinali emoderivati, sulla base di uno schema tipo definito con decreto del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome (comma 2).

Sono inoltre definiti specifici requisiti di accesso per le aziende produttrici di medicinali emoderivati alla lavorazione del plasma nazionale tramite le convenzioni, tra cui l'ubicazione degli stabilimenti di lavorazione, frazionamento e produzione in Stati membri dell'Unione europea o in Stati terzi con cui sono previsti accordi di mutuo riconoscimento con l'Unione europea, in cui il plasma raccolto sul proprio territorio derivi soltanto da donatori volontari non remunerati (comma 3).

Le aziende autorizzate alla stipula delle convenzioni devono essere inserite in un apposito elenco approvato con decreto del Ministro della salute (comma 4), specificando la documentazione da presentare ai fini dell'inserimento in tale elenco delle aziende autorizzate alla stipula delle convenzioni e rinviando ad un decreto del Ministro della salute, la definizione delle modalità di presentazione e di valutazione, da parte dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), delle istanze presentate (comma 5).

Presso le aziende convenzionate deve essere conservata specifica documentazione da esibire a richiesta dell'autorità sanitaria nazionale o regionale, al fine di individuare le donazioni di plasma da cui il prodotto finito è derivato (comma 6).

I lotti di medicinali emoderivati da plasma nazionale, prima della loro restituzione alle regioni e alle province autonome, fornitrici del plasma, devono essere sottoposti, con esito favorevole, al controllo di Stato, secondo le procedure europee, in un laboratorio della rete europea (comma 7).

Le aziende convenzionate devono documentare, per ogni lotto di produzione di emoderivati, compresi gli intermedi, le regioni e le province

autonome di provenienza del plasma utilizzato, il rispetto delle buone pratiche di fabbricazione e di tutte le altre norme stabilite dall'Unione europea, nonché l'esito del controllo di Stato (comma 8).

La norma individua le risorse finanziarie necessarie a garantire l'incentivazione alla donazione di plasma, prevedendo che siano definiti dal Ministero della salute, sentiti il Centro Nazionale Sangue e la Conferenza Stato-regioni, programmi finalizzati al raggiungimento dell'autosufficienza nella produzione di medicinali emoderivati prodotti da plasma nazionale derivante dalla donazione volontaria, periodica, responsabile, anonima e gratuita (comma 9).

Inoltre, al fine di promuovere la donazione volontaria e gratuita di sangue e di emocomponenti, viene autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dal 2022, per la realizzazione da parte del Ministero della salute, in collaborazione con il Centro Nazionale Sangue e le associazioni e le federazioni di donatori volontari di sangue, di iniziative, campagne e progetti di comunicazione e informazione istituzionale (comma 10).

In base alla disciplina transitoria (comma 12) si stabilisce che, nelle more dell'adozione dei decreti di cui ai commi 2, 4 e 5 in attuazione di quanto previsto dalle norme in esame, devono continuare a trovare applicazione le convenzioni stipulate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge mentre ove necessario per garantire la continuità delle prestazioni assistenziali devono essere stipulate nuove convenzioni.

L'articolo 21 modifica la disciplina sul conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa nell'ambito degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale. Le modifiche concernono: la composizione della commissione che procede alla selezione dei candidati; la soppressione della possibilità di scelta (da parte del direttore generale dell'ente o azienda) di un candidato diverso da quello avente il miglior punteggio; gli elementi da pubblicare sul sito internet dell'ente o azienda prima della nomina.

L'articolo 22 prevede la possibilità di riconoscimento da parte delle regioni o delle province autonome, su richiesta delle università, della validità di diplomi di *master* universitari di secondo livello al fine del soddisfacimento di una delle condizioni poste per alcuni incarichi in enti e aziende del Servizio Sanitario nazionale. In tale ambito, si prevede la possibilità di considerare come equivalente ai corsi già previsti il diploma di master universitario di secondo livello in materia di organizzazione e gestione sanitaria.

L'articolo 23 apporta alcune modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo n. 33 del 2016 che definisce un quadro di regole volto a ridurre i costi per la realizzazione di reti a banda ultra-larga.

L'articolo 24, interviene con l'obiettivo di razionalizzare gli interventi dedicati alla realizzazione di reti di accesso in fibra ottica. L'articolo in questione sostituisce il comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 33 del 2016 prevedendo l'obbligatorietà del coordinamento tra il gestore di infrastrutture fisiche e ogni operatore di rete che esegue diretta-

mente o indirettamente opere di genio civile laddove, sulla base dei piani pubblici sia previsto che due o più operatori intendano realizzare reti in fibra ottica nelle stesse aree.

L'articolo 25 introduce delle disposizioni volte a rendere più efficace il contrasto al persistente fenomeno delle attivazioni inconsapevoli e di quelle fraudolente di servizi di telefonia e di comunicazioni elettroniche.

L'articolo 26 reca alcune modifiche all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di attuazione della direttiva 97/67/CE, recante regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio.

In particolare, al comma 1, stabilisce che il Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, riesami periodicamente l'ambito di applicazione degli obblighi di servizio universale sulla base degli orientamenti della Commissione europea, delle esigenze degli utenti e delle diverse offerte presenti sul mercato nazionale in termini di disponibilità, qualità e prezzo accessibile, segnalando periodicamente al Parlamento le modifiche normative ritenute necessarie in ragione dell'evoluzione dei mercati e delle tecnologie.

Il comma 2, invece, mira ad agevolare l'attività di acquisizione e gestione delle informazioni relative al settore postale, da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

L'articolo 27 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per procedere ad una nuova ricognizione dei regimi amministrativi delle attività private e alla loro semplificazione mediante eliminazione delle autorizzazioni e degli adempimenti non necessari. Sono previsti criteri e principi generali volti, in gran parte, a tipizzare e individuare le attività private soggette ai diversi regimi, semplificare i procedimenti relativi ai provvedimenti autorizzatori, estendere l'ambito delle attività private liberamente esercitabili senza necessità di alcun adempimento, inclusa la mera comunicazione, nonché digitalizzare le procedure. La delega deve essere esercitata entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge in esame.

Il comma 4 prevede che il Governo, entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega, possa adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi.

Con riguardo al comma 4, si valuti l'opportunità di approfondire la formulazione che non consente di individuare in modo inequivoco il termine ultimo per l'emanazione dei decreti legislativi integrativi e correttivi; potrebbe risultare pertanto preferibile fare riferimento all'entrata in vigore di «ciascuno» dei decreti legislativi adottati di modo che il termine per l'esercizio della delega volta all'emanazione di disposizioni integrative e correttive a ciascuno dei decreti legislativi adottati scada, in modo inequivoco, un anno dopo l'entrata in vigore di ciascuno di questi ultimi.

La Commissione parlamentare per la semplificazione verifica periodicamente lo stato di attuazione dell'articolo in esame, su cui riferisce ogni sei mesi alle Camere (comma 5).

L'articolo 28 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per semplificare, rendere più efficaci ed efficienti e coordinare i controlli sulle attività economiche, ed in particolare, eliminare gli adempimenti non necessari, favorire la programmazione dei controlli per evitare duplicazioni, sovrapposizioni e ritardi al normale esercizio dell'attività di impresa, consentire l'accesso ai dati e allo scambio delle informazioni da parte dei soggetti con funzioni di controllo, anche attraverso l'interoperabilità delle banche dati.

L'articolo 29 interviene sulla disciplina della comunicazione unica per la nascita dell'impresa, riducendo da sette a quattro giorni il termine entro cui le amministrazioni competenti comunicano, per via telematica, all'interessato (che ha presentato la comunicazione) e al registro delle imprese (che accoglie la comunicazione) i dati definitivi relativi alle posizioni registrate. Si tratta di dati ulteriori rispetto al codice fiscale e partita IVA, i quali, ai sensi della disciplina già vigente, sono comunicati immediatamente.

L'articolo 30 delega il Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge in esame e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1020, al fine di rafforzare la concorrenza nel mercato unico dell'Unione europea, assicurando adeguati livelli di controllo sulle conformità delle merci, e di promuovere, al contempo, una semplificazione e razionalizzazione del sistema di vigilanza a vantaggio di operatori e utenti finali.

Il comma 2, oltre a recare la clausola d'invarianza finanziaria, dispone che, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità (legge n. 196 del 2009).

L'articolo 31 sostituisce il comma 2 dell'articolo 150 del codice delle assicurazioni private (decreto legislativo n. 209 del 2005), al fine di estendere anche alle imprese di assicurazione con sede legale in altri Stati membri che operano nel territorio della Repubblica (cosiddette imprese comunitarie) la procedura di risarcimento diretto prevista dall'articolo 149 del codice delle assicurazioni private. Per quanto riguarda la nozione di «operatività» nel territorio della Repubblica, si rinvia espressamente agli articoli 23 e 24 del codice delle assicurazioni private, disciplinanti, rispettivamente, le attività in regime di stabilimento e le attività in regime di prestazione di servizi.

L'articolo 32 apporta modifiche alla disciplina sulla valutazione e controllo delle operazioni di concentrazione da parte dell'Autorità garante della concorrenza e il mercato (lett. *a*)), sulle soglie di fatturato da cui scaturisce l'obbligo di notifica delle operazioni di concentrazione (lett. *b*)) e sul trattamento delle imprese comuni (lett. *c*)). Le modifiche sono finalizzate ad adeguare la normativa nazionale alla normativa europea

contenuta nel Regolamento sulle operazioni di concentrazione (Regolamento n. 139/2004/UE).

L'articolo 33 modifica ed integra la disciplina dell'abuso di dipendenza economica nell'attività di subfornitura tra imprese, di cui all'articolo 9 della legge n. 192/1998, introducendo una presunzione relativa (*iuris tantum*) di dipendenza economica nelle relazioni commerciali con un'impresa che offre i servizi di intermediazione di una piattaforma digitale, allorché quest'ultima abbia un ruolo determinante per raggiungere utenti finali e/o fornitori, anche in termini di effetti di rete e/o di disponibilità dei dati.

L'articolo 34 integra la legge n. 287 del 1990, introducendo la disciplina della transazione nei procedimenti amministrativi condotti dall'AGCM in materia di intese restrittive della libertà di concorrenza e abuso di posizione dominante. L'Autorità può decidere in qualsiasi momento di cessare completamente le discussioni finalizzate all'accordo transattivo, qualora ritenga che ne sia comunque compromessa l'efficacia.

L'articolo 35 estende i poteri d'indagine dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Per effetto della novella, l'AGCM in ogni momento – dunque anche al di fuori di procedimenti istruttori – può richiedere, alle imprese o ad enti, informazioni e documenti utili, ai fini dell'applicazione della normativa, nazionale ed europea, che vieta le intese restrittive della libertà di concorrenza e l'abuso di posizione dominante e della normativa sulle operazioni di concentrazione. Le richieste di informazioni devono indicare le relative basi giuridiche, devono essere proporzionate e non obbligano i destinatari ad ammettere un'infrazione. Inoltre, l'Autorità deve riconoscere un congruo periodo di tempo per rispondere alle richieste di informazioni, anche in ragione della complessità delle informazioni in oggetto, comunque non superiore a sessanta giorni, rinnovabili con richiesta motivata. A tale fine, sono novellati gli articoli 12 e 16 della legge n. 287 del 1990.

L'articolo 36 prevede che le disposizioni in esame si applichino alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e le relative disposizioni di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale n. 3 del 2001.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 3*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

*La seduta termina alle ore 15,20.*

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 15,20 alle ore 15,25.

ALLEGATO 1

**Indagine conoscitiva sul processo di attuazione del «regionalismo differenziato» ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione**

**DOCUMENTO CONCLUSIVO APPROVATO**

**SOMMARIO**

1. INTRODUZIONE
2. L'ARTICOLO 116, TERZO COMMA, E IL NEGOZIATO CON EMILIA-ROMAGNA, LOMBARDIA E VENETO
  - 2.1 Le richieste di Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto nell'autunno 2017
  - 2.2 Gli accordi preliminari del febbraio 2018
  - 2.3 Gli ulteriori negoziati nella XVIII Legislatura
  - 2.4 Gli schemi di intesa del febbraio 2019
  - 2.5 Gli sviluppi successivi
3. PROCEDIMENTO E COINVOLGIMENTO DEL PARLAMENTO
  - 3.1 Gli elementi ricavabili dal testo costituzionale
  - 3.2 La questione della «legge-quadro»
  - 3.3 Il coinvolgimento del Parlamento
4. LE COMPETENZE DA TRASFERIRE E IL LORO FINANZIAMENTO
  - 4.1 Il numero di competenze trasferibili e la loro delimitazione
  - 4.2 Il finanziamento delle competenze
5. CONCLUSIONI

**1. INTRODUZIONE**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali ha deliberato, in data 21 marzo 2019, lo svolgimento di un'indagine conoscitiva sul processo di attuazione del regionalismo differenziato ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.

In tal senso, l'indagine si poneva in continuità con l'analoga indagine svolta dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali nella fase conclusiva della scorsa Legislatura, dopo lo svolgimento dei *referendum* consultivi in materia in Lombardia e in Veneto, giungendo all'appro-



vazione di un documento conclusivo nella seduta del 6 febbraio 2018. Il documento esprimeva l'auspicio che l'attivazione delle procedure per il riconoscimento ad alcune regioni di ulteriori forme di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, potesse risolversi in un arricchimento dei contenuti dell'autonomia ordinaria.

Con l'indagine la Commissione intendeva quindi riprendere l'argomento alla luce dei più recenti sviluppi relativi al negoziato avviato con Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto; alle richieste giunte da altre regioni e alle prese di posizione del Governo.

Nell'ambito dell'indagine sono stati auditi la Ministra *pro tempore* per gli affari regionali, Erika Stefani; la Ministra *pro tempore* per il Sud, Barbara Lezzi; il Ministro *pro tempore* dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Sergio Costa; il Ministro *pro tempore* delle infrastrutture e dei trasporti, Danilo Toninelli; il Ministro della salute, Roberto Speranza; il Ministro *pro tempore* per il sud e la coesione territoriale, Giuseppe Luciano Calogero Provenzano; il Ministro *pro tempore* per gli affari regionali e le autonomie, Francesco Boccia; la Ministra *pro tempore* dell'istruzione Lucia Azzolina.

Sono poi stati auditi in qualità di rappresentanti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, il Presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana; il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia; il Presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini; e in qualità di esperti della materia il compianto Prof. Beniamino Caravita di Toritto, ordinario di istituzioni di diritto pubblico nella facoltà di scienze politiche, sociologia e comunicazione dell'università «La Sapienza» di Roma; il Prof. Enzo Maria Marengi, ordinario di diritto amministrativo dell'Università di Salerno; il Prof. Felice Giuffrè, ordinario di istituzioni di diritto pubblico dell'Università degli studi di Catania; il Prof. Gianfranco Cerea, del Dipartimento di economia e *management* dell'Università di Trento; il Prof. Giuseppe Marazzita, docente di istituzioni di diritto pubblico e diritto costituzionale presso l'Università di Teramo; il Prof. Mario Bertolissi, ordinario di diritto costituzionale presso la scuola di giurisprudenza di Padova; il dott. Adriano Giannola, Presidente della SVIMEZ; il Prof. Andrea Giovanardi, docente di diritto tributario presso l'Università di Trento; il Prof. Alfonso Celotto, Professore di diritto costituzionale presso l'Università degli studi di Roma «Roma Tre»; il dottor Vincenzo Atella, amministratore delegato e direttore generale della società SOSE SpA (Soluzioni per il sistema economico) e il dottor Marco Stradiotto, responsabile analisi della finanza pubblica di SOSE SpA.

Alla Commissione sono anche pervenute le memorie scritte dei Consigli regionali di Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto e un'ulteriore documentazione di SOSE SpA.

Il presente documento tiene conto anche delle riflessioni sulle tematiche dell'indagine svolte dalla Ministra per gli affari regionali e le autonomie Maria Stella Gelmini nel corso della sua audizione sulle linee programmatiche di fronte alla Commissione del 3 marzo 2021 e della successiva audizione del 13 luglio 2021.

È stata infine acquisita la relazione del gruppo di lavoro sul regionalismo differenziato istituito dalla ministra Gelmini.

Nel documento sono raccolti gli elementi emersi nel corso dell'indagine con riferimento a tre principali aspetti: in primo luogo, la ricostruzione del negoziato in corso con le regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto; in secondo luogo, la riflessione generale sul procedimento di adozione e di approvazione delle intese e sulle relative modalità di coinvolgimento del Parlamento; in terzo luogo, le competenze da trasferire e il loro finanziamento. Nelle conclusioni si tenterà di registrare le convergenze emerse nel corso dell'indagine e di formulare, sulla base di queste, alcune proposte.

Nel corso dell'indagine è emerso come l'emergenza sanitaria e il processo di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) inducano ad una riflessione di più ampia portata sul modello di Stato regionale in Italia, che potrà coinvolgere anche le modalità di rappresentanza delle istanze del sistema delle autonomie territoriali nel Parlamento (ivi compreso il tema dell'attuazione dell'articolo 11 della legge costituzionale n. 3 del 2001 in materia di integrazione della Commissione parlamentare per le questioni regionali). Una riflessione alla quale la Commissione parlamentare per le questioni regionali non intende ovviamente sottrarsi. Questa riflessione dovrà essere condotta a trecentosessanta gradi e coinvolgere anche la situazione delle autonomie speciali che la Commissione ha anche affrontato con un ciclo di audizioni informali dei presidenti delle commissioni paritetiche per gli statuti speciali<sup>1</sup>. Potrà quindi essere valutata su tutti questi aspetti l'avvio di un'apposita attività conoscitiva.

Allo stesso modo, in parallelo all'attuazione del regionalismo differenziato, deve essere proseguito e incentivato lo sforzo per affrontare il tema della perequazione infrastrutturale, anche attraverso un preciso piano di adeguamento di infrastrutture e trasporto pubblico per le aree svantaggiate (interne e/o del Meridione d'Italia).

Ciò premesso, anche nell'ambito di questa riflessione rimangono valide le ragioni di fondo a sostegno di un'attuazione equilibrata del regionalismo differenziato, vale a dire la valorizzazione, all'interno della cornice unitaria dello Stato, delle diverse capacità dei diversi livelli di governo in modo che i cittadini possano ottenere, nel rispetto del principio di sussidiarietà, di differenziazione e di adeguatezza, i migliori servizi, settore per settore, dal livello di governo più efficiente in quel settore.

---

<sup>1</sup> Elena d'Orlando per il Friuli-Venezia Giulia; Felice Giuffré per la Regione siciliana; Fabio Scalet per Trentino-Alto Adige, Luisa Armandi per la Sardegna, Massimo Occhiena per la Valle d'Aosta.

## 2. L'ARTICOLO 116, TERZO COMMA, E IL NEGOZIATO CON EMILIA-ROMAGNA, LOMBARDIA E VENETO

L'articolo 116, terzo comma, della Costituzione prevede che «ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia (rispetto a quelle previste per le regioni a Statuto speciale di cui al secondo comma *ndr*) concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere *l*), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, *n*) e *s*)» possono essere attribuite alle regioni «con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata».

Gli ambiti materiali su cui sono attivabili le ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia investono quindi talune materie riconducibili alla competenza legislativa statale e tutte quelle afferenti alla competenza concorrente fra Stato e Regioni.

Si tratta, nello specifico:

- i) delle seguenti materie di potestà legislativa esclusiva statale:
  - organizzazione della giustizia di pace (art. 117, secondo comma, lett. *l*), Cost.);
  - norme generali sull'istruzione (art. 117, secondo comma, lett. *n*), Cost.);
  - tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali (art. 117, secondo comma, lett. *s*), Cost.).
  
- ii) delle materie di **potestà legislativa concorrente** (art. 117, terzo comma, Cost.):
  - rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni;
  - commercio con l'estero;
  - tutela e sicurezza del lavoro;
  - istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale;
  - professioni;
  - ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi;
  - tutela della salute;
  - alimentazione;
  - ordinamento sportivo;
  - protezione civile;
  - governo del territorio;
  - porti e aeroporti civili;
  - grandi reti di trasporto e di navigazione;
  - ordinamento della comunicazione;
  - produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;

- previdenza complementare e integrativa;
- coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;
- valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali;
- casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale;
- enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.

Sulla base dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, fin dall'autunno 2017, le regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto hanno avviato un negoziato con il governo per il riconoscimento dell'autonomia differenziata.

Successivamente, altre regioni (Liguria, Toscana, Piemonte, Marche e Umbria) hanno formalizzato la richiesta di avvio di negoziati.

Nel corso dell'indagine conoscitiva gli esperti della materia e i rappresentanti delle istituzioni intervenuti ai lavori della Commissione hanno consentito di ricostruire le principali tappe, anche da un punto di vista cronologico, del processo di attuazione del regionalismo differenziato a partire dalla fine della XVII legislatura.

### ***2.1 Le richieste di Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto nell'autunno 2017.***

In particolare, l'audizione del presidente della **Regione Lombardia** ha offerto una ricostruzione del percorso seguito dalla stessa per la richiesta di avvio delle trattative con il Governo, come noto preceduta dallo svolgimento di un *referendum* (che ha avuto luogo il 22 ottobre 2017), e per la formulazione delle proposte di maggiore autonomia.

Il referendum, che ha visto la partecipazione di oltre tre milioni di elettori (circa il 38% degli aventi diritto), ha registrato il 95 per cento dei sì<sup>2</sup> al quesito referendario<sup>3</sup> sottoposto agli elettori lombardi.

A seguito dell'esito favorevole, il Consiglio regionale ha approvato in data 7 novembre 2017, come tiene a precisare il Presidente «quasi all'unanimità», la «Risoluzione concernente l'iniziativa per l'attribuzione alla

---

<sup>2</sup> Per l'esattezza, l'esito della consultazione referendaria, alla quale hanno partecipato circa il 38% degli aventi diritto, è stata la seguente: Numero di votanti: 3.025.707. Hanno votato SÌ: 2.882.531 (pari al 95,27% dei votanti); hanno votato NO: 119.420 (pari al 3,95%); Schede Bianche scrutinate: 23.151 (pari al 0,76%). Si veda il Comunicato 29 novembre 2017 – n. 175 del Segretario Generale relativo ai risultati del *referendum*, pubblicato nel BURL della regione Lombardia, serie generale, 11 dicembre 2017.

<sup>3</sup> Il «Volete voi che la regione Lombardia, in considerazione della sua specialità, nel quadro dell'unità nazionale, intraprenda le iniziative istituzionali necessarie per richiedere allo Stato l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, con le relative risorse, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione e con riferimento a ogni materia legislativa per cui tale procedimento sia ammesso in base all'articolo richiamato?».

regione Lombardia di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione».

Con tale atto di indirizzo, il Consiglio ha impegnato il Presidente della regione: ad avviare il confronto con il Governo per definire i contenuti di un'intesa; a condurre il negoziato tenendo conto delle materie elencate nell'allegato A<sup>4</sup> alla risoluzione medesima; a esplicitare, nell'intesa, «il complessivo assetto delle potestà normative, con la definizione di rapporti chiari tra legislazione, potere regolamentare e relative funzioni amministrative»; a ottenere l'assegnazione di idonee risorse per il finanziamento integrale delle funzioni che saranno attribuite alla regione; ad assicurare «adeguata, costante e tempestiva informativa» al Consiglio regionale nel corso dei negoziati; a garantire «forme e modalità adeguate di coinvolgimento degli enti locali, delle associazioni, dei rappresentanti delle realtà imprenditoriali, delle parti sociali e delle autonomie funzionali».

Il Presidente ricorda che il confronto con il Governo venne avviato già nel mese di novembre e che nel febbraio 2018 si giunse alla sottoscrizione delle pre-intese, che prefiguravano alcuni livelli significativi di autonomia in cinque materie: lavoro, istruzione, salute, ambiente, rapporti internazionali con l'Unione europea.

L'intervento conoscitivo offerto dal Presidente ZAIA<sup>5</sup> ha contribuito alla ricostruzione dei principali passaggi seguiti dalla **Regione Veneto** per la richiesta di autonomia rafforzata. Il Veneto<sup>6</sup>, analogamente alla Lom-

---

<sup>4</sup> Le materie da porre a fondamento della trattativa con il Governo sono raggruppate nelle seguenti 6 aree principali, che tendono a ricomprendere tutti gli ambiti materiali di cui all'articolo 116, terzo comma, Cost.: 1) Area istituzionale (Rapporti internazionali e con l'UE delle regioni; Ordinamento della comunicazione; Organizzazione della giustizia di pace); 2) Area finanziaria (Coord. della finanza pubblica e del sistema tributario; Previdenza complementare e integrativa Casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale); 3) Area ambiente e prot. Civile (Ambiente ed ecosistema: tutela e valorizzazione; Protezione civile, Governo del territorio, territorio e infrastrutture, Produzione, trasporto e distribuzione nazionale energia; Grandi reti di trasporto e di navigazione; Porti e aeroporti civili); 4) Area economica e del lavoro (Tutela e sicurezza del lavoro; Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Commercio con l'estero; Professioni); 5) Area cultura, istruzione e ricerca scientifica (Norme generali sull'istruzione e istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; Beni culturali: tutela e valorizzazione; Ordinamento sportivo); 6) Area sociale e sanitaria-welfare (Tutela della salute; Alimentazione).

<sup>5</sup> Si veda il Resoconto stenografico della seduta n. 2 ed in particolare la documentazione trasmessa dal Presidente Zaia, allegata al medesimo resoconto, pagg.31 e seguenti.

<sup>6</sup> L'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 15 del 2014 subordina la facoltà del Presidente della Giunta regionale di proporre al Consiglio regionale un programma di negoziati con lo Stato e di presentare un disegno di legge statale per il riconoscimento di ulteriori e specifiche forme di autonomia ex art 116, terzo comma, a una duplice condizione: i) la partecipazione della maggioranza degli aventi diritto alla consultazione referendaria (invece non richiesta, come detto, per l'analogha consultazione svolta in Lombardia); ii) il raggiungimento della maggioranza dei voti validamente espressi in favore del sì al quesito referendario.

bardia, ha fatto precedere la richiesta di avvio delle trattative con il Governo per l'attivazione del procedimento ex art. 116, terzo comma, Cost. da un *referendum*<sup>7</sup> svoltosi (anch'esso) il 22 ottobre 2017, sulla base della legge regionale n. 15 del 2014, che ha superato il vaglio di legittimità della Corte costituzionale.

Il *referendum* registra<sup>8</sup> un'ampia partecipazione (il 57,2% degli aventi diritto), e vota in favore della proposta la stragrande maggioranza dei votanti (pari il 98,1%). Ciò rappresenta, ad avviso del Presidente della Regione, «un dato che merita una particolare attenzione politica ed istituzionale».

A partire dal *referendum*, il percorso autonomistico è stato perseguito dalla regione attraverso il coinvolgimento dei rappresentati del tessuto sociale ed economico del territorio nell'ambito della Consulta del Veneto per l'autonomia (organismo istituito con delibera della Giunta regionale n. 1680 del 23 ottobre 2017).

Una volta acquisito l'esito positivo dei referendum, la regione, prima ancora di chiedere al Governo l'avvio dei negoziati, ha approvato un progetto di legge statale (pdls) n. 43, di iniziativa della Giunta, relativo all'individuazione di percorsi e contenuti per il riconoscimento di ulteriori e specifiche forme di autonomia per la regione del Veneto quale base ed oggetto del programma di negoziati con il Governo<sup>9</sup>. Contestualmente, con apposita deliberazione (n. 154 del 15 novembre 2017), il Consiglio regionale ha altresì conferito ampio mandato al Presidente della Giunta regionale a negoziare col Governo le richieste di autonomia nell'interesse del Veneto.

Come segnalato dal Presidente BONACCINI, la procedura di attuazione dell'art. 116, terzo comma, Cost. è stata attivata in **Emilia-Romagna** con modalità differenti rispetto a quanto avvenuto in Lombardia e Veneto. Non si è ritenuto di svolgere un *referendum*, su un tema su cui l'esito sarebbe stato a suo giudizio scontato, e di sostenerne i relativi costi.

Peraltro il Presidente riterrebbe più proficuo fare eventualmente ricorso allo strumento referendario «dopo che il Governo ha stipulato un accordo con la regione, per chiedere ai cittadini se è esattamente quello per il quale loro chiedevano l'autonomia»<sup>10</sup>.

---

<sup>7</sup> Il quesito referendario sottoposto agli elettori veneti, e da essi approvato, è stato il seguente: «Vuoi che alla regione del Veneto siano attribuite ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia?».

<sup>8</sup> L'esito della consultazione referendaria è stato il seguente: numero di votanti: 2.328.949; hanno votato SÌ: 2.273.985 (pari al 98,1% dei votanti); hanno votato NO: 43.938 (pari al 1,9%); Schede bianche: 5.165 (pari allo 0,2%); Schede nulle: 5.865 (pari allo 0,3%).

<sup>9</sup> L'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 15 del 2014 (con cui era stato indetto il *referendum*) subordina esplicitamente l'avvio della trattativa con il Governo alla presentazione di un disegno di legge statale contenente la base e l'oggetto del programma dei negoziati.

<sup>10</sup> Si veda il res. sten. della seduta n. 7, pag. 10.

Si è preferito puntare sulla concertazione istituzionale e sociale con i soggetti che sin dal 2015 avevano sottoscritto con la Regione il Patto per il lavoro<sup>11</sup>, al fine di pervenire ad una richiesta di autonomia «del sistema regionale dell'Emilia-Romagna», non del singolo ente regionale.

Il conferimento del mandato al Presidente di avvio della trattativa con il Governo per la definizione di un'intesa ha poi preceduto persino lo svolgimento dei referendum di Lombardia e Veneto<sup>12</sup>.

Con la risoluzione n. 5321<sup>13</sup> del 3 ottobre 2017, l'Assemblea legislativa ha impegnato il Presidente della regione ad attivare le trattative dapprima in determinati ambiti: tutela e sicurezza del lavoro, istruzione tecnica e professionale; internazionalizzazione delle imprese, ricerca scientifica e tecnologica, sostegno all'innovazione; territorio e rigenerazione urbana, ambiente e infrastrutture; tutela della salute; competenze complementari e accessorie riferite alla *governance* istituzionale e al coordinamento della finanza pubblica.

L'Assemblea ha altresì conferito mandato al Presidente a trattare con l'Esecutivo, in una seconda fase, al fine di giungere ad un'intesa anche in materia di organizzazione della giustizia di pace, «fermo restando il carattere prioritario degli ambiti oggetto di contrattazione sopraelencati»<sup>14</sup>.

L'avvio del percorso per l'autonomia differenziata è stato formalizzato con la sottoscrizione, in data 18 ottobre 2017, di una dichiarazione di intenti da parte del Presidente della regione e del Presidente del Consiglio dei ministri.

In data 15 novembre, l'Assemblea legislativa ha adottato la risoluzione n. 5600<sup>15</sup>, incentrata sull'esigenza di assicurare un'ampia sinergia

---

<sup>11</sup> Si tratta dei comuni, delle province, delle Camere di commercio, delle quattro università, di tutte le associazioni di categoria economica, di tutte le organizzazioni sindacali, dei professionisti e del Forum del terzo settore. Si veda il res. sten. della seduta n. 7, pag. 14.

<sup>12</sup> Si veda il res. sten. della seduta n. 7, pag. 14.

<sup>13</sup> Recante «Avvio del procedimento finalizzato alla sottoscrizione dell'Intesa con il Governo per il conseguimento di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell'articolo 116, comma terzo, della Costituzione».

<sup>14</sup> L'atto di indirizzo impegna inoltre la Giunta a comunicare tempestivamente il formale avvio del negoziato, nonché il Presidente a dare conto, con cadenza periodica, dell'andamento del negoziato, e, a conclusione di quest'ultimo, a trasmettere all'Assemblea lo schema di intesa prima della sua formale sottoscrizione. Alla Giunta è demandato il compito di acquisire il parere del Consiglio delle autonomie locali ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, che, come detto, impone di consultare gli enti locali.

<sup>15</sup> «Risoluzione per impegnare la Giunta a proseguire, anche alla luce del lavoro avviato con la Regione Lombardia, nel percorso di individuazione degli oggetti di differenziazione ai sensi dell'art. 116 Cost., a definire, mediante un confronto nelle Commissioni assembleari, eventuali ulteriori competenze, nonché a rassegnare all'Assemblea, con cadenze periodiche, gli esiti del negoziato con il Governo, ottenendo il mandato definitivo dall'Assemblea prima della sottoscrizione finale».

fra Giunta regionale, Assemblea legislativa ed enti locali nell'ambito del procedimento finalizzato alla sottoscrizione dell'intesa<sup>16</sup>.

La risoluzione impegna inoltre il Presidente della Giunta regionale a proseguire nel percorso intrapreso, definendo «eventuali ulteriori competenze [si intende rispetto a quelle definite nella risoluzione n. 5321] oggetto della richiesta di autonomia differenziata attraverso un confronto da realizzarsi nelle Commissioni assembleari».

Sulla base di detta risoluzione, la Giunta ha aggiornato il proprio documento di indirizzo e ha partecipato al negoziato che ha condotto alla definizione dell'Accordo preliminare con il Governo

Il Presidente Bonaccini tiene poi a precisare che per l'Emilia-Romagna l'autonomia non costituisce un obiettivo, bensì uno strumento per perseguire obiettivi quali: la programmazione degli investimenti in ambiti cruciali (edilizia scolastica, sanitaria e universitaria, rigenerazione urbana e messa in sicurezza del territorio, viabilità stradale e ferroviaria); la programmazione delle politiche di sostegno alle imprese e delle politiche attive del lavoro; il rafforzamento delle politiche di sviluppo territoriale, con attenzione alle zone più fragili, come quelle montane; il potenziamento delle politiche di promozione e valorizzazione del patrimonio culturale; il consolidamento dei margini di manovra della regione nell'ambito delle politiche sanitarie<sup>17</sup>.

## **2.2 Gli accordi preliminari del febbraio 2018**

Gli Accordi preliminari con le regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto sono stati sottoscritti nel febbraio 2018 nella fase conclusiva della XVII Legislatura.

Presentano contenuti in gran parte sovrapponibili. Alcune differenze sono invece rintracciabili negli allegati che specificano con maggiore dettaglio dell'articolato le materie oggetto di autonomia differenziata.

I contributi dei Presidenti della Regione Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna consentono alla Commissione di ricostruire la genesi di tale atti e le attese delle Regioni interessate.

Il Presidente BONACCINI sottolinea come l'obiettivo delle intese preliminari fosse quello di fissare alcuni punti fermi nell'ambito di una trattativa che, lungi dall'essersi conclusa, era stata condotta in poche settimane, ovvero nel periodo compreso fra il momento in cui le Assemblee legislative delle tre regioni avevano conferito formalmente il mandato ai rispettivi Presidenti di avviare i negoziati e lo svolgimento delle elezioni politiche nazionali del 4 marzo 2018. La finalità era quella di mettere per iscritto un punto di partenza condiviso.

---

<sup>16</sup> A tale fine è prevista la formazione di «una delegazione assembleare» composta dal Presidente dell'Assemblea legislativa o da un Consigliere delegato, nonché da rappresentanti dei Comuni, individuati dall'Anci, delle Province, individuati dall'UPI, «tenendo conto dell'articolazione territoriale e dimensionale degli Enti».

<sup>17</sup> Si veda il res. sten. della seduta n. 7, pag. 4.



Le preintese si compongono di premesse e di una parte dispositiva.

In **premessa**, fra l'altro si stabilisce che l'approvazione della legge debba avvenire, sulla base di intesa fra Stato e regione e «su proposta del Governo», in conformità al procedimento per l'approvazione delle intese tra lo Stato e le confessioni religiose diverse dalla cattolica, di cui all'art. 8, terzo comma, della Costituzione.

Si ricorda che il disegno di legge che recepisce il contenuto delle intese con le confessioni diverse dalla cattolica non può essere emendato in Parlamento se non nelle parti che non alterano il contenuto delle intese.

Tale analogia procedurale è presa in considerazione, in particolare, dal Presidente Fontana<sup>18</sup> nel suo intervento in Commissione.

Quest'ultimo sottolinea come «il principio di leale collaborazione fra Stato e autonomie territoriali mal si concilierebbe con un disegno di legge che intervenisse con integrazioni sostanziali rispetto alla comune volontà delle parti espresse nelle intese». Ciò senza peraltro disconoscere il ruolo del Parlamento, che a suo avviso potrebbe esprimere un atto di indirizzo che orienti il Governo nel negoziato.

Anche il Presidente Zaia ha evidenziato come «Qualunque sia il percorso che può essere delineato per giungere all'approvazione della legge statale di differenziazione» sia «necessario che il procedimento legislativo conservi i peculiari caratteri stabiliti dall'art. 116, terzo comma, della Costituzione, che differiscono da quelli di approvazione di una legge ordinaria, ed in particolare il principio pattizio che ne costituisce caratteristica essenziale».

In merito alla **parte dispositiva**, identica nei tre Accordi, essa prevede quanto segue:

- Oggetto dell'Accordo (art. 1): consiste nei principi generali, nella metodologia e nelle materie per l'attribuzione alle tre regioni di un'autonomia differenziata (art. 116, terzo comma, Cost.).

- L'attribuzione dell'autonomia differenziata:

- deve corrispondere a specificità proprie della regione;

- deve essere «immediatamente funzionale» alla crescita e allo sviluppo della regione.

- Durata (art. 2, commi 1 e 2): 10 anni. In relazione alla «verifica dei risultati fino a quel momento raggiunti» da effettuarsi nell'ultimo biennio, si potrà procedere al rinnovo dell'intesa, alla sua rinegoziazione o alla cessazione definitiva degli effetti.

- Una volta sottoscritta la nuova intesa (anche nel caso in cui essa si limiti a riprodurre i contenuti della precedente) sarà necessaria la presentazione di un disegno di legge governativo. L'art. 2, comma 2, stabilisce che detto disegno di legge contiene «le eventuali modifiche da apportare

---

<sup>18</sup> Si veda il res. sten. della seduta n. 2, pag. 4.

alla legge approvata sulla base della originaria intesa e necessarie al recepimento di quanto concordato»<sup>19</sup>.

- Modificabilità dell'intesa nel corso del periodo di vigenza (art. 2, comma 1): è ammissibile nell'ipotesi in cui «nel corso del decennio si verificano situazioni di fatto o di diritto che ne giustifichino la revisione» e a condizione che sulle modifiche ci sia accordo tra lo Stato e la regione interessata.

- Nessuna modifica è quindi possibile in via unilaterale<sup>20</sup>.

- Verifiche e monitoraggio (art. 3): anche al di fuori dell'ipotesi di verifica dei risultati da effettuare nell'ultimo biennio (di cui all'art. 2), sia lo Stato che la regione hanno facoltà di svolgere «verifiche su aspetti specifici o settori di attività oggetto dell'Intesa».

- A tal fine, la struttura statale competente è il Dipartimento per gli Affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri, che concorda le modalità di svolgimento delle verifiche con la Presidenza della regione. Nulla si prevede, invece, con riguardo alla struttura regionale competente, che pertanto potrà essere individuata autonomamente dalla regione (comma 3).

- Risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie per l'esercizio delle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia (art. 4).

- Una Commissione paritetica Stato-regione provvederà a determinare le risorse<sup>21</sup> da assegnare o trasferire alla regione. Nel far ciò, la Commissione è tenuta a rispettare i seguenti principi:

---

<sup>19</sup> Ciò parrebbe indicare che la legge approvata sulla base della originaria intesa, a differenza dell'intesa medesima, non debba recare un termine di cessazione di efficacia delle proprie disposizioni. Se così fosse, potrebbe presentarsi il caso in cui Stato e regione non riescano ovvero non intendano addivenire ad un nuovo accordo e, sebbene sia cessata l'efficacia dell'accordo originario, continuino ad essere vincolati dalle vigenti ed efficaci disposizioni legislative con cui si sono attribuite maggiori competenze e funzioni alla regione. Le intese finali fra le regioni e il Governo potranno essere la sede propria in cui chiarire se la scadenza del termine – in assenza di un ulteriore accordo – condurrà all'automatica retrocessione dall'autonomia differenziata. A tal fine, occorre tener conto della complessità di un'eventuale retrocessione allo Stato delle competenze attribuite alla regione, che renderebbe opportuna la previsione di disposizioni transitorie volte a disciplinare il connesso (ri)trasferimento di risorse umane, finanziarie e patrimoniali.

<sup>20</sup> La formulazione dell'art. 2 sembra orientata a far sì che l'Accordo e, successivamente, la legge che ne recepirà i contenuti consentano di modificare l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni di autonomia senza che sia necessaria una contestuale modifica legislativa. Pare in proposito doversi intendere che tali modifiche siano ammissibili se circoscritte ad aspetti tecnici, non potendo incidere sugli ambiti che la Costituzione riserva alla legge rinforzata, quanto meno con riferimento agli ambiti materiali attribuiti ai sensi dell'art. 116, terzo comma.

<sup>21</sup> Al comma 1 si specifica che alla Commissione spetta la determinazione delle risorse «finanziarie, umane e strumentali». Fra queste ultime pare che si debbano far rientrare anche i beni patrimoniali. Ciò sebbene al comma 2 si disponga che la decorrenza dell'esercizio delle competenze conferite dovrà avvenire contestualmente all'effettivo trasferimento «dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative», quasi a voler attribuire un rilievo autonomo ai beni (si ritiene patrimoniali).

- le risorse finanziarie saranno determinate in termini di compartecipazione o riserva di aliquota al gettito di uno o più tributi erariali maturati nel territorio regionale;

- le risorse dovranno essere quantificate in modo da consentire alla regione di finanziare integralmente le funzioni pubbliche attribuite (ai sensi dell'art. 119, quarto comma, Cost.);

- in una prima fase occorrerà prendere a parametro la spesa storica sostenuta dallo Stato nella regione riferita alle funzioni trasferite o assegnate;

- tale criterio dovrà tuttavia essere oggetto di progressivo superamento (che dovrà essere completato entro il quinto anno) a beneficio dei fabbisogni *standard*, da definire entro 1 anno dall'approvazione dell'Intesa.

- I fabbisogni *standard* sono misurati in relazione alla popolazione residente e al gettito dei tributi maturati nel territorio regionale in rapporto ai rispettivi valori nazionali, fatti salvi gli attuali livelli di erogazione dei servizi.

Gli atti di determinazione delle risorse<sup>22</sup> provvedono anche a definire la data di decorrenza dell'esercizio, da parte delle regioni, delle nuove competenze conferite. In tale data dovrà effettuarsi anche l'effettivo trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative.

- Investimenti (art. 5): si assicura una programmazione certa del loro sviluppo, conferendo allo Stato e alla regione facoltà di determinare congiuntamente modalità per assegnare risorse (anche nella forma di crediti di imposta) disponibili sui fondi destinati allo sviluppo infrastrutturale del Paese.

Gli **Allegati** (che costituiscono parte integrante e sostanziale degli Accordi) hanno ad oggetto le materie in relazione alle quali alle regioni sono conferite ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia amministrativa e legislativa.

Resta comunque aperta la possibilità che il negoziato si estenda ad ulteriori profili delle materie indicate e ad altre differenti materie (art. 6).

### ***2.3 Gli ulteriori negoziati nella XVIII Legislatura***

Con l'avvio della XVIII Legislatura, nel **primo Governo Conte**, come emerge dai contributi dei Ministri intervenuti in audizione e in particolare dai richiamati interventi del Ministro *pro tempore* per gli affari

---

<sup>22</sup> Nel testo degli Accordi si fa espresso riferimento agli atti di determinazione delle risorse «ai sensi del comma 1, lettera c)» (che riguarda la determinazione dei fabbisogni *standard* entro un anno dalla sottoscrizione dell'intesa). Tale riferimento va con ogni probabilità riferito al comma 1 nel suo insieme, in cui si ha riguardo alla determinazione delle risorse.

regionali STEFANI, l'attuazione del regionalismo differenziato costituisce una priorità dell'Esecutivo.

Il Ministro per gli affari regionali ribadisce la centralità del regionalismo differenziato, in occasione dell'illustrazione delle linee programmatiche in materia di autonomie regionali rese dinanzi alla Commissione e dà conto dell'attività svolta nei primi mesi richiamando incontri tecnici fra le regioni interessate al negoziato in corso e i Ministeri competenti.

Rispetto ai contenuti degli Accordi preliminari informa che le regioni firmatarie hanno richiesto un ampliamento del novero di materie su cui attivare il regionalismo asimmetrico e che anche altre regioni (Liguria, Toscana, Piemonte, Marche e Umbria) hanno formalizzato la richiesta di avvio di negoziati.

L'impostazione, in continuità con le pre-intese, è quella di individuare un percorso procedurale standardizzato, da seguire per tutte le richieste di maggiore autonomia, mentre i contenuti dell'intesa sono destinati a variare a seconda delle richieste avanzate dalle singole regioni.

Di contro, con l'avvio della legislatura le regioni firmatarie dei preaccordi del 28 febbraio hanno da subito manifestato l'intenzione di ampliare il novero delle materie oggetto dell'autonomia differenziata.

Al riguardo, Il Presidente della Regione **Emilia-Romagna**, nei suoi interventi nell'ambito dell'indagine conoscitiva, ha fornito elementi che consentono di ricostruire alcuni passaggi significativi intrapresi dalla Regione nel processo in esame.

Il Documento di indirizzi approvato dalla Giunta regionale in data 23 luglio 2018 e trasmesso all'Assemblea legislativa il 25 luglio<sup>23</sup> reca una «Sintesi delle richieste per il riconoscimento di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia per la riapertura del negoziato con il Governo».

In esso la regione ha integrato le proposte formulate prima dell'inizio della trattativa con il Governo, sì da richiedere l'autonomia su sei macro ambiti di intervento; quattro aree strategiche e due ambiti ulteriori<sup>24</sup>:

Aree strategica: «Tutela e sicurezza del lavoro, istruzione tecnica e professionale»

- tutela e sicurezza del lavoro

---

<sup>23</sup> <https://bur.regione.emilia-romagna.it/bur/area-bollettini/bollettini-in-lavorazione/n-305-del-27-09-2018-parte-seconda.2018-09-26.0625298673/oggetto-n-7158-risoluzione-concernente-levoluzione-delliniziativa-della-regione-emilia-romagna-per-lacquisizione-di-ulteriori-forme-e-condizioni-di-autonomia-ai-sensi-dell2019articolo-116-comma-iii-della-costituzione-e-lo-sviluppo-del-relativo-negoziato/allegato-a-risoluzione-ogg-715.2018-09-26.1537956093>.

<sup>24</sup> In particolare, si prevede l'ampliamento a 15 delle competenze di cui si chiede la gestione diretta, con l'aggiunta (rispetto a quanto già previsto in atti di indirizzo) di: agricoltura, acquacoltura, protezione della fauna e attività venatoria; cultura e spettacolo e sport, organizzazione della giustizia di pace. Su tale progetto era stata acquisita la condizione delle parti sociali riunite nel Patto per il lavoro.

- istruzione tecnica e professionale, istruzione e formazione professionale, istruzione universitaria

Aree strategica: «Internazionalizzazione delle imprese, ricerca scientifica e tecnologica, sostegno all'innovazione»

- internazionalizzazione e commercio con l'estero

- ricerca scientifica e tecnologica, sostegno all'innovazione per i sistemi produttivi e allo start up di impresa

Aree strategica: «Territorio e rigenerazione urbana, ambiente e infrastrutture»

- governo del territorio

- tutela dell'ambiente

- protezione civile

Aree strategica: «Tutela della salute»

Competenze complementari e accessorie:

- coordinamento della finanza pubblica

- *governance* istituzionale

- partecipazione alla formazione e all'attuazione del diritto dell'Unione Europea

Ulteriori obiettivi strategici:

- agricoltura

- protezione della fauna ed esercizio dell'attività venatoria

- acquacoltura

- cultura e spettacolo

- sport

- organizzazione della giustizia di pace.

Con la risoluzione n. 7158 approvata il 18 settembre 2018, l'Assemblea legislativa ha impegnato il Presidente: a proseguire il confronto con il Governo nelle materie individuate nel Documento di indirizzi approvato dalla Giunta; ad aggiornare l'Assemblea in ordine all'evoluzione del negoziato e a sottoporle lo schema d'intesa con l'Esecutivo prima della sua formale sottoscrizione; a proseguire nel coinvolgimento di tutte le rappresentanze istituzionali, economiche e sociali firmatarie del patto per il lavoro e ad acquisire il parere del CAL (Consiglio delle autonomie locali).

Dal punto di vista delle materie, la risoluzione formula un espresso impegno per il Presidente a concordare con il Governo spazi di autonomia con riferimento: 1) all'istituzione di zone economiche speciali nel territorio regionale che presentino peculiarità, opportunità o bisogni tali da motivarlo (in questi ambiti possono essere previste misure e intese dirette alla concessione di agevolazioni, anche di tipo fiscale, per favorire l'insediamento delle imprese e per promuovere lo sviluppo economico e l'occupazione); 2) alle modalità di gestione dei rifiuti speciali, compresa la possibilità di ridurre

la capacità impiantistica al reale fabbisogno regionale e garantire la piena attuazione del principio dell'autosufficienza su base regionale.

La **Regione Lombardia**, con l'avvio della XVIII legislatura e della XI Consiliatura regionale, ha dato impulso alla ripresa della trattativa, come richiamato dal Presidente FONTANA<sup>25</sup>, nel corso della presente indagine.

Nello specifico con l'ordine del giorno 15 maggio 2018, il Consiglio regionale ha impegnato il Presidente della Regione e l'Assessore all'Autonomia e cultura: i) a promuovere le azioni conseguenti all'Accordo preliminare del 28 febbraio e approfondire i più ampi margini di autonomia riguardanti le materie indicate nell'Accordo stesso, e le relative risorse; ii) a riaprire la trattativa affinché sia allargata a tutte e 23 le materie costituzionalmente previste; iii) a rappresentare al Governo «il nesso nevralgico, nell'ambito della trattativa, tra competenze e risorse», definendo specificamente le mansioni, i tempi di lavoro e le prerogative, della Commissione paritetica Stato-Regione prevista dall'Accordo, nonché l'esigenza che nell'intesa si stabilisca «il complessivo assetto delle potestà normative, con la definizione di rapporti chiari tra legislazione, potere regolamentare e relative funzioni amministrative, inserendo delle clausole di garanzia a favore dell'autonomia ottenuta rispetto alle successive leggi statali [...] in osservanza del principio di leale collaborazione tra Stato e Regione, affinché siano salvaguardati livelli adeguati di risorse finanziarie correlate alle competenze acquisite per non vanificare l'obiettivo di mantenere l'autonomia conseguita».

In data 29 maggio 2018 è stato sottoscritto un Protocollo tra la Regione, l'Upl (Unione delle province lombarde) e l'Anci-Lombardia per un'azione comune ai fini del riavvio del confronto con il Governo, con contestuale riconoscimento del ruolo partecipativo degli enti locali nel percorso di autonomia<sup>26</sup>.

Il negoziato è stato formalmente riavviato con l'incontro, in data 26 luglio 2018, con il Ministro per gli Affari regionali, al quale sono state consegnate le richieste della regione, e già nel mese di ottobre si è avviato l'approfondimento con i dicasteri competenti, sotto il coordinamento del Dipartimento degli Affari regionali, cui hanno fatto seguito incontri tecnici tra gennaio e febbraio 2019.

Il Presidente FONTANA, nel richiamato intervento, ricorda che l'iniziativa regionale ha registrato ampia condivisione anche nell'ambito delle categorie produttive e sociali, sin da subito coinvolte nel processo.

<sup>25</sup> Si veda il Resoconto stenografico della seduta n. 2, pagg. 5 e 28-29.

<sup>26</sup> [http://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/49f0da2b-5c9c-42dd-ba2d-10b0c1420fce/RL\\_ANCI\\_UPL\\_Protocollo\\_+ai+sensi\\_dell%E2%80%99art\\_116.3.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=49f0da2b-5c9c-42dd-ba2d-10b0c1420fce](http://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/49f0da2b-5c9c-42dd-ba2d-10b0c1420fce/RL_ANCI_UPL_Protocollo_+ai+sensi_dell%E2%80%99art_116.3.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=49f0da2b-5c9c-42dd-ba2d-10b0c1420fce).

Come ricordato dal Presidente della Regione ZAIA nel richiamato contributo conoscitivo acquisito dalla Commissione, la regione **Veneto** con l'avvio della legislatura in corso ha prontamente riattivato la trattativa con il Governo e ha chiesto l'attivazione di forme e condizioni di autonomia su tutte le 23 materie previste dall'art. 116, terzo comma, Cost..

A seguito della formazione del nuovo Governo, in data 12 giugno 2018, l'incontro della delegazione trattante del Veneto, presieduta dal Presidente Zaia, con il Ministro per gli Affari regionali e le autonomie ha formalmente sancito la riapertura del negoziato ai fini del conseguimento dell'intesa ex art. 116, terzo comma, Cost..

Dal punto di vista della procedura, la regione ha inizialmente avanzato la proposta che l'intesa con il Governo sia recepita con legge delega<sup>27</sup>, d'iniziativa regionale, e che la disciplina puntuale dell'autonomia sia demandata ad uno o più decreti legislativi, predisposti da una Commissione paritetica. La Regione non ha tuttavia insistito per tale soluzione.

Nella seduta del **Consiglio dei ministri** n. 33 del 21 dicembre 2018 è stato trattato, fra i punti all'ordine del giorno, il tema dell'autonomia differenziata delle regioni ordinarie.

In quella sede, il Consiglio dei ministri ha delineato un percorso per giungere alla definizione delle intese con le regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, che prevedeva la conclusione della fase istruttoria entro

---

<sup>27</sup> La regione Veneto ha sottoposto al Ministro per gli affari regionali, in data 12 luglio 2018, una bozza di disegno di legge di delega al Governo per l'attuazione dell'art. 116, terzo comma, Cost., peraltro mai formalmente presentato alle Camere ai sensi dell'art. 121 della Costituzione. Lo schema di disegno di legge prevede che siano attribuite alla regione tutte le materie previste all'art. 116, terzo comma e, all'art. 2, delega il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi per l'attribuzione di funzioni legislative e amministrative in dette materie, nonché di risorse umane, finanziarie e patrimoniali. Il contenuto dei decreti legislativi è demandato ad una Commissione paritetica Stato-Regione, composta da diciotto componenti, nove di nomina governativa e altrettanti di nomina regionale (art. 3), secondo un modello che ricalca quanto previsto per l'attuazione degli statuti speciali (attraverso il ricorso allo strumento del decreto legislativo che recepisce la proposta di norma di attuazione formulata dalle commissioni paritetiche). In tale ultimo caso peraltro l'attribuzione di tale potere alle Commissioni paritetiche per l'attuazione degli Statuti speciali è previsto negli Statuti medesimi, che sono fonti di rango costituzionale, e non in leggi ordinarie come nel caso di specie. Il trasferimento riguarda le funzioni legislative e amministrative per settori organici (e non in base alle competenze dei Ministeri), nonché gli uffici e il personale (art. 4, 5 e 6). Quanto al tema delle risorse (art. 7), è previsto che il Governo si attiene alle proposte della Commissione paritetica che saranno formulate in termini di compartecipazione al gettito di uno o più tributi erariali maturato nel territorio regionale o di riserva di aliquote sulla base imponibile dei medesimi tributi. Eventuali modifiche a tali discipline che determinino una contrazione delle risorse devono essere precedute da una rinegoziazione in sede di Commissioni paritetiche. In un primo momento il riferimento per la quantificazione delle risorse è dato dalla spesa storica, progressivamente sostituita dai fabbisogni standard, da determinare avendo riguardo alla popolazione residente, alle caratteristiche territoriali e al gettito dei tributi maturato nel territorio regionale in rapporto ai rispettivi valori nazionali.

il 15 gennaio 2019 e la definizione della proposta da sottoporre ai Presidenti delle regioni entro il successivo 15 febbraio.

Nella seduta del Consiglio dei ministri n. 44 del 14 febbraio 2019, il Ministro *pro tempore* per gli Affari regionali ha illustrato i contenuti delle bozze di intesa. Sul sito del Dipartimento Affari regionali della Presidenza del Consiglio vengono pubblicate dette bozze, in una bozza frutto di un primo confronto tra Governo e ciascuna delle tre regioni, limitatamente alla «parte generale» (premesse e Titolo I recante le Disposizioni generali).

#### 2.4 Gli schemi di intesa del febbraio 2019

Con riferimento agli **schemi di intesa** del febbraio 2019, il Ministro *pro tempore* per gli affari regionali, sen. STEFANI<sup>28</sup>, ha riferito alla Commissione che circa le trattative con le Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna «si è raggiunto un punto di definizione che [...] individua da una parte un testo su cui si è trovato il consenso delle parti rispetto alla richiesta, e dall'altra, una parte, comunque significativa, su cui invece le posizioni non hanno trovato un punto di equilibrio». La mancata convergenza a cui fa riferimento il Ministro riguarda parti del testo in cui «emergono differenze fra le richieste [delle Regioni] e le proposte o le riformulazioni predisposte dai Ministeri competenti»<sup>29</sup>. Inoltre, segnala di aver portato all'attenzione del Consiglio dei ministri tali nodi problematici e, replicando ad alcuni quesiti emersi nel dibattito, ha fatto presente di non poter mettere a disposizione della Commissione una bozza di intesa prima che Governo nella sua collegialità raggiunga una posizione condivisa su tali nodi<sup>30</sup>.

Quanto al contenuto, le **Disposizioni generali** (Titolo I delle intese) sono in larga parte identiche nei tre testi.

Dal confronto con gli Accordi preliminari sottoscritti nel febbraio 2018 si rileva quanto segue.

- Trovano espressa menzione le materie in relazione alle quali vengono richieste forme e condizioni particolari di autonomia (art. 2).

Le richieste di autonomia differenziata riguardano ambiti afferenti: 1) alle materie già presenti nei preaccordi («Politiche del lavoro», «Istruzione», «Salute», «Tutela dell'ambiente e dell'ecosistema»; «Rapporti internazionali e con l'Unione europea»); 2) ad ulteriori nuove materie.

Nell'intesa con la regione Emilia-Romagna risultano nuove le richieste relative alle seguenti materie: «Organizzazione della giustizia di pace, limitatamente all'individuazione dei circondari»; «Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi»; «Commer-

<sup>28</sup> Si veda il res. sten. della seduta n. 5.

<sup>29</sup> Si veda il res. sten. della seduta n. 5, pagg.3-4.

<sup>30</sup> Si veda il res. sten. della seduta n. 5., pag. 18



cio con l'estero»; «Protezione civile»; «Ordinamento sportivo»; «Governo del territorio»; «Grandi reti di trasporto e di navigazione»; «Previdenza complementare e integrativa»; «Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario»; «Valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali».

Alla regione Emilia-Romagna è inoltre riconosciuta una competenza complementare in ordine all'«organizzazione» e all'«esercizio delle funzioni amministrative locali» riferite alle materie oggetto dell'intesa.

Nell'intesa emiliana sono infine specificati i limiti all'esercizio regionale delle competenze attribuite<sup>31</sup>.

Nelle intese con le regioni Lombardia e Veneto sono nuove le seguenti materie: «Tutela dei beni culturali»; «Commercio con l'estero»; «Professioni»; «Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi»; «Alimentazione»; «Ordinamento sportivo»; «Protezione civile»; «Governo del territorio»; «Porti e aeroporti civili»; «Grandi reti nazionali di trasporto e di navigazione»; «Ordinamento della comunicazione»; «Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia»; «Previdenza complementare e integrativa»; «Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario»; «Valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali».

A tali materie il Veneto aggiunge anche: «Organizzazione della giustizia di pace, limitatamente all'individuazione dei circondari»; «Casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale»; «Enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale».

- Si prevede l'istituzione, con Dpcm (da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione dell'intesa), di una Commissione paritetica Stato-Regione, composta di nove rappresentanti di nomina governativa (designati dal Ministro per gli Affari regionali) e di altrettanti indicati dalla Giunta regionale (art. 3).

Alla Commissione è affidato il compito di determinare, entro 120 giorni dalla sua istituzione, le risorse finanziarie, umane e strumentali, nonché le forme di raccordo con le amministrazioni centrali, necessarie per l'esercizio delle funzioni oggetto di autonomia differenziata.

Nell'espletare tale compito la Commissione si avvarrà della collaborazione di tutte le amministrazioni statali coinvolte.

La Commissione paritetica è già contemplata nelle Disposizioni generali dei preaccordi, ma senza disciplinarne la composizione.

---

<sup>31</sup> Si tratta del rispetto: dei principi generali dell'ordinamento giuridico; dell'unità giuridica ed economica; delle competenze legislative statali di cui all'art. 117, secondo comma, Cost., con particolare riguardo alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni; dei principi fondamentali espressamente richiamati nelle disposizioni contenute nel Titolo II dell'intesa.

- Si prevede che, con uno o più Dpcm, su proposta del Ministro per gli Affari regionali, previa deliberazione del Consiglio dei ministri<sup>32</sup>, siano trasferiti beni e risorse, determinati dalla Commissione paritetica (art. 4).

Tale trasferimento comporta la contestuale soppressione o il ridimensionamento, in rapporto a eventuali compiti residui, dell'amministrazione statale periferica nonché delle amministrazioni statali centrali.

Al riordino delle amministrazioni statali si provvede con regolamenti ex art. 17, comma 4-*bis*, della legge n. 400 del 1988, da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione dell'intesa<sup>33</sup>.

- Le funzioni amministrative attribuite alle regioni per effetto del riconoscimento dell'autonomia differenziata possono essere conferite, con legge regionale e nel rispetto delle disposizioni costituzionali, agli enti locali, assicurando loro le risorse necessarie (art. 4).

- In tema di risorse necessarie all'esercizio delle funzioni oggetto di autonomia differenziata (art. 5), come negli Accordi preliminari, viene affidato alla Commissione paritetica il compito di determinare le modalità per l'attribuzione delle risorse in termini di: 1) spesa sostenuta dallo Stato nella regione riferita alle funzioni trasferite e assegnate; 2) fabbisogni *standard* da determinarsi, per ogni materia, entro un anno dalla data di entrata in vigore degli specifici decreti di trasferimento di beni e risorse (di cui all'art. 4).

qualora i fabbisogni *standard* non siano individuati entro tre anni dalla entrata in vigore dei decreti di trasferimento di beni e risorse, si prende in considerazione l'ipotesi, tra le varie soluzioni, che l'ammontare delle risorse assegnate alla regione per l'esercizio delle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia non possa essere inferiore al valore medio nazionale *pro capite* della spesa statale per le medesime funzioni.

Nell'intesa viene aggiunta la clausola di invarianza finanziaria, per la quale dall'applicazione delle intese non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Come negli Accordi preliminari continua ad essere previsto, a garanzia del finanziamento delle nuove competenze, l'utilizzo (anche con-

---

<sup>32</sup> Dal punto di vista procedurale si prevede che sugli schemi di decreto sia acquisito il parere della Conferenza unificata, da rendersi entro 30 giorni dalla data di trasmissione. Decorso inutilmente tale termine, gli schemi sono trasmessi alla Camera e al Senato per l'espressione del parere da parte della Commissione parlamentare per le questioni regionali e delle Commissioni competenti per materia. Le Commissioni parlamentari si esprimono entro 30 giorni, decorsi i quali i decreti sono comunque adottati. Sugli schemi di decreto è assicurata la consultazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

<sup>33</sup> Si prevede che il Consiglio di Stato renda il proprio parere sugli schemi di regolamento di riordino entro 30 giorni dalla richiesta, decorsi i quali gli schemi di regolamento sono trasmessi alla Camera e al Senato per il parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali e delle Commissioni competenti per materia, tenute ad esprimersi entro 30 giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, il regolamento è comunque adottato.

giunto) della compartecipazione al gettito Irpef o di eventuali altri tributi erariali maturato nel territorio regionale ovvero delle aliquote riservate, nell'ambito di quelle previste dalla legge statale, sulla base imponibile dei medesimi tributi riferibile al territorio regionale.

Le intese dispongono che sia di competenza delle regioni l'eventuale variazione di gettito maturato nel territorio regionale dei tributi compartecipati o oggetto di aliquota riservata rispetto alla spesa sostenuta dallo Stato nella regione (o rispetto a quanto riconosciuto alla regione sulla base dei fabbisogni *standard*).

Al contempo, affidano alla Commissione paritetica una verifica biennale della congruità delle compartecipazioni e delle riserve di aliquota prese a riferimento per la copertura dei fabbisogni *standard*.

Come già nei preaccordi, l'effettivo esercizio delle nuove competenze viene fatto decorrere dall'effettivo trasferimento di beni e risorse.

Inoltre dispongono l'istituzione, da parte del Governo, di un Comitato Stato-regioni con il compito di individuare i fabbisogni *standard* (e le relative metodologie).

- Con riferimento agli investimenti (art. 6), come nei preaccordi, si assicura una programmazione certa del loro sviluppo, conferendo allo Stato e alla regione facoltà di determinare congiuntamente modalità per assegnare risorse (anche nella forma di compartecipazione al gettito di tributi erariali o crediti di imposta) disponibili sui fondi destinati allo sviluppo infrastrutturale del Paese.

- Si introducono disposizioni di raccordo tra la legislazione statale e quella regionale (art. 7).

In particolare: la normativa statale vigente che disciplina le materie oggetto di forme e condizioni particolari di autonomia continua ad applicarsi fino all'entrata in vigore delle disposizioni regionali; le leggi regionali, nelle materie oggetto di autonomia differenziata, sono tenute ad indicare espressamente le disposizioni statali la cui efficacia cessa con l'entrata in vigore delle disposizioni regionali;

- In tema di verifiche e monitoraggio (art. 8), si prevede che Stato o regione possano chiedere che sia effettuato, per il tramite della Commissione paritetica, un monitoraggio periodico sull'esercizio delle competenze attribuite (oltre a verifiche su specifici aspetti o settori di attività già previste nei preaccordi).

- Viene meno il termine di durata decennale dell'intesa stabilito nei preaccordi.

Pertanto le funzioni trasferite rimarrebbero in capo alla regione a tempo indefinito e comunque fintanto che, a Costituzione invariata, le Parti decidano, eventualmente, di sottoscrivere una nuova intesa da recepire con legge ai sensi dell'art. 116, terzo comma, della Costituzione.

## 2.5 *Gli sviluppi successivi*

Nella legislatura in corso, con il **secondo Governo Conte** muta radicalmente l'impostazione seguita dall'Esecutivo nel processo di attuazione del regionalismo a geometria variabile.

Il Ministro per gli affari regionali BOCCIA, intervenendo presso la Commissione parlamentare per le questioni regionali per l'illustrazione delle linee programmatiche nelle materie di propria competenza, chiarisce che le intese dovranno inserirsi in una cornice legislativa unitaria, cui si intende accordare priorità<sup>34</sup>.

In proposito, non ritiene soddisfacente la scelta, elaborata dal precedente Esecutivo, di individuare nel corpo delle singole intese una parte generale diretta ad assolvere la funzione di cornice unitaria, ritenendo necessaria una legge quadro<sup>35</sup>.

Dà conto della volontà del Governo di elaborare dunque una disciplina legislativa in cui accordare priorità alla previa definizione dei livelli essenziali delle prestazioni e all'introduzione di un meccanismo che consenta di recuperare il gap strutturale nelle aree in ritardo di sviluppo.

Per questi aspetti, si rinvia al paragrafo 4.2.

## 3. PROCEDIMENTO E COINVOLGIMENTO DEL PARLAMENTO

### 3.1 *Gli elementi ricavabili dal testo costituzionale.*

Come si è visto nel precedente paragrafo, la riflessione sul negoziato in corso con Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto si è andata intrecciando con quella più generale sulle modalità di attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.

Con riferimento al procedimento per attuare il regionalismo differenziato, l'indagine si è in primo luogo concentrata sulla ricognizione degli elementi direttamente ricavabili dal testo costituzionale.

Nell'ambito dell'art. 116, terzo comma, è in primo luogo individuabile la **fase dell'iniziativa**.

A tale riguardo, è indubbio che la regione interessata sia l'unico soggetto titolato ad avviare il procedimento per il regionalismo differenziato. Non è tuttavia definita una specifica modalità con cui tale iniziativa è assunta e non si può ritenere che la Costituzione intenda riferirsi ad un'iniziativa esclusivamente legislativa, come peraltro conferma la prassi in materia.

Come segnalato dal Prof. CELOTTO, «la regione è libera di scegliere come presentare la sua iniziativa»<sup>36</sup>.

L'organo competente ad assumere l'iniziativa è stabilito dalla regione interessata, nell'ambito della propria autonomia statutaria e della propria

<sup>34</sup> Si veda il resoc. sten. della seduta del 2 ottobre 2019.

<sup>35</sup> *Ibidem*, pag. 16.

<sup>36</sup> Si veda il res. sten. della seduta n. 4, pag. 6.

potestà legislativa. In Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto i rispettivi Presidenti hanno chiesto al Governo l'avvio delle trattative con il Governo, su impulso dei rispettivi consigli regionali (nel caso di Veneto e Lombardia la decisione di avviare il processo volto ad ottenere forme di autonomia differenziata è stata sottoposta a *referendum*). Come segnalato nella memoria del CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA, è lo stesso statuto lombardo a prevedere l'iniziativa del consiglio in materia. Anche i CONSIGLI REGIONALI DI VENETO ED EMILIA-ROMAGNA, nelle loro memorie, hanno sottolineato il loro forte coinvolgimento nella promozione del negoziato.

La Costituzione non specifica quale sia l'organo statale destinatario della richiesta di maggiore autonomia. Sovviene in proposito la legislazione statale (art. 1, comma 571, della legge n. 147 del 2013 – legge di stabilità 2014) ai sensi della quale l'iniziativa è rivolta al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per gli affari regionali.

Nel silenzio della Costituzione, la regione può autonomamente stabilire di far precedere la richiesta di avvio del procedimento di cui all'articolo 116, terzo comma, dallo svolgimento di un *referendum consultivo*, per acquisire l'orientamento dei propri cittadini sull'opportunità di richiedere l'avvio dei negoziati con il Governo. Sulla legittimità di tale strumento si è espressa la Corte costituzionale (sent. n. 118 del 2015). La Corte – in occasione di un ricorso proposto dallo Stato contro due leggi della regione Veneto volte ad indire referendum consultivi per l'attivazione della procedura di cui all'art. 116, terzo comma, della Costituzione – ha delineato l'ambito entro cui è ammissibile il referendum consultivo in materia: occorre che ci si limiti a chiedere ai votanti se siano favorevoli, o meno, all'attivazione della procedura, senza che esso costituisca uno strumento per perseguire finalità non realizzabili attraverso l'attivazione della procedura di cui all'art. 116, terzo comma.

Le regioni Lombardia e Veneto, come noto, hanno fatto ricorso a tale strumento e solo in esito al *referendum* in cui si è registrata la volontà dei cittadini di avviare il percorso verso l'autonomia differenziata le regioni hanno chiesto al Governo l'avvio delle trattative.

La disciplina costituzionale prescrive che siano «**sentiti gli enti locali**». Nel corso delle audizioni è stato evidenziato il rilievo di tale parere, e più in generale dell'interlocuzione con gli enti locali nell'ambito del processo.

Al riguardo, il prof. CARAVITA identifica tale coinvolgimento come uno dei due «elementi procedurali» che caratterizzano l'art. 116, terzo comma<sup>37</sup>.

---

<sup>37</sup> Si veda il res. sten. della seduta n. 1 della presente indagine conoscitiva, pagg. 21-22. L'altro elemento procedurale, ad avviso del medesimo prof. Caravita, è la modalità di approvazione della legge, su cui si tornerà diffusamente (*v.infra*).

La disposizione costituzionale non specifica tuttavia quali debbano essere gli enti locali da coinvolgere. Nel silenzio della norma, un ruolo chiave, ancorché non necessariamente esclusivo, dovrebbe essere svolto dal Consiglio delle autonomie locali-CAL previsto dall'articolo 123, ultimo comma della Costituzione quale «organo di consultazione fra la regione e gli enti locali» da disciplinare negli statuti regionali (in tale senso il prof. CARAVITA<sup>38</sup>).

Va peraltro rilevato che nell'indagine non è emersa alcuna ragione ostativa a che la regione interessata possa eventualmente consultare i singoli enti locali ovvero le rispettive associazioni di rappresentanza a livello regionale (ANCI e UPI).

Il parere espresso dagli enti locali è obbligatorio, in quanto la regione è tenuta a consultare gli enti locali, ma non vincolante<sup>39</sup>.

La norma costituzionale non precisa quale sia il momento in cui tale parere va richiesto, lasciando in proposito ampio margine di discrezionalità alla regione. Ciò, fermo restando che la *ratio* della norma dovrebbe escludere che la consultazione possa svolgersi in un momento successivo alla sottoscrizione dell'intesa, quando non è più possibile incidere sul suo contenuto.

L'articolo 116, terzo comma, non prescrive esplicitamente un obbligo di **avvio dei negoziati** sulla base della richiesta della Regione, fermo restando che i rapporti tra Stato e autonomie territoriali si fondano sul rispetto del principio di leale collaborazione fra le parti.

Nel silenzio della Costituzione, è l'articolo 1, comma 571, della legge n. 147/2013 ad imporre al Governo di attivarsi sulle iniziative delle regioni nel termine di 60 giorni dal loro ricevimento<sup>40</sup>.

Non sussiste *a fortiori* alcun **obbligo di concludere l'intesa**, fatto salvo anche in questo caso il rispetto del principio di leale collaborazione.

Una volta sottoscritta l'intesa, l'iniziativa spetta *in primis* al Governo (politicamente) tenuto, in quanto parte firmataria del documento, a presentare alle Camere il **disegno di legge** che recepisce l'intesa sottoscritta con la

---

<sup>38</sup> Si veda il res. sten. della seduta n. 1 della presente indagine conoscitiva, pag. 24, in cui il Professore ritiene che l'inciso «sentiti gli enti locali» imponga che le Giunte regionali coinvolte esponano le linee di indirizzo della proposta di intesa, oltre che in Consiglio regionale («come luogo della rappresentanza politica»), anche in Consiglio delle autonomie locali («come uno dei possibili strumenti con il quale si possa dare attuazione alla previsione costituzionale che prevede di sentire gli enti locali»).

<sup>39</sup> Ciò, sempre che la regione, nell'ambito della propria autonomia, non ritenga di disporre diversamente.

<sup>40</sup> Tale obbligo parrebbe configurarsi come meramente ordinatorio. Va in proposito ricordato del resto che, ai sensi del secondo periodo del comma 571, analogo obbligo, cui il Governo non diede tuttavia seguito, era previsto anche in relazione alle iniziative presentate prima della data di entrata in vigore della legge stessa (in quel caso il termine di 60 giorni decorreva dalla data di entrata in vigore della legge).

regione<sup>41</sup>. Nel silenzio dell'art. 116, terzo comma, non si può escludere che tale iniziativa possa essere assunta da parte degli altri soggetti titolari dell'iniziativa legislativa statale, inclusa la Regione che ha sottoscritto l'intesa.

La Costituzione prescrive che il procedimento di approvazione del disegno di legge sia aggravato dalla previsione della legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera. Si tratta, pertanto, di una **legge rinforzata**.

Rispetto a questi primi elementi ricavati dalla lettura del testo costituzionale, nell'indagine sono stati affrontati due quesiti: è necessaria una legge-quadro di attuazione dell'articolo 116 della Costituzione? Quali modalità adottare per garantire un adeguato coinvolgimento del Parlamento?

### 3.2 La questione della «legge-quadro»

Come rilevato nell'ambito delle audizioni svolte, la norma costituzionale non è stata affiancata da un organico intervento legislativo di disciplina del procedimento. L'unico tentativo, risalente alla **XV Legislatura**, è consistito nell'approvazione da parte del Consiglio dei Ministri di uno schema di disegno di legge di attuazione dell'art. 116, terzo comma, peraltro mai esaminato dalle Camere.

Tra le altre cose, lo schema prevedeva che i) fosse preventivamente acquisito il parere del Consiglio affari locali (CAL) come sede rappresentativa degli enti locali della regione (ove il CAL non fosse istituito il parere sarebbe stato raccolto attraverso le associazioni rappresentative degli enti locali a livello regionale) ii) che lo schema di intesa per l'attribuzione di forme e condizioni particolari di autonomia, dopo essere stato sottoposto per l'assenso ai Ministri competenti sulle singole materie, venisse approvato dal Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri competenti per materia, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati, sentita la Conferenza Stato-regioni; iii) che, dopo la sottoscrizione dell'intesa da parte del Presidente del Consiglio dei ministri e del Presidente della regione, il Governo deliberasse, entro i successivi trenta giorni, la presentazione in Parlamento dell'apposito disegno di legge per l'attribuzione dell'autonomia ampliata.

Nell'indagine è emersa sia la posizione di chi ritiene **centrale la previsione di una legge quadro** sia quella di chi ritiene che **tale passaggio non sia necessario** o comunque non utile dal momento in cui il procedi-

---

<sup>41</sup> Questa è la soluzione che parrebbe essere privilegiata alla luce di quanto disposto nei preaccordi siglati il 28 febbraio 2018 fra il Governo e le Regioni Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna. In tali atti si attribuisce infatti al Governo il compito di presentare alle Camere un disegno di legge contenente le eventuali modifiche da apportare alla legge approvata sulla base della originaria intesa in esito alla verifica condotta nel biennio precedente alla scadenza dell'intesa stessa (art. 2, comma 2).

mento di attuazione è già in corso con riferimento alle Regioni Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna.

Con riferimento ai contributi della **dottrina** nell'ambito della procedura informativa, secondo il prof. GIUFFRÈ<sup>42</sup> a fronte di «una certa vaghezza» dell'art. 116, terzo comma, «tipica delle norme costituzionali», «[s]arebbe stato necessario dare attuazione all'art. 116 della Costituzione per specificare quale avrebbe dovuto essere la procedura per arrivare alla differenziazione».

Analogamente, il prof. CELOTTO riterrebbe opportuna una legge quadro anche al fine di colmare la perdurante assenza di un indirizzo politico circa le modalità attuative dell'art. 116, terzo comma<sup>43</sup>.

Di diverso avviso è il prof. BERTOLISSI, per il quale l'assenza di una disciplina dettagliata, peraltro neanche prevista dalla norma costituzionale, costituisce, alla luce della propria esperienza, un aspetto positivo. Ritiene che, non essendo «ingabbiati da lacci e lacciuoli», si possa attuare la norma costruendo una procedura *ad hoc* che consenta di superare eventuali problemi con il buon senso e che finisca con il costituire un precedente valido per il futuro.

Con riferimento ai **rappresentati degli esecutivi intervenuti**, nell'ambito del Governo Conte I si ritiene non necessario procedere con un intervento legislativo diretto a disciplinare il procedimento attuativo della norma costituzionale.

Ciò peraltro senza negare l'importanza di delineare una cornice generale su cui fondare le trattative con tutte le regioni richiedenti autonomia differenziata.

Il Ministro *pro tempore* per gli affari regionali STEFANI, nel richiamare l'attenzione della Commissione sulla bozza di parte generale dello schema di intesa con le tre richiamate Regioni, specifica che si tratta di «aspetti generali dell'intesa [che] individuano quegli elementi destinati a regolare, anche per il futuro, i rapporti tra lo Stato e altre amministrazioni richiedenti ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia. Si può cambiare, infatti, la declinazione delle materie, ma non si può cambiare l'impianto generale, che deve essere uguale per tutte le regioni»<sup>44</sup>.

---

<sup>42</sup> Si veda il res. sten. della seduta n. 1 della presente indagine conoscitiva, pag. 15.

<sup>43</sup> Si veda il res. sten. della seduta n. 4, pag. 11.

<sup>44</sup> Si veda il res. sten. della seduta del 27 febbraio 2019 in cui si è svolta l'audizione della Ministra per gli affari regionali e le autonomie in ordine alle materie di interesse della Commissione parlamentare per le questioni regionali, pag.7. Si veda altresì, nell'ambito della presente indagine conoscitiva, il res. sten. della seduta n. 5, che fornisce un inquadramento generale della posizione del Ministro, nonché il res. sten. della seduta del 2 ottobre 2019, pag. 11, in cui la sen. Stefani, non più Ministro, interviene nel dibattito sulle linee programmatiche del nuovo responsabile del Dipartimento per gli affari regionali del secondo Governo Conte, e chiarisce che la finalità di assicurare al processo una cornice unitaria, che si intende raggiungere con la legge quadro, era stata dalla stessa perseguita con l'individuazione della parte generale delle intese.



Sul tema, il Ministro *pro tempore* per il Sud LEZZI afferma a sua volta che «probabilmente sarebbe stata un’ottima idea, nel momento in cui è stata prevista l’autonomia, prevedere anche una legge quadro che potesse sveltire e snellire le procedure di concessione di autonomia<sup>45</sup>», pur precisando che tale possibilità non era stata presa in considerazione perché il procedimento era già stato attivato con le richieste delle tre richiamate regioni.

Nell’ambito del Governo Conte II, prevale invece la scelta di ritenere prioritaria la definizione di una disciplina legislativa del procedimento per il conferimento di autonomia differenziata. Come si vedrà, tale impostazione emerge nelle audizioni del Ministro per gli affari regionali *pro tempore* BOCCIA, che preannuncia l’intenzione del Governo di presentare un disegno di legge *ad hoc*, e del Ministro per il Sud e la coesione *pro tempore* PROVENZANO. La necessità di una legge-quadro è quindi stata ribadita dal Ministro per gli affari regionali del governo Draghi GELMINI.

Quanto ai **rappresentanti delle Regioni** richiedenti maggiore autonomia, il Presidente dell’Emilia-Romagna BONACCINI condivide l’opportunità di definire una cornice nazionale in particolare per definire i criteri per l’accesso alla maggiore autonomia, pur precisando che tale percorso non debba essere utilizzato come mera occasione per ostacolare pregiudizialmente il conseguimento dell’autonomia differenziata<sup>46</sup>.

Di contro, il presidente della regione Veneto ZAIA, nella sua prima audizione del 10 aprile 2019, ha sostenuto che «il tema della legge quadro fosse assolutamente superfluo» e ha rivolto un invito alla concretezza, segnalando che la consolidata giurisprudenza costituzionale sul Titolo V offriva di per sé un valido supporto all’attuazione anche dell’art. 116, terzo comma<sup>47</sup>.

Al riguardo, sosteneva che puntare alla definizione di una legge quadro, dopo quasi vent’anni dall’approvazione della riforma del Titolo V, sarebbe un’opera complessa che avrebbe come «unico vero risultato [...] un rallentamento – per non dire l’arresto – del processo riformatore in corso»<sup>48</sup>.

Nella successiva audizione del 30 gennaio 2020, il presidente Zaia, ha invece preso atto dell’orientamento maturato nel governo a sostegno della «legge quadro», esprimendo l’auspicio che «aiuti a coinvolgere il Parlamento». La memoria depositata depositata nel corso dell’audizione rileva possibili «profili di non compatibilità con le previsioni costituzionali in quanto una legge quadro di natura ordinaria non potrebbe vincolare le successive leggi di approvazione delle intese, fonti atipiche e rinforzate per espressa previsione della Costituzione. Ciononostante». Tuttavia la

---

<sup>45</sup> Si veda il res. sten. della seduta n. 8, pag. 25.

<sup>46</sup> Si veda il res. sten. della seduta n. 7, pagg. 8 e 14.

<sup>47</sup> Si veda il Resoconto stenografico della seduta n. 2, pagg.19-20.

<sup>48</sup> Si veda il res. sten. della seduta n. 2, allegato n. 2, pag. 45.

memoria afferma anche che «la regione Veneto ha manifestato la sua disponibilità a un confronto per definirne i contenuti in modo condiviso».

### 3.3 *Il coinvolgimento del Parlamento*

La questione delle modalità di coinvolgimento del Parlamento discende da quella dello status da riconoscere alla legge di approvazione delle intese.

L'art. 116, terzo comma, sancisce che la legge è approvata «**sulla base di intese** fra lo Stato e la regione interessata». La formulazione della disposizione costituzionale presenta ampi margini interpretativi. Il tenore della disposizione consente solo di escludere che il disegno di legge possa prescindere dalla sottoscrizione e dai contenuti delle intese. Sul punto, in estrema sintesi, vi è la posizione di chi ritiene che la norma costituzionale debba essere interpretata nel senso che alla legge spetti il mero recepimento dei contenuti dell'intesa. Si tratta di un orientamento recepito dai preaccordi sottoscritti tra il Governo e le Regioni il 28 febbraio 2018, che operano un espresso richiamo alla procedura di approvazione della legge di disciplina dei rapporti fra lo Stato e le confessioni religiose acatoliche, che ai sensi dell'art. 8 della Costituzione deve avvenire «sulla base di intese»<sup>49</sup> (e che, già lo si è ricordato, sostanzialmente non sono emendabili in Parlamento). Anche il documento conclusivo dell'indagine conoscitiva «sull'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, con particolare riferimento alle recenti iniziative delle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna», condotta dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali nella scorsa legislatura e approvato all'unanimità, nel dar conto dei contributi della dottrina forniti in quella procedura informativa, aveva inquadrato la legge attributiva della maggiore autonomia come «legge in senso formale, vincolata all'intesa precedentemente raggiunta tra Governo e Regione». Anche nell'indagine svolta, i Presidenti di Regione FONTANA<sup>50</sup> e ZAIA<sup>51</sup>, che ritengono che la centralità del Parlamento non dovrebbe giungere sino a disconoscere i contenuti sottoscritti fra le parti. L'approvazione della legge dovrebbe a loro

---

<sup>49</sup> Si veda il Documento, approvato all'unanimità, allegato al res. sten. della seduta del 6 febbraio 2018, pag.41. Esso ha tenuto conto di quanto segnalato nei contributi della dottrina forniti nel corso della predetta indagine. In quella sede era stato infatti sostenuto (D'Atena, Mangiameli) che al Parlamento spetta l'adozione di una legge di approvazione in senso tecnico, senza la possibilità di emendare i contenuti volti a recepire l'intesa, in modo analogo rispetto a quanto avviene con la definizione dei rapporti con le confessioni religiose diverse da quella cattolica (art. 8 Cost.). Tale caratteristica consente di far rientrare tale legge, ad avviso del prof. Mangiameli, fra quelle atipiche.

<sup>50</sup> Si veda il Resoconto stenografico della seduta n. 2, ed in particolare pag.18 in cui afferma di non ritenere «che un terzo possa intervenire a modificare un accordo intercorso tra altri soggetti, soprattutto in considerazione del fatto che uno di questi soggetti non può neanche essere presente alla discussione per sostenere le proprie ragioni».

<sup>51</sup> Si veda il Resoconto stenografico della seduta n. 2, pag.8.

avviso avvenire mutuando la medesima procedura prevista dall'art. 8 della Costituzione per le leggi di approvazione di intese con le confessioni diverse da quelle cattolica, peraltro sulla base di quanto a suo tempo condiviso fra le parti che hanno sottoscritto gli accordi preliminari del febbraio 2018.

La capacità di incidere sui contenuti dell'autonomia da parte delle Camere non è peraltro disconosciuta da tale impostazione, bensì circoscritta all'esercizio del potere di dettare al Governo **linee di indirizzo** in ordine allo schema di intesa, prima della sua sottoscrizione definitiva.

Come rileva il Presidente ZAIA<sup>52</sup>, occorrerebbe «lasciare ampio spazio al Parlamento di dare indicazioni, di dare suggerimenti» in sede di esame della bozza di intesa.

Nel complesso rientra in tale orientamento anche l'affermazione del Presidente BONACCINI secondo il quale, pur nel rispetto delle prerogative parlamentari, sarebbe «auspicabile che il Parlamento svolgesse a monte e fino in fondo la sua funzione precipua, ovvero quella di delineare la cornice – sia che si tratti delle funzioni, delle condizioni, dei fabbisogni, [...] dei livelli essenziali delle prestazioni – piuttosto che intervenire ex post sui singoli aspetti delle intese sottoscritte, che pure deve valutare e decidere se accogliere o respingere»<sup>53</sup>.

Per quanto concerne i rappresentanti del primo Governo Conte intervenuti in audizione, si registrano posizioni non sempre uniformi.

Il Ministro *pro tempore* per gli affari regionali STEFANI ritiene centrale il contributo del Parlamento nell'ambito dei poteri di indirizzo al Governo.

Senza entrare nel merito dell'eventuale emendabilità del disegno di legge di recepimento dell'intesa (di competenza dei Presidenti delle Camere), ritiene che il confronto nel merito delle proposte debba avvenire in Parlamento prima della formale sottoscrizione di un'intesa, nell'esercizio del potere di indirizzo delle Camere, fermo restando che «l'intesa resta un atto pattizio fra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione»<sup>54</sup>.

La Ministra *pro tempore* per il Sud LEZZI tiene invece ad enfatizzare l'esigenza di assicurare al Parlamento un potere di incidere direttamente sui contenuti dell'autonomia.

Afferma al riguardo che al Parlamento, «che rappresenta l'intero territorio nazionale» e che è «l'organo maggiormente deputato a fare sintesi» sul conferimento di maggiore autonomia, vada riconosciuto il potere di emendare la legge, fermo restando che «resta ai Presidenti delle Camere

---

<sup>52</sup> Si veda il Resoconto stenografico della seduta n. 2, pag.8.

<sup>53</sup> In proposito, rileva che «sarebbe curioso che, una volta che a valle si stipula e viene definito tra regione e Governo un accordo, venisse stravolto in una sede nella quale le regioni non possono nemmeno alzare la mano e far sentire la propria voce». Si veda il res. sten. della seduta n. 7, pag. 7.

<sup>54</sup> Si veda il res. sten. della seduta n. 5, pag. 5.

stabilire se intervenire con una mozione vincolante o non vincolante oppure con l'emendabilità e che ciò che conta è la «volontà di mediare e trovare una sintesi [...] con il Parlamento»<sup>55</sup>.

Durante il primo governo Conte, il ministro per gli affari regionali *pro tempore* BOCCIA ha richiamato che lo schema di disegno di «legge-quadro» in lavorazione contempla «un percorso preliminare finalizzato ad acquisire le valutazioni delle Camere prima della stipula dell'intesa definitiva», fermo restando che, nel rispetto dell'autonomia delle Camere, non si introducono specifiche modalità procedurali né per l'espressione di tali valutazioni, né per l'iter parlamentare di discussione del disegno di legge di approvazione dell'intesa.

Da ultimo sul punto, la ministra per gli affari regionali del governo Draghi GELMINI, nella sua audizione del 13 luglio 2021, ha rilevato che «si potrebbe ragionare sulla sottoposizione alle commissioni parlamentari competenti per materia degli schemi di intesa per la predisposizione dei pareri. Inoltre, si potrebbe prevedere il coinvolgimento anche della Commissione per le questioni regionali: troverei infatti singolare che questa bicamerale, che ha nella sua finalità esattamente queste tematiche e quindi il rapporto con le Regioni, non fosse pienamente coinvolta nel procedimento. Lo schema di intesa, così come integrato con le modifiche provenienti dalle indicazioni parlamentari, dovrebbe successivamente essere di nuovo sottoposto alla regione interessata ai fini della predisposizione dell'accordo definitivo.».

Anche la dottrina tende a riconoscere che si tratta di una legge di approvazione.

In proposito, ad avviso del prof. CELOTTO, la legge in esame presenta le caratteristiche tipiche delle leggi di approvazione, che «sono quelle leggi che si basano su un testo che nasce fuori dal Parlamento e che arriva in Parlamento ai fini del controllo» (come nel caso delle leggi di approvazione delle intese con le confessioni religiose non cattoliche, dei patti Lateranensi, degli statuti speciali e ordinari, del bilancio, dei trattati internazionali)<sup>56</sup>.

Al contempo gli esperti del settore, in modo quasi unanime, ritengono irrinunciabile che sia garantito un ampio coinvolgimento del Parlamento nel processo di attuazione della norma costituzionale, che non sia limitato all'approvazione del disegno di legge.

Il prof. GIUFFRÈ<sup>57</sup> evidenzia che la maggiore autonomia ex art. 116, terzo comma, «va a incidere sulla forma di Stato [...] incrociando principi fondamentali dell'ordinamento repubblicano (unità e indivisibilità della Repubblica)». A suo avviso, «il Parlamento – che rappresenta la comunità nazionale nel suo complesso e il luogo in cui si devono realizzare le mediazioni, che consentono poi la solidarietà» – non può essere per-

<sup>55</sup> Si veda il res. sten. della seduta n. 8, pag. 23.

<sup>56</sup> Si veda il res. sten. della seduta n. 4, pag. 5.

<sup>57</sup> Si veda il res. sten. della seduta n. 1, pagg. 18-21.

tanto «uno spettatore passivo», chiamato soltanto a ratificare le intese. In proposito, rammenta il ruolo centrale svolto dal Parlamento in sede di approvazione degli statuti ordinari a partire dal 1971.

Peraltro riconoscere al Parlamento la facoltà di modificare i contenuti del disegno di legge anche per le parti di mero recepimento dell'intesa non comporta necessariamente un disallineamento tra i contenuti del disegno di legge e l'intesa, potendo quest'ultima essere a sua volta modificata, dai firmatari della stessa, al fine di recepire gli emendamenti al disegno di legge, prima della sua approvazione definitiva.

Al riguardo, il prof. GIUFFRÈ ritiene che la valorizzazione del Parlamento, se non riconosciuta da una legge ordinaria di attuazione della norma costituzionale, potrebbe essere assicurata attraverso il potere emendativo, in sede referente, del disegno di legge in cui viene trasfusa l'intesa e la previsione che sulle eventuali proposte di modifica si avvii un nuovo negoziato tra il Governo e la regione interessata. Nelle more, l'esame del provvedimento, per le parti non emendate, potrebbe comunque proseguire in Aula<sup>58</sup>.

Il prof. CARAVITA rammenta in proposito che «tutti i processi di trasferimento sia della funzione legislativa, sia delle funzioni amministrative» dallo Stato alle regioni hanno visto un fondamentale passaggio parlamentare, che ritiene irrinunciabile anche con riguardo all'attuazione dell'art. 116, terzo comma. Nello specifico, evoca il contributo sostanziale del Parlamento, in sede di esame dei disegni di legge di approvazione degli statuti, ricordando che le modifiche suggerite dalle Commissioni di merito agli statuti erano state recepite dai Consigli regionali interessati. Anche con riguardo alle altre grandi operazioni di trasferimento, si intervenne con decreti legislativi delegati (quelli del 1972, del 1977 e del 1998), sulla base di una legge delega a monte e, di un importante passaggio in sede di Commissioni parlamentari sugli schemi di decreto, a valle<sup>59</sup>.

Alla medesima procedura di approvazione degli statuti regionali fa riferimento anche il prof. BERTOLISSI. A suo avviso quell'esperienza conferma come il Parlamento possa svolgere un ruolo chiave anche in sede di esame di una legge meramente formale.

Al riguardo, ricorda che la legge di approvazione degli statuti era una legge formale, e pertanto non emendabile da parte del Parlamento, in modo analogo alla procedura di approvazione dell'art. 116, terzo comma. Ciò nonostante, il contributo del Parlamento (ed in particolare della Commissione affari costituzionali del Senato) fu estremamente rilevante, poiché i Consigli regionali (anche al fine di evitare il rischio della reiezione dello statuto) recepirono le modifiche richieste informalmente dalle Commissioni. Tale precedente dimostra a suo giudizio l'infondatezza delle preoccupazioni di coloro che paventano il rischio di una marginalità del Parla-

---

<sup>58</sup> Si veda il res. sten. della seduta n. 1, pag. 20.

<sup>59</sup> Si veda il res. sten. della seduta n. 1, pagg. 22 e 23.

mento nel processo di attuazione del regionalismo asimmetrico qualora si riconosca il carattere formale della relativa legge (con conseguente esclusione del potere emendativo). Peraltro, la previsione di una maggioranza qualificata è di per sé idonea a rafforzare la posizione delle Camere rispetto a quanto previsto nel caso della legge ordinaria ex art. 8 Cost<sup>60</sup>.

La centralità del Parlamento implica una capacità di incidere sul contenuto dell'intesa, anche a prescindere dalle specifiche modalità con cui tale apporto può essere assicurato (prof. MARAZZITA)<sup>61</sup>.

Un siffatto contributo, osserva, potrebbe essere assicurato anche attraverso l'espressione di un atto di indirizzo sullo schema di intesa, sì da condurre ad una modifica dello stesso ancor prima della sottoscrizione definitiva. Senza entrare nel dibattito sull'emendabilità dell'intesa, afferma che un'interpretazione sistematica dell'art. 116, terzo comma, (così come di qualsiasi altra disposizione costituzionale) non può prescindere dal dato testuale. Occorre cioè che si misuri con «l'interpretazione letterale [della norma che] ci offre il ventaglio di significati, all'interno dei quali l'interpretazione sistematica ci consente di scegliere, ma non ci consente [...] un'interpretazione che nella lettera non c'è». L'analogia con l'art. 8 della Costituzione, difficilmente contestabile, potrebbe a suo avviso tuttavia «funzionare al contrario», nel senso che non si può disconoscere, neanche in quel caso, che il Parlamento possa intervenire sui contenuti di quell'intesa, anche in modo formale<sup>62</sup>.

A fronte di questa prima ipotesi, che vede quindi la legge di recepimento dell'intesa come legge formale «di approvazione» e sposta semmai il contributo del Parlamento ad una fase antecedente, attraverso il parere degli schemi dell'intesa, vi è però anche chi ha sostenuto che al Parlamento **spetti la facoltà di emendare** (il disegno di legge che recepisce) l'intesa, sostenendo che la procedura non sia assimilabile a quella delineata dall'art. 8 della Costituzione, con riferimento all'intesa fra lo Stato e le confessioni religiose diverse da quella cattolica.

Secondo parte della dottrina, infatti, non ci si può limitare ad un'interpretazione letterale dell'art. 116 della Costituzione.

In proposito, il prof. CARAVITA invita a superare l'espressione testuale «sulla base delle intese», procedendo ad un'interpretazione sistematica, tenuto conto che la Carta costituzionale richiama il principio di rispetto dell'unità, differenzia il regionalismo asimmetrico dal regionalismo speciale e, più in generale, rende necessario che «la distribuzione e lo spostamento di funzioni avvengano attraverso un dialogo, da una parte, con la rappresentanza politica [...] e, dall'altra, con il sistema degli enti locali»<sup>63</sup>.

Richiamandosi all'ordinanza della Corte costituzionale n. 17 del 2019, che ha riconosciuto la facoltà da parte dei singoli parlamentari di

<sup>60</sup> Si veda il res. sten. della seduta n. 1, pagg. 32-34.

<sup>61</sup> Si veda il res. sten. della seduta n. 1, pag. 26.

<sup>62</sup> Si veda il res. sten. della seduta n. 1, pag. 30.

<sup>63</sup> Si veda il Resoconto stenografico della seduta n. 1, pagg. 23-24.

sollevare conflitto di attribuzione, avverte che un'eventuale decisione di limitare il potere emendativo sulla legge di approvazione dell'intesa potrebbe condurre ad un'impugnativa costituzionale.

Va peraltro tenuto conto della differenza fra le parti coinvolte nelle intese ai sensi dell'art. 116, terzo comma, e nelle intese di cui all'art. 8 della Costituzione.

Il prof. CELOTTO, senza prospettare invero una soluzione definitiva in ordine al potere del Parlamento di incidere sul contenuto dell'intesa, invita la Commissione a tener conto che, nel caso dell'approvazione di un'intesa ai sensi dell'art. 8 della Costituzione, il Parlamento si rapporta con un soggetto appartenente allo Stato-comunità e per questo si comprende che la legge di approvazione possa avere spazi circoscritti. Nel caso delle intese ex art. 116, terzo comma, rileva che «[e]ssendo le regioni all'interno dello Stato-persona, invece, si può pensare che il Parlamento nazionale abbia un'interlocuzione maggiore [...] un potere di interazione anche sulla legge d'intesa, sui singoli punti»<sup>64</sup>, peraltro in analogia con quanto è accaduto con riferimento alla legge di conversione dei decreti-legge, anche in quel caso atti esterni al Parlamento, ma su cui il Parlamento incide mediante la propria potestà emendativa.

Da ultimo, al riguardo, la relazione del gruppo di studio sul regionalismo differenziato istituito dalla ministra Gelmini, rileva che «ipotizzando che le bozze di accordi tra Stato e Regione siano sottoposte alle Commissioni parlamentari competenti, mediante una procedura (eventualmente rafforzata) per il recepimento dei pareri e, successivamente, ad un ulteriore confronto con la Regione interessata al fine della predisposizione della intesa definitiva, l'intesa finale si configurerebbe dunque come il frutto del preaccordo iniziale fra lo Stato e la Regione interessata, delle modifiche proposte dal Parlamento su questo, sotto forma di intervento sullo schema di intesa medesima, e della successiva eventuale revisione dell'accordo con la Regione sulla base di queste ultime. Al compimento di questo ampio percorso di condivisione, l'intesa sarebbe pronta per essere presentata al Parlamento sotto forma di legge di mera approvazione (o meramente formale), da votare a maggioranza assoluta secondo quanto previsto dall'articolo 116, comma terzo, della Costituzione». Inoltre, prosegue la relazione del gruppo di studio, «dal punto di vista procedurale, si può prevedere una clausola di salvaguardia per le Regioni che abbiano già raggiunto le pre-intese con il Governo nel 2018, e dunque inserire nella legge-quadro una specifica previsione che espressamente faccia salve le norme procedurali già previste dall'articolo 1, comma 571, della legge n. 147 del 2013 (cfr. supra); ovviamente, sarà rimesso all'autonomia regionale verificare il perdurante ed attuale interesse in relazione non solo al contenuto delle pre-intese già raggiunte, ma anche alla prosecuzione del procedimento di attuazione del regionalismo differenziato nel rispetto del quadro regolatorio posto nella legge-quadro». La relazione del gruppo

<sup>64</sup> Si veda il res. sten. della seduta n. 4, pag.5-6.

di lavoro segnala pure che «si potrebbe prevedere il coinvolgimento della Commissione bicamerale per le questioni regionali, cogliendo in questo contesto anche l'opportunità di integrarne la composizione con rappresentanti di regioni ed enti locali come previsto ormai da anni dall'articolo 11 della legge costituzionale n. 3 del 2001».

#### 4. LE COMPETENZE DA TRASFERIRE E IL LORO FINANZIAMENTO

Come già si è ricordato la procedura del regionalismo differenziato è attivabile per:

- i) le seguenti materie di potestà legislativa esclusiva statale:
  - organizzazione della giustizia di pace (art. 117, secondo comma, lett. *l*), Cost.);
  - norme generali sull'istruzione (art. 117, secondo comma, lett. *n*), Cost.);
  - tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali (art. 117, secondo comma, lett. *s*), Cost.).
- ii) le materie di potestà legislativa concorrente (art. 117, terzo comma, Cost.):
  - rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni;
  - commercio con l'estero;
  - tutela e sicurezza del lavoro;
  - istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale;
  - professioni;
  - ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi;
  - tutela della salute;
  - alimentazione;
  - ordinamento sportivo;
  - protezione civile;
  - governo del territorio;
  - porti e aeroporti civili;
  - grandi reti di trasporto e di navigazione;
  - ordinamento della comunicazione;
  - produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
  - previdenza complementare e integrativa;
  - coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;
  - valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali;
  - casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale;
  - enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.

Al riguardo, la riflessione svolta nell'indagine si è articolata intorno a due aspetti: la necessità di introdurre un limite al numero di competenze



oggetto di trasferimento nell'ambito dell'attuazione del regionalismo differenziato e alla loro delimitazione, da un lato, e le modalità di finanziamento del trasferimento di competenze.

#### **4.1. Il numero di competenze trasferibili e la loro delimitazione**

Fra le riflessioni emerse nel corso dell'indagine, vi è la questione se sia rinvenibile un limite nel **numero delle materie attribuibili** tenuto conto del silenzio dell'art. 116, terzo comma, della Costituzione sul punto.

Nell'ambito degli esperti della materia, i proff. CELOTTO e GIUFFRÈ esprimono l'avviso che non sia possibile un conferimento di tutte le materie richiamate dalla disposizione costituzionale.

Ad avviso di Giuffrè, detto articolo «non è stato redatto e pensato per consentire una richiesta in blocco di autonomia differenziata in tutte le materie previste», perché altrimenti «si parlerebbe di regioni a statuto speciale». Secondo Celotto «[l]'idea non è che le Regioni possano avere tutte le ventitrè materie di maggiore autonomia, ma che ne abbiano alcune, soprattutto differenziandole in base alla tipicità dei territori»<sup>65</sup>.

Il prof. Giuffrè<sup>66</sup> ritiene centrale il binomio fra il principio di unità/indivisibilità della Repubblica e il principio dell'autonomia/decentramento che la Costituzione mira ad equilibrare. E proprio sulla base di tale binomio, ricorda che la Corte costituzionale nel tempo «è intervenuta in maniera "ortopedica" per ricondurre a unità l'ordinamento complessivo» con riferimento sia alle competenze spettanti alle regioni ordinarie, sia a quelle proprie delle regioni a statuto speciale (riconoscendo allo Stato poteri di coordinamento, legittimando la tecnica del ritaglio delle materie, valorizzando le materie trasversali, delineando l'istituto dei poteri sostitutivi).

Tale posizione è condivisa dal Ministro *pro tempore* per il Sud LEZZI, la quale segnala che l'eventuale estensione del processo di autonomia differenziata a tutte le materie dell'art. 117 della Costituzione richiamate dal terzo comma dell'art. 116 «condurrebbe a una distorsione degli ambiti di riparto tra Stato e regioni, difficilmente compatibile con la stessa Costituzione, sia in relazione alle potestà statali, sia in relazione ad altre regioni a statuto ordinario» e occorrerebbe far fronte «ad una complessità di non poco conto», come conseguenza della vastità delle competenze coinvolte<sup>67</sup>.

Di diverso avviso è il Presidente della Regione Veneto ZAIA<sup>68</sup>, il quale sostiene che «la richiesta delle ventitré materie [...] non è una provocazione [...], bensì manifesta la volontà di interpretare, fino in fondo,

<sup>65</sup> Si veda il res. sten. della seduta n. 4 della presente indagine conoscitiva, pag.4.

<sup>66</sup> Si veda il res. sten. della seduta n. 1 della presente indagine conoscitiva, pagg.15-18.

<sup>67</sup> Si veda il res. sten. della seduta n. 8, pagg. 18 e 23.

<sup>68</sup> Si veda il res. sten. della seduta n. 13, pag. 4 (a cui si riferisce il virgolettato che segue), nonché il res. sten. della seduta n. 2, pag. 22.

la Costituzione, che in maniera assolutamente didascalica e precisa cita le ventitré materie». A suo avviso «il legislatore del 2001» ha fatto in modo che «"ogni regione" chieda la sua autonomia» e, in tale spirito, la propria Regione «ritiene – per storia, per parametri, per virtuosità – di potersi candidare a gestire ancora, in maniera attiva e solida, [le] ventitré materie».

Rispetto alla discussione sull'ampiezza dell'autonomia differenziata e sull'eventuale presenza di limiti, a giudizio del Presidente della Regione Emilia-Romagna e Presidente della Conferenza Stato-Regioni BONACCINI, l'attenzione dovrebbe essere incentrata non tanto sul numero di materie, quanto sulle funzioni di cui si chiede concretamente il trasferimento. Tale considerazione è alla base della scelta della regione Emilia-Romagna di ragionare per obiettivi (v. *infra*), sulla base dei quali chiedere specifiche funzioni, e non invocare la competenza su «titoli» di materie<sup>69</sup>.

Da ultimo sul punto è intervenuta, nella sua audizione del 13 luglio 2021, il ministro Gelmini, richiamando anche i lavori ancora in corso del gruppo di lavoro sul regionalismo differenziato da lei istituito e presieduto dal prof. Caravita. In particolare, il ministro ha osservato che: «l'attribuzione di tutte le materie previste dal terzo comma dell'art. 117 equivarrebbe all'attribuzione di autonomia non già differenziata, bensì speciale, in quanto l'attribuzione relativa sarebbe simile agli attuali elenchi di materie contenute negli statuti delle Regioni speciali, e ciò colliderebbe con la differenza tra Regioni ordinarie e speciali, che rimane comunque uno dei fulcri del Titolo V della vigente Costituzione»; inoltre «se le Regioni chiedessero tutte le materie di cui al terzo comma dell'art. 116 comma terzo, la norma da attivare non potrebbe più essere l'art. 116, ma l'art. 138, poiché le Regioni richiedenti, a fine procedura, diventerebbero in realtà speciali.».

Infatti, in proposito, la relazione del gruppo di lavoro rileva che «tra le materie espressamente previste dalla disposizione costituzionale, alcune risultano strutturalmente non devolvibili per intero alle Regioni. Si consideri, ad esempio, la materia relativa al coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario in ambito nazionale, l'ambiente ovvero le grandi opere di trasporto e navigazione, così come la materia riguardante la produzione, distribuzione e trasporto nazionale dell'energia; la eventuale estensione del coordinamento della finanza pubblica all'ambito locale, pur teoricamente sostenibile, anche alla luce di autorevoli interpretazioni dottrinali e di peculiari sentenze della Corte costituzionale, incontrerebbe probabilmente resistenze di tipo politico nel mondo delle autonomie locali. Vi sono poi materie, come l'istruzione, che pure in teoria devolvibili per intero, porrebbero gravi problemi dal punto di vista della coerenza del sistema costituzionale che richiede, già in ipotesi, il rispetto dell'articolo 33 della Costituzione e di tutte le previsioni di unitarietà in esso contenute. La questione, inoltre, è rilevante soprattutto per quello che riguarda le norme generali sull'istruzione, così come per l'ambiente. In terzo luogo

---

<sup>69</sup> Si veda il res. sten. della seduta n. 7, pagg. 4 e 5.

si ritiene che, a prescindere da qualsiasi previsione specifica da inserire nell'intesa, lo Stato sia comunque competente ad intervenire, anche nelle materie trasferite, nell'esercizio della propria legislazione esclusiva, allorché sia necessario provvedere alla fissazione dei livelli essenziali delle prestazioni, dettare norme in materia di ordinamento civile e di tutela della concorrenza. A tutela dell'unità giuridica ed economica della Repubblica, lo Stato potrà inoltre intervenire, laddove necessario, ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione o comunque facendo riferimento anche al generale principio di sussidiarietà». La relazione del gruppo di lavoro conclude quindi che sul punto «la legge quadro ben può esplicitare i principi desumibili dal sistema costituzionale complessivo alla luce della giurisprudenza costituzionale. In particolare la legge quadro può far riferimento alla delimitazione qualitativa e quantitativa delle materie da trasferire [...] nel dettaglio il gruppo di lavoro ritiene [...] che sia preferibile espungere in questa prima fase la materia dell'istruzione, il cui trasferimento porrebbe problemi politici, sindacali, finanziari, tributari quasi insormontabili, con un quasi sicuro aumento dei costi di sistema sia per le Regioni destinatarie del trasferimento sia per lo Stato. Sempre in questa prima fase, non pare opportuno procedere ad ulteriori trasferimenti in materia sanitaria, in attesa di affrontare la necessaria riflessione nazionale sull'assetto del sistema sanitario (la cui sostanziale regionalizzazione, a giudizio del gruppo di lavoro, non va però messa in discussione), anche in ragione delle difficoltà derivanti dall'intreccio di diverse modalità di finanziamento».

L'indagine ha poi consentito di **delimitare meglio alcune delle materie trasferibili** e oggetto di negoziato con le regioni.

In particolare, è stato segnalato – nell'audizione della ministra *pro tempore* dell'istruzione AZZOLINA – che la giurisprudenza costituzionale non include (sentenza n. 76 del 2013) la disciplina del personale scolastico all'interno delle materie «norme generali dell'istruzione» (art. 117, secondo comma lettera *n*) o «istruzione» (articolo 117, terzo comma) che possono essere oggetto di trasferimento alle regioni nell'ambito del regionalismo differenziato. La disciplina del personale scolastico è infatti ricondotta alla materia di esclusiva competenza statale «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato», che non può essere oggetto di trasferimento.

Anche il ministro Gelmini, nella sua audizione del 13 luglio 2021, ha osservato che «vi sono poi materie che pur in teoria interamente devolvibili, non lo sarebbero da un punto di vista della coerenza del sistema costituzionale che, richiede, ad esempio in materia di istruzione, unitarietà di disciplina ai sensi dell'art. 33 Cost.».

Con riferimento alla materia ambientale, l'audizione del ministro *pro tempore* COSTA ha segnalato l'esigenza di mantenere comunque un livello unitario di tutela derivante non solo dalle leggi ma anche da regolamenti dello Stato, anche a fronte di esigenze di carattere nazionale o sovvraregionale, in considerazione del fatto che numerosi fenomeni ambien-

tali trascendono i confini delle regioni e pertanto non si prestano ad essere regolati da queste ultime.

In materia sanitaria, secondo il ministro SPERANZA, dovranno comunque essere mantenute a livello statale la definizione degli indirizzi generali e del coordinamento del sistema sanitario nazionale, compreso il coordinamento della prevenzione, diagnosi e cura delle malattie; la definizione dell'attività di programmazione tecnico-sanitaria di rilievo nazionale nonché di indirizzo, coordinamento e monitoraggio delle attività tecniche sanitarie regionali; la definizione dell'organizzazione delle professioni sanitarie e dello stato giuridico del personale del Servizio sanitario nazionale.

Per quanto concerne il governo del territorio, e in particolare la definizione degli *standard* urbanistici ed edilizi, oggetto delle richieste di Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, il ministro *pro tempore* delle infrastrutture e dei trasporti TONINELLI ha segnalato l'esigenza di mantenere una disciplina unitaria per gli aspetti di queste discipline che intersecano competenze legislative esclusive che non possono essere oggetto di trasferimento quali la tutela della concorrenza (art. 117, secondo comma, lettera e), e l'ordinamento civile e penale (articolo 117, secondo comma l).

In termini più generali, il ministro Gelmini, nella sua audizione del 13 luglio 2021, ha rilevato che «tra le materie espressamente previste dalla disposizione costituzionale, alcune risultano strutturalmente non devolvibili interamente alle Regioni. Si consideri, ad esempio, la materia relativa al coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario così come la materia riguardante la produzione, distribuzione e trasporto nazionale dell'energia.».

Più in generale, il prof. MARAZZITA, nella sua audizione, ha sottolineato che, per quanto riguarda il riparto di competenze tra Stato e regioni, il raggiungimento delle intese ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione potrebbe avere un effetto deflattivo sul contenzioso costituzionale in quanto l'individuazione del confine di competenza potrebbe essere rimesso, anziché alla sola decisione della Corte costituzionale, al potere dispositivo delle parti. L'intesa si potrebbe in altre parole qualificare come «norma interposta».

#### **4.2 Il finanziamento delle competenze**

Uno dei temi maggiormente dibattuti riguarda le modalità di finanziamento connessi alla maggiore autonomia.

Nel corso dell'indagine conoscitiva si è registrato ampio consenso circa l'esigenza di individuare forme di finanziamento della maggiore autonomia in grado di assicurare la copertura dei costi delle funzioni da trasferire, secondo quanto previsto dall'art. 119 della Costituzione, e la stabilità del relativo finanziamento, al fine di consentire alle regioni un'efficace attività di programmazione degli interventi.

Prima di entrare nel merito delle modalità con cui assicurare alle regioni le necessarie risorse, pare opportuno dar conto di quanto emerso, nel corso delle audizioni, con riferimento al tema del cosiddetto «**residuo fiscale**», inteso come il saldo tra le entrate tributarie che affluiscono allo Stato da una determinata regione e le risorse che sono «restituite» alla stessa in termini di servizi pubblici erogati. Si tratta infatti di una tematica emersa con forza nel dibattito politico svoltosi al di fuori delle aule parlamentari.

Il tema del residuo fiscale regionale è invero richiamato solo incidentalmente nel corso delle audizioni. Nessuno degli intervenuti sostiene che l'attuazione dell'art. 116, terzo comma, possa essere l'occasione per l'appropriazione di una quota del cosiddetto residuo fiscale.

Neanche i rappresentati delle richiamate Regioni coinvolte nella trattativa per la definizione delle intese avanzano specifiche pretese al riguardo.

Quanto ai rappresentanti dell'Esecutivo, la Ministra *pro tempore* per il Sud LEZZI, appartenente al primo Governo Conte, precisa che l'attuazione dell'art. 116, terzo comma, «non dovrà in alcun modo comportare un *surplus* fiscale trattenuto dal Nord»<sup>70</sup>.

Il Ministro per il Sud e la Coesione territoriale PROVENZANO, appartenente al secondo Governo Conte, contesta il concetto stesso di residuo fiscale<sup>71</sup> e afferma che in un ordinamento unitario ciò che conta è il rapporto tra cittadino e Stato. Pertanto «lo steso residuo fiscale va calcolato a livello individuale, cioè quanto il singolo cittadino versa allo Stato e quanto riceve in termini di servizi» e «un residuo fiscale complessivo che somma i singoli individui non fa altro che rispecchiare i divari di reddito che esistono nel nostro Paese». A suo avviso, occorre altresì tenere presente che il valore del residuo fiscale dipende dalle modalità con cui esso è ottenuto: «le modalità di calcolo del residuo fiscale sono molto variabili», e conseguentemente l'entità dello stesso muta se si considera soltanto la spesa statale o se invece si include anche la spesa del settore pubblico allargato (in quest'ultimo caso si riduce il divario tra Nord e Sud). Inoltre l'attendibilità del valore è inficiata dalla mancata considerazione della spesa per interessi sul debito pubblico.

A conclusioni per molti aspetti analoghe giungono anche alcuni contributi degli esperti della materia.

Ad esempio, in relazione alla richiesta che una quota del residuo fiscale possa rimanere sul territorio, ogni ragionamento dovrebbe, ad avviso del prof. CEREÀ, misurarsi con la circostanza che nel complesso di tutte le regioni italiane la spesa regionalizzata per beni e servizi è necessariamente inferiore rispetto alle entrate complessive, poiché una quota di risorse è destinata al servizio del debito pubblico, in parte finanziato con

<sup>70</sup> Si veda il res. sten. della seduta n. 8, pag.16.

<sup>71</sup> Si veda il res. sten. della seduta n. 12, pag.13.

la creazione di avanzi primari (nell'ordine di grandezza di 50/70 miliardi di euro).

Sul punto, si registra anche la posizione del prof. GIANNOLA, in rappresentanza della SVIMEZ, che sostiene che il residuo fiscale sia «un banale aggregato ragionieristico» determinato dalla «somma dei residui fiscali individuali nei rapporti fra cittadino e Stato», «che non ha nulla a che fare con il diritto del territorio».

A suo avviso il residuo così inteso è alla «base del patto che contraddistingue la nostra comunità», identificabile come principio di equità orizzontale, per cui per il cittadino è del tutto indifferente il territorio di residenza, «perché sa che dovunque risiederà pagherà le stesse tasse e riceverà gli stessi servizi e, se è ricco, pagherà più tasse del valore dei servizi» e viceversa se è più povero<sup>72</sup>.

Se poi si tiene conto del servizio per il debito pubblico e della sua distribuzione regionale, allora il residuo fiscale in alcune regioni si riduce in maniera consistente. Ad esempio il «residuo della Lombardia diventa 18 miliardi da 40, quello dell'Emilia-Romagna 2 o 3 miliardi [rispetto ai 12] e quello del Veneto 1 o 2 miliardi [rispetto agli 11]<sup>73</sup>.

Ciò premesso, il punto di partenza per ogni ragionamento sul finanziamento della maggiore autonomia è costituito dal rinvio, contenuto nell'art. 116, terzo comma, al rispetto dei principi contenuti all'art. 119 della Costituzione, ai sensi del quale le risorse a disposizione degli enti territoriali devono consentire «di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite».

Tale rilievo è emerso con chiarezza nel corso dell'indagine, in cui si riconosce che il finanziamento del regionalismo differenziato deve essere ancorato ai costi che le regioni dovranno sostenere per le maggiori funzioni ad esse attribuite.

In tal senso, il problema del finanziamento del regionalismo differenziato si è andato quindi intrecciando con quello della mancata completa attuazione della legge delega n. 42 del 2009 in materia di **federalismo fiscale**.

Come è noto, in generale, la legge n. 42 del 2009, con riferimento alle regioni, distingue tra: i) spese per i livelli essenziali delle prestazioni – LEP nei settori – sanità, assistenza, istruzione e trasporto pubblico – individuati come concernenti i diritti civili e sociali, per le quali è prevista la copertura integrale (avendo come parametro in prospettiva esclusivamente i costi *standard*, vale a dire, in base alla legge, il costo che, valorizzando l'efficienza e l'efficacia costituisce l'indicato rispetto al quale comparare e valutare l'azione pubblica) assicurata tramite un fondo perequativo verticale alimentato con la compartecipazione IVA; ii) spese per gli altri settori, che le regioni finanziano anche facendo leva su un sistema

<sup>72</sup> Si veda il res. sten. della seduta n. 1 della presente indagine conoscitiva, p.40.

<sup>73</sup> Si veda il res. sten. della seduta n. 1, pagg. 40-41.

perequativo orizzontale volto a ridurre le differenze interregionali di gettito per abitante (che non assicura la copertura integrale delle spese in questione).

Ai fini di quanto interessa in questa sede, appare centrale la perdurante mancata definizione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) e del continuo rinvio dell'entrata a regime della disciplina in materia di autonomia tributaria delle regioni a statuto ordinario.

Se si eccettua il settore sanitario (in riferimento al quale sono stati definiti i LEA, livelli essenziali di assistenza, di cui al DPCM del 12 gennaio 2017), non sono stati definiti non solo i LEP, ma neppure i fabbisogni *standard*.

Al riguardo, si segnala quanto riferito dalla Società SOSE. Quest'ultima, in sede di audizione in Commissione, dà conto dell'attività finalizzata alla stima dei fabbisogni *standard* delle regioni a statuto ordinario e della Regione siciliana (ai sensi del D.L. n. 50/2017) riferite alle seguenti materie: affari generali; l'istruzione, orientamento e formazione professionale; il trasporto pubblico locale; l'assistenza sociale e le relative strutture; natura, opere e viabilità; sostegno alle attività economiche; altre funzioni residuali.

Successivamente, SOSE ha messo a disposizione della Commissione, nel mese di febbraio 2021, una ricognizione aggiornata (allegata agli atti della presente indagine) delle prestazioni effettivamente erogate da tutti i governi locali nelle regioni a statuto ordinario, e dei relativi costi sostenuti, per i servizi sociali e per i servizi complementari dell'istruzione.

La ricognizione, che descrive una distribuzione della spesa e dell'offerta dei servizi estremamente eterogenea a livello territoriale (con livelli di spesa procapite e di servizi offerti maggiore nel Nord e minore nel Mezzogiorno), offre un quadro complesso al decisore politico e lo invita ad effettuare una duplice scelta: definire quali siano i servizi espressione delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio (ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera m)) e, per ognuno di tali servizi, individuare gli obiettivi di servizio e/o i LEP

Lo stallo del processo attuativo dell'art. 119 della Costituzione riguarda anche l'autonomia di entrata riservata alle regioni. Il legislatore statale ha infatti (ripetutamente) rinviato la decorrenza di disposizioni qualificanti del D.lgs. n. 68 del 2011 (da ultimo al 2023). Non sono così state ancora attuate le disposizioni sulla completa soppressione dei trasferimenti erariali e la loro sostituzione con nuove modalità di finanziamento quali la (nuova) compartecipazione IRPEF, la compartecipazione IVA (rideterminata secondo il principio della territorialità) e le risorse perequative.

Tali ritardi si riverberano sul processo di attuazione dell'art. 116, terzo comma, qualora si ritenga che il tema del finanziamento delle regioni destinatarie di maggiore autonomia non possa prescindere dalle modalità di finanziamento delle regioni ordinarie delineato con il decreto-legislativo n. 68 del 2011 in attuazione della legge delega n. 42 del 2009, che a sua volta attua l'art. 119 della Costituzione.

In questo quadro, come si è visto, gli accordi preliminari sull'autonomia del febbraio 2018, inseriscono un altro elemento. Gli accordi prevedono infatti che in una prima fase si prenda a parametro la spesa storica sostenuta dallo Stato nella regione riferita alle funzioni trasferite o assegnate. Tale criterio dovrà tuttavia essere oggetto di progressivo superamento (che dovrà essere completato entro il quinto anno) a beneficio dei fabbisogni *standard*, da definire entro un anno dall'approvazione dell'Intesa. I fabbisogni *standard* sono misurati in relazione alla popolazione residente e al gettito dei tributi maturati nel territorio regionale in rapporto ai rispettivi valori nazionali, rimanendo inalterati gli attuali livelli di erogazione dei servizi. Essi, nell'ambito del trasferimento di funzioni del regionalismo differenziato, dovrebbero quindi riguardare tutte le materie e non solo le materie concernenti i fondamentali diritti civili e sociali, per le quali devono essere definiti i LEP.

Alla luce di questo contesto, nell'ambito degli apporti conoscitivi, sono tuttavia individuabili due distinti orientamenti: da un lato, quello di coloro i quali, partendo dal presupposto che la definizione sia dei fabbisogni *standard* sia, in misura ancora maggiore, dei LEP costituisce un processo estremamente incerto e complesso, che necessita di un approccio di lungo periodo, ritengono prioritario un rapido avvio dell'attuazione all'art. 116, terzo comma, facendo ricorso al criterio della **spesa storica**; dall'altro quello di coloro che sostengono che l'avvio del processo di attuazione non possa prescindere dalla previa definizione dei **LEP, dei costi standard e dei fabbisogni standard**.

All'interno del primo Governo Conte, si sono registrate posizioni difformi al riguardo. A conferma si rinvia agli interventi resi dai suoi rappresentanti intervenuti nella procedura informativa della Ministra *pro tempore* agli affari regionali, che è favorevole al ricorso alla spesa storica, mentre la Ministra *pro tempore* per il Sud Lezzi ritiene prioritaria una sollecita definizione dei LEP.

Nell'ambito del secondo Governo Conte e del Governo Draghi prevale l'esigenza di accordare priorità alla definizione dei LEP. È questa la soluzione perseguita dallo schema di disegno di legge preannunciato dal Ministro *pro tempore* per le autonomie Boccia, che è condiviso, nelle linee essenziali, dal Ministro attualmente in carica per le autonomie Gelmini la quale tuttavia ha osservato come al fine di evitare che la previa definizione dei LEP possa «diventare un pretesto per allungare ulteriormente i tempi di definizione dell'autonomia differenziata» potrebbe provvedersi in prima battuta al trasferimento di funzioni «non LEP», procedendo per le altre funzioni all'erogazione delle risorse sulla base del criterio della spesa storica, fin quando non si giunga – in un orizzonte temporale comunque ravvicinato – alla determinazione dei costi standard.

Nell'ambito dei fautori dell'esigenza di procedere da subito avendo riguardo alla **spesa storica**, e fermo restando che anch'essi sono concordi



sull'esigenza di superare non appena possibile tale criterio con quello relativo ai costi e ai fabbisogni *standard*, si segnalano:

i) il Ministro *pro tempore* per gli affari regionali STEFANI; anche il ministro Stefani ritiene comunque che il criterio della spesa storica possa essere utilizzato solo in una prima fase, e che esso debba essere sostituito dai fabbisogni *standard*; il Ministro ha ricordato che, nel caso di mancata definizione di questi ultimi entro tre anni dall'approvazione della legge ex art. 116, terzo comma, è stata avanzata l'ipotesi di utilizzare temporaneamente il criterio della spesa media *pro capite*. Sostiene infatti che la spesa storica, nel cristallizzare la situazione, possa nel tempo rendere complesso lo svolgimento dei compiti addizionali da parte della regione<sup>74</sup>.

ii) il Presidente della Regione Veneto ZAIA. Pur riconoscendo che «i LEP sono propedeutici all'autonomia», ritiene tuttavia che «si p[ossa] firmare l'intesa senza avere già i numeri dei LEP» e rileva che essi non riguardano tutte le materie del regionalismo asimmetrico<sup>75</sup>.

A sostegno del criterio della spesa storica è stato osservato anche che tale criterio è quello che meglio si sposa con l'esigenza, da più parti sollevata, che il finanziamento in favore della Regione destinataria di maggiore autonomia avvenga nel rispetto del principio della neutralità finanziaria, nonché del principio di invarianza fiscale. Per raggiungere tali obiettivi, ad avviso di molti degli intervenuti, il ricorso al criterio della spesa storica consentirebbe di quantificare le risorse da mettere a disposizione delle regioni sulla base della spesa effettivamente sostenuta dallo Stato all'atto del trasferimento delle ulteriori competenze.

In proposito, il Ministro *pro tempore* per gli affari regionali STEFANI ritiene che tale scelta, oltre a favorire, come anticipato, il rapido avvio del processo attuativo del regionalismo asimmetrico considerata la complessità della definizione dei LEP, consente il rispetto di uno dei principi caratterizzanti l'attuazione dell'art. 116, terzo comma, Cost., consistente nella neutralità finanziaria che, peraltro, deve coniugarsi con il principio dell'invarianza della pressione fiscale.

L'invarianza degli oneri pubblici e della pressione fiscale come elementi irrinunciabili sono ribaditi anche dalla Ministra *pro tempore* per il Sud LEZZI.

Il prof. CEREÀ e il prof. GIOVANARDI affermano, a loro volta, che sia opportuno partire dalla spesa storica.

Il ragionamento del prof. CEREÀ, sostenuto da documentazione statistica messa a disposizione della Commissione e pubblicata negli atti della presente indagine, fa perno sulla circostanza che la «spesa statale è distribuita in modo sostanzialmente equo ed è legata in generale ai fabbisogni della popolazione del territorio». L'equità della distribuzione è argomentata alla luce della distribuzione della spesa statale corretta per determinati fattori, quali in primis l'estensione del territorio della regione,

<sup>74</sup> Si veda il res. sten. della seduta n. 5, pag.15.

<sup>75</sup> Si veda il res. sten. della seduta n. 13, pagg.7, 12 e 13.

nonché la presenza di zone montuose – e non solo per il numero degli abitanti – trattandosi di caratteristiche che incidono sui costi che occorre sostenere nei territori a parità di servizi pubblici da garantire.

Sulla decisione di fare riferimento alla spesa storica nella fase di avvio come previsto nelle bozze di intesa del febbraio 2019 (cfr. §8), il prof. GIOVANARDI ritiene che si tratti di una scelta indotta da «evidenti ragioni di carattere pratico», che presenta il vantaggio di evitare rischi per gli equilibri di finanza pubblica (atteso che le risorse destinate alle Regioni sono esattamente pari a quelle impiegate dallo Stato per finanziare la spesa per i medesimi servizi nel territorio)

Ciò non toglie, comunque, secondo il prof. Giovanardi, l'opportunità della previsione del superamento della medesima spesa storica, si tratta a suo giudizio di una scelta condivisibile, poiché la «spesa storica» è «iniqua, perché favorisce chi più ha sprecato rispetto a chi ha meglio gestito le pubbliche risorse».

Tra i sostenitori della tesi che mira ad accordare priorità al calcolo dei LEP, si segnalano in particolare:

- la Ministra *pro tempore* per il Sud LEZZI<sup>76</sup>, nell'ambito del Governo Conte I. Esprime «perplexità» circa «l'attuale mancata definizione dei livelli essenziali delle prestazioni [...] con l'inevitabile conseguenza dell'assenza di un riferimento per la definizione del giusto livello di risorse per ciascun ente» interessato.

- Ad avviso di quest'ultima, la definizione dei LEP è un processo necessario, quanto articolato, anche perché «deve riguardare la spesa dello Stato, proiettata su tutti i territori regionali, relativamente ad ogni competenza traferita o trasferibile». Senza tale definizione risultano «complesse le scelte per il progressivo abbandono della spesa storica in favore del criterio dei fabbisogni e delle capacità fiscali *standard*». Più in generale «i livelli essenziali diventano la misura dell'uguaglianza e rappresentano la chiave di volta per garantire che il processo dell'autonomia differenziata [...] sia davvero finalizzato a perseguire obiettivi di efficienza, nella garanzia di un elevato grado di uguaglianza nel godimento dei diritti fondamentali, e non aggravati, invece, situazioni di disuguaglianza, di fatto già presenti fra le diverse aree del territorio»<sup>77</sup>;

- il Ministro per il Sud e la coesione PROVENZANO<sup>78</sup>, appartenente al Governo Conte II. A suo avviso, occorre «il contestuale avvio dell'autonomia e della fissazione dei livelli essenziali delle prestazioni» e manifesta contrarietà ad una fase transitoria basata sulla spesa storica in cui paventa il rischio di «cristallizzare i divari esistenti».

- «I meccanismi anche di perequazione fondati sulla spesa storica [...] hanno avuto» – prosegue il Ministro – «effetti cumulativi» delle «disugua-

<sup>76</sup> Si veda il res. sten. della seduta n. 8, pag. 17.

<sup>77</sup> Si veda il res. sten. della seduta n. 8, pag.18.

<sup>78</sup> Si veda il res. sten. della seduta n. 12, pagg. 4 e 5.

glianze» fra le aree territoriali come dimostra la circostanza che si registra circa un 20 per cento di svantaggi nell'assegnazione della spesa storica tra Nord e Sud, al netto della previdenza.

- Il Presidente della regione Emilia-Romagna BONACCINI. A suo giudizio, costituisce una «*conditio sine qua non*» la predeterminazione dei livelli essenziali delle prestazioni anche al fine di «cercare di mettere tutte le regioni, anche quelle che non avessero mai chiesto [...] l'autonomia differenziata, nelle condizioni di avere la certezza della quantità di risorse» che sarebbero loro devolute dal Governo centrale»<sup>79</sup>. Ritiene peraltro che i LEP debbano essere «determinati in favore di tutte le regioni, indipendentemente dall'eventuale richiesta di differenziazione»<sup>80</sup>;

- Il prof. GIANNOLA, in qualità di Presidente di SVIMEZ. A suo giudizio, il richiamo, contenuto all'art. 116, terzo comma, all'art. 119, impone necessariamente il rispetto del percorso individuato dalla legge di attuazione del medesimo art. 119, ovvero la previa definizione dei LEP, dei costi *standard* e dei fabbisogni *standard*<sup>81</sup>.

Il punto di caduta delle diverse prese di posizioni fin qui ricostruite può essere rappresentato da quanto da ultimo dichiarato dal ministro per gli affari regionali *pro tempore* BOCCIA nella sua audizione del 30 settembre 2020. Il Ministro ha chiarito che lo schema di disegno di legge-quadro subordina «il trasferimento di funzioni relative alle materie concernenti i livelli essenziali delle prestazioni (LEP) alla previa determinazione degli stessi LEP», da effettuarsi secondo la procedura dettata dal decreto legislativo n. 68 del 2011. Si tratta, come ricorda lo stesso Ministro, delle seguenti materie: trasporto pubblico locale, sanità e istruzione.

Come è noto, il decreto legislativo n. 68 del 2011 prevede, all'articolo 13, l'individuazione dei LEP con legge previa approvazione dei DPCM di ricognizione.

Sulla definizione dei LEP, il Ministro *pro tempore* ha anche osservato che, una volta conclusa l'attività propedeutica della Commissione per i fabbisogni *standard* e dei singoli dicasteri, «l'ultima parola [spetti al] Parlamento» e che «il ruolo del Governo [sia] di accompagnare la discussione, non di costruire proposte predefinite».

Per le altre funzioni, per le quali non è necessaria la definizione dei LEP, il trasferimento può invece essere immediato.

Come già si è accennato, il nuovo Ministro per gli affari regionali GELMINI, nella sua audizione sulle linee programmatiche, pur convenendo sull'opportunità di una sollecita definizione dei LEP, ritiene possa

---

<sup>79</sup> Si veda il res. sten. della seduta n. 15, pag. 5.

<sup>80</sup> Si veda il res. sten. della seduta n. 15, pag. 6.

<sup>81</sup> In tale contesto, peraltro, avverte che, nell'ambito dei fabbisogni *standard*, non possa essere considerata la capacità fiscale del territorio, nel senso di prevedere maggiori finanziamenti in ragione dell'esistenza di un residuo fiscale (v. *supra*). Si veda il res. sten. della seduta n. 1 della presente indagine conoscitiva, e nello specifico pp.38-39.

avviarsi il trasferimento delle funzioni in parallelo alla fissazione per esse dei fabbisogni standard.

Sul punto infine, la relazione del gruppo di lavoro sul regionalismo differenziato ritiene che, se, come proposto dal gruppo di lavoro (cfr. supra), la materia dell'istruzione venisse espunta «il trasferimento di molte funzioni (beni culturali, TPL, incentivi alle attività produttive, ma anche asili nido, pur se assoggettati ai Lep) apparirebbe facilmente affrontabile, stante la scarsa incidenza delle risorse necessarie sul bilancio statale e sui bilanci regionali»; operando in questo modo, a giudizio del gruppo di lavoro, «lo stesso tema della previa definizione dei LEP perderebbe quella carica ideologica di cui è stato caricato, e inoltre, tenuto conto che il limitato impatto sui LEP consente la rapida determinazione di questi ultimi in relazione alle competenze considerate come devolubili, non risulta ipotizzabile un eventuale ritardo nella determinazione dei LEP e dunque non appare necessario introdurre nella legge-quadro apposite disposizioni a tal riguardo».

Si è registrato invece ampio consenso circa l'ipotesi che il finanziamento delle funzioni attribuite debba avvenire in termini di **compartecipazione** al gettito erariale maturato nel territorio regionale, sia fra i rappresentanti delle istituzioni che fra gli esperti del settore.

È ad esempio di tale avviso il Ministro *pro tempore* per gli affari regionali del primo Governo Conte, sen. STEFANI<sup>82</sup>, che sostiene che la compartecipazione, a differenza dei trasferimenti discrezionali, dia maggiori garanzie in termini di continuità nello svolgimento da parte della Regione degli ulteriori compiti ad essa affidati.

Tale impostazione trova riscontro favorevole nel Governo Conte II e, nello specifico, è recepita nel richiamato schema di disegno di legge quadro sul regionalismo differenziato illustrata dal Ministro *pro tempore* alle autonomie BOCCIA.

Si tratta di uno strumento che si presta ad assicurare stabilità nell'erogazione delle risorse, centrali per un'efficace programmazione degli interventi. La presenza di risorse certe e programmabili costituisce peraltro uno degli elementi cardine delle proposte di maggiore autonomia, come segnalato dal Presidente della Regione Emilia-Romagna nonché Presidente della Conferenza delle Regioni BONACCINI in audizione<sup>83</sup>.

Anche gli esperti della materia, come emerge dai contributi offerti nel corso della procedura informativa, sono dell'opinione che il finanziamento dell'autonomia debba avvenire tramite compartecipazioni, e non mediante trasferimenti.

Nello specifico vi è chi (prof. CEREÀ<sup>84</sup>) segnala l'opportunità di introdurre compartecipazioni da applicare alla generalità dei tributi, e non solo ad alcuni. Ciò, anche per evitare che un'eventuale riforma dell'unica

---

<sup>82</sup> Si veda il res. sten. della seduta n. 5, pag.7.

<sup>83</sup> Si veda il res. sten. della seduta n. 7, pag.6.

<sup>84</sup> Si veda il res. sten. della seduta n. 1, e nello specifico p.12.

imposta su cui si basa il finanziamento della specialità possa incidere negativamente sulla capacità della regione destinataria di maggiore autonomia di far fronte alle nuove competenze.

Ad avviso del prof. Giovanardi<sup>85</sup>, il ricorso a forme di compartecipazione o di riserva di aliquota costituisce una scelta obbligata, poiché l'art. 119 della Costituzione «impedisce [...] di configurare le risorse da trasferire come trasferimenti» (v. *supra*).

È stato poi considerato l'aspetto dinamico del processo. Nello specifico, occorre tener presente che successivamente alla definizione della compartecipazione nei confronti della regione potrebbero variare sia i fabbisogni della popolazione sia le basi imponibili (ed *in primis* il reddito) sulla base dei quali vengono inizialmente quantificate le risorse per la maggiore autonomia.

Sulla questione, il Presidente ZAIA ritiene che una volta che si sia proceduto a quantificare la partecipazione, eventuali variazioni del gettito, dovute all'incremento o alla riduzione della relativa base imponibile, debbano rimanere di responsabilità della Regione, di talché «se il gettito aumenta perché l'autonomia funziona e riparte l'economia» la Regione beneficerà di un maggior gettito, mentre «se il gettito diminuisce, la Regione è chiamata ad arrangiarsi per far fronte [...] alle nuove competenze<sup>86</sup>».

Anche su tale aspetto si registra il contributo degli esperti del settore: taluni evidenziano i benefici di un sistema imperniato sulla responsabilizzazione delle scelte pubbliche e che pertanto sia auspicabile consentire alla regione destinataria della maggiore autonomia di trattenere la differenza fra le risorse ricevute e i costi sostenuti per le nuove funzioni; altri manifestano contrarietà, quanto meno alla possibilità che tali regioni possano trattenere integralmente detta differenza.

Richiamando l'esperienza delle regioni a statuto speciale, il prof. CEREIA rileva che un'eventuale crescita economica localizzata, collegata ad un sistema di compartecipazioni, consente agli enti territoriali di disporre di maggiori risorse. Nel caso di specie, peraltro, tali benefici economici hanno consentito alle autonomie speciali un arricchimento delle funzioni e delle competenze di spesa, che lo Stato ha riconosciuto in settori inizialmente non previsti. Un siffatto sistema si caratterizza per una logica responsabilizzante per il territorio stesso, nel presupposto che le regioni riescano ad incidere sulla crescita economica e pertanto sulla capacità di accrescere il gettito tributario ivi prodotto. Maggiore crescita corrisponde a maggiori risorse, mentre una flessione del gettito comporta una riduzione della capacità di spesa.

Di analogo avviso è il prof. GIOVANARDI, che ritiene necessario che siano mantenuti invariati nel corso del tempo i livelli di compartecipazione, anche al fine di favorire una gestione efficiente delle risorse (che verrebbero meno se lo Stato potesse liberamente riappropriarsi di parte

---

<sup>85</sup> Si veda il res. sten. della seduta n. 3, pagg. 3-4.

<sup>86</sup> Si veda il res. sten. della seduta n. 2, pag. 8.

delle risorse che eccedono quanto strettamente necessario per il finanziamento delle funzioni). Del resto, nel caso in cui si registri una crescita economica del territorio, anche lo Stato ne beneficia, tenuto conto che trattiene la quota del maggior gettito non destinata alla regione. a salvaguardia dell'autonomia regionale occorrerebbe inserire una clausola di salvaguardia diretta a «compensare il minor gettito derivante dagli interventi unilaterali dello Stato sui tributi ai quali la regione partecipa<sup>87</sup>».

Sul versante opposto, si suggerisce il rispetto del principio di neutralità: lo Stato potrebbe appropriarsi del maggior gettito nelle fasi alte del ciclo, e ripianare il bilancio della regione nelle fasi avverse, quando cioè il territorio potrebbe non disporre di risorse sufficienti a finanziare le risorse devolute.

In proposito, a giudizio del prof. GIANNOLA (SVIMEZ), «[l]a previsione secondo cui eventuali ulteriori risorse, derivanti da miglioramenti di efficienza o aumento della capacità fiscale, siano esclusivo appannaggio delle Regioni ad autonomia differenziata, è incompatibile con i principi di solidarietà ed uguaglianza, in quanto la perequazione delle risorse spetta allo Stato, il cui compito prioritario è garantire il "finanziamento integrale" delle funzioni concernenti i diritti civili e sociali (sanità, istruzione, mobilità) per tutti i cittadini, in regime di costi standard, su tutto il territorio nazionale<sup>88</sup>».

Altro tema di interesse è quello che riguarda il momento in cui si debba procedere alla quantificazione delle risorse finanziarie da trasferire alle Regioni destinatarie della maggiore autonomia e la titolarità di tale compito.

Con riferimento alla soluzione, prevista sia negli accordi preliminari sottoscritti nel febbraio 2018, sia nelle bozze di intesa illustrate in Consiglio dei Ministri nel febbraio 2019, di demandare tale attività ad una Commissione paritetica composta da rappresentanti dello Stato e delle Regioni, si registra la posizione favorevole del Prof. BERTOLISSI<sup>89</sup>.

Costui sottolinea come la scelta di una Commissione paritetica costituisca un'importante garanzia per tutte le parti coinvolte, che consente di superare le remore di coloro che stigmatizzano la circostanza che il Parlamento sia chiamato a votare una legge senza la previa definizione, nel dettaglio, degli aspetti finanziari. In proposito, rileva che l'esito dell'attività della Commissione non può prescindere dalla condivisione delle scelte e che pertanto «se [...] non va avanti si blocca tutto».

Ulteriore tutela a suo avviso è assicurata dalla previsione, recata nelle bozze di intesa citate, che attribuisce ad uno o più Dpcm, su proposta del Ministro per gli Affari regionali, previa deliberazione del Consiglio dei

---

<sup>87</sup> Si veda il res. sten. della seduta n. 3, pag. 5.

<sup>88</sup> Si veda il documento messo a disposizione della Commissione in relazione all'audizione del prof. Giannola nella seduta n. 1 della presente indagine conoscitiva.

<sup>89</sup> Si veda il res. sten. della seduta n. 1 della presente indagine conoscitiva, ed in particolare la p.31.

ministri, il trasferimento di beni e risorse, come determinati dalla Commissione paritetica.

Il ministro *pro tempore* per gli affari regionali BOCCIA nella sua audizione del 30 settembre 2020 ha indicato che la bozza del disegno di «legge-quadro» affiancava al tema del regionalismo differenziato quello della **perequazione infrastrutturale**. Ciò al fine di perseguire una piena attuazione del Titolo V della Costituzione, in cui la maggiore autonomia sia collegata al rafforzamento dell'unità nazionale.

La disposizione è stata successivamente stralciata dalla bozza di disegno di «legge-quadro» per divenire l'articolo 1, comma 815, della legge di bilancio 2021 (legge n. 178 del 2020) che sostituisce l'articolo 22 della legge n. 42 del 2009.

La norma, come successivamente modificata, ha istituito il Fondo per la perequazione infrastrutturale, con una dotazione pari a 4,6 miliardi di euro per gli anni dal 2022 al 2033, per il finanziamento di interventi volti ad assorbire il divario infrastrutturale tra le aree del Paese.

Tra le altre cose, viene affidata al Ministero delle infrastrutture la ricognizione del numero e dell'estensione delle infrastrutture statali mentre regioni, province autonome ed enti locali dovranno procedere alla ricognizione delle infrastrutture di loro competenza.

Viene poi demandato ad uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi entro il 31 marzo 2022 previa intesa in sede di Conferenza unificata, la definizione dei criteri di priorità e delle azioni da perseguire per il recupero del divario infrastrutturale e di sviluppo risultante dalle ricognizioni sopra richiamate.

## 5. CONCLUSIONI

L'indagine conoscitiva che la Commissione ha avviato il 21 marzo 2019, subito dopo la sua costituzione, si è svolta attraverso le diverse fasi politiche che hanno caratterizzato la Legislatura, con il succedersi di tre diversi governi e di tre diversi ministri degli affari regionali. Inoltre, lo scoppio, agli inizi del 2020, della pandemia da COVID-19 ancora in corso, ha fatto emergere la centralità degli enti territoriali, pur nell'ambito della gestione necessariamente unitaria dell'emergenza, come rilevato anche dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 37 del 2021.

In questo quadro, la Commissione parlamentare per le questioni regionali offre alla riflessione in corso i numerosi elementi di approfondimento raccolti nell'indagine.

La Commissione auspica la conclusione del processo di attuazione del regionalismo differenziato in corso. A tal fine, appare opportuno in linea generale tenere conto degli elementi che saranno di seguito esposti.

In primo luogo, risulta necessario dal punto di vista politico procedere all'approvazione di una legge-quadro che disciplini il procedimento di attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione. In tal senso si esprime anche la relazione del gruppo di lavoro sul regionalismo differenziato. Peraltro, a partire dalla nota di aggiornamento al DEF 2020, tale provvedimento è stato incluso tra i provvedimenti collegati alla manovra di bilancio. L'inserimento tra i collegati potrà quindi rendere possibile l'individuazione di una data certa di deliberazione ai sensi dell'articolo 123-bis del regolamento della Camera e 126-bis del regolamento del Senato.

Al tempo stesso, occorre comunque proseguire il negoziato in corso con Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, in modo che esso trovi una definizione, per rispettare la volontà espressa dalle popolazioni di Lombardia e Veneto e dalle forze sociali, economiche e politiche dell'Emilia-Romagna.

Dovranno poi essere previste, nell'ambito della legge-quadro e fermo restando il rispetto dell'autonomia regolamentare delle Camere, modalità adeguate di coinvolgimento del Parlamento nel processo di stipula delle intese. Questo coinvolgimento potrebbe essere innanzitutto garantito attraverso la trasmissione alle Camere degli schemi preliminari delle intese prima della loro firma definitiva per le conseguenti deliberazioni parlamentari, garantendo in questo quadro un ruolo significativo per la Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Parallelamente, è necessario compiere uno sforzo per giungere alla completa definizione dei livelli essenziali delle prestazioni nelle materie concernenti l'esercizio dei diritti civili e sociali. Si tratta peraltro di una misura inclusa nel Piano nazionale di ripresa e resilienza; è auspicabile però che il processo di definizione si concluda prima della scadenza prevista dal Piano, cioè il marzo 2026. In tal senso, è da ultimo giunta anche una sollecitazione da parte della Corte costituzionale, con la sentenza n. 220 del 2021. La Corte ha infatti valutato negativamente il «perdurante ritardo dello Stato nel definire i LEP, i quali, una volta normativamente identificati, indicano la soglia di spesa costituzionalmente necessaria per erogare le prestazioni sociali di natura fondamentale» e rappresentano dunque «un elemento imprescindibile per uno svolgimento leale e trasparente dei rapporti finanziari fra lo Stato e le autonomie territoriali». Fermo restando tutto ciò, potrebbe comunque darsi avvio al trasferimento di funzioni per le quali non sussiste l'esigenza di garantire LEP.

Per le materie LEP, la definizione di questi ultimi dovrebbe avvenire in tempi certi, ad esempio entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge-quadro. Rimane da approfondire quali possano essere le soluzioni alternative transitorie per consentire l'avvio del regionalismo differenziato in caso di ritardi nella predisposizione dei LEP. Si tratta di un tema complesso sul quale la Commissione non ritiene di esprimere un proprio indi-



rizzo in questa fase. Esso però dovrà essere necessariamente affrontato nell'ambito dell'esame parlamentare della legge-quadro. Tra le ipotesi emerse nel corso dell'indagine vi è quella di procedere al trasferimento di funzioni anche nelle materie LEP, in attesa e in parallelo all'individuazione dei LEP, con invarianza di spesa storica, assumendo come riferimento i valori medi pro-capite della spesa statale per l'esercizio delle stesse funzioni.

La priorità deve comunque essere assegnata ad una rapida definizione dei LEP.

A tale fine, si potrebbe anche pensare, in parallelo all'approvazione della legge quadro, a un'autonoma previsione legislativa di modifica dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 68 del 2011, in modo da conferire una delega legislativa al Governo in materia, con termini ridotti e criteri ben definiti; la delega potrebbe consentire di coinvolgere il sistema delle autonomie territoriali nella fase di predisposizione degli schemi di decreto legislativo; inoltre la legge delega potrebbe prevedere il parere parlamentare da parte delle commissioni bicamerali per le questioni regionali e per il federalismo fiscale, oltre che da parte delle commissioni permanenti di Camera e Senato; si potrebbero anche prevedere informative periodiche alle medesime commissioni sullo stato di avanzamento della predisposizione dei LEP; la delega dovrebbe anche riguardare, una volta definiti i LEP, la predisposizione dei conseguenti fabbisogni e dei costi *standard*.

ALLEGATO 2

**DL 68/2022: Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile, nonché in materia di grandi eventi e per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (S. 2646 Governo)**

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 68 del 2022: Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile, nonché in materia di grandi eventi e per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;

rilevato che:

il provvedimento appare principalmente riconducibile alle materie di competenza concorrente porti e aeroporti civili, grandi reti di trasporto e di navigazione (articolo 117, terzo comma, della Costituzione);

per le grandi reti di trasporto e di navigazione e i porti e aeroporti civili la giurisprudenza della Corte costituzionale ha applicato il principio della «chiamata in sussidiarietà», ammettendo l'intervento statale in materie attribuite anche alla competenza legislativa concorrente delle regioni, a condizione che siano individuate adeguate procedure concertative e di coordinamento tra lo Stato e le regioni (le intese; *ex plurimis* la sentenza n. 79 del 2011);

con riferimento a singole disposizioni, il disegno di legge interviene anche su materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato quali, la tutela della concorrenza, l'ordinamento civile, la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere assicurati su tutto il territorio nazionale, la tutela dell'ambiente (articolo 117, secondo comma, lettere *e*), *l*), *m*), *s*), della Costituzione); su materie di competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni, quali la materia «governo del territorio» e «tutela della salute» (articolo 117, terzo comma, della Costituzione); materia di competenza legislativa residuale regionale trasporto pubblico locale (articolo 117, quarto comma, della Costituzione) come qualificata dalla sentenza n. 222 del 2005 della Corte costituzionale;

segnalato inoltre che il comma 12 dell'articolo 8 prevede che con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili si provveda all'assegnazione dei contributi ai singoli interventi immediatamente cantierabili previsti dal programma di ammodernamento delle ferrovie regionali, nonché l'acquisto di materiale rotabile; al riguardo, si rileva che, dal punto di vista procedurale, appare preferibile introdurre la previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, prima di procedere all'adozione

del suddetto decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;

sul provvedimento sono pervenute richieste di modifica e di integrazione del testo da parte della Conferenza delle regioni e delle province autonome,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con la seguente condizione:*

provveda la Commissione di merito a tenere in adeguato conto le proposte di modifica e integrazione del testo giunte dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome;

*e con la seguente osservazione:*

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire la disposizione di cui all' articolo 8, comma 12, valutando l'introduzione della previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, prima di procedere all'adozione del decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili con il quale si provvede, tra le altre cose, ad assegnare i contributi ai singoli interventi immediatamente cantierabili previsti dal programma di ammodernamento delle ferrovie regionali.

ALLEGATO 3

**Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021**  
**(C. 3634 Governo, approvato dal Senato)**

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge C. 3634, approvato dal Senato, recante legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021;

rilevato, per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite come il disegno di legge intervenga sulla materia «tutela della concorrenza», attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettera *e*) della Costituzione;

osservato, inoltre, come il disegno di legge incida, con riferimento a singole disposizioni, sulle materie «mercati finanziari», «ordinamento civile» e «tutela dell'ambiente» attribuite alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere *e*), *l*), *s*); sulle materie «governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto, distribuzione nazionale dell'energia» e «tutela della salute» attribuite alla competenza legislativa concorrente dello Stato e delle regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, e sulla materia trasporto pubblico locale di competenza legislativa residuale delle regioni, in base all'articolo 117, quarto comma, della Costituzione;

ricordato, come la materia trasporto pubblico locale sia stata individuata dalla sentenza n. 222 del 2005 della Corte costituzionale, come una delle materie di competenza legislativa residuale delle regioni;

rilevato come la giurisprudenza della Corte costituzionale abbia evidenziato il carattere trasversale della materia «tutela della concorrenza», alla luce del suo approccio finalistico;

osservato come la materia «tutela della concorrenza» dia luogo ad un intreccio di competenze che riguardano anche materie attribuite alla competenza legislativa concorrente o con quella residuale regionale (si veda in tal senso la sentenza n. 93 del 2017); ad essa è inoltre sotteso «l'intendimento del legislatore costituzionale del 2001 di unificare in capo allo Stato strumenti di politica economica che attengono allo sviluppo dell'intero Paese» (sentenza n. 14 del 2004);

evidenziato, come a fronte di questo intreccio di competenze, il provvedimento preveda forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali;

segnalato che il comma 4 dell'articolo 9 prevede che il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili proponga l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 8 della legge n. 131 del 2003, ai fini del-

l'avvio delle procedure di affidamento, in caso di omessa pubblicazione, nei termini prescritti dalla disposizione, dei bandi di gara ovvero di mancato affidamento, entro la medesima data, con procedure ad evidenza pubblica, dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale in scadenza,

rilevato come il comma 1 dell'articolo 20, al capoverso art. 15, comma 2, prevede «l'intesa con» la Conferenza Stato-regioni per la stipula delle convenzioni con le aziende autorizzate alla lavorazione del plasma per la produzione di medicinali emoderivati; si rileva che, dal punto di vista formale, appare preferibile utilizzare la formulazione «previa intesa in sede di»;

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti osservazioni:*

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di:

– distinguere meglio i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 27, comma 3, per la cui attuazione sarà necessario il parere in sede di Conferenza unificata e quelli per i quali sarà necessaria l'intesa, come peraltro previsto dal comma 3 dell'articolo 8 per i decreti legislativi attuativi della delega in materia di servizi pubblici locali;

– approfondire, con riguardo al comma 4 dell'articolo 27, la formulazione che non consente di individuare in modo inequivoco il termine ultimo per l'emanazione dei decreti legislativi integrativi e correttivi; potrebbe risultare pertanto preferibile fare riferimento all'entrata in vigore di «ciascuno» dei decreti legislativi adottati di modo che il termine per l'esercizio della delega volta all'emanazione di disposizioni integrative e correttive a ciascuno dei decreti legislativi adottati scada, in modo inequivoco, un anno dopo l'entrata in vigore di ciascuno di questi ultimi;

– sostituire all'articolo 20, comma 1, capoverso art. 15, comma 2, le parole: «d'intesa con la Conferenza» con le seguenti: «previa intesa in sede di Conferenza».

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA  
sul fenomeno delle mafie  
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

Martedì 12 luglio 2022

**Comitato X**

**Analisi dei programmi e dei procedimenti di protezione  
dei testimoni e dei collaboratori di giustizia**

**Riunione n. 34**

*Coordinatrice: Piera AIELLO (Misto)*

*Orario: dalle ore 19,08 alle ore 22,35*

**Plenaria**

**188<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza della Presidente f.f.  
CORRADO*

*La seduta inizia alle ore 20,30.*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il PRESIDENTE *f.f.* CORRADO fornisce informazioni sul regime di pubblicità dei lavori.

**Audizione del professor Massimo Introvigne**

Il PRESIDENTE *f.f.* CORRADO introduce l'audizione del professor Massimo Introvigne.

Il professor INTROVIGNE svolge una relazione sulle origini storiche della Massoneria. Riferisce anche sulla consulenza prestata nelle indagini riguardanti la morte del medico Francesco Narducci nel 1985.

Interviene, in seduta segreta, per porre quesiti, la deputata ASCARI (M5S). Il professor INTROVIGNE fornisce i chiarimenti richiesti.

Il PRESIDENTE *ff.* CORRADO ringrazia l'audito e dichiara conclusa l'audizione.

#### **Sui consulenti della Commissione**

Il PRESIDENTE *ff.* CORRADO comunica che l'Ufficio di Presidenza ha approvato la nomina del maggiore Paride Minervini a consulente a tempo parziale e a titolo gratuito.

*La seduta termina alle ore 21,12.*

## **COMITATO PARLAMENTARE per la sicurezza della Repubblica**

Martedì 12 luglio 2022

**Plenaria  
240<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
URSO

*La seduta inizia alle ore 15.*

**Esame ai sensi dell'articolo 35, comma 2, della legge n. 124 del 2007, di una proposta di Relazione al Parlamento sulle prospettive di sviluppo della difesa comune europea e della cooperazione tra i Servizi di *intelligence***

Il Comitato procede all'esame ai sensi dell'articolo 35, comma 2, della legge n. 124 del 2007, di una proposta di Relazione al Parlamento sulle prospettive di sviluppo della difesa comune europea e della cooperazione tra i Servizi di intelligence.

Prende la parola il relatore, deputato Enrico BORGHI (*PD*), che illustra i temi da trattare nel testo della Relazione.

Dopo alcune ulteriori osservazioni da parte dei deputati VITO (*FI*), Raffaele VOLPI (*Lega*) e Maurizio CATTOI (*M5S*) e del PRESIDENTE, il seguito dell'esame è stato quindi rinviato.

**Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 33, comma 1, della legge n. 124 del 2007, della Relazione sull'attività dei Servizi di informazione per la sicurezza nel secondo semestre 2021**

Il Comitato procede al seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 33, comma 1, della legge n. 124 del 2007, della Relazione sull'attività dei Servizi di informazione per la sicurezza nel secondo semestre 2021.



Intervengono per alcune considerazioni ed osservazioni, il relatore, deputato Raffaele VOLPI (*Lega*), il deputato VITO (*FI*) e il PRESIDENTE.

Si è dunque concluso l'esame della Relazione prevista dall'articolo 33, comma 1, della legge n. 124 del 2007 sull'attività dei Servizi di informazione per la sicurezza nel secondo semestre 2021.

*SUI LAVORI DEL COMITATO*

Intervengono il PRESIDENTE e il deputato Raffaele VOLPI (*Lega*), con particolare riferimento all'attività da svolgere nelle prossime sedute.

*La seduta termina alle ore 15,35.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA**  
**sul sistema bancario e finanziario**

Martedì 12 luglio 2022

**Plenaria**

*Presidenza della Presidente*  
Carla RUOCCO

*La seduta inizia alle ore 11,30.*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Carla RUOCCO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione in diretta streaming sperimentale sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

**Audizione dell'Amministratore Delegato di Banca Monte dei Paschi di Siena, Luigi Lovaglio**

(Svolgimento e conclusione)

CARLA RUOCCO, *presidente*, introduce l'audizione del dottor Luigi Lovaglio, Amministratore Delegato di Banca Monte dei Paschi di Siena, che riferirà su aggiornamenti sui contenuti e sugli obiettivi del nuovo piano industriale 2022-2026. Comunica che l'auditore ha anche presentato una relazione scritta.

Luigi LOVAGLIO, *Amministratore Delegato di Banca Monte dei Paschi di Siena*, svolge una relazione sul tema oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, il deputato Pierantonio ZANETTIN (*FI*), il senatore Gianmauro DELL'OLIO (*M5S*), il deputato Tommaso FOTI (*Fdi*), i senatori Elio LANNUTTI (*CAL-Pc-Idv*), a più riprese, e Alberto BAGNAI (*L-SP-PS d'Az*), i deputati

Davide ZANICHELLI (*M5S*), Stefano FASSINA (*Leu*) e Carla RUOCCO, *presidente*, ai quali risponde Luigi LOVAGLIO, *Amministratore Delegato di Banca Monte dei Paschi di Siena*.

Carla RUOCCO, *presidente*, ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 12,30.*

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 12,30 alle ore 12,35.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA  
sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare  
che accolgono minori**

Martedì 12 luglio 2022

**Plenaria**

*Presidenza della Presidente*  
Laura CAVANDOLI

*La seduta inizia alle ore 14,35.*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Laura CAVANDOLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

*AUDIZIONI*

**Audizione, in videoconferenza, della Presidente del Tribunale per i minorenni di Venezia, Maria Teresa Rossi**

(Svolgimento e conclusione)

Laura CAVANDOLI, *presidente*, introduce l'audizione, ricordando che la legge istitutiva conferisce alla Commissione il compito di acquisire una pluralità di dati sull'operato dei Tribunali per i minorenni. Sottolinea che l'audizione della dottoressa Rossi, che segue quella di altri magistrati minorili, dovrebbe consentire di acquisire elementi di valutazione di tipo generale e elementi specifici sulla situazione della regione Veneto, in qualche modo anche sopperendo alla scarsità di dati quantitativi affidabili.

Maria Teresa ROSSI, *presidente del Tribunale per i minorenni di Venezia*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione, soffermandosi sui diversi ambiti di azione del Tribunale per i minorenni di Venezia e su

una vicenda di allontanamento di minore che è stata già oggetto di diversi atti di sindacato di ispettivo e di un'audizione presso la Commissione.

Intervengono per porre quesiti le deputate Maria Teresa BELLUCCI (*FDI*) e Veronica GIANNONE (*FI*) e la senatrice Sonia FREGOLENT (*L-SP-PSd'Az*), nonché Laura CAVANDOLI, *presidente*, alle quali risponde Maria Teresa ROSSI, *presidente del Tribunale per i minorenni di Venezia*.

Laura CAVANDOLI, *presidente*, dopo aver comunicato che gli ulteriori quesiti che i parlamentari faranno pervenire alla segreteria della Commissione saranno trasmessi all'audita e riceveranno risposta in forma scritta, ringrazia la presidente Rossi e dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA  
sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento  
e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati**

Martedì 12 luglio 2022

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 10**

*Presidenza del Presidente*  
**BRESSA**

*Orario: dalle ore 16,20 alle ore 16,30*

*PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI*